

# TEOLOGIA MORALE

OSSIA

COMPENDIO

## DI ETICA CRISTIANA

TRATTO DALLE DIVINE SCRITTURE, DA' CONCILJ,  
DA' SS. PADRI E DA' MIGLIORI TEOLOGI

ESPOSTO CON METODO FACILE, CHIARO, ADATTATO  
ALLA CAPACITA' DI TUTTI, ED UTILE AD  
OGNI MANIERA DI PERSONE

**DAL P. FAUSTINO SCARPAZZA**

DOMENICANO

*PROFESSORE DI SACRA TEOLOGIA NEL COLLEGIO  
DEL SS. ROSARIO DI VENEZIA,*

TOMO X.



**PALERMO**

TIPOGRAFIA DI ANTONIO MURATORI

—  
1844



# **TEOLOGIA MORALE**

OSSIA

COMPENDIO

**DI ETICA CRISTIANA**

---

## **TRATTATO IX.**

**DEI SAGRAMENTI**

---

**CAPITOLO VIII.**

*Delle censure in generale.*

Al compimento della presente materia del Sacramento della penitenza restaci a dire delle censure. Ne diremo non già diffusamente, mentre ciò spetta principalmente ai canonisti, ma con brevità quel tanto solamente, che può essere necessario alla erudizione del principianti. Diremo in questo capitolo delle censure in generale, e nel seguente di esse in particolare.

## §. 1.

*Definizione della censura, sua divisione, e della  
podestà d'importa.*

Definizione  
della censu-  
ra.

I. Può la censura definirsi, *una pena spirituale imposta dall'ecclesiastica podestà ad un uom battezzato e delinquente, per la quale rimane privato dell'uso d'alcuni beni spirituali*. Si dice *una pena*, perchè presuppone il delitto; e se non v'ha delitto, e nondimeno ne siegua la privazione dell'uso di cose sagre, in tal caso non è *censura*, ma impedimento, come si dirà quando parleremo della irregolarità. *Spirituale*, perchè colla censura tolgonsi o s'impediscono i soli beni spirituali, a differenza della pena temporale, che consiste nella privazione dei beni temporali. *Imposta dall'ecclesiastica podestà*; perchè la Chiesa sola, e quei che hanno in essa spiritual giurisdizione, possono privare dell'uso e conseguimento dei beni spirituali. Quando poi si dice, *un uom battezzato*, si dà a capire che gl'infedeli non battezzati, e quindi non soggetti alla spirituale giurisdizione della Chiesa, non possono esser puniti con pena spirituale.

Divisione  
della censu-  
ra.

II. La censura è triplice, cioè scomunica, sospensione, interdetto. Altra è *a jure*, ed altra *ab homine*. Si dice *censura a jure* quella, la quale è generale, e dura eziandio dopo la morte del legislatore. E si dice *censura ab homine* quella, che viene imposta dal superiore avente giurisdizione nel foro esterno; e questa o riguarda un delitto già commesso, come allora quando il superiore per qualche delitto sospende il suddito dalle cose divine: o vieta il fare alcuna cosa, come quando il Vescovo proibisce sotto pena di sospensione ad un chierico l'andare alle taverne. Questa censura poi è tale, che se il reo l'ha già incorsa, dura anche dopo che il superiore, che l'ha imposta, è morto, o rimosso, nè può togliersi che col mezzo dell'assoluzione; se poi non l'ha incorsa, cessa col cessare della giurisdizione del superiore. Può questa essere anche generale, come sarebbe quella contro tutti i celebranti senza

veste clericale, e particolare, se contro un chierico particolare. Altra è censura di *lata*, ed altra di *ferenda* sentenza. La prima s'incorre tostochè il reo ha commesso il delitto, a cui sa essere annessa la censura, senz'altra o diuinza o dichiarazione; l'altra poi non s'incorre tostamente, ma può il superiore imporla, anche talvolta senza premettere veruna ammonizione.

Ma come potrà conoscersi se la censura sia di *lata*, o di *ferenda* sentenza? I canonisti insegnano, doversi por mente alle parole del superiore che comanda. So dice, *ipso jure, ipso facto, confestim, illico, incontinenti*, oppure se usa parola di presente, come sarebbe, *scomunicato, sospendo, interdico, sia anatema, scomunicato, sospeso*, la censura è di *lata* sentenza. Ma se mancano tali parole e tali formole, o fa uso di parole di futuro, come, *sarà scomunicato, sarà sospeso* ec. la censura non è che di *ferenda* sentenza.

Delle censure finalmente altre sono riservate, ed altre non riservate. Dalle prime non può assolvere se non chi è fornito d'una particolar podestà; e le altre possono levarsi da qualunque confessore; come diremo più di proposito, quando tratteremo di ciascuna in particolare.

III. Oltre a queste, che sono le sole vere censure e propriamente tali, altre ci sono pene ecclesiastiche, che non sono propriamente censure; cioè l'irregolarità, eziandio *ex delicto*, la cessazione dalle cose divine, la deposizione, ossia degradazione. Imperciocchè la irregolarità non è una pena medicinale ordinata al ravvedimento dei delinquenti, nè togliesi coll'assoluzione come le censure, ma colla dispensa. Quindi è che se a taluno viene conceduta la facoltà di assolvere dalle censure; non s'intende perciò accordata quella di dispensare dalla irregolarità. Dicasi lo stesso anche della deposizione, e degradazione, che sono cose puramente penali, e perpetue, nè tolgonsi di mezzo colla emendazione o ravvedimento del delinquente. Parimente la cessazione *a divinis* o spetta all'interdetto locale, o viene prescritta per manifestar la mestizia o dolore della Chiesa per lo scandalo avvenuto. Ma si distingue nondimeno dall'interdetto locale in questo,

Altre pene ecclesiastiche che non sono propriamente censure.

che l'interdetto direttamente e specialmente riguarda sempre le persone che han dato motivo all'interdetto; e quindi ad esse nulla giovano i privilegj, ma loro è vietato l'assistere ai divini uffizj in qualsivoglia luogo, laddove la cessazion *a divinis* riguarda soltanto i luoghi, nè punto obbliga o lega le persone, sebbene queste dato abbiano motivo a tal cessazione, le quali conseguentemente, se d'altra censura non ne sono impedito, possono ai divini uffizj assistere in altri luoghi.

V'ha nella Chiesa la podestà d'imporre le censure.

Chi abbia nella Chiesa questa podestà.

L'hanno gli Arcivescovi ed i Vescovi.

IV. Che la Chiesa abbia ricevuto da G. Cristo la podestà di stabilire e fulminare le censure, costa chiaramente da quelle parole di Gesù Cristo: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in Coelis; como pure da quell'altre, Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis etc.* Imperciocchè cosa poi sono le censure? Non altro che pene imposte nel loro esteriore, che legano spiritualmente. S. Paolo ha fatto uso di questa podestà collo scomunicare l'incestuoso di Corinto, e poi coll'assolverlo penitente 1 ad Cor. 5. Quindi i sommi Pontefici e gli ecumenici Concilj han sempre fatto uso di quest'autorità coll'anatemizzare gli eretici e gli scismatici. E però il Concilio di Trento nella sess. 25 *de Reform* cap. 3 chiama questa podestà nerbo dell'ecclesiastica disciplina molto salutare per contenere il popolo nel suo dovere, « *nervus ecclesiasticae disciplinae ad continendos in officio populos, valde salutaris.* » Ma chi ha nella Chiesa di Dio questa podestà? L'hanno e la esercitano di proprio ordinario diritto il sommo Pontefice, che ha il primato di giurisdizione su tutta la Chiesa; i Concilj ecumenici sulla Chiesa tutta; i Concilj provinciali in tutta la provincia, e i diocesani nella sola diocesi del Vescovo. L'hanno i Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, sebbene non per anco consecrati, purchè sieno stati giuridicamente dal sommo Pontefice eletti, o confermati; l'hanno pure i loro Vicarj, i quali con essi costituiscono un sol tribunale, e però alla morte o rimozione del Vescovo, siccome cessa la di lui giurisdizione, così cessa pure la podestà de' Vicarj. L'hanno anche i Vicarj capitolari in tempo di sede vacante, mentre succedono in luogo del Vescovo nella ne-

cessaria spiritual giurisdizione; e l'hanno finalmente i Nunzj e Legati a latere del sommo Pontefice in tutta la provincia o regno, o distretto di lor legazione, e a misura della podestà lor conceduta.

V. Gli Arcivescovi però non possono fulminar censure contro dei sudditi dei Vescovi suffraganei, se non se in tempo di visita. I Vescovi poi titolari non possono, perchè non hanno sudditi. I parrochi finalmente, sebbene forse abbiano una volta avuto questa podestà, di presente nondimeno ne sono totalmente privi. I prelati, che sono forniti di questa facoltà, non possono esercitarla fuori dei limiti del proprio territorio. Può nondimeno un Vescovo sottoporre alla censura un proprio suddito, il quale dopo aver commesso un delitto nella sua diocesi, passa poi in un'altra. Così appunto ha dichiarato Gregorio IX nel cap. *Proposuiti. Extra de foro compet...* E ciò con ogni ragione, perchè altrimenti i delitti rimarrebbero impuniti, e fruatanea sarebbe l'eccelesiastica giurisdizione. Per lo contrario non sono soggetti alla censura fulminata per modo di statuto o di legge quei sudditi, i quali in altra diocesi o territorio commettono un delitto vietato sotto censura, come viene stabilito nel cap. *Ut animarum tit. de Conc. in 6.* Da questa regola nondimeno sono eccezzuate le censure dai Vescovi fulminate contro i beneficiarj non residenti, i quali contraggono la censura, sebbene troviasi fuori del territorio: perocchè la stessa loro assenza dal luogo della loro residenza è computata come un delitto commesso nel luogo, ove tenuti sono a risiedere.

VI. I prelati regolari per privilegio loro da' sommi Pontefici conceduto hanno la facoltà di legare colle censure i loro sudditi. Nè punto osta essere stata loro limitata la podestà di riservarsi casi e peccati; poichè questa limitazione non ha che fare per nulla colla podestà di impor censure. Solamente si osservi, se questa facoltà in virtù di particolari costituzioni sia stata o tolta o limitata ai superiori inferiori, massimamente locali.

VII. Può conseguirsi la facoltà di legare colle censure anche per via di prescrizione da quei però solamente, che in qualche maniera presiedono al popolo ed alla

Quando non l'abbiano. Non l'hanno i parrochi.

Quando i Vescovi possono o non possano legare con censure i sudditi esistenti fuori del territorio.

I prelati regolari hanno la facoltà di imporre censure.

Come possa conseguirsi tale facoltà per prescri-

zione e consuetudine.

plebe, come sono gli arcidiaconi, i canonici, i prepositi ec. Ma ad indurre siffatta prescrizione ricercano i canonisti due condizioni, cioè il titolo, ed il tempo di quarant'anni, come viene stabilito nel *gius de prescript.* capitolo 15, e se manca il titolo, è necessario e basta un tempo immemorabile. Può anche acquistarsi in forza di consuetudine, con cui si ottiene anche la giurisdizione. Quindi è, che una volta i parrochi, forse per consuetudine adesso abolita, avevano tale facoltà. Si comunica finalmente anche per privilegio, come costa nei regolari. Ma si avverta, che se taluno ha conseguito per prescrizione o per consuetudine la facoltà di scomunicare, non può dilatare questa podestà anche all'altre censure; perchè nella prescrizione e consuetudine non vale l'argomento *a simili*, ma la cosa è ristretta e chiusa entro i limiti della stessa consuetudine o prescrizione.

A chi possa convenire la podestà delegata.

VIII. Per podestà poi delegata tutti chierici, sebbene non sacerdoti, possono legare colle censure, purchè non sieno conjugati. Alle femmine, v. g. alle badesse e superiore dei monasterj non è stata mai comunemente conceduta, nè è spediente il concedere tal facoltà; perchè esse sono incapaci della podestà delle chiavi. Ecco cosa insegna su tal punto s. Tommaso nel suppl. q. 19 a 3 al 4. « La donna, secondo l'apostolo, è in istato di sog-  
« gezione. E quindi non può avero veruna spirituale giu-  
« risdizione... Non conviene dunque alla donna nè chiave  
« di ordine, nè chiave di giurisdizione. Ma però si com-  
« mette alle donna qualche uso delle chiavi, quale si è  
« quello di correggere le donne suddite; e ciò a cagione  
« del pericolo, che potrebb'esserci, se uomini coabitassero  
« con donne. » Le persone delegato non possono suddelegare dell'altre, se non sono delegate dal sommo Pontefice, alle quali suol concedersi il privilegio di syddellegare. La facoltà di tali persone spira colla morto del delegante, se però la causa non era già incominciata, mentre se lo era può continuarla il delegato fino alla definitiva sentenza. Ma se sopravviene la rievocazione della delegazione, cessa nel delegato ogni giurisdizione. Se nondimeno la censura era stata fulminata prima della

notizia della revocazione, è valida, quando altramente non venga stabilito dal delegante.

IX. Nessuno può con censura legare o se medesimo, o un suo eguale, o molto meno un suo superiore. La ragionè, perchè, come dice san Tommaso nel cit. luogo q. 22, art. 4, *niuno ha giurisdizione sovra se stesso, o sovra un eguale, o un superiore*. Niuno parimente può far uso delle censure in propria causa. Così viene stabilito nel gius canon. *Inter quaerelas* can. 23, q. 4, perchè è cosa contraria al gius di natura, che sia taluno in causa propria insieme giudice e attore. Ha però da questa regola ad eccettuarsi il caso d'una giusta difesa, quando cioè il Vescovo, o altro ecclesiastico superiore vibra la censura contro chi gli fa violenza, lecito essendo il ripulsare la forza colla forza.

Se si possa far uso della censura in causa propria.

X. Le censure altre sono valide, altre giuste, ed altre ingiuste. Ma questa distinzione ha luogo puramente nelle censure *ab homine*; perchè le censure del gius sono sempre giuste, e sempre valide. Adunque censura valida si dice quella, nella cui imposizione nulla v'ha di vizioso; ed invalida quella che o è priva degli essenziali requisiti, o viene imposta da chi non ha giurisdizione. La prima ha ad osservarsi; e la seconda debbe aversi per nulla. Giusta poi è la censura, che per ogni parte è sì legittimamente vibrata, che nulla se le può opporre. Non ogni censura giusta è anche valida; siccome non ogni censura ingiusta è anche invalida: perocchè talvolta può la censura esser giusta, in quanto il reo merita veramente tale pena; ma invalida perchè imposta da chi non ne ha la podestà: e può anche essere ingiusta, e nondimeno valida: come quando non si osserva l'ordine accidentale del gius, o la pena viene imposta per odio e vendetta, perchè allora non perde il suo valore. Quindi corre come assioma, che *ha sempre a temersi la sentenza del pastore o giusta sia, o ingiusta*. Il che però non debb'intendersi in guisa che ogni censura anche ingiustamente vibrata abbia forza di legare innanzi a Dio; ma ha a temersi primamente se è valida, sebbene ingiusta, o perchè imposta con animo

Censure valide ed invalide; giuste ed ingiuste.

pravo, o perchè mancante di alcun requisito accidentale. 2. Ha a temersi anche allorchè è insieme e ingiusta e invalida, ma la sua nullità ed ingiustizia non può provarsi con documenti certi; perchè nel dubbio sempre si deve ubbidire al superiore. 3. La sentenza anche evidentemente invalida e ingiusta non ha a dispreggiarsi nel foro esteriore, se in esso sia tenuta per valida, onde non dare ad altri occasione di scandalo.

Qual forma debba osservarsi nello imporre le censure.

XI. Quantunque per legare colle censure non sia necessaria veruna determinata formola di parole, è però necessario un segno esterno, che manifesti la volontà del superiore o colla voce, o in iscritto, o almeno co' cenni. Debbs' esprimersi necessariamente la qualità della censura, che s'impone; perchè si ha per inutile e vana quella sentenza, che non istabilisce veruna pena determinata. Così, se trattasi d'una censura da incorrersi col fatto stesso, *ipso facto*; ma se di una censura *ferendae sententiae*, questa può anche fulminarsi in comune col dire v. g. *Chi non ubbidirà, o chi farà altrimenti, sarà punito con ecclesiastica censura*. In tal caso il superiore non determina in particolare la censura, ma si riserva a determinarla a suo tempo, a misura della colpa. Se però la sentenza di scomunica ha a profferirsi con cognizione di causa, *cognita causa*, e previa la citazione, ha ad osservarsi la forma prescritta da Innocenzo IV, il quale ha stabilito nel cap. 2 *de Sent. Excom.* in 6 così: « *Quisquis excommunicat, excommunicationem in scriptis proferat, et causam excommunicationis expresse conscribat, propter quam excommunicatio profertur. Exemplum vero hujusmodi Scripturae teneatur excommunicato tradere infra mensem, si fuerit requisitus: et haec eadem in suspensionis et interdicti sententiis volumus observari.* ». Ma questa formola non ha luogo nelle sentenze che si profferiscono per modo di legge, o per modo di precetto per impedire il delitto.

Quando sia o non sia necessario il monitorio.

XII. La canonica ammonizione, ossia monitorio, non ha luogo, almeno non è di necessità nelle censure o dal gius fulminate, o stabilite dal superiore per modo di legge, da incorrersi col fatto stesso; perchè la legge stessa

ed il precetto da se ammoniscono bastevolmente i sud-  
diti che si astengano dal delitto, che viene punito colla  
censura. Ma se la scomunica è *ferendae sententiae* pel  
commesso delitto, ha a premettersi il monitorio, mentre  
questa pena non s'impone che ai contumaci, affinchè si  
ravveggano; nel che differisce questa censura dalla so-  
spensione e dall' interdetto, che possono fulminarsi per  
modo di pena, e non tanto pel ravvedimento di chi pec-  
ca, quanto per la punizione del commesso peccato. E  
ciò è vero molto più, quando il superiore vuole vibrare  
la scomunica contro un delinquente particolare: perocchè  
allora debb'esser prima ammonito il reo affinchè si av-  
vegga, e ciò con tre monitorj, quando però la urgente  
necessità non esiga altrimenti, perchè in tal caso una  
sola perentoria ammonizione basta per tre. Questo mo-  
nitorio debb'essere sempre in iscritto, ed a darsi o a leg-  
gersi al reo alla presenza di testimonj, come viene stabi-  
lito nel cap. *Sacro de sent. Excom.* affinchè, dice, il  
testo, se è necessario, l'ammonizione possa provarsi. Che  
se il reo sen fugge, o maliziosamente si occulta, basta  
che il monitorio venga portato alla di lui casa, ed ivi  
lasciato; o venga affisso in luogo pubblico, o alla porta  
della Chiesa.

XIII. È finalmente necessaria anche la dinunzia, os-  
sia pubblicazione della censura, con cui taluno viene le-  
gato. Se la censura è stabilita dal gius, com'è la scomu-  
nica per la percussione del chierico, la dinunzia di essa  
debb'essere preceduta dalla sentenza dichiaratoria del de-  
litto, con cui il giudice non vibra la censura, ma dichiara  
la persona rea del delitto, a cui è annessa la censura e da  
cui è stata legata tostochè ha commesso il delitto. È  
quindi necessario il citare ed ascoltare il reo. La rag-  
giou'è, perchè questa sentenza, dinunzia, o pubblicazione  
rende infame il dinunziato; e per altro non è lecito no-  
tare coll'infamia veruno non citato, non ascoltato; citato  
poi ed udito il reo nella sua contumacia perseverante ed  
ostinato, ha a pubblicarsi la sentenza, come viene sta-  
bilito nel gius cap. *Curae sit* 20, q. 3. Che se poi la  
censura ha ad imporsi per sentenza del giudice, deve pre-

Della dinun-  
zia ossia  
pubblicazio-  
ne della  
censura.

mettersi, come s'è detto, almeno un monitorio, il reo deve citarsi ed ascoltarsi; poi contro di esso perseverante nella sua contumacia debb'essere fatta la sentenza la quale non basta esser profferita pubblicamente *pro Tribunali*, ma è necessario, che venga affissa nei luoghi pubblici, e secondo la consuetudine promulgata; massimamente perchè nella presente disciplina della Chiesa niuno è tenuto evitare lo scomunicato, se non è stato nominatamente dinunziato. Nel caso poi che il reo si ravvegga anche dopo fulminata la sentenza, ed esibisca la soddisfazione, si deve sospendere ed omettere la dinunzia; come pure si debb'anche pubblicamente manifestare l'assoluzione d'un reo già dinunziato, ma penitente, affinchè di nuovo venga ammesso alla comunione della Chiesa, e goda nuovamente del consorzio dei fedeli.

## § 2.

*Dei motivi, onde possono fulminarsi le censure, e delle persone che posson essere con esse punite.*

Non può imporsi la censura che per colpa grave, esterna.

1. Le censure sono pene spirituali, e quindi non possono imporsi se non per qualche colpa, che suppongono, e sono pene medicinali, e quindi suppongono l'infermità: sono pene gravi, e quindi suppongono colpa grave; perchè iniqua cosa sarebbe l'imporre una pena grave, anzi gravissima, quale è v. g. la scomunica per un delitto leggiero: *Quia anathema*, così nel can. 41, q. 3, *est aeternae mortis damnatio, non nisi pro mortali debet imponi crimine*. E questa grave colpa non ha a punirsi colla censura in quanto con essa si viola la legge naturale o divina, ma in quanto viene proibita dalla Chiesa sotto pena di censura. Più. Debbe'essere colpa grave esterna: perchè gli atti puramente interni siccome dagli uomini non posson essere conosciuti, così nemmeno giudicati e puniti. Quindi l'eresia puramente interna non è soggetta alla scomunica. E questa colpa, ossia peccato esterno debb'essere nella sua specie consumato; perchè sebbene possa la Chiesa vietare sotto censura un'opra anche non

consumata, come il comando, o consiglio dell'aborto, ancorchè non ne siegua l'effetto; se però ciò chiaramente d'opra consumata. Quindi chi alza la mano per percuotere una persona di Chiesa, o impugna la spada per ucciderla, se tale persona col fuggire o collo schermirsi ovita il colpo, non incorre la scomunica.

II. Affinchè un giudice ecclesiastico legittimamente punir possa con una censura un reo, non basta che la di lui colpa sia grave ed esterna, ma ricercasi di più che sia *perseverante*: perocchè non hanno a vibrarsi se non contro chi è nella sua colpa contumace, cioè contro chi citato o ricusa di comparire innanzi al giudice, o di pentirsi ed emendarsi. Quindi per un peccato anche già commesso non può vibrarsi la censura, se chi lo commise non persevera in esso; e però non si puniscono colla scomunica quei che nella Pasqua non han ricevuto la Comunione, se ammoniti non perseverano pertinacemente in tale ommissione: se si ravveggano, e son disposti ad ubbidire al precetto della Chiesa, non debbon essere scomunicati.

E perseverante.

III. Acciò poi la colpa possa punirsi colla censura basta che sia grave anche per le sue sole circostanze, sebbene di sua natura non lo sia. Può di fatti accadere che una cosa in sè leggiera divenga grave e di gran peso ed importanza per le circostanze del tempo, del luogo, della persona ec. Gli Apostoli v. g. giustamente imposero ai novelli cristiani d'astenersi a *suffocato et sanguine* per evitare l'offesa e lo scandalo dei Giudei. Ed i Vescovi di presente vietano agli ecclesiastici sotto pena di sospensione l'andare alle bettole ed al ballo anche come semplici spettatori, ed il portarsi a celebrare i divini misterj senza veste talare; le quali cose, ed altre di tal fatta sebbene in se stesse sieno leggieri, pure sono assai conducenti al sostentamento dell'ecclesiastica disciplina, ad impedire i delitti, gli sconceri, e gli scandali. Quindi noi nel tratt. delle leggi abbiam insegnato, che quelle leggi, che sono imposte dal superiore sotto grave pena, obbligano i sudditi sotto peccato mortale, benchè tale pena non sia *latæ* ma *ferendæ sententiæ*.

Basta che la colpa sia grave per le circostanze.

Quando i mandanti e consulenti sieno compresi e soggetti alla censura.

IV: E qui si deve osservare, che quando la censura viene fulminata contro i rei di un delitto, v. g. un omicidio, non s'intende, secondo la comune dei Teologi e dei Canonisti, fulminata anche contro i mandanti o consulenti; perchè le leggi penali debbon intendersi strettamente. Quindi la scomunica fulminata contro gli omicidj, o i rapitori d'una sagra Pisside, non comprende coloro che han comandato o consigliato l'omicidio o il furto sacrilego. E quindi è, che allora quando gli umani legislatori comprender vogliono nella loro legge anche chi consiglia o comanda il delitto, si esprimono con chiarezza, e dichiarano soggette alla pena non solo quelle persone, che commettono il delitto, ma quelle pur anco, le quali o l'hanno ordinato, o ne sono state in qualche maniera la cagione. Il che chiaro apparisce nella costituzione di Clemente VIII il quale fulmina la pena di scomunica da incorrersi *ipso facto* contro di chi provoca e di chi accetta il duello, benchè non siegua il conflitto.

Se chi ritratta a tempo il mandato incorra nella scomunica fulminata contro i mandanti.

V. Nel caso poi che nella censura fulminata contro gli omicidj sieno compresi anche i mandanti ed i consulenti, senza meno ancor questi la incorrono, quando di fatti siegue l'omicidio, se a tempo non ritrattano il comando o il consiglio. Se poi a tempo lo ritrattano onde la revocazione pervenga alla notizia dell'esecutore prima che commetta il delitto, checchè altri ne pensino in contrario, credo essere più probabile che non la incorrano. La cosa mi sembra assai chiara quanto al mandante. Questi, rivocato che abbia il suo mandato, e pervenuta la notizia della revocazione al mandatario prima che commetta il delitto, non è egli più la cagione del commesso omicidio; perchè in forza della revocazione è già tolto di mezzo ogni influsso nel delitto; mentre il mandato in virtù della revocazione è distrutto. Quindi se siegue il delitto, siegue per la sola iniquità del mandatario, in cui unicamente ha a rifondersi; e però il mandante libero rimane dalla censura. Il che però non ha luogo, se la revocazione del mandante non perviene al mandatario a tempo opportuno, cioè prima della esecuzione del de-

lito; perchè in tal caso sussiste l'influsso del mandato, ed il mandante è ancora vers causa del delitto. È vero che il mandante in tal caso innanzi a Dio s'è pentito della sua colpa, l'ha detestata, ed ha forse anche colla sua penitenza recuperata la di lui grazia. Ma ciò che importa quanto al punto di cui si tratta? Ciò siccome non impedisce ch'ei sia tuttavia sottoposto all'obbligo della restituzione per danni al prossimo col suo mandato recati; così nemmeno toglie che sia soggetto alla ecclesiastica censura fulminata dalla Chiesa contro i mandanti, la quale incomincia a strignere il reo fino dal momento dell'imposto mandato, ed ha avuto nella esecuzione del delitto il suo compimento.

VI. La cosa non è sì chiara quanto ai consulenti; perchè veramente chi consiglia v. g. l'omicidio gitta nella mente del consigliere certi semi, che non isvelgonsi onninamente colla ritrattazion del consiglio; giacchè restansi anche dopo gli argomenti in esso impressi di utilità, di convenienza, e fors' anco di necessità, i quali anche rievocato il consiglio lo muovono, e lo stimolano. E quindi non mancano Teologi, i quali esimono dalla censura il mandante, rievocato che abbia a tempo il mandato; e non esimono in pari caso il consigliere. Che dovrà dunque dirsi? Io, inerendo a quanto ho insegnato parlando della restituzione tratt. 8, p. 2, esp. 6, § 3, num. 4, dico, che se quant'è dal canto suo toglie onninamente e in ogni possibile maniera la causa dell'omicidio, non incorre la censura; perchè in tal caso l'omicidio, se siegue, debb' attribuirsi alla sola pertinacia dell'uccisore. Confesso che è difficil cosa il distruggere nella mente del consigliere tutte le orme e tutt' i semi del pravo consiglio. Ma all'impossibile niuno è tenuto. Quando dunque chi lo ha dato mette tutto lo studio e diligenza, e fa ogni sforzo servendosi dei più salutevoli e più efficaci argomenti per rimuovere l'altro dal commettere l'omicidio, per mio sentimento è esente dalla censura. L'uomo è causa libera e non necessaria, come è il veleno: siccome si lascia muovere liberamente dal mal consiglio a fare il male; così può anche seguire liberamente, anzi è tenuto a se-

Se chi ritratta il consiglio dato.

guire il buon consiglio. Se non lo fa, ciò deve senza meno attribuirsi alla di lui perversa volontà o malizia.

Quando anche gl'innocenti sieno sottoposti alle censure.

VII. Per incorrere le due censure di scomunica e di sospensione ricercasi colpa propria del delinquente; perchè niuno può essere punito in se e direttamente per altrui colpa, mentre e l'una e l'altra di queste pene cade direttamente sulle persone, e le tocca e punisce personalmente. All'opposto per l'interdetto basta l'altrui delitto: perocchè essendo questa una pena generale, non riguarda immediatamente e direttamente gli stessi innocenti, ma solamente li riguarda inquanto hanno connessione colle persone delinquenti, le quali più acerbamente puniscono e patiscono nel vedere, che per colpa loro anche gl'innocenti indirettamente soffrono e son puniti.

Se una leggiera censura possa imporsi per una colpa veniale.

VIII. Per un peccato anche veniale può imporsi una pena ecclesiastica leggiera. Ciò chiaro apparisce nella scomunica minore, alla quale vengon sottoposti quei che civilmente comunicano con persone legate con iscomunica maggiore. Tale civile commercio (purchè non facciasi in disprezzo della censura e dell'ecclesiastica podestà, mentre in tal caso sarebbe non già una leggiera colpa, ma un grave peccato mortale) non è che una colpa veniale, eppure dalla Chiesa viene punita colla scomunica minore. Può anche talvolta punirsi con una sospensione di breve tempo, o con un interdetto di poca durata una colpa leggiera. Ma ciò in pratica o non mai o appena rade volte accade. Il caso pratico in questo proposito può essere il seguente. Essendo stata devastata una vigna altrui, venne fulminata la scomunica maggiore contro tutte quelle persone, che non risarciscono il danno recato. Incorrerà egli la censura chi non ha tolto che pochi grappoli, i quali non bastano a formare materia grave? Dico, che sì certamente, se anche costui di comune consiglio e consenso cogli altri ha devastato la vigna, sebbene abbia preso per se soltanto una picciola e leggiera porzione di uva; perchè tutti e singoli han peccato gravemente, ed a cagione del comune concorso tutti e singoli stati sono la causa di tutto il danno. Adunque su tal punto la regola è questa. Sono sottoposte alla censura tutte

Caso pratico.

quelle persone le quali quand'anco la censura non ci fosse, sarebbero soggette, mancando gli altri complici, al risarcimento di tutto il danno. Quest'è appunto ciò che viene comandato sotto censura, e che per gius di natura e divino deve farsi. Che se poi il picciolo furto suo di pochi grappoli non ha nulla di comune col furto degli altri, perchè fatto senza veruna cospirazione, consiglio, consenso o di parole o di fatti; in tal caso, siccome egli non è tenuto a restituire se non ciò, ch'egli ha rubato, e quindi soltanto sotto peccato veniale per essere materia leggiera; così non incorrerebbe la scomunica, che è una pena gravissima, se ommettesse di fare la restituzione.

IX. Affinchè una persona che pecca sia soggetta alle censure, ricercansi le seguenti condizioni. Primamente è necessario che sia battezzata, perchè la Chiesa non giudica *de iis, qui foris sunt*. 2. Che sia suddita del prelado che fulmina la censura; perchè niuno può esser punito aalvochè dal suo legittimo superiore. 3. Che abbia l'uso di ragione; perchè la censura presuppone la colpa, e colpa contumace, la quale certamente in un pazzo, in un dormiente, in un bambino non può aver luogo. 4. Ricercasi finalmente, che chi vuol punirsi colle censure, e massimamente colla scomunica, sia una persona determinata. Sarebbe quindi inutile e vana la scomunica fulminata contro uno de' due rei senza determinarne veruno: come pure invalida e nulla sarebbe la scomunica, con cui venisse vincolata una comunità, un collegio, una città, come ha dichiarato Innocenzo IV, perchè, come dice questo Pontefice, talvolta accaderebbe, che con essa sentenza rimarrebbero allacciati anche gl'innocenti. Non è però lo stesso della sospensione e dell'interdetto, perchè, come osserva S. Tommaso nel Suppl. q. 22, art. 5 al 2. » la sospensione non è pena sì grave come la scomunica; e però « talvolta viene taluno sospeso anche senza peccato pro-

Condizioni  
per incorre-  
re le censure

Ricercasi  
nel reo la  
contumacia.

« Regno pel peccato di chi lo governa. »  
X. Un'altra cosa secondo tutti i Teologi e canonisti ricercasi nel reo per incorrere la censura, e massimamente la scomunica, cioè la contumacia. Il che è onninamente

conforme a quel testo dell'Evangelio in S. Matteo 18. *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.* Ed è altresì conforme al gius canonico, in cui si prescrive doversi punire il reo colla censura, *quando reus citatus noluit parere iudici, aut a commisso delicto iussus se emendare, noluerit.* Non è però mica necessario, che questa contumacia o disubbidienza del delinquente sia formale ed espressa, ma basta che sia virtuale ed implicita, la quale sta riposta e consiste in questo, che una persona, la quale ben sa essere alcuna cosa dalla Chiesa sotto censura vietata, pure volontariamente trasgredisce il precetto; il che sempre ha luogo e si avvera nelle censure fulminate o dal gius o dal superiore per modo di legge, e di statuto. Ma questa implicita e virtuale contumacia non ha luogo nelle censure da imporsi per sentenza dall'uomo, cioè dal superiore; perchè, come si disse, debbon precedere, e citazione, e monitorio, a cui se il reo dimostrasi disposto ad ubbidire, siccome lungi n'è la contumacia, così non ha d'aver più luogo la censura.

### § 3.

#### *Delle ragioni che scusano dall'incorrere le censure.*

Dall'incorrere la censura scusa la nullità della sentenza.

1. Scusano dall'incorrere le censure 1. la nullità della sentenza, 2. la necessità e l'importanza, 3. la innocenza, 4. la ignoranza, 5. la legittima appellazione, e 6. il beneplacito della persona, a favore di cui è stata fulminata.

E quanto alla prima causa egli è certissimo che il difetto di podestà nel giudice o superiore scusa dall'incorrere la censura; come se avvenga che la censura riguardi una persona non soggetta a chi la impone, e se chi la impone o non ne ha la autorità, o l'ha legata ed impedita; e se ometta la forma sostanziale dal gius prescritta nell'imporre la censura. In tali casi la censura non ha veruna forza di legare.

Scusa la necessità e l'impotenza.

II. Che scusi poi anche la necessità e l'impotenza è cosa chiara, poichè la necessità non ha legge, ed all'impossibile niuno è tenuto. Ed oltracciò, le umane leggi non

obbligano ognora che non possono adempirsi senza grave danno. Ma aggiungo, che nel caso in cui le censure fossero anche fulminate contro i trasgressori di qualche legge, non della Chiesa unicamente, ma naturale e divina, se la impotenza oppure la necessità ne impedisce l'osservanza, la censura non colpisce il trasgressore. Ciò è manifesto nell'obbligo di restituire la roba altrui anche con furto involata; mentre se la restituzione viene comandata sotto censura, ed il ladro o non può assolutamente restituirla, o non lo può senza suo grave danno, siccome è scusato dalla colpa, così pure dall'incorrere la censura. Ma sarà egli libero dalla censura quegli pure, il quale per timor grave, e cadente in uom costante, cioè atto ad intimorire un uom coraggioso, alcuna cosa commette contro la legge di Dio, vietata eziandio dalla Chiesa sotto censura? Lo affermano alcuni anche prestanti Teologi. Ma a me sembra più probabile la sentenza, che il nega. Eccone la ragione, che mi sembra efficacissima e decisiva. In tal caso egli non isfugge la colpa: adunque nemmeno la censura. Quindi se taluno per timor della morte ferisce un chierico, siccome pecca, così incorre pure la censura; perchè siccome il timor grave non lo esime dalla colpa, così neppure lo esenta dalla pena a tale colpa annessa per legge della Chiesa.

III. Scusa altresì l'innocenza siccome dalla colpa, così pure dalla censura. Se adunque taluno viene accusato, ed anche nel foro esterno convinto di un furto, che non ha fatto, o dell'ingresso in un monastero di monache, in cui non è entrato, quand'anco per sentenza e pubblicazione venga dichiarato scomunicato, egli innanzi a Dio è immune siccome dalla colpa, così pur anco dalla pena. Non così però in faccia della Chiesa, a cui è tenuto sottomettersi ed ubbidire, nè può senza colpa violar la censura. La ragion'è; perchè la sentenza giuridicamente pronunziata *secundum allegata et probata* è valida, e però ha forza di legare. Così la sentono moltissimi Teologi e canonisti con S. Tommaso nel suppl. q. 21, art. 4. Quindi S. Raimondo lib. 3, §. 33, dice: « Teneas ergo circa sententiam excommunicationis INDUBITANTER, quod sive sit injusta ex

Come scusa  
la innocenza

animo, causa, et ordine simul, dum tamen sit lata ab illo Iudice, qui habet super hoc canonicam jurisdictionem, tenet, et ligat quantum ad Ecclesiam militantem » Soggiugne indi a poco: « alias si contemneret (la persona ingiustamente scomunicata) peccaret mortaliter. »

Quale igno-  
ranza scusi.  
Non iscusa  
l' affettata

IV. Scusa dalla censura anche l' ignoranza. Ma quale ignoranza? Non certamente l' affettata, cioè quella, per cui taluno ricusa di sapere, o piuttosto simula d' ignorare, onde poter più liberamente peccare; perchè questa fatta d' ignoranza equivale alla scienza, che l' operante da sè rigetta apostatamente, onde possa peccare più imprudentemente; nè so capire, come, e con qual cuore possano i Salmaticensi insegnare l' opposto; mentre chi trovasi in tale maliziosa ignoranza è del numero di coloro, che dicono; *recede a nobis, scientiam viarum tuarum nolumus*. Quand' anco la censura sia stata fulminata contro chi presume di fare o omettere la data cosa, o contro chi la fa o omette *consulto, temerario ausu*, l' ignoranza affettata non esime dall' incorrerla; perchè in sè racchiude e grau temerità, e prosunzione, e scienza del pericolo direttamente voluto, e contumacia, e intenzione almeno virtuale di fare ciocchè viene dalla legge vietato. Dall' incorrere le censure non iscusa neppure la ignoranza crassa e supina, quella cioè, che nasce dall' aver ommesso o per torpore, o per altre cure e facende d' istruirsi e di cercare la verità. La ragione è, perchè chi giace in questa ignoranza e pecca, virtualmente almeno, e quindi sufficientemente è contumace, per aver negletto colpevolmente di sapere una legge per altro pubblica, e cui poteva ed era tenuto sapere. Quando poi la vincibile ignoranza, qualunque colpevole, non è nè crassa, nè supina, e molto meno affettata, scusa dall' incorrere le censure stabilite dagli statuti particolari degli Ordinarij, come chiaramente si raccoglie dal cap. 2, *de constit. in 7*, ove Bonifazj, VIII. dice: « Ut animarum periculis obvietur, sententiis per statuta quaecumque ab Ordinariis latis ligari nolumus ignorantes; dum tamen eorum ignorantia crassa non fuerit aut supina. » Dal che è facile l' intendere, che non iscusa poi dalle censure imposte o stabilite dal Gius e Leggo

E neppure  
la crassa e  
supina.

Quando  
scusi la  
ignoranza  
vincibile  
non crassa  
nè supina.

universale della Chiesa, checchè ne pensino in contrario alcuni Teologi, i quali sostengono, che nemmeno in tal caso contraggasi la censura. Quindi la Glossa al riferito testo del gius aggiugne: « De generalibus statutis canonum vel legum non loquitur, quae ab omnibus scirit, et custodiri debent. » E mi par chiara la ragione. Se l'ignoranza, come qui si suppone è vincibile, chi vincibilmente, o però colpevolmente, ignora una legge generale della Chiesa, e poteva e doveva saperla insieme con la pena ad essa annessa. Siccome adunque pecca operando contro la legge senza che lo scusi l'ignoranza sua vincibile; così disprezza l'annessa censura. Egli è adunque contumace e disubbidiente alla Chiesa, se non espressamente e formalmente, almeno al certo interpretativamente, e implicitamente, e virtualmente nel peccato stesso che commette, il che, com'abbiamo già notato, basta per incorrerere la censura. Adunque la incorre.

Quando non  
iscusi.

Sicchè dunque, quando trattasi di una legge della Chiesa universale, per cui viene o comandata o vietata alcuna cosa sotto censura, non iscusà dall'incorrerla qualsivoglia ignoranza vincibile, benchè non affettata, non crassa, nè supina. Quindi scusa soltanto ed unicamente l'ignoranza invincibile, ossia di gius (quando cioè invincibilmente s'ignora la legge) ossia di fatto, cioè quando s'ignora il fatto, che v. g. il tale, che io percuoto, sia un chierico. Quindi taluno, se credendo uccidere una fiera, ammazza un chierico, non incorre la censura. La ragione manifesta si è, perchè se questa ignoranza basta per iscusar dalla colpa, molto più basta per iscusar dalla pena. Il che ha parimente luogo anche nella ignoranza procedente da colpa soltanto veniale. Questa pure rende immune dalla censura; perchè, essendo essa una pena gravissima, per incorrerla ricercasi un peccato mortale. Così ineco la sentono Teologi dottissimi, fra quali l'Antoine, il Continuatore del Tornell, il Continuatore del Patuzzi, il Suarez ed altri molti.

Scusa l'igno-  
ranza invin-  
cibile.

V. Ma qui nasce una quistione molto interessante, e che porta seco non picciola difficoltà, cioè se per esimere dall'incorrere la censura nella trasgressione d'una legge



- Se scusi l'ignoranza invincibile della sola censura. ecclesiastica, basti l'ignoranza invincibile della sola annessa censura. Sa taluno a cagion d'esempio, che per legge della Chiesa è vietato l'ingresso nella clausura delle monache, ma ignora invincibilmente la censura annessa a questa legge. Cercasi adunque se entrando in essa clausura senza le debite licenze non solo pecchi contro la legge, ma incorra pur anche la scomunica alla legge annessa.
- Sentenza affermativa. Sono assai divisi gli Autori su questo punto. Alcuni sostengono che sì, in guisa che secondo essi, parlando di leggi generali della Chiesa, per incorrere la censura basta, che l'operante sappia, o possa e debba sapere che l'azione o ommissione, a cui è annessa la censura è dalla Chiesa gravemente comandata, o vietata. La ragione che ne apportano è perchè per ciò stesso che sa, o può e deve sapere essere un'azione gravemente o comandata o vietata, e nondimeno la fa o la omette, è sufficientemente contumace alla Chiesa, la cui legge virtualmente disprezza, e viola contumacemente, e quindi incorre la pena contro i violatori di essa imposta e stabilita. Quindi secondo questa sentenza chi commette il duello sapendo il divieto della Chiesa, oppur anche ignorandolo colpevolmente, quantunque ignori, anche invincibilmente, esserci a tal divieto annessa la pena di scomunica, pure contrae veramente la scomunica.
- Sentenza negativa. Altri poi sono assolutamente di contrario parere. La ragione loro è, perchè la censura non s'incorre, come tutti confessano, se non se dal contumace. Ora contumace non è chi v. g. ignora totalmente, e invincibilmente, che l'ingresso nei monasterj di monache sia dalla Chiesa sotto censura vietato, sebbene sappia essere vietato: peccchè affinché taluno sia contumace alla Chiesa non basta, che trasgredisca in qualsivoglia maniera la legge della Chiesa, ma si richiede, che la trasgredisca quando è ammonito della pena imposta al trasgressore; e però alla censura ricercasi l'ammonizione, ossia il monitorio. Ma chi ignora invincibilmente la pena dalla legge imposta non è ammonito. Adunque non incorre la pena. Per verità sembra una cosa alquanto dura, che taluno, il quale ignora affatto invincibilmente la pena dalla Chiesa
- Cosa a noi sembra doversi dire.

annessa v. g. al divieto di entrare in un monastero di monache, o che non ha di ciò veruna traccia, ombra, o sospetto; nè è tenuto a saperlo, sebbene sappia ciò essere dalla Chiesa proibito, non solo peccati gravemente, ma incorre per anco la pena di scomunica, della qual pena se avesse avuto notizia probabilmente si sarebbe astenuto dall'entrarci per non incorrerla, che appunto è il fine delle censure, cioè di distogliere i fedeli col timor della pena dal trasgredire la legge. E tanto più ciò sembra cosa dura, quanto che non si sa capire, come l'ignoranza invincibile, che basta per evitare la colpa, non basti poi per evitare la pena. Quindi il continuatore del Tornell francamente insegna nel cap. 4 *de causis ab incurrenda censura impediendis*; e con esso il Concina nel cap. 5 che ha lo stesso titolo n. 5 che quando la ignoranza della censura benchè imposta per legge della Chiesa universale, sia veramente e totalmente invincibile, non s'incorre, non si contrae. Ed io sono dello stesso parere, purchè l'operante non abbia nessuna ombra, nessuna traccia, nessun sospetto della pena dalla Chiesa imposta ai trasgressori della sua legge; perchè altramente la di lui ignoranza non sarebbe totalmente invincibile, mentre avendone sospetto o traccia, tenuto sarebbe a certificarsi o ad astenersi dal trasgredire la legge, per non esporri al pericolo d'incorrerla. Ma dico poi, che siccome è cosa rara, che in pratica ciò si avveri, e che la ignoranza sia totalmente invincibile, trattandosi d'una censura annessa ad una legge universale, così non hanno a riputarsi facilmente esenti dalla censura i di lei trasgressori.

VI. Chi dubita, se abbia o no contratto la censura, cos'ha a fare? Convien distinguere; se il dubbio è di giustizia, cioè se dubita dopo il fatto se sia o no l'azione vietata sotto censura, se sia o no contro il delinquente fulminata la censura; può tenersi per esente da essa censura. La ragion'è, perchè in tali cose *mitior pars est eligenda*; e se non costa della pena imposta, niuno ha a giudicarsi ad essa sottoposto. Dissi, *dopo il fatto*; perchè chi dubita che un'azione sia soggetta a censura prima di farla, è tenuto a certificarsi, o a non ope-

Come abbia a contenersi chi dubita della censura.

rare, onde non mettersi a pericolo di contrarre la censura. Se poi il dubbio è di fatto, cioè se certo della censura fulminata contro chi fa o omette una data azione, dubita soltanto se l'abbia incorsa col suo fatto, ha ad eleggere la più sicura parte, cioè ha a crederci in essa incorso; onde non esporsi al pericolo di violare la censura, e quindi deve diportarsi come legato dalla censura, e farsi assolvere. Il caso è manifesto in chi ha percosso un chierico. Costui dubita se la sua percussione sia stata grave o leggiera, con tal dubbio deve tenersi per scomunicato, e chieder l'assoluzione.

Quando i ragazzi sieno soggetti alle censure.

VII. I ragazzi, tosto che hanno acquistato l'uso di ragione, sebbene non giunti alla pubertà, sono soggetti alle censure. Non prima dell'uso di ragione; perchè siccome sono incapaci di colpa, così nemmeno possono essere sottoposti alle pene. Ma siccome per lo contrario, giunti che ci sieno, sebbene per anco impuberi sono idonei alla iniquità, così pure alle censure. Gli impuberi percussori dei chierici per concessione di Gregorio IX, il quale ha in ciò moderato il rigore dei sagri canoni possono essere assoluti dal Vescovo, mentre tale assoluzione era riservata al sommo Pontefice. Adunque sono ancor essi sottoposti alla scomunica. Lo sono anche certamente all'interdetto, quando questo riguarda il popolo.

L'appellazione quando impedisca la censura.

VIII. I Teologi ed i Giuristi altre due cause assegnano che esentano dalle censure, cioè l'appellazione, ed il beneplacito della persona, in cui favore la censura è stata fulminata. L'appellazione, affinchè alta sia a parlorire questo effetto, debb'essere legittima, e interposta a tempo cioè prima della sentenza; se non è tale a nulla giova. Che veramente l'appellazione fornita di queste due condizioni impedisca la censura, è cosa chiara; perchè per essa la causa si devolve al giudice superiore, e sospesa rimane la giurisdizione dell'inferiore. Il che avviene anche quando la sentenza di scomunica o d'altra censura è condizionata, e l'appellazione previene l'adempimento della condizione. Eccone un esempio. Il giudice ecclesiastico comanda ad un chierico suo suddito sotto pena di sospensione, che debba entro lo spazio di un mese

soddisfare il suo creditore: questi appella da tale sentenza al superiore: in tal caso reasa e la censura, e il precetto della soddisfazione. Così viene decretato nel cap. *Praeterea* Extr. de appellation. Ma se l'appellazione non previene la sentenza, se è assoluta, o l'adempimento della condizione, se è condizionata, allora l'appellazione interposta non impedisce l'effetto della censura; perchè come si dice nel cap. *Pastoralis* Extra de appellationib. *Ex-communicatio executionem secum trahit*. Non è meno di questa necessaria l'altra condizione cioè che l'appellazione sia legittima. Se non lo è, non esenta dall'incorrere la censura. La ragion'è, perchè chi appella con mala fede al solo fine di tirare in lungo la sua causa, conoscendo molto bene essere ingiusta la sua appellazione come non appoggiata a verun legittimo fondamento, e reca ingiuria al giudice ordinario: mentre non fa di se una legittima difesa, ma una ingiustà altrui offesa; ed oltra ciò fa uso d'inganno e di frode, che a nessuno può nè deve giovare: *fraus et dolus nemini patrocinatur*. Nel foro esterno si dà luogo all'appellazione fino a tanto si venga in chiaro del difetto della ingiusta appellazione; ma nel foro della coscienza la censura lega ed obbliga, nè il delinquente può in conto alcuno godere il beneficio dell'appellazione.

IX. Il beneplacito altresì di colui, a pro del quale è stata la censura fulminata, secondo il più comune sentimento dei teologi e canonisti scusa dalla censura. Perchè siccome può il creditore col rimettere il debito togliere la materia alla censura; così può col concedere dilazione maggiore, sospendere ed impedire il di lei effetto. Eccone l'esempio. Una persona di Chiesa viene obbligata dal superiore sotto pena di sospensione a pagar la pensione entro un mese; se essa ottiene dal suo creditore una più ampla dilazione, non pagando entro il mese, non incorre la censura. Nè punto vale il dire con alcuni Teologi, che il sospendere le censure è cosa che spetta all'ecclesiastica giurisdizione: perocchè ciò è bensì vero, quando ciò si fa legalmente e per un atto di giurisdizione; ma non già quando ciò avviene per sottrazione o assoluta o temporaria della cosa da prestarsi sotto con-

scusa il beneplacito della persona interessata.

sura ; al che certamente anche lo stesso giudice acconsente, il quale senza meno non intende di legare, se non se secondo la mente del creditore , in grazia di cui impone il comandamento sotto censura.

### § 4.

*Dell' assoluzione dalle censure; e di quei, che possono impartirla.*

La censura non può togliersi che coll'assoluzione.

I. La censura non può togliersi altrimenti che coll'assoluzione data dal superiore, che ha questa facoltà; e se in questa maniera non vien levata, sussiste sempre. Imperciocchè non è vero primamente ciocchè han insegnato alcuni Teologi, cioè che cessi da se o cada la censura, emendato che sia il reo; mentre questa loro dottrina è stata condannata da Alessandro VII nella 44 proposizione espressa in questi termini: *Quoad forum conscientiae, reo correcto, ejusque contumacia cessante cessat censura*. Difatti ella è cosa ben chiara, che la cessazione della contumacia prepara bensì, ed è una necessaria disposizione per impetrare l'assoluzione della censura, ma non iscioglie la stessa censura; perchè sebbene la contumacia abbia meritato quella pena , pure non è stata indotta la censura se non dalla sola autorità del superiore; e quindi non può togliersi salvochè dalla medesima autorità. E secondamente non cessa nemmeno per la morte o dello scomunicante, o dello scomunicato : non dello scomunicante ; perchè il giudizio e la sentenza legittimamente data dura eziandio dopo la morte del giudice, che l'ha pronunziata: non dello scomunicato; perchè questi nè ha ad essere sepolto in luogo sagro, nè possono per essolui offerirsi i soliti suffragj.

Varie maniere di assoluzione.

II. Quest' assoluzione può in varie maniere impartirsi. 1. Può essere *assoluta*, quando cioè tolgonsi assolutamente le censure. 2. *Condizionata*, cioè dipendente da una condizione, o presente, come se l'assolvente dico, *se sei disposto a soddisfare*; o passata, quando dice, *se hai soddisfatto*; oppur anche futura, se dice, *se soddisfarai*; e

quest' ultima maniera di assolvere , sebbene di rado sia lecita , è però valida ; mentre siccome dipende onniamente dalla volontà del superiore l'imporre le censure, così pure il toglierle. 3. *A cautela* , ed è quella che si dà a chi dubita se abbia o no contratta la censura : e può darsi quest'assoluzione da qualunque sacerdote, posta però la promessa di soddisfare la parte, e di presentarsi al superiore , se la cosa dubbia si rilevi poi certa. Si permette anche a cautela l'assoluzion delle censure all'assoluzion sacramentale. 4. Altra appellasi assoluzione *ad reincidentiam*: ed è quando si dà sotto pena di ricadere nella stessa censura, se chi viene assoluto non presta ciocchè gli viene imposto; quale è quella che si dà in punto di morte da un sacerdote, che altronde non poteva *de jure* assolvere. 5. Finalmente v'ha l'assoluzione delle censure quanto soltanto ad un determinato effetto, e non quanto agli altri; come quando v. g. taluno legato da censure si assolve , acciò possa conseguire un beneficio, uffizio, o grazia, o privilegio, come fa il Papa nei suoi brevi; o acciò possa aver voto in qualche canonica elezione. Quindi quest'assoluzione altro non fa se non se che possa il reo godere d'una grazia, di cui altronde sarebbe incapace; e la censura rimane quanto agli altri effetti.

!!!. L'assoluzione dalle censure entro e fuori del Sacramento della penitenza può impartirsi. Fuori di esso Sacramento assolvono dalle censure i Prelati , e gl' Inquisitori , i quali rimettono poi i rei così assoluti ai confessori , onde possano da essi essere assoluti anche dai peccati. E possono ciò fare non solamente quei che di assolvere dalle censure hanno ordinaria podestà, ma quei pure, che l'hanno delegata per privilegio; purchè però non sia data colla condizione *audita prius Sacramentali confessione*; mentre allora non si può dare l'assoluzione della censura fuori del Sacramento , se non se al più quando la confessione è incominciata, ma non finita; oppure anche nel caso che abbia a differirsi per qualche impedimento l'assoluzione, e ci sia una giusta ed urgente causa di assolvere dalla censura il penitente , affinché

L'assoluzione dalle censure può darsi entro e fuori della confessione.

possa assistere alla Messa ed altri uffizj divini, dai quali non può senza scandalo astenersi; purchè però sia il confessore moralmente certo, che il penitente, rimosso ogni impedimento, si renderà degno dell'assoluzione.

Si può assolvere anche chi ripugna.

IV. Convengono tutti gli Autori con s. Tommaso nel suppl. q. 24, art. 2 potersi assolvere validamente non solo un nesciente, ed uno non postulante, ma eziandio un invito e ripugnante. Distinguono nondimeno due generi di ripugnanza, altra cioè di non recedere dal peccato e dalla contumacia, per cui è stata la censura fulminata, ed altra non chiedete l'assoluzione, sebbene la emendazione del reo sia già seguita. Nel primo caso se il peccato è durevole, ed ha tratto successivo, come l'eresia, e l'usurpamento della roba altrui, dicono che non può assolversi il reo che ripugna. Se poi il peccato è già compiuto, come una fornicazione, una bestemmia, ed altri peccati, che non durano, e son passati, insegnano, che può assolversi il reo anche invito e ripugnante dalla censura fulminata ossia dal gius, ossia dal giudice. Molto più poi potrà assolversi chi emendatosi del peccato non ripugna all'assoluzione, ma non la vuol domandare. Avvertono però, che in tali casi ha ad impartirsi l'assoluzione soltanto se si prevede più medicinale, più utile, e proficua l'assoluzione che la censura.

È ognuno tenuto chiedere e sollecitare l'assoluzione delle censure.

V. Per altro poi ciascuno che sia legato da qualche censura è tenuto sotto peccato mortale non solo a non ripugnare, ma a chiederne l'assoluzione, anzi pur anco a sollecitarla al più presto che può; cosicchè qualunque dilazione è di suo genere mortale, quando non iscusi o la parvità della materia, o altra ragione. Così insegnano coi Salmaticensi i più benigni Teologi. Eccone le efficacissime ragioni. 1. Perchè chi non la richiede con sollecita premura, priva sè medesimo del ricevimento dei Sacramenti e di mille altri grandi beni spirituali non senza gravissimo detrimento dell'anima sua; e se è uomo di Chiesa, dell'amministrazione dei Sacramenti, e dell'esecuzione degli ordini suoi. 2. Perchè non curandosi di chiederla, disprezza l'autorità della Chiesa, o almeno dà occasione di sospettarne. 3. Perchè volontariamente sta

separato dal grembo della Chiesa ; e persistendo nella scomunica si rende sospetto anche nella fede.

VI. Passando a dire di quei che possono assolvere dalle censure, ogni confessore può assolvere da tutte quelle, o sieno *a jure* o sieno *ab-homine*, le quali non sono state dal legislatore riservate. Il che però è vero soltanto, quando la censura sta riposta nel puro foro interno, e non quando è stata già portata nel foro contenzioso. Che da ogni confessore possa essere tolta qualsivoglia censura non dedotta all'esterno foro, è dottrina fra i Teologi comune fondata nel gius cap. *Nuper 29 de sent. excomm.* ove Innocenzo III dice chiaramente : « Quia conditor canonis ejus absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi. » Da questa regola nondimeno debbono eccettuarsi quelle censure, le quali sebbene nel gius comune non sieno riservate, i Vescovi però con ispeciale statuto le avessero a sè riservate. È però più probabile ciocchè insegnano molti Teologi contro l'Abert, che non sia da tale regola eccettuata la sospensione, e che conseguentemente possa assolvere da essa qualunque sacerdote, quando non *ab homine*, ma *a jure* senza veruna riserva o stata fulminata ; perchè non v'ha questa eccezione nella regola d'Innocenzo III. Di fatti, se ogni sospensione fosse riservata, come sostiene l'Abert, sarebbe cosa inutile e vana il premettere, come per disposizione della Chiesa si pratica, coi chiericci, *si teneris aliquo vinculo... suspensionis etc.*

VII. In punto poi di morte ogni sacerdote può assolvere da tutte le censure non solo comuni e non riservate, ma anche dalle riservate anche al Papa, che impediscono il ricevimento de' Sacramenti, con obbligo però al penitente assoluto di presentarsi, tostocchè potrà farlo se sopravvive, al superiore, per ubbidire alla Chiesa, che ciò comanda sotto pena di ricadere nelle medesime censure. Quindi in tal caso l'assoluzione data da que' sacerdoti, i quali non hanno podestà sovra le censure riservate nè ordinaria, nè delegata, non è assoluta, nè assolutamente per essa tolgonsi le censure, ma lascia il peso ed

Dalle censure non riservate può assolvere ogni confessore.

In punto di morte anche dalle riservate.

il debito già spiegato, il che poi non ha luogo se l'assoluzione è impartita da chi ne ha la facoltà o ordinaria o delegata. Disai dalle censure, che impediscono il ricevimento de' Sacramenti; quindi non da tutte, e certamente non si concede nemmeno in quell'articolo l'assolvere dalla sospensione, nè dalla irregolarità contratta ossia per delitto ossia per difetto: perocchè tolgonsi e possono togliersi quelle sole censure, le quali possono in alcuna maniera impedire la salute dell'anima, affinchè *nullius salus periclitetur*, come dice il Concilio di Trento: e non pregiudicano alla salute dell'anima nè le sospensioni, nè le irregolarità.

Chi possa  
assolvere  
dalle censa-  
re *ab homi-*  
*ne*.

VIII. Fuori poi del caso di morte, dalle censure *ab homine*, cioè dal superiore o dal giudice imposte niuno può assolvere, se non quegli stesso, che le ha imposte, o il di lui delegato, o il successore. La cosa è affatto certa, perchè sebbene in esse di riserva non si parli, sono però sempre riservate al Superiore, che le impone; e così han decretato i canoni, ed i Concilj. E di vero, tutta la ecclesiastica disciplina perirebbe, e si sovvertirebbe l'ordine dei giudizj, se potesse chi è legato con censura dal suo legittimo superiore, venir liberato da un altro contro la di lui volontà. Possono nondimeno assolvere quei superiori e quei soli, che hanno sovra del reo una piena giurisdizione come il sommo Pontefice rispetto a tutt' i fedeli, Generali delle Religioni relativamente a tutti i subalterni superiori del loro ordine, i provinciali riguardo ai superiori della loro provincia. Non così gli Arcivescovi e Metropolitani, anzi nemmeno i legati della Sede Apostolica, se non nel caso d'interposta appellazione e con cognizione di causa: ed allora se rilevano essere stata la censura giustamente imposta, debbon rimettere il reo al Vescovo per l'assoluzione; se poi ingiustamente, possono assolverlo, o piuttosto dichiarare essere la censura invalida e nulla. Anche il Capitolo, che morto o rimosso il Vescovo in tempo di Sede vacante, gli succede nella giurisdizione, può assolvere dalle censure dal Vescovo fulminate.

Chi possa  
assolvere

IX. Quanto alle censure riservate o dalla legge o dallo statuto, da esse possono assolvere anche quei, ai quali

per privilegio è conceduta la facoltà di assolvere. E qui conviene sapere, che chi ha il privilegio di assolvere dai peccati al sommo Pontefice riservati, ha anche la podestà di assolvere dalle loro annesse censure, giacchè sono appunto comunemente riservati a cagione delle censure. Quali sieno poi le persone in tal fatto privilegiate lo abbiamo detto più sopra nel cap. 6, §. 2, num. 8, e seguenti. E qui si avverta, che nella podestà di assolvere dalle censure riservate non può aver luogo l'argomentazione *a majore ad minus*, col dire cioè, chi può il più, può anche il meno; perocchè discendendo tutta la podestà nel delegato dal superior delegante, può questi accordare il più, e riservare il meno: e però in tali cose ognuno deve limitarsi al tenore della facoltà, e non ampliarla. Ne abbiamo un manifesto argomento ed esempio nei privilegiati quanto ai casi al sommo Pontefice riservati; poichè questi possono bensì assolvere dalla scomunica riservata al Papa, ma non possono assolvere dalla sospensione o irregolarità riservata o allo stesso Pontefice, o agli Ordinarij, quando non ne abbiano una special concessione. Niuno adunque oltrepassi i limiti della a sè delegata giurisdizione.

dalle censure riservate dalla legge, o statuto.

Non ha qui luogo l'argomentazione *a majori ad minus*.

X. Quindi ne viene, che può taluno essere assoluto da una censura e rimasene vincolato da un'altra. « *Excommunicationes non habent connexionem in aliquo* (dice S. Tommaso nel suppl. q. 24, art. 3,) *et ideo possibile est, quod aliquis ab una absolvatur, et in altera remaneat.* » Che se però l'assolvente ha facoltà o ordinaria o delegata di assolvere da tutte le censure, può toglierle tutte con una sola assoluzione. Da questa regola però debb'essere eccettuato il caso in cui taluno legato con censura sia tenuto soddisfare la parte offesa o pregiudicata, oppure a lasciare qualche peccato, come dal tenere la roba altrui; perchè in tale circostanza l'assoluzione sarebbe nulla, non dovendosi mai presumere ciò che il superiore non può senza peccato accordare. Quindi se in qualche raro caso per motivi urgenti debba egli assolvere dalla censura il reo prima che abbia soddisfatto la parte, è tenuto ad esigere da esso lui almeno il giuramento di soddisfarla. Se

poi avvenga che la parte lesa ricusi ingiustamente la soddisfazione equa o data o offerta, in tal caso il reo debb' essere assoluto, mentre non istà dal canto suo il difetto della soddisfazione. E se nasce il dubbio, se sia o no tenuto il reo a soddisfare, o la offerta soddisfazione sia sufficiente, il confessore deve o assolvere o non assolvere secondo che giudicherà innanzi a Dio più probabilmente doversi fare; e, trattandosi di pena, nel dubbio dovrà propendere piuttosto a favore del reo.

Modo di assolvere dalle censure.

XI. Quanto finalmente al modo di assolvere dalle censure, siccome esse non s' impongono col solo beneplacito della volontà, così nemmeno con esso solo posson togliersi; ma richieggonsi parole o segni, che esprimano bastevolmente l' intenzione dell' assolvente, cosicchè nemmeno bastano segni o parole ambigue. Siccome poi nel gius nessuna formola di parole viene determinata, che sia essenzialmente necessaria al valore delle censure, e hasta che il legislatore dichiarì la mente sua; così pure basta che la dichiarì chi assolve da esse censure. Per altro poi quando l' assoluzione dalle censure si dà nel foro interno da chi n' ha la podestà, basta anche la forma comune solita praticarsi nell' assoluzione sacramentale: ma se si dà nel foro esterno, in tal caso, se nel mandato, in cui vien data al delegato la facoltà di assolvere, se ne prescrive la forma, debb'esser onninamente osservata, se poi nel mandato si dice, *in forma Ecclesiae consueta absolvat*, debb' eseguirsi ciocchè nel rituale si prescrive. Quanto poi alle solennità e cerimonie da praticarsi dai Vescovi nell' assoluzione dalle censure veggasi il Pontefice Romano nel Capo, che ha per titolo: *Ordo excommunicandi, et absolvendi*.

## CAPITOLO IX.

*Delle censure in particolare,*

## §. 1.

*Della scomunica in generale. Sua definizione, e divisione.*

*Beni de' quali sono privi gli scomunicati. Cosa sia, e come s' incorra la scomunica minore.*

1. La scomunica, che si dice anche anatema, può definirsi una pena ecclesiastica, che priva l' uom battezzato della comunione de' beni della Chiesa o in tutto, o in parte. Si dice pena ecclesiastica, nel che conviene colle altre censure. Che priva l' uom battezzato, onde indicare il soggetto della scomunica; perchè l' infedele non è capace di veruna censura, mentre nè è soggetto alla Chiesa, nè può essere dalla Chiesa discacciato chi non è stato mai in essa ammesso. *Della comunione de' beni della Chiesa*, cioè della partecipazione di que' beni, la cui applicazione dipende da una speciale volontà della Chiesa. *O in tutto, o in parte*; perchè v' ha una scomunica, qual' è la maggiore, che priva di tutt' i beni de' quali la Chiesa può privare; e v' ha altra scomunica, cioè la minore che priva di alcuni solamente: « Aliquis (dice S. Tommaso nel Suppl. qu. 21, art. 1, ) potest, extra Ecclesiam fieri per excommunicationem dupliciter. Uno modo ita ut separetur tantum a participatiene sacramentorum, et haec erit excommunicationis minor; alio modo ita quod excludatur ab utroque (cioè anche a coetu fidelium) et sic erit excommunicatio major. » Due sorta di scomunica dunque hanno a distinguersi, maggiore e minore. La minore è quella che priva l' uom battezzato soltanto della passiva partecipazione de' Sacramenti, e non s' incorre se non per il comunicare collo scomunicato vitando, come si dirà più sotto; e la maggiore quella che priva insieme e della passiva partecipazione e dell' attiva amministrazione de' Sacramenti; quindi è che questa seconda è di tutte le ecclesiastiche censure

Definizione della scomunica.

Due sorta di scomunica, maggiore e minore.

la massima e la più formidabile; perchè separa il peccatore onninamente dal ceto de' fedeli; o lo priva di tutt' i beni spirituali soggetti all' podestà e giurisdizione della Chiesa.

Scomunicati  
altri tollerati,  
altri vitandi.

II. Prima di dichiarare quali siono questi beni, dei quali priva la scomunica, convien distinguere due generi di scomunicati, altri cioè tollerati, ed altri vitandi. Distinzione è questa stabilita dopo la Costituzione di Martino V che incomincia, *ad vitanda scandala*; in cui determina « che niuno d' ora innanzi tenuto sia ad evitar chi che « sia o ad astenersi dalla comunione degli altri, o dal ricevimento o amministrazione de' Sacramenti, o d' altro « divine cose entro e fuori, sotto pretesto di qualsivoglia « censura *a jure* o *ab homine* promulgata; o ad osservar « l' ecclesiastico interdetto se non quando tale censura o « sentenza sarà stata fulminata contro persona, Collegio, « Università, Chiesa, Comunità, o luogo certo, oppure « sarà dal Giudice pubblicata, o specialmente ed espressamente dinunziata. » Adunque affinchè taluno sia scomunicato vitando, ricercasi non solamente che il delitto sia noto, il che appellasi notizia di fatto, ma pur anco che sia nota e per sentenza del Giudice espressa la persona, che vien legata colla scomunica, onde dall' altre possa discernersi: o di più che questa sentenza venga pubblicamente dinunziata o dai Parrocchi nella Messa, o con cartello affisso ne' luoghi pubblici; nè basta la dinunzia del delitto, come di eresia, ma ricercasi la dinunzia della scomunica, mentre la dinunzia del delitto inferisce bensì che debbasi pronunziare la sentenza della pena, ma non impone la pena. Otracciò se il dinunziato pubblicamente per sentenza del Giudice, interpone una legittima appellazione dalla medesima, sospesa rimane la sentenza, non già a pro dell' appellante, ma degli altri, i quali possono con esso come con uno non vitando comunicare. Que' soli pertanto sono gli scomunicati non tollerati e non vitandi, cioè que' de' quali sebbene il delitto sia notorio e conosciuto, non sono però per sentenza giudicati e dichiarati scomunicati o incorsi nella scomunica. Da questa regola non di meno sono, come diremo, eccettuati tutti i notorj percussori de' chierici. Ciò posto.

III. Per ispiegare di quali beni sieno privi gli scomunicati, tre sorta di beni hanno a distinguersi, altri sagri, com'è il ricevimento de' Sacramenti, e la loro amministrazione, l'applicazione del Sacrificio, la partecipazione de' suffragj e dell' orazioni comuni; altri spirituali parimente sagri, ma puramente esteriori, come l'assistenza ai divini uffizj, la sepoltura ecclesiastica, e simili cose; altri finalmente puramente civili negli atti dell'umane società consistenti, come la confabulazione, coabitazione, salute, ed altri somiglianti. I beni sagri adunque, de' quali privi sono gli scomunicati tanto vitandi, quanto non vitandi e tollerati, sono i seguenti. 1. È loro interdetta l'attiva amministrazione de' Sacramenti, e la celebrazione della Messa; e pecca quindi gravemente lo scomunicato, se fuori del caso di necessità li amministra; perchè violerebbe il precetto della Chiesa in cosa gravissima. Dissi fuori del caso di urgente necessità, perchè questa non ha legge; e però la Chiesa pia madre concede agli scomunicati anche vitandi di amministrare il Sacramento del battesimo senza solennità, anzi, come abbiam detto di sopra, anche di dare l'assoluzione, nel caso appunto di necessità, ai moribondi. Gli altri Sacramenti poi non essendo di tanta necessità, senza grave colpa non possono amministrarli; cioè nè l'Eucaristia ad un moribondo, nè l'Estrema Unzione, nè molto meno la Confermazione, l'Ordine, ed il Matrimonio. Penso però, che possano amministrare l'Estrema Unzione, quando non si possa far uso di altro Sacramento: perchè in tal caso l'Estrema Unzione è Sacramento di necessità alla salute del moribondo.

Gli scomunicati di quali beni sieno privi.

È loro vietata l'amministrazione de' Sacramenti.

Quantunque però pecchino gravemente gli scomunicati sì vitandi che tollerati; se amministrano fuori del caso di necessità i Sacramenti, li amministrano nondimeno validamente tanto gli uni quanto gli altri. La ragion' è, perchè Martino V nella citata Bolla stabilisce e dichiara potersi ricevere da essi i Sacramenti. Da questa regola però si deve eccettuare il Sacramento della Penitenza, perchè per la valida amministrazione di esso ricercasi la giurisdizione, che non ricercasi negli altri, di cui sono privi onninamente gli scomunicati vitandi. Validamente

Gli scomunicati anche vitandi amministrano validamente i Sacramenti eccettuato quello della penitenza.

adunque amministrano gli altri Sacramenti, perchè per essi basta la podestà dell'Ordine, e invalidamente quello della Penitenza, perchè per esso inoltre ricercasi la giurisdizione. Ma si avverta, che chi illecitamente, perchè scomunicato amministra qualsivoglia Sacramento, incorre la irregolarità; e la incorre anche chi invalidamente amministra quello della Penitenza.

Il ricevimento dei Sacramenti è loro interdetto.

IV. Gli scomunicati in 2 luogo sono privi del ricevimento de' Sacramenti, e tenuti sono ad astenersene; e quindi se li ricevono prima dell'assoluzione dalla censura, o sieno tollerati o vitandi, peccano gravissimamente; perchè appunto l'effetto della scomunica si è l'escludere dalla partecipazione de' Sacramenti; e perchè operano contro il precetto della Chiesa, che trasgrediscono, e contro la religione, violando i Sacramenti. Più casi però possono esserci, ne' quali ricevendoli sono scusati dalla colpa: e sono l'ignoranza invincibile o di gius, o di fatto, l'invincibile inavvertenza, la necessità, l'infamia, lo scandalo, o altro grave danno. E per quel che spetta alla ignoranza, penso che questa non possa aver luogo in chi già sa di essere scomunicato. Soltanto adunque l'ignoranza o inavvertenza invincibile, o la naturale obblivione della contratta scomunica scusa dalla colpa lo scomunicato, che riceve qualche Sacramento; come talvolta la dimenticanza, o inavvertenza scusa dal peccato un sacerdote, che celebra non digiuno. Scusa poi anche la necessità di evitare o lo scandalo, o l'infamia, o altro grave male; perchè, come dice il Suarez, o la Chiesa non ha la podestà di comandare con tanto scapito e detrimento; o per sua benignità non vuol farne uso.

Se scusi la perdita d'un grosso stipendio.

V. Può qui ricercarsi, se sia scusato da peccato un Sacerdote scomunicato, il quale celebra la Messa per non perdere un grosso stipendio, che si dà a chi celebra in tal giorno e nella tal Chiesa. Rispondo, che la cessazione del lucro o grande o tenue non è una ragione atta ad iuscularlo, perchè non è in sè stesso un danno grave. Ma aggiungo poi col Tornell, che se questo Sacerdote dovesse sottostare ad un danno tale, in forza di cui fosse per ridursi in grandi angustie ed estremità, mi sembra

che potesse celebrare dopo essersi di cuore convertito a Dio.

VI. Può qui ricercarsi, se peccchi chi dà i Sacramenti ad uno scomunicato. Qui bisogna distinguere. O trattasi di uno scomunicato vitando, o di un tollerato. Se di uno del primo genere, pecca certamente, e pecca in forza della censura, perchè viola in cosa grave il divieto della Chiesa fatto e replicato tante volte, e che ha luogo e sussiste dopo il decreto di Martino V. non meno che innanzi, che niuno cioè comunichi cogli scomunicati non tollerati. Pecca dunque mortalmente, quando non lo scusi la necessità; come sarebbe se lo scomunicato fosse in pericolo di morte, o avesse una legittima ragione di chiedere e volere il Sacramento, v. g. per evitare lo scandalo o l'infamia; il che può accadere ne' luoghi, in cui s'ignora la censura contro di lui vibrata. Non è però scusato il Ministro del Sacramento a cagione di qualsivoglia timore dal postulante incusso; perchè il conferire i Sacramenti ad un indegno è vietato dal gius naturale; e n'è del tutto indegno colui, che per via della forza o del timore, v. g. col minacciare al ministro la morte, li vuol ricevere. Nè può scusarsi il Ministro per la ignoranza del postulatore; perchè sebbene forse questi per tal cagione non peccchi nel domandarli, pecca però il ministro, il quale debb'ammominarlo del suo stato, e della sua incapacità. Se poi trattasi d'uno scomunicato tollerato, chi gli amministra i Sacramenti non pecca in forza della censura; perchè il decreto di Martino *Ad vitanda scandala* ha levato su tal punto la proibizione della Chiesa. Può non dimeno peccare contro il gius naturale e' divino che vietano il dare i Sacramenti ad un indegno, quale si è uno scomunicato anche tollerato; quando però il postulante non fosse un peccatore occulto, e pubblicamente li chiedesse, a tenore di quanto si disse vero in altro luogo. È però vero che comunemente può il sacerdote presumere, che chi domanda di comunicarsi, sia stato previamente assoluto dalle censure quando non costi manifestamente del contrario.

Se peccchi chi dà i Sacramenti ad uno scomunicato.

VII. Per altro poi lo scomunicato se riceve i Sacramenti, per sentimento comune de' Teologi li riceve validi.

Gli scomunicati ricevono validamente.

mente i Sa-  
gramenti.

damente quanto alla sostanza, ad eccezione però della Penitenza. La ragione manifesta si è, perchè al valido loro ricevimento bastano la materia, la forma, e l'intenzione al di chi li amministra, al di chi li riceve; le quali cose posson esserci, com'è chiaro, nei Sacramenti conferiti agli scomunicati. Quanto poi al divieto della Chiesa, questo fa bensì che i Sacramenti ricevansi illecitamente dagli scomunicati, ma non già che invalidamente. Dissi, *quanto alla sostanza*; perchè gli scomunicati, salvochè nei casi assai rari, di cui ho già parlato, non ricevono la grazia del Sacramento, mentre peccano mortalmente appunto nello stesso ricevimento; ma ne ricevono gli altri effetti, com'è il carattere nell'Ordine, e nella Confermazione.

Eccettuato  
quello della  
Penitenza.

Dissi pure, *ad eccezione della Penitenza*; perchè al valore di questo Sacramento è necessario dal canto del penitente il sincero dolor de' peccati, che non ha certamente chi ad onta della scomunica, da cui non cura di farsi assolvere, si accosta alla Penitenza.

Si assegnano  
due casi, in  
cui anche la  
Penitenza.

VIII. In due casi nondimeno penso che uno scomunicato riceva validamente il Sacramento della penitenza; cosicchè resti validamente assoluto dai peccati, sebbene non dalla scomunica; cioè quando lo scomunicato, non avvertendo o ignorando invincibilmente di essere legato colla censura si accosta a questo Sacramento; e quando domanda l'assoluzione dalle censure, e dai peccati, ma il confessore o per dimenticanza ed inavvertenza, oppur anche per malizia lo assolve dai peccati senza prima assolverlo dalle censure. La ragion'è, perchè quantunque, giusta il precetto della Chiesa, debba l'assoluzione dalle censure precedere l'assoluzione da' peccati; tuttavia in nessun luogo si trova che la Chiesa dichiari o voglia che sia invalida l'assoluzione de' peccati ottenuta da un penitente, il quale o non ha manifestato la sua censura per incolpevole dimenticanza, o avendola manifestata, non è stato poi da essa assoluto o per obblivione, o anche per malizia del confessore. Benchè adunque, attesa la legge della Chiesa, sia illecito lo assolvere dai peccati, non premessa l'assoluzione delle censure; in questi due casi però, in cui il penitente s'accosta con buona fede al Sacramento, e ben disposto

si confessa de' suoi peccati, ottiene di essi una valida assoluzione. Così la sentono il Suarez, il Lugo, il Chiericato, e massimamente il Continuatore del Tornell, il quale apporta anche altre ottime ragioni, che tralascio per brevità, e perchè basta la già addotta.

Da ciò poi ne siegue, come osservano i citati ed altri Autori, che lo scomunicato il quale si è confessato colle legittime disposizioni de' suoi peccati, ma non della scomunica, perchè totalmente svanita dalla sua mente, è stato assoluto bene e validamente, nè è tenuto ad iterare la confessione, ma soltanto a domandare l'assoluzione della censura, se mai questa gli torna in memoria. Ma se ha fatto la sua confessione senza il dolore necessario e sufficiente, è tenuto a rinnovare la confessione, non già precisamente per la scomunica per dimenticanza non palesata, ma per difetto di disposizione. Ne siegue altresì, che chi fa la sua confessione ad un sacerdote non approvato pei riservati, e confessa unicamente que' peccati, che hanno annessa la scomunica riservata, o in ciò peccati, o non peccati, non viene assoluto validamente, perchè non presenta al confessore nessuna materia, su di cui egli abbia giurisdizione. Altra cosa sarebbe, se insieme si confessasse di altri peccati non riservati; perchè in tal caso, a tenore di quanto su tal punto abbiamo detto più sopra al cap. 6, §. 2, num. 13, operando egli con buona fede, ed essendo disposto a dovere, verrebbe assoluto da questi direttamente, e dagli altri indirettamente.

IX. Cercasi qui quali pene incorrano quei che confessano i Sacramenti agli scomunicati, e quei pure che li ricevono in tale stato. Rispondo 1. che quando coll'amministrarli o ricverli non peccano, non incorrono veruna pena, perchè la pena suppone colpa. 2. Che gli scomunicati, i quali ricevono ogni altro Sacramento fuori dell'ordine, non contraggono veruna pena; perchè non è espressa nel gius pena alcuna contro gli scomunicati, che ricevono Sacramenti. Se poi contraggano pene, e quali pene quei che in tale stato ricevono gli ordini lo dirò a suo luogo. 3. Chi i Sacramenti conferisce agli scomunicati tollerati, non è soggetto a pene ecclesiastiche, perchè

Conseguenze  
di tal Dot-  
trina.

Quali pene  
incombe chi  
amministra i  
Sacramenti  
agli scomu-  
nicati, o in  
questo stato  
li riceve.

non pecca contro il gius umano, ma può però peccare contro il gius divino, che vieta il dare ai cani le cose sante e divine. 4. Chi finalmente li amministra agli scomunicati vitandi, incorre primamente la scomunica minore, perchè questa la incorrono tutt' i fedeli, che illecitamente comunicano con tal fatta di scomunicati: poi l'interdetto dall'ingresso della Chiesa pel cap. 8 *de privileg.* in 3. Ed in fine il chierico, il quale *scientemente* e *spontaneamente* comunica cogli scomunicati dal Papa, e dinunziati, col riceverli agli uffizj divini, incorre la scomunica maggiore che è riservata al sommo Pontefice pel cap. 18 *de Sentent. excommun.*

Gli scomunicati sono privi delle cose sagre.

X. Dopo l'uso attivo e passivo dei Sacramenti, sono in terzo luogo interdette agli scomunicati le cose sagre, cioè sono privi dei beni spirituali esteriori. È pertanto loro vietato il celebrare li divini uffizj, e pur anco l'assistere ad essi, e star presenti. Ma cos'ha ad intendersi sotto nome dei divini uffizj? L'ascoltare la Messa, l'assistere al coro, l'intervenire alle processioni, o alle benedizioni, la consecrazione del Crisma, la benedizione dell'acqua, dell'ulive, delle candele, delle ceneri che si fanno nella Chiesa solennemente, le funzioni proprie dell'ordine chiericale, come il canto del Vangelo, dell'Epistola, la benedizione del cereo pasquale, del fonte battesimale, ed altre simili; ecco quali cose hanno ad intendersi sotto nome di uffizj divini. Tutte adunque queste cose sono interdette agli scomunicati. Ma peccano poi mortalmente, se trasgrediscono questo divieto tanto gli scomunicati vitandi, quanto anche i tollerati? Sì, commettono sì gli uni che gli altri un peccato di suo genere mortale; perchè violano un precetto della Chiesa in cosa grave e di gran rilievo. Può però scusare, come più volte si è detto, o la ignoranza, o la necessità di evitare lo scandalo, o una giusta, e gran ragione, come sarebbe, secondo il Suarez, se un sacerdote tenuto a celebrare, non avendo altri che gli serva Messa, invitasse uno scomunicato tollerato a servirla.

Che peccato commettano, se non si astengono dalle cose sagre loro vietate.

Divario, che passa fra i vitandi, ed i tollerati.

XI. E non ci sarà dunque, cercherà qui taluno, nessun divario in tal punto fra gli scomunicati vitandi, ed

i tollerati? Sì io rispondo, c'è questa, ma questa sola differenza, che i primi debbon essere dai divini uffizj discacciati, e se ricusano di andarsene, i divini uffizj debbonsi intermettere e lasciare; il che non ha luogo nei tollerati. Quindi chi celebra la Messa o altri uffizj divini in presenza di uno scomunicato vitando, pecca anch'egli gravemente; ma per tal cagione non incorre l'irregolarità, è però sottoposto alla scomunica minore, ed all'interdetto dell'ingresso nella Chiesa; e se lo viola col celebrare prima d'esserne assoluto, soggiace alla irregolarità, come è chiaro dal cap. *Episcoporum* tit. *de privatis* in 6. Tutti poi gli altri assistenti se non escono dal coro ed abbandonano le processioni, peccano mortalmente e restano vincolati dalla scomunica minore. E però tenuti sono sospendere l'uffizio pubblico, se lo scomunicato vitando o non vuol andarsene, o non può discacciarsi. Il sacerdote pure deve interrompere il sacrificio, se non ha per anco incominciato il canone: ma se l'ha già incominciato, può proseguire la Messa fino alla consumazione di ambe le specie; e quindi poi deve partir dall'Altare, e supplire poi il rimanente della Messa o in sagrestia o in altro luogo idoneo.

XII. Ma sebbene sieno allo scomunicato vietate le cose divine, non è mica perciò libero o esente da peccato, se non volendo ricevere o trascurando di ottenere l'assoluzione dalla censura, ommette di comunicarsi la Pasqua, o di ascoltare la Messa nei giorni di festa. La ragion' è perchè in tal caso la scomunica è un impedimento volontario, che è tenuto a togliere onninamente: perocchè è certo che il cristiano dal precetto medesimo, che l'obbliga a prestare qualch'opera, come ad ascoltare la Messa, ed a ricevere la comunione, viene anche astretto a levare tutti i volontarj impedimenti che ostano alla di lui osservanza. Adunque se non gli toglie di mezzo, e frattanto ommette di ascoltare la Messa, o di ricevere nella Pasqua la comunione, pecca gravemente, perchè siffatta ommissione è volontaria in causa. Se poi non è egli colla sua trascuratezza o pigrizia la cagione di non impetrare l'assoluzione, non pecca, in tal caso non ascol-

Quando pechi lo scomunicato non ascoltando la Messa nei giorni di festa.

ando la Messa, posto che abbia fatto dal canto suo ciò che poteva per ottenerla. Allora supplisca all'ommissione della Messa coll'orazione, e con altre opere sante, onde soddisfare coll'obbligo di santificare la festa.

Come sia tenuto il chierico scomunicato a recitare l'uffizio.

XIII. L'ecclesiastico poi scomunicato non è in verun modo esente dall'obbligo di recitare privatamente l'uffizio, o altre prescritte preci. No, non è libero da questo peso, o sia vitando, o sia tollerato; perchè altramente comodo riporterebbe dalla sua iniquità. Ma deve recitarlo tutto solo, nè può prevalersi di socio che lo reciti seco lui; nè parimente recitandolo ha a dire *dominus vobiscum*. E la ragione si è, perchè è a lui interdotta la comunicazione coi fedeli, e comunicherebbe con essi e orando seco loro, e dicendo *dominus vobiscum*; ch'esprime il saluto dato al popolo. Penso però, che trattandosi d'uno scomunicato tollerato, questi non peccherebbe mortalmente, mentre la materia è leggiera, se nella recita privata dell'ore canoniche facesse uso di compagno, e proferisse il saluto *dominus vobiscum*; e quindi nemmeno incorrerebbe la irregolarità. All'opposto e peccherebbe mortalmente, e incorrerebbe l'irregolarità, se ciò facesse in coro, o negli uffizj solenni. Per altro non s'intende che preghi e che comunichi cogli altri quello scomunicato, il quale prega bensì nel medesimo luogo, in cui erano gli altri, ma separatamente dagli altri, purchè questo luogo non sia la Chiesa, e massimamente in tempo degli uffizj divini; perchè penso col *Pontas v. Excommunicatio*, e con altri, non esser lecito ad uno scomunicato il pregare in Chiesa, sebbene separatamente dagli altri. Certamente il gius cap. 43 *de sent. excommun.* in un caso solo permette che gli scomunicati entrino in Chiesa, ed è quando vogliono sentir la predica, o l'istruzione, o il catechismo; il che anche si deve loro inculcare, se si giudichi spediante.

Se incorre pene lo scomunicato, che assiste ai divini uffizj.

XIV. Incorre egli niuna pena lo scomunicato, che interviene alle processioni, o agli altri divini uffizj? Dico, che pecca bensì mortalmente, ma non incorre veruna pena, perchè niuna a lui ne impone il gius: e la comunica minore s'incorre bensì da quelle persone, che

comunicano cogli scomunicati vitandi, ma non già dagli scomunicati, che comunicano coi fedeli. Da questa regola però ha da eccettuarsi il caso, in cui uno scomunicato vitando assistente alla Messa, ammonito dal sacerdote ad uscire di Chiesa, non voglia ubbidire; perchè allora incorre la scomunica maggiore al Papa riservata: e ad essa soggiace pure sì un fedele interdetto per tale dinunziato nella stessa ipotesi, e sì ancora tutte quelle persone, che impediscono lo scomunicato o l'interdetto dal ritirarsi. Così nella clement. 3. *De sent. excom.*

XV. Gli scomunicati in quarto luogo vengon privati e dei comuni suffragj della Chiesa, e della sepoltura in luogo sagro. Ciò è manifesto dal cap. 28, e 38 *de sent. excom.*, ove è vietato il pregare per lo scomunicato. E qui si osservi, che la chiesa non vieta di pregare pei pagani, ma vieta per gli scomunicati l'orare pubblicamente, e quindi in questa parte la condizione degli scomunicati è peggiore di quella dei pagani. Del che niuno deve maravigliarsi, mentre non vieta la Chiesa stessa ai cristiani di trattare civilmente coi pagani, e lo proibisce relativamente agli scomunicati dinunziati, ai quali nemmeno permette di rendere il saluto. Si osservi altresì, che quantunque nel venerdì santo nella liturgia orì pei giudei, pei pagani, e per gli eretici nominatamente, non ora però nominatamente per gli scomunicati. Quindi san Bernardo *de gradib. umilit.* cap. 22 dice: « In quanto periculo sunt pro quibus Ecclesia palam orare non audet, quae fidenter etiam pro judaeis, pro gentibus orat! Quum enim in Parasceve nominatim oretur pro quibuslibet malis nulla tamen mentio fit de excommunicatis. » Quindi renderebbesi reo di peccato mortale chi orasse per gli scomunicati nelle preghiere, che si fanno a nome della Chiesa; perchè trasgredirebbe in cosa grave il precetto della Chiesa. Un ecclesiastico poi il quale come ministro della Chiesa pregasse per uno scomunicato dinunziato, incorrerebbe la scomunica minore, come avvertono e sostengono parecchi Autori.

XVI. Ma son eglino soggetti a questa pena anche i tollerati? Sono divisi su tal punto i Dottori, altri stando

Gli scomunicati sono privi dei suffragj comuni della Chiesa.

Se a tal pena sieno soggetti anche i tollerati.

pel si ed altri pel no. A me ed a molti altri sembra che sieno pur essi sottoposti ad essa pena quanto all' effetto e beneficio. La ragione, che mi convince si è perchè Martino V nella sua costituzione si protesta espressamente, e chiaramente di non volere *relevare, neque juvare sic excommunicatos* (cioè gli occultamente scomunicati), *suspensos et interdictos*; nè quindi prestar loro verun beneficio. Ora chi non vede, che ben grande sarebbe il beneficio, che lor presterebbe, se gli facesse partecipar dei comuni suffragj della Chiesa dalla quale come putridi membri son separati? Ma veggiam di grazia, quale sia stato il fine e lo scopo del s. Padre nell'anzidetta costituzione, e ne rimarremo ancor più persuasi. Il fine e lo scopo è stato l'evitare gli scandali, e provvedere alle coscienze timorate. Ora questo fine si ottiene perfettamente, com'è manifesto, benchè gli scomunicati sieno privi dei suffragj della Chiesa quanto all'effetto ed al frutto. « Per gli scomunicati (dice s. Tommaso nel 4 dist. 18, q. 2 *quaestiuunc. 1 solut. 1 ad 1*) si può pregare, sebbene non già nelle orazioni, che si fanno per i membri della Chiesa, e nondimeno non ne partecipano il frutto fino a tanto durano in tale stato; ma si prega, affinchè sia loro dato lo spirito di penitenza onde sciolti poi vengano dalla scomunica ». Colle quali parole del s. Dottore confermasi a maraviglia la nostra sentenza. Possono quindi per essi pregare i sacerdoti all'Altare nel *Memento* segreto e particolare; perchè sebbene offrano il sacrificio come ministri pubblici, non è però loro vietato di potere come persone private pregare per chi loro piace. Il Cabassuzio nella Teoria e prassi del gius can. lib. 5, cap. 11, n. 1 dice così: « *Sacerdos quilibet ad Altare potest orare pro excommunicatis in secretis et particularibus commemorationibus, quae fiunt in canone Missae,* » Ma guardisi bene il s. Ministro dall'orare per gli scomunicati anche tollerati nelle pubbliche preghiere della Chiesa; perchè peccerebbe gravemente, e secondo molti Teologi incorrerebbe pur anco la scomunica minore. Che se in qualche luogo ci fosse l'uso di offrire per gli scomunicati tollerati, dopo il loro passaggio, il sacrificio, dovrebbe

tollerarsi giusta la mente di Martino V. affinchè non ne nascessero scandali. Ma tali suffragj gioverebbero loro secondo che in vita lo avessero meritato.

XVII. Alla pena poi della privazione dell'ecclesiastica sepoltura sono sottoposti i soli scomunicati vitandi; e sotto nome di ecclesiastica sepoltura a' intende quella, che si concede nella Chiesa, nei chiostrj regolari, e nei cimenterj, ed in una parola in tutti quei luoghi, che sono stati colla prescritta benedizione alla sepoltura dei fedeli deputati. E qui hanno a notarsi alcune cose. 1. Che se lo scomunicato vitando prima di morire ha dato segni di penitenza, non ha perciò a seppellirsi in luogo sacro, ma si deve prima assolvere dalla scomunica, e quindi dare ad esso l'ecclesiastica sepoltura: e se è stato prima sepolto, non ha a disotterrarsi, ma si ha a chiedere al superiore la licenza non di disotterrarlo, ma di assolverlo. 2. Se lo scomunicato vitando, che non ha dato prima di morire segni di penitenza, è stato sepolto in luogo sacro, debb'essere disotterrato, e fuori posto del luogo sacro, posto che possa il di lui cadavere dagli altri distinguersi e separarsi. Ma o possa quindi il di lui corpo estrarsi, o non possa, la Chiesa debb'esser sempre colla solenne aspersione riconciliata, perchè è polluta; e però è polluto anche il cimiterio ad essa contiguo come un suo accessorio, e non già polluto che sia il cimiterio polluto rimane anche la Chiesa. 3. Non solamente gli scomunicati vitandi privi sono della sepoltura in luogo sacro, ma eziandio d'ogni sorta di quegli onori, che ai fedeli trapassati in tale occasione sogliono prestarsi; perchè cosa sarebbe troppo indecente il portare il corpo d'un uomo ad un sepolcro comune alle bestie colla pompa stessa, con cui il funerale dei fedeli viene onorato.

Quanto poi alle pene di chi seppellisce uno scomunicato vitando in luogo sacro sono le seguenti. 1. Chi per onore soltanto accompagna il funerale, soggiace alla scomunica minore. 2. Chi poi seppellisce il cadavere d'uno scomunicato vitando, incorre la scomunica maggiore; e diconsi seppellire e quei che aprono il sepolcro, o scavano la fossa, e quei che portano la Croce, che canta-

Alia privazione dell'ecclesiastica sepoltura i soli vitandi sono soggetti.

Pene, che si incorrono da chi seppellisce un vitando in luogo sacro.

no, o recitano salui e preghiere, che aspergano il corpo coll'acqua santa, e pur anche tutti quei, che procurano, e che concedono la sepoltura in luogo sagro. Su di che tre cose debbon notarsi: 1. Che le persone incorse in tale scomunica non posson essere assolute come si ha nella Clement. *Dudum de sepolt.*, se prima ad arbitrio del Vescovo diocesano non han dato una competente soddisfazione a chi in tal fatto fu recata ingiuria. 2. A chi ha sepolto uno scomunicato pel delitto d'eresia non può accordarsi il beneficio dell'assoluzione, come prescrive Alessandro IV cap. 2, de Haeret. in 6, « nisi prius cum propriis manibus extumulet, et foras projiciat. » 3. Sono scusate però quelle persone, che ciò fanno costrette dal timore, o per ignoranza, la quale può aver luogo nei rozzi uomini ed idioti, che aprono il sepolcro, o fanno la fossa, e pongono entro il cadavere.

Gli scomunicati sono inabili al benefizj.

XVIII. In quinto luogo sono gli scomunicati inabili al conseguimento dei benefizj, e son sottoposti a questa pena tutti gli scomunicati sì vitandi che tollerati. È stata stabilita questa pena da Innocenzo III cap. 7 *de cleric. ex. commun.*, e si estende anche a quelle cose, che sono previe al beneficio; e quindi è nulla e di niun valore relativamente agli scomunicati la elezione, la postulazione, la nomina, ed ogni altra maniera di conferire il beneficio, che non può loro in verun modo giovare. Le persone poi, che eleggono, nominano, presentano ec. se ciò fanno a favore d'uno scomunicato vitando, e peccano mortalmente, e incorrono alla scomunica minore. Sono però da questa legge eccettuati i benefizj conferiti dal sommo Pontefice, perchè può egli abilitare chi è inabile: anzi suole nelle sue bolle inserire l'assoluzione da qualsivoglia censura al solo effetto del conseguimento della grazia. Che se gli scomunicati avevano già il beneficio prima di cadere nella scomunica, coll'incorrerla non ne restano spogliati, purchè il delitto non sia fra quelli, i quali *ipso facto* rendono vacante il beneficio.

Per chi è scomunicato è invalido il conseguim-

Il conseguimento adunque del beneficio può ed anche deve considerarsi in due stati, cioè e dopo la scomunica contratta, e prima d'incorrerla. Nel primo caso nello sco-

mento del  
benefizio.

municato o vitando o tollerato il conseguimento del beneficio è invalido e nullo, sebbene o vincibilmente, o anche invincibilmente ignori di essere scomunicato; e non fa suoi i frutti del beneficio. Che invalido ne sia il conseguimento lo dichiarano espressamente i canoni, e lo dice chiaro Innocenzo III nel cap. *Per inquisitionem* de def. e nel cap. *Postulantis* de cleric. excom. Eccone le parole « Clericis excommunicationis vinculo inmodatis ecclesiastica beneficia conferri non possunt nec possunt ea retinere licite... quum ea non fuerint canonice consecuti. » Dissi poi, *sebbene vincibilmente, oppur anche invincibilmente ignori* il suo legame, perchè nemmeno la invincibile ignoranza in ciò punto gli giova, mentre questa senza bensì dalla colpa, se veramente è invincibile, ma non può mai togliere dal soggetto l'inabilità contratta, nè farsi, che valido divenga ciocchè è invalido. E da ciò appunto ne segue quanto abbiamo soggiunto *non fa suoi i frutti del beneficio*. La ragione ne è manifesta. Egli non ha acquistato su di essi verun gius o diritto, poichè la collazione di un beneficio onninamente invalida e nulla non può conferirgli verun titolo legittimo, e conseguirne i frutti. Debbe'egli adunque restituirli. Che se con buona fede, inscio affatto della censura, ha ottenuto il beneficio, e ne rileva poscia la nullità è tenuto a tostamente dimettere il beneficio, e a non riceverne più i frutti: e quanto a quei frutti, che con buona fede ha consumati, come possessore e consumatore di buona fede, non è tenuto a restituir nulla, se per essi non è divenuto più ricco.

Passando adesso al conseguimento del beneficio nel secondo stato, cioè prima d'incorrere la scomunica, in tal caso non perde già il beneficio in forza della scomunica, che incorre; ma è tenuto il beneficiato a restituirne i frutti. Insegnano la prima parte comunemente i Teologi ed i Canonisti; o la loro ragione si è, perchè questa pena non è stabilita da veruna legge. Convengono parimente tutti nella seconda parte, cioè che perde i frutti del beneficio per tutto il tempo che dura la scomunica, benchè egli dal canto suo non abbia mancato di procurare e sollecitare l'assoluzione, anzi benchè abbia adem-

Chi dopo ottenuto il beneficio incorre la scomunica, non lo perde, ma deve restituirne i frutti.

piuto o per sè o per altra le funzioni o i doveri al suo beneficio annessi; giacchè è cosa chiara, che se li ha ommessi, è tenuto per gius di natura a restituirli. Il punto, in cui non si accordano si è se tali frutti debbano da esso restituirsì tostamente e prima della sentenza del giudice, o questa debbasì aspettare. Fra le due sentenze negativa ed affermativa, ciascuna delle quali conta parecchi difensori, io mi appiglio alla più benigna, che più probabile mi sembra, cioè che il beneficiato, di cui si tratta, non sia tenuto a restituire tali frutti se non se dopo la sentenza del giudice. Ecco le mie ragioni, che mi sembrano abbastanza forti e convincenti. Primamente qui si tratta di pena; e il gius stesso di natura detta, *in poenis semper benigniorem esse interpretationem faciendam*, quando cioè la cosa non è chiaramente espressa, affinchè il reo non venga punito più di quel che viene dalla legge stabilito. Ora nel gius non si dichiara per verun modo che questa privazione s'incorra tosto e col solo fatto; anzi dicendosi nel gius: *Illi proventus ecclesiastici merito subtrahuntur, cui ecclesiae communicatio denegatur*, il verbo *subtrahuntur* indica pena da imponersi, e non già da portarsi spontaneamente dal reo. Adunque il reo non è tenuto a sottoporsi a tale pena prima della sentenza del giudice. 2. Questo beneficiato, che cade nell'eresia, non viene privato del beneficio: adunque nemmeno dei frutti che indi ne derivano; poichè anche qui debb'aver luogo quell'assioma, *l'accessorio siegue la natura del principale*. Ometto altri argomenti, perchè penso che questi due bastino al mio intento.

Nè si dica coi difensori della opposta sentenza, che lo scomunicato è sospeso dall'uffizio, e che adunque è immediatamente anche privo dei frutti, i quali non si danno che per l'uffizio. Imperciocchè è bensì lo scomunicato sospeso dall'uffizio, ma e può esercitarne le funzioni per altra persona, e può ancho validamente per la maggior parte egli stesso immediatamente prestarle fino a tanto è tollerato; giacchè validamente assolve, e validamente amministra gli altri Sagramenti. Se poi alcuni non n'adempie, sarà tenuto a restituire *pro rata*; ma ciò non nascerà precisamente dalla censura, com'è manifesto.

XIX. In 6 luogo è privo lo scomunicato di ogni giurisdizione, sì in quanto importa la podestà di comandare con leggi e censure, di giudicare nel foro di penitentezza ed esterno per se o per altri, di accordare dispense ec. che sono atti di giurisdizione presa in senso stretto e rigoroso; ma altresì in quanto in senso più largo e men rigoroso comprende la podestà di conferire benefizj, di eleggere, o anche presentare ad essi benefizj. E ciò è vero in tutta la sua ampiezza dello scomunicato vitando; cosicchè invalidamente amministra il Sacramento della penitentezza, invalidamente elegge, presenta, nomina, conferma ai benefizj ecclesiastici, invalidamente dà facoltà di ascoltare le confessioni, di predicare, e invalidamente dà le dimissorie al ricevimento degli ordini. La ragionè, perchè allo scomunicato vitando non solo è vietato, ma è anche tolto di mano l'esercizio di quegli atti che importano giurisdizione, perchè appunto per ciò viene dinanziato, affinchè ne resti privo. Così quanto allo scomunicato vitando. Ma quanto poi al tollerato, questi non può fare atti di giurisdizione per quanto ridondar possono in suo favore o beneficio; e quindi non gli può esercitare spontaneamente, siccome quello, che è separato dal corpo della Chiesa; ma pregato può validamente esercitarli a pro e beneficio altrui; e può validamente assolvere, presentare, eleggere, conferire i benefizj, come ha decretato Martino V nella sua più fiate lodata costituzione; nel qual caso è tenuto a convertirsi a Dio o colla confessione, o almeno colla contrizione.

Gli scomunicati privi sono di ogni giurisdizione.

XX. Il 7 ed ultimo penale effetto della scomunica è la privazione della comunicazione politica e civile. Ma non ha luogo questa privazione se non se negli scomunicati vitandi; e quindi allo scomunicato vitando è interdetto il civile pubblico commercio sì nel foro ecclesiastico che laico; onde non può in esso essere nè giudice, nè avvocato, nè attore, nè testimonio, nè notajo. È però vero, che in alcuni regni e paesi non vige questa disposizione nel foro laico. Sono nondimeno validi i di lui contratti; perchè non vengono da veruna legge irritati. Ma è a lui vietato anche ogni civile e privato commer-

E della civile comunicazione.

cio; e quindi è pure agli altri Fedeli vietato il trattare collo scomunicato vitando in tutte le cose contenute ed espresse nel seguente verso:

« *Os, Orare, Vale, Communio, Mensa vetatur.* »

La parola *Os* dinota qualsivoglia commercio di parole, di cenni, di lettere, ed ogn'altro pegno di amicizia, come i baci, gli abbracciamenti, i donativi o dati, o ricevuti. *Orare* vuol dire non essere lecito avere collo scomunicato nemmeno privata comunicazione negli uffizj divini, nei Sacramenti, e nelle preghiere. *Vale*, che è vietato ogni qualunque onorifico saluto: non però quello che contenesse una specie d'ammonezione, come di chi dicesse, Iddio v'illumini, o vi converta. *Communio* indica gli uffizj reali della eterna società, come il coabitare, il sedere o passeggiare insieme, il dormire nello stesso letto, il celebrare seco lui contratti, e simili cose. Finalmente la parola *Mensa* esclude il sedere con esso lui nella stessa mensa, ed il seco lui mangiare o bere.

Come pecchi  
chi comunica  
colli scomu-  
nicati vi-  
tandi.

XXI. Ma peccherà egli mortalmente chi comunica in tali cose collo scomunicato vitando? Non sempre, io rispondo, non sempre. » Alcuni dicono (così S. Tommaso « nel Sup. q. 23, art. 3, ) che ogni qual volta taluno co-  
« munica collo scomunicato o colle parole, o in qualunque  
« delle cose o maniere già descritte, nelle quali non è le-  
« cito con esso lui comunicare, pecca mortalmente, ad  
« eccezione de' casi nel gius permessi. Ma perchè ciò sem-  
« bra cosa troppo grave, cioè che l'uomo per una leg-  
« giera parola, che dice allo scomunicato, pecchi mortal-  
« mente ... perciò ad altri sembra più probabile, che non  
« sempre pecchi mortalmente ma quando solamente seco  
« lui partecipa nel delitto, o comunica nelle cose divine,  
« o in dispregio della Chiesa. » Anzi tal fiata nemmeno  
si pecca venialmente, come insegna il S. Dottore nel-  
l'art. 1, coll'esercitare collo scomunicato vitando certi uf-  
fizzj civili. « Siccome, dice, la Chiesa ha stabilito la pena  
« della scomunica per rimedio e non già per rovina, così  
« da questo generale divieto sono eccettuate alcune cose,

« nelle quali è lecito comunicare. » Tali cose sono espresso nel seguente verso.

« *Utile, Lex, Humile, Res ignorata, Necessè.* »

La prima parola *Utile* fa intendere, che scusa la utilità ossia dello scomunicato, ossia di chi con esso lui comunica, ossia di altra terza persona. È quindi lecito allo scomunicato consultare un Teologo intorno qualche suo dubbio o difficoltà, ed al Teologo seco lui trattare, scioglierne le difficoltà, e dare a lui salutevoli consigli: al medico il visitarlo, se infermo: e a tutti l'ammonirlo o con lettere o con parole a ravvedersi. 2. Il vocabolo *Lex* indica la legge del Matrimonio, che rende lecito alla moglie il comunicare col marito scomunicato, ed al marito colla moglie scomunicata; e ciò non solamente nella petizione e rendimento del debito conjugale, ma eziandio in quelle cose tutte, che spettano al governo della casa e della famiglia. Questa regola però debb' intendersi, purchè i conjugii non abbian contratto il Matrimonio scientemente col vincolo della scomunica; e purchè la censura non sia stata fulminata appunto per una cagione spettante al Matrimonio stesso: come sarebbe, se per dubbio del di lui valore venisse sotto pena di scomunica vietata la coabitazione; e finalmente purchè i conjugii non sieno per cagion di divorzio separati. 3. *Humile* vuol dire, che scusa la soggezione o dipendenza dei figliuoli ai genitori, dei servi ai padroni, dei soldati ai generali. 4. *Res ignorata* significa, che scusa la ignoranza, come pure la inavvertenza, purchè l'una e l'altra sia invincibile: perocchè se è vincibile e però volontaria, sebbene non affettata, è più probabile che non iscusi dalla censura; mentre non iscusa nemmeno dalla colpevole partecipazione, ossia comunicazione. 5. *Necessè*, scusa finalmente la necessità; e non già soltanto la estrema, ma pur anco la grave, ossia temporale, ossia spirituale, ossia mia, o d' altra persona, la cui cura a me o per precetto o consiglio appartiene. Scusano adunque queste cinque cose dall' incorrere la scomunica minore nel comunicare cogli scomunicati vitandi.

Cosa sia la scomunica minore.

XXII. Ma cos'è la scomunica minore? È una censura ecclesiastica, che priva l'uomo o della passiva partecipazione de' Sacramenti, o della voce passiva nelle canoniche elezioni; e appellasi appunto scomunica minore, perchè porta seco assai meno disgraziati effetti della scomunica maggiore. Chi adunque è legato colla scomunica minore pecca mortalmente ricevendo i Sacramenti, ed accettando i benefizj; perchè opera contro il divieto della Chiesa in cosa grave. Pecca altresì gravemente chi allo scomunicato di scomunica minore conferisce i Sacramenti, quando non lo scusi l'ignoranza, o la necessità di evitare lo scandalo, o altro grave male; e chi scientemente e volontariamente lo elegge, nomina, presenta a qualche benefizio; perchè coopera l'uno e l'altro al di lui peccato e viola il gius naturale, che vieta di conferire agli indegni i beni della Chiesa. È però valida siffatta elezione, e collazione, ma debb'essere irritata, come ha decretato Gregorio IX. nel cap. *Si celebret*, de cleric. excom. minist. Lo scomunicato poi di scomunica minore a mio giudizio non pecca mortalmente, come vogliono alcuni, nell'amministrare ad altri i Sacramenti: ma al più venialmente, e forse neppure venialmente; perchè non è a lui interdetta per una parte quest'amministrazione, e per l'altra può esserci un giusto motivo di amministrarli. Non può nondimeno celebrar la Messa senza peccar mortalmente, perchè il celebrante è tenuto a comunicarsi ed a riceverè l'Ostia da sè consecrata, il che non può fare chi trovasi vincolato colla scomunica minore. Non incorre però o l'irregolarità, o altra pena canonica ossia amministrando, ossia ricevendo i Sacramenti; perchè non ve n'ha veruna nel gius espressa. E da tutte queste cose è facile il raccogliere, che lo scomunicato di scomunica minore può assistere ai divini uffizj, godere de' suffragj, assolvere dalle censure, esercitare atti di giurisdizione, e simili altre cose.

## § 2.

*Della scomunica contro i percussori de' chierici.*

I. Questa scomunica a favore dello stato chiericale è stata decretata nel celebre canone 15 del Concilio Lateranese II. sotto Innocenzo II, ove si legge: « Si quis, suadente Diabolo, ejus sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum, vel monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat; et nullus Episcoporum illum praesumat absolvere ( nisi mortis urgentis periculo) donec Apostolico conspectui praesentetur et ejus mandatum suscipiat. » Varie espressioni di questo canone abbisognano di schiarimento, cui noi ad una ad una anderemo brevemente esponendo. Ed in primo luogo cos' abbia ad intendersi per quella parola *si quis*; cioè, che è poi lo stesso, quali sieno quelle persone, le quali, ponendo le mani violente addosso ad un chierico, sottoposte sieno alla scomunica del canone riferito.

Canone del  
Concilio La-  
teranese II.

II. Dico adunque, che sono ad essa soggette tutte quelle persone, che sono di censura capaci, uomini, donne, puberi, impuberi, laici, chierici, e religiosi. Tutti adunque i cristiani forniti di uso di ragione incorrono la scomunica maggiore, se percuotono un chierico. Nè sono punto eccettuati o scusati que' che dessero delle busse ad un chierico, che lo acconsente, oppur anche che le vuole, perocchè il canone non è stato fatto a favore di questo o di quel chierico, ma in grazia dello stato e ordine chiericale a cui niuno può rinunziare: e Innocenzo III. comanda esser punito colla scomunica, chi ad una ingiuriosa percussione spontaneamente si sottomettesse. Il chierico stesso, se per un trasporto di collera, di tedio, di disperazione percuotesse sè stesso, si ferisse, si mutilasse, incorrerebbe senza meno la scomunica, perchè si avvera di lui pure, che pone le mani violente addosso ad un chierico con ingiuria dell'ordine chiericale. Altra cosa sarebbe se si flagellasse o si facesse da altra persona flagellare per ispirito di penitenza, e di mortificazione; poichè al-

Quali perso-  
ne sieno sog-  
gette a que-  
sta pena.

Se anche i mandanti e consulenti. lora quest' azione non sarebbe ingiuriosa nè alla persona, nè all' ordine chiericale. Sono anche a questa censura sottoposti tutti que' che eccitano, muovono, comandano, consigliano, acconsentono, o danno ajuto o prestano la loro opera o cooperazione a questo sacrilegio o ciò facciano colle minacce, parole, promesse, donativi, oppur anche col solo palesare il loro desiderio, e col dichiarare di bramare la vendetta; dal che mossi vengano i circostanti a percuotere il chierico ed eseguiscano di fatti la percussione, benchè chi ha detto tali parole non abbia comandato la percussione. Per evitare poi la scomunica non basta, che il mandante si penta del mandato, se inoltre non lo rivoca, e nol rivoca in guisa, che al mandatario prima della esecuzione ne pervenga la notizia; perchè altramente sempre sarebbe egli la ragione della sacrilega percussione. Ricercasi adunque per evitar la scomunica, che rivochi seriamente il mandato, e comandi al mandatario prima della esecuzione che si astenga onninamente dal fare tal cosa. Lo stesso dicasi del consulente. Anzi incorre questa censura anche chi non impedisce questo delitto, quando per ufficio è tenuto ad impedirlo; il che però penso che debba intendersi quando ometta d'impedirlo per odio o prava volontà; perchè se ciò omette per timore, o pusillanimità, dagli Autori viene comunemente scusato. Finalmente anche chi approva la percussione di un chierico fatta da un altro, a nome però suo, incorre la scomunica del canone, tuttochè non l'abbia nè comandata nè consigliata. Così viene decretato nel can. *Quum quis* 23, in 6. « *Quum quis absque tuo mandato manus injicit in clericum tuo nomine violentas, si hoc ratum habueris, excommunicationem latam in canone incunctanter incurris.* » Ricercasi però, che con qualche esterno segno manifesti la sua approvazione, perchè se tiene occulto nel suo cuore il suo compiacimento, non soggiace alla scomunica, che non s'incorre se non se con un atto esteriore.

Quando i non impedi-  
denti.

Quando gli  
approvanti  
dopo il fatto.

Che s'inten-  
da per nome  
di chierico.

III. Dichiareremo in 2. luogo cos' abbia ad intendersi sotto il nome di chierico *si quis ... in clericum etc.* Sotto tal nome ha ad intendersi chiunque è decorato anche soltanto della prima Tonsura, e come tale porta la veste

chiericale, quand' anco sia ammogliato, purchè però abbia contratto Matrimonio con una sola, e vergine, e d'ordine del Vescovo serva qualche Chiesa, come ha dichiarato il Concilio di Trento, confermando nella sess. 23, cap. 6 la costituzione di Bonifacio IX. Questi sono veri chierici, e godono il privilegio del canone. Ma lo perdono 1. quei i quali, perchè non portano l'abito chiericale, non sono per tali riconosciuti, o i quali sebbene conoscano per tali dopo essere stati tre volte ammoniti dal Vescovo a portarlo, non ubbidiscono; mentre questi dopo tre ammonizioni perdono il privilegio, come dal cap. 45, *de sent. excom.* Non lo perdono però quei, che non lo portano, perchè non possono, come nell' Inghilterra. 2. Lo perdono altresì quegli ecclesiastici, i quali ammoniti per la terza volta dal Vescovo o non lasciano di attendere ai negozj seculareschi, o disprezzato l' abito chiericale vanno armati o esercitano l' arte di commediante, di comico, di taverniere, o altra simile vilissima professione, come è stato determinato nel cap. unic. *de vita et honest. cleric.* Clement. 1. Parimente se i Tonsurati si ammogliano; poichè d' ordinario in questi nostri paesi quei che congiungonsi in Matrimonio, s' intendono rinunziare allo stato chiericale, benchè forse anche sieguano a portarne le divise, come fanno in qualche paese certi Cantori.

IV. Il Canone dopo aver nominato i chierici fa men-

Cosa s'intenda per nome di monaco.

zione dei monaci, *si quis... clericum, vel monachum etc.* Cosa dunque s' ha ad intendere per nome di monaco? S'intendono primamente non solamente tutt' i Religiosi professi degli Ordini approvati sebbene conversi, ma pur anco i novizj non per anco legati co' voti solenni pel cap. 21 *de sent. excom.* in 6. S' intendono 2. le monache e professe e non professe, cioè le Novizie. 2. I Romiti, non già que' vagabondj, i quali o con buona o con prava intenzione vestono abito religioso, ma quei, che sono addetti a qualche regola religiosa; mentre questi soli possono dirsi religiosi in qualche sano senso: e con questi anche i Terziarj, e le Terziarie degli Ordini Mendicanti, che vivono in comune, anzi anco que' terziarj, e terziarie che vivono nelle proprie case, purchè menino vita celibe, dopo avere

per concessione dell' Ordinario fatto voto di castità. 3. I Cavalieri di Malta, perchè essi sono veri religiosi legati con voti solenni.

Cosa s'inten-  
da per mani  
violente.

V. Dopo le parole, *si quis ... in clericum vel monachum, soggiugnesi nel canone, violentas manus injecerit*. Per mani violente cosa si vuole significare? Vuol significarsi e si comprende sotto questo nome qualsivoglia percussione, ed azione ingiuriosa. Percussione, io dissi, fatta o coi pugni, o co' piedi, o con bastone, o con pietre, o con altro istromento: azione, poi dissi, ingiuriosa di qualunque sorta, ossia contro la persona del chierico, ossia contro le cose ad esso lui aderenti, cosicchè gli si faccia violenza. Quindi si osservi, che acciò si avveri, che *violentas manus injiciantur*, l'azione debb' essere ingiuriosa, deonestativa, e che faccia al chierico violenza. Chi adunque ruba segretamente ad un chierico la borsa, o l'orologio; chi lo disonora con parole contumeliose, non incorre la scomunica; perchè gli si reca bensì ingiuria, ma non gli si fa violenza: chi parimente minaccia il chierico col bastone quasi in atto di dargli le busse, ma si astiene dal toccarlo; e chi coll' intimorirlo con parole o minacce lo sforza a levarsi ed andarsene, non la incorre; perchè sebbene disonori il chierico, non gli mette però addosso la violenta mano. Quali persone adunque la incorrono? Quelle che lo percuotono o colle mani, o con altro stromento: quelle, che gli gittano addosso con animo di disonorarlo e vilipenderlo loto, acqua, o gli spuntano in faccia: quelle, che o gli lacerano la veste, o gli strappano violentemente alcuna cosa dalle mani, o gliela gittano a terra; o mentre è a cavallo lo ferman violentemente col mettere mano al freno, alla briglia; o posta la sinistra mano sul di lui petto, colla destra impugnando uno stilo minacciano di ferirlo, o dargli la morte, sebbene non passino più innanzi; e quelle finalmente che lo tengono violentemente rinchiuso in una camera, o in altro luogo. In queste azioni tutte si avvera la ingiuriosa e violenta *manus injectio*; e quindi con esse s'incorre la scomunica.

Cosa voglia  
dire suaden-  
te diabolo.

VI. Dice finalmente il canone, che legato rimane colla scomunica chi mette le violente mani addosso ad un chie-

rico per istigazione del demonio, *suadente diavolo*. Che significa ciò? Significa che per incorrere la censura è necessario che la percussione o azione sia ingiusta, e sia peccato mortale. Ma si avvertà bene, che un'azione in se leggermente ingiuriosa può per la circostanza della persona offesa divenir grave, e di peccato veniale divenir mortale. Ma se l'azione è in se e secondo tutte le sue circostanze, cosa leggiera, siccome non costituisce grave peccato, così non è punita colla scomunica; che è una pena in se gravissima. Lo stesso si dica, quando l'azione non è ingiusta. Quindi chi per propria giusta difesa percuote un chierico, purchè ciò faccia colla debita moderazione, non incorre la scomunica; mentre a chi che sia è lecito *vim vi repellere*. E per questa stessa ragione sono scusatè dalla censura anche quelle donne, che si difendono da quei chierici impudichi, che fan violenza alla loro onestà, non già colle sole parole, ma coi turpi loro attentati, anche col dar loro dei pugni, degli schiaffi, e delle percosse. Anzi quand'anco l'uomo nel primo caso, e la donna in questo secondo eccedessero alcun poco i limiti ed i modi d'una giusta difesa, non già di proposito, ma per inavvertenza, e per quella commozione, che suol nascere in tali casi anche contro nostra volontà, non incorrerebbero la censura. Viene altresì dagli autori comunemente scusato dalla censura chi percuote un chierico, cui ritrova fare turpi cose colla moglie, colla madre, colla sorella, o colla propria figliuola. Ma avvertono, che chi percuote un chierico in tal guisa ritrovato, è scusato soltanto se lo percuote incontanente e sul fatto: perocchè in tal caso il vivo acerbo dolore, che lo arde e divora, merita qualche sorta d'indulgenza; e non già se fa una pura e mera vendetta, quale sarebbe la percussione fatta quando sono già passati i primi moti di dolore e di furore, e l'ira è già sedata. Non incorre la scomunica un padre, un maestro, un superiore, il quale per correzione punisce colle busse un figliuolo, un discepolo, un suddito, purchè non ecceda nel modo i convenienti limiti: e così pure chi per comando di legittimo superiore trae in prigione un chierico, o per ordine del

medesimo lo tormenta, affinchè confessi il suo reato. E finalmente chi per uno di quegli impeti, cui i Teologi appellano *moti primo primi* dà uno schiaffo o un pugno ad un chierico, è scusato dalla scomunica, perchè siffatti subitanei impeti, o moti prevenendo la ragione, e non essendo almeno totalmente deliberati, siccome scusano da colpa almeno grave, così pure dalla censura.

I percussori  
notorj sono  
vitandi.

VII. E qui prima di passar a dire dell'assoluzione da tal censura debbo avvertire (cosa per altro quasi a tutti nota), che i notorj percussori dei chierici sono scomunicati VITANDI col fatto stesso e prima d'ogni sentenza del giudice. Ciò è manifesto dalla Bolla di Martino V *Ad evitanda*, in cui dopo aver decretato, che nessuno scomunicato debba evitarsi, se la censura non sia dal giudice specialmente ed espressamente dinunziata e pubblicata, soggiugne tosto: « Salvo si pro sacrilega manuum iniectione in clericum sententiam latam a canone adeo constiterit accidisse, quod factum nulla possit tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari. Nam a communione illius, licet denunciatus non fuerit, volumus abstineri juxta canonicas sanctiones. » Due cose adunque richieggonsi, affinchè un percussore d'un chierico sia vitando anche prima d'ogni giuridica dichiarazione. 1. Che il fatto sia notorio, perchè avvenuto o nella pubblica piazza, o in Chiesa, o in altri luoghi pubblici e frequentati. 2. Che il fatto non abbia una scusa sufficiente, cioè o di non aver conosciuto per chierico quello ch'è stato percosso, o di averlo percosso per sua difesa, o simile altra cosa. Nei casi particolari hanno a considerarsi le circostanze.

Percussione  
di tre sorti

VIII. In ordine poi all'assoluzione da questa censura, di cui restaci a parlare, convien premettere, che i Teologi, ed i canonisti distinguono tre sorte di percussione, cioè enorme, mediocre e leggiera. Percussione leggiera dicesi non già quella, che è soltanto peccato veniale, mentre questa nemmeno basta per incorrere la censura; ma bensì quella, che si oppone alla enorme e mediocre. La enorme è quell'atroce percussione, che giugne fino alla uccisione, o alla mutilazione di un membro, all'estrazio-

ne di un occhio, o ad una gran piaga o ferita, che esige d'essere seriamente trattata dalla chirurgia, o all'effusione di molto sangue altronde che dalle narici. Leggera per lo contrario si è quella per cui non si recide un membro, non si estrae nè un occhio, nè un dente, nè si sparge sangue, se non se forse alcun poco dalle narici, quale esser suole comunemente quella, che si fa colla palma della mano, con un pugno ec. Ed è finalmente mediocre quella, che fra l'una e l'altra tiene il luogo di mezzo; quale si è quella, la quale lascia bensì qualche segno, qualche macchia, o vestigio, ma senza mutilazione, senza ferita mortale, congiunta però o con effusione di gran copia di sangue dalle narici, o con una grande strappata di capelli, o con lacerazion della carne ec. Può nondimeno accadere, come notano comunemente i Dottori, che una percussione da se leggiera divenga o mediocre, ed anche enorme sì per conto della persona offesa, e sì ancora per la circostanza del luogo, ove viene l'ingiuria recata. Uno schiaffo, a cagione d'esempio, che può essere cosa leggiera relativamente ad un chierico ragazzo, non può dirsi leggiera cosa rispetto ad un Vescovo, o ad un sacerdote vecchio, o in dignità costituito; come neppure se venga dato ad un chierico, mentre attualmente trovasi all'Altare esercitando le funzioni del suo ministero, o ad un sacerdote nella Chiesa, o nel foro ec. Ciò altresì, che fassi occultamente, non è della stessa gravità di ciò, che fassi pubblicamente, e dove c'è gran concorso di gente. Ciò posto.

IX. Per la percussione leggiera anche pubblica non è uopo ricorrere al Papa, ma possono assolvere dalla scomunica per essa contratta i Vescovi, e tutti i Prelati, che hanno sovra delle persone loro soggette giurisdizione quasi vescovile. Hanno altresì i Vescovi la facoltà di assolvere per la mediocre ed anche enorme, purchè non sia pubblica, ma occulta, cioè non dedotta al foro contenzioso, come ha ad essi conceduto il Concilio di Trento nella ses. 24, cap. 6 *de Reform.* La quale facoltà compete pure ai Prelati regolari in virtù di varj privilegj, dei quali abbiàm parlato più sopra nel cap. 6, § 2, n. 11. Possonò altresì

Chi possa  
assolvere da  
questa cen-  
sura.

gli anzidetti assolvere dalla scomunica per percussione enorme e pubblica, ogni qual volta le persone da essa vincolate sono impedito dall'andare a Roma e presentarsi al Pontefice: e se l'impedimento è perpetuo o di lunghissimo tempo, posson assolvere assolutamente; e se soltanto temporario, coll'obbligo di presentarsi, tosto che potran farlo comodamente. Quali sieno le persone impedito, lo abbiain detto nel luogo citato num. 8 verso il fine. Nel caso di morte può assolvere ogni confessore in assenza del superiore, col peso però, se il moribondo ricupera la salute, di presentarsi al superiore. Un regolare, che ha percosso un chierico secolare, non può essere assoluto dal suo superiore, ma bensì dal solo Vescovo, come costa dalla decisione della Congregazione del Concilio in una *Mediolanensi censurarum* del dì 2 dicembre 1719, oppnr anche dal suo superiore colla facoltà impetrata dal Vescovo medesimo. Un regolare poi, che ha percosso un religioso d'ordine diverso debb'essere assoluto e dal superiore del reo, e dal superiore dell'offeso. Così sta diffinito nel cap. *Quum illorum*, ove si dice: « Si vero Claustralis aliquis in religiosam personam alterius Claustris manus injecerit violentas, per Abbatem proprium, et ejus, qui passus est injuriam, absolvatur. » In guisa cioè, che l'assoluzione venga data dal superiore del reo con saputa però e consenso del superiore del religioso maltrattato. Le monache ai regolari soggette, se avvienne, che si dieno delle percosse debbono assolversi dai loro superiori, sebbene la percussione sia enorme. Quelle poi, che son soggette agli ordinarj, da questi debbon chiedere l'assoluzione.

Cosa scusi  
dall' incorre-  
re questa  
censura.

X. L'ignoranza del fatto, quando cioè taluno percuote un chierico ignorando il di lui stato chiericale, scusa dall'incorrere questa censura: e se taluno credendo di percuotere un chierico, percuote un secolare, commette bensì un peccato di sacrilegio, ma non incorre la scomunica. Scusa dall'incorrerla anche l'ignoranza di gius, se è veramente invincibile; ma sembra assai difficile poter dirsi nella cattolica Chiesa ignoranza veramente invincibile di questo famoso Canone. I giovani chierici poi sono dall'incor-

rerla scusati, se si percuotono vicendevolmente, non già per ira o per odio, ma per ischerzo, per giuoco, o per leggerezza. Direi anche, che non la incorrono nemmeno quando in caso di rissa fra di loro si danno vicendevolmente dei pugni o degli schiaffi; mentre non sembra che rechinsi con ciò fra di loro ingiuria grave. Posto però che per le circostanze tali cose divengano, o sembrino gravi, in tal caso si deve aver ricorso al Vescovo, il quale non senza una congrua punizione, almeno per cautela, deve assolverli.

### § 3.

#### *Della scomunica contro i Duellanti.*

I. Il duello propriamente tale, ossia la monomarchia, Divisione della sospensione.  
 è una pugna, ossia combattimento pericoloso praticato fra due o più persone in pari numero, di privata autorità, e ex condicto, cioè per convenzione già seguita fra di loro con istabilimento di tempo, e di luogo. Noi abbiam trattato del duello nel tom. 3 trat. 5 dei precetti del Decalogo, par. 5, cap. 4, ove abbiamo spiegato la definizione qui addotta, ed abbiam detto tutte quelle cose, che lo riguardano inquanto è un gravissimo peccato. Abbiam detto ivi brevemente anche delle pene contro i duellanti dalla Chiesa stabilite. Ma qui dobbiam dire con brevità più in particolare della scomunica fulminata contro i duellanti. Prima però è necessario avvertire, che il duello altro è solenne, ed altro è privato. Solenne si chiama quello, che vien fatto con certe formalità e solennità, intorno cioè alla scelta ed elezione dell' armi, del tempo, e del luogo fornito del privilegio di sicurezza (che comunemente appellasi *campo franco*) con invito e presenza di testimonj, che diconsi *padrini*, oppur anche *secondanti*. Il privato poi quello, che fassi bensì *ex condicto* con istabilimento di tempo e di luogo, ma senza le altre solennità, cioè senza destinazione di armi, senza sicurezza di luogo e senza padrini. Ciò posto.

II. Incorrono la scomunica tutti quei, che o come pri- I duellanti

incorrono la scomunica. *marj*, o come *secondarj* pugnano in duello, o il duello sia solenne, o sia privato. Ciò costa manifestamente da parecchie costituzioni dei sommi Pontefici, di Giulio II, di Leone X, di Clemente VII, di Giulio III, di Pio IV, di Gregorio XIII e massimamente di Clemente VIII. Anzi anche del Concilio di Trento, il quale nella sess. 25, capitolo 19 *de Reform.* non ha ommesso di reprimere i duellanti coll'anatema ed altre pene. E soggiacciono alla scomunica, benchè non ne siegua o morte o mutilazione; anzi anche benchè per patto sia stato fissato il fine della pugna alla prima ferita, o alla prima effusione di poco sangue, o dopo un dato numero di colpi.

Sebbene non ne siegua o morte, o mutilazione.

Anche i padrini e compagni.

III. Ma oltre ai combattitori in questa pugna incorrono questa censura e i padrini, e i compagni, e quei che seriamente provocano al duello, e quei che lo accettano, sebbene la pugna non venga per qualche impedimento effettuata: *Etiamsi pugnam* (così Clemente VIII nella sua costituzione, che incomincia *Illius vices*, § 3) « ob aliquod impedimentum non commississent, si ad locum accessissent pugnaturi, et per eos non stetit, quominus pugnarent. » E tutti quelli altresì, i quali ai duellanti prestano ajuto, opera, consiglio, armi, licenza, salvocondotto, danaro, ed altri sussidj scientemente. Ma quanto a chi consiglia il duello, questi non incorre la scomunica, se ha fatto quanto ha potuto per distruggere il dato consiglio rivocondolo, e ritrattandolo seriamente ed efficacemente, sebbene non abbia ottenuto l'intento; perchè dal canto suo ha fatto quant'ha potuto a fine di far andar a monte il duellò; mentre ha rivocondato con nuovo da se più efficace consiglio il primo pravo consiglio dato al duellante onde ritirarnelo, e ciò a tempo opportuno, cioè prima della esecuzione facendo quanto gli era possibile, onde il duello non siegua. Il che si raccoglie chiaramente dalla Costituzione di Gregorio XIII, ove dice: « Consulente eisdem censuris et poenis subjacere, si per ipsos non stetit, ut pugna sequatur. »

Anche chi scrive i manifesti, e le intimazioni.

IV. L'incorrono parimente tutte quelle persone, le quali fanno biglietti, carte, scrittura, manifesti preparatorj al duello, oppur anche senza scrittura, denunzie, narrazio-

ni, dichiarazioni, e testimonianze le quali anche senza provocamento espresso dieno materia o occasione al combattimento: e la incorrono quelle tutte e singole persone le quali in suo o altrui nome dettano, compongono, copiano, mandano, divulgano, affiggono, stampano, sottoscrivono, intimano tali cose: e quelle pure, che a tali cose prestano ajuto, consiglio, opera, o favore; che in qualsivoglia maniera le comandano, o in esse entrano e si frammischiano: quantunque non ne siegua poi nè duello, nè accesso, nè atto alla pugna prossimo, nè espresso e chiaro provocamento, nè tali scritture, che appellansi *manifesti* compariscano in pubblico, nè vengano a chi che sia intimate, se da loro non sia venuto, che la pubblicazione o dinunzia non sia stata fatta. Così Clemente VIII nella sua costituzione § 6 quasi colle medesime parole.

zioni, e le dislide.

V. La incorrono pur anche gli spettatori *ex industria*; quelli cioè, i quali colla loro presenza ed attenzione sembrano incitare, o fomentare i duellanti alla pugna. Così espressamente nel luogo cit. del Concilio di Trento; ove si dice: *Necnon spectatores*. Così pure nella costit. di Clemente VIII. *et ex composito spectatores*. Quindi non la incorre chi guarda il duello da qualche luogo occulto, o lo mira di fuga in passando, perchè questi non è spettatore *ex composito*, e punto non influisce a riscaldare o fomentare la pugna.

Anche gli spettatori *ex industria*

VI. La incorrono altresì i signori o padroni dei luoghi, i magistrati, i rettori, i presidenti, i luogotenenti, i capi delle milizie, che permettono il duello, o non lo vietano, o impediscono quanto possono, o commesso non lo puniscono. Così Clemente nella sua costituzione § 5 Sottoposti poi vengono all'ecclesiastico interdetto le città, terre e castella, nelle quali è stato fatto il duello, permettendolo, o tollerandolo i signori dei medesimi luoghi: « *Ipsas vero civitates (dice la costituzione § 7) oppida vel castra, et loca, in quorum territoriis id facinus, scientibus et tacite vel expresse permittentibus aut tolerantibus dominis, aut magistratibus, vel senatu, aut populo, admissum fuerit, ecclesiastico supponimus interdicto.* »

La incorrono i superiori, che lo permettono.

I luoghi, ove si permette il duello, sottoposti all'interdetto.

Quando la pugna non sia soggetta a questa pena.

VII. Non è però soggetto alla censura il duello, se la pugna è repentina, e non già *ex condicto*, se è casuale, e senza determinazione di tempo e di luogo. Quindi non la incorre chi sfidato a duello risponde: *Sono cristiano e non accetto il duello, ma cammino per la città colla mia spada, e la prima volta che c'incontreremo, vi darò soddisfazione, se mi assalirete.* Perchè in questo e simili casi non è stato stabilito il luogo ed il tempo, come si richiede al vero duello, come ha deciso la s. Congregazione del Concilio in *Nullius* 15 octob. 1644. Ma nulla poi giova a scansare la pena, il fine o motivo, per cui vien fatto, o sia ordinato alla manifestazione della verità, o a far pompa delle proprie forze, o a scancellare la ignominia, o alla difesa dell'onore, o dell'uffizio ec. Queste cause siccome non rendono lecito il duello, così nemmeno liberano dalla pena della scomunica. Viene scusato soltanto, se facciasi per autorità pubblica, onde evitare il combattimento di due eserciti, quale si fu la pugna di Davide col Gigante Golia.

Chi possa assolvere da questa censura.

VIII. I duellanti, e tutti quei che rei sono di questo peccato o per la loro cooperazione, o in qualsivoglia altra maniera, tosto, *ipso facto*, senza veruna sentenza del giudice incorrono la scomunica; dalla quale entro l'Italia e fuori di Roma non possono assolvere i Regolari in virtù dei loro privilegj, quantunque il duello sia occulto; perchè nella Bolla di Clemente VIII l'assoluzione n'è riservata al Papa senza distinzione di duello o pubblico o occulto.

I duellanti sono privi dell'ecclesiastica sepoltura.

IX. Oltre alla pena di scomunica i duellanti sono privati dell'ecclesiastica sepoltura, non solo se muojono nello stesso combattimento, come disposto aveva il Concilio di Trento; ma anche per disposizione di Benedetto XIV nella constit. *Detestabilem*, se sen muojono fuori di esso, quando la cagion della morte sia la ferita ricevuta nello stesso conflitto, quand'anco prima di morire abbian dati segni di penitenza. Eccone le parole: « *Declaramus, et decernimus, sepulturae privationem a sacrosanta Tridentina Synodo inflictam morientibus in loco duelli et conflictus incurrendam perpetuo fore, etiam ante senten-*

tiam iudicis, a decedente quoque extra locum conflictus ex vulnere ibidem accepto..... etiamsi vulneratus ante mortem non incertae poenitentiae signa dederit, atque a peccatis et cenauris absolutionem obtinuerit, sublata Episcopis, et ordinariis locorum super haec interpretandi, ac dispensandi facultate. »

#### § 4.

##### *Della sospensione, della deposizione e degradazione.*

I. La sospensione propriamente tale è una ecclesiastica *censura*, per cui il chierico privato viene dell'uso ed esercizio dell'ufficio, dignità, giurisdizione, o beneficio, che per altro gli compete, per qualche colpa o giusta causa. Dissi, la sospensione propriamente tale; perchè non ogni sospensione è censura ecclesiastica, sebbene ogni sospensione importi privazione, ossia proibizione dell'esercizio di qualche atto, ufficio o ministero. Presa in largo senso può convenire, e conviene difatti anche ai secolari. I principi v. g. ed i superiori temporali possono sospendere dall'ufficio i notai, gli avvocati. Può convenire anche alle monache: la badessa v. g. la priora, la vicaria, la celleraria possono esser sospese dal loro ufficio. Ma nè la sospensione nei secolari, nè quella delle monache è propriamente censura, ma pura pena. Anzi nemmeno il divieto fatto ad un sacerdote vecchio, impotente, infermo, di celebrare la Messa è propriamente censura; ma un puro e mero precetto del superiore. La sospensione adunque propriamente tale non può cadere salvochè in un chierico, e suppone qualche colpa. A questa sola adunque conviene la data definizione.

Definizione della sospensione.

II. Si divide primamente la sospensione in sospensione dal solo ufficio, in sospensione dal solo beneficio, ed in sospensione dall'ufficio insieme e dal beneficio; perchè non sempre si estende fino alla privazione dell'una cosa e dall'altra, potendo un Chierico sospendersi o solamente dall'ufficio, o solamente dal beneficio. Per nome di ufficio s'intende qualunque ecclesiastico ministero competente ad

Divisione della sospensione.

un chierico come tale, e quindi il chierico sospeso assolutamente dall'ufficio è privo dell'uso dell'ordine, dell'esercizio della giurisdizione, e di ogni ecclesiastico ministero. E se dal beneficio, privo soltanto rimane dei frutti del beneficio. E se è assolutamente sospeso senza veruna limitazione, s'intende privato dell'uso e dell'ordine, e della giurisdizione e del beneficio. Questa sospensione appellasi totale, in quanto comprende ufficio e beneficio. Ma eziandio in quanto non importa che la privazione o del solo ufficio o del solo beneficio, si sottodivide in totale e parziale. È totale quella, per cui il chierico viene sospeso o da ogni ufficio ecclesiastico, o privato di tutt' i frutti benefiziali. Ed è parziale se al chierico vietato viene soltanto qualche atto dell'ufficio, come quando un sacerdote viene sospeso solamente dalle confessioni, oppure un Vescovo soltanto dal conferire gli ordini; mentre questi possono poi tutti gli atti a sé competenti per ragione dell'ordine esercitare. Ed è parziale dal beneficio quella, per cui il chierico viene sospeso puramente da qualche porzione dei frutti benefiziali, come sarebbe dalla terza o quarta parte di essi. Parimente altra sospensione è temporaria, ed altra perpetua. Quella è limitata ad un tempo determinato v. g. ad un mese, ad un anno; e l'altra è priva d'ogni limitazione. La sospensione dell'ufficio non trae seco in conseguenza la sospensione del beneficio; come neppure questa trae seco quella, mentre sono affatto diverse; nè le leggi penali hanno a dilatarsi oltre il proprio rigoroso senso.

Di quali atti sia privo chi assolutamente è sospeso dall'ufficio.

III. Chi è sospeso assolutamente dall'ufficio, è privo dell'uso dell'Ordine, di giurisdizione, e di ogni ecclesiastico ministero, che richiede d'esser esercitato da un Chierico come tale. Quindi chi così è sospeso, non può nè celebrare nè amministrare i Sacramenti, perchè questi sono atti dell'Ordine, non può imporre censure, concedere indulgenze, approvar altri per le confessioni, perchè questi sono atti spettanti alla giurisdizione: non può finalmente eleggere, o far altri somiglianti atti; o questi importino giurisdizione rigorosa, oppure un qualche gius equivalente, che venga concesso dalla Chiesa ad un chierico come

lale, e possa essergli tolto. La ragione di tutto questo si è, perchè chi vieta il tutto, vieta pur anco ogni sua parte in esso contenuta. Non priva però questa sospensione di quegli atti, che non son proprj de' chierici; e quindi il soapeso dall' uffizio può ricevere i Sacramenti, ad eccezione però dell' Ordine, perchè chi è escluso dall' uffizio ed esercizio dell' Ordine, non può lecitamente esser promosso al di lui ricevimento, come si raccoglie dal cap. *De cleric. excom. minist.* Può lucrar l'indulgenze, può servir Messa, può cogli altri cantare in coro: perchè queste son cose, che si fanno dai secolari; ma non può cantare le Orazioni ed i capitoli, come fanno gli ebdomadary; perchè questa è una funzione, che per uso non compete che ai soli sacerdoti. Finalmente chi è sospeso dall' uffizio anche assolutamente, non perciò è sospeso dal beneficio, nè dal conseguimento de' di lui frutti.

Di quali non sia privo.

IV. Chi è sospeso assolutamente dall' Ordine, è sospeso da qualunque Ordine, nè può esercitare atti di giurisdizione annessi all' Ordine; ma può esercitare quegli atti di giurisdizione, che sono da esso Ordine separati. Quindi chi è sospeso dall' Ordine, non può ascoltar le confessioni, perchè quest' atto importa amministrazione di Sacramento: e sebbene la podestà di confessare sia cosa' di giurisdizione, è però fondata nella podestà dell' Ordine, e con essa necessariamente annessa. Chi è sospeso dall' Ordine superiore non è privo dell' uso dell' inferiore; e però chi è sospeso dall' Ordine sacerdotale non può bensì celebrare la Messa, ma non è escluso dal ministero dell' Altare in qualità di diacono, o di suddiacono. Così pure un Vescovo sospeso da' Pontificali, può esercitare tutti gli uffizj puramente sacerdotali, purchè eserciti tali funzioni, come si fanno dai semplici Sacerdoti, cioè senza mitra, senza pastorale, e simili cose, che entrano nel numero dei pontificali. Può adunque in questa maniera celebrare la Messa, udire le confessioni, battezzare ec. come può fare un semplice sacerdote. Ma non può far quelle funzioni, che spettano all' Ordine Episcopale, come sono il cresimare, l'ordinare, consecrar chiese, e simili cose.

Di che privo chi è sospeso dall' Ordine.

Qui si può domandare, se chi è sospeso da un Ordine se chi è so-

speso dell'ordine inferiore, lo sia anche dall'esercizio del superiore inferiore debba intendersi anche privato dell'esercizio degli Ordini superiori. Convien distinguere. Se l'esercizio dell'Ordine inferiore è contenuto nel superiore, dico che sì; perchè in tal caso insieme col superiore esercita necessariamente anche le funzioni dell'inferiore. Quindi chi è sospeso dall'ufficio di diacono, non può celebrare la Messa, se è sacerdote, perchè in essa si deve recitare il Vangelo. Se poi l'Ordine inferiore non è contenuto nel superiore, il sospeso dall'inferiore non è impedito dall'esercizio dell'Ordine superiore: come un sacerdote sospeso dall'ufficio della predicazione, non s'intende impedito dal celebrare la Messa, sebbene questo sia un ufficio assai più degno.

Il sospeso dalla giurisdizione, quali funzioni non possa esercitare.

V. Chi è sospeso dalla giurisdizione, non può le funzioni di quegli Ordini esercitare, che ricercano o portano seco esercizio di giurisdizione. Quindi un Vescovo sospeso dalla giurisdizione non può nè conferire gli Ordini, nè impartire l'assoluzione Sagramentale; perchè appunto queste funzioni importano giurisdizione: e parimente un Parroco sospeso non può ascoltare le confessioni, nè amministrare *ex officio* gli altri Sagramenti, sebbene possa e celebrare la Messa, e comunicare, e dare l'Estrema Unzione in mancanza d'altro sacerdote; perchè tali atti anche senza veruna giurisdizione possono esercitarsi. Che se poi è sospeso soltanto da una parte determinata di giurisdizione, come un Parroco dalle confessioni, privo non rimane della facoltà di amministrare il Viatico, e di assistere ai Matrimonj. Se chi è sospeso esercita gli atti di giurisdizione a se vietati, pecca bensì violando il precetto della Chiesa, ma non incorre veruna irregolarità; perchè questa nel gius non è stabilita se non se per i violatori della suspension degli Ordini.

Se chi è sospeso dell'ordine sia sospeso dal beneficio. Se chi è sospeso assolutamente dal beneficio sia

VI. Chi è sospeso dall'Ordine non perciò è sospeso dal beneficio; poichè altra cosa è l'ordine, ed altra il beneficio, e però chi è privato dell'una cosa, non perciò s'intende privato dell'altra. Chi poi è sospeso assolutamente dal beneficio, s'intende sospeso da ogni beneficio se più d'uno ne possiede; perchè la suspension indefinita equivale alla suspension universale, nè potrebb'esserci ragio-

ne d'escluderlo piuttosto da uno che da un altro beneficio. Quindi nella sentenza di sospensione la restrizione debb'essere espressa con termini chiari, e debb'essere indicato in particolare il beneficio, da cui il Chierico vien sospeso. Di più, la sospensione assoluta impedisce anche il conseguimento d'un nuovo beneficio, come ai raccoglie dal cap. *per inquisitionem extra de electione*. Dissi *impedisce*; perchè la sospensione non rende irrita *ipso jure* la elezione; ma debba essere dal superiore irritata, com'è manifesto dal detto cap. Finalmente chi è sospeso dal beneficio anche assolutamente, non è mica perciò privo del titolo del beneficio; cosicchè è sempre vero che egli è un chierico beneficiato; perchè sempre gli resta il titolo. La ragion'è, perchè la sospensione, come costa dalla sua definizione non distrugge, e non tocca la sostanza della cosa; altrimenti sarebbe non già pura sospensione, ma deposizione; nè aarebbe più una pena medicinale, come la è imposta affinchè il sospeso si ravvegga. Di che dunque priva la sospensione dal beneficio? Lo dico tosto.

sospeso da  
tutt' i bene-  
fizj.

Se resti pri-  
vo del titolo.

VII. Priva, secondo tutti il beneficiato de' frutti del beneficio di qualunque ragione sieno e qualità, cioè o consistano in rendite annuali, o in decime, primizie, obblazioni, anzi anche delle distribuzioni cotidiane, le quali qualunque si diano per la presenza, e pel ministero prestato, pure il gius di percepirle sta fondato nel beneficio stesso. Debbon soltanto eccettuarsi le obblazioni o contribuzioni, che annesse non sono al beneficio, come lo stipendio per la celebrazion della Messa, per l'esequie, per gli anniversarj, e per altri ecclesiastici ministerj, che si conseguisce anche dai non beneficiati; come neppure è privato dei frutti del suo patrimonio. Chi adunque è sospeso dal beneficio, pecca mortalmente, se ne usurpa i frutti, ed è tenuto a restituirli; perchè egli, il sospeso, non fa, nè può fare anoi i frutti del beneficio. Adunque pecca usurpandoseli, ed è tenuto a restituirli. Se però trovasi in una vera indigenza e necessità, gli autori gli accordano, che possa ritenersi quella porzione de' frutti, che gli abbisogna per una moderata sussistenza, posto che veramento non abbia onde vivere, salvochè de' frutti del beneficio:

La sospen-  
sione priva  
dei frutti del  
beneficio.

Dalla quale indulgenza debb' essere anche eccettuato il caso, in cui egli per sua ostinazione perseverar volesse nella censura; e non volesse o non si curasse di farsi assolvere. Indubitatamente poi gli ecclesiastici sospesi dal beneficio tenuti sono e a recitare l'uffizio, ed ad adempiere gli altri doveri, ai quali sono tenuti per titolo del beneficio: perocchè che non ne godano i frutti, quest'è per colpa loro, la quale a niuno deve giovare nè portar comodo o vantaggio.

Come peccchi chi viola la sospensione.

Qual pena incorra chi viola la sospensione dall'ordine. Se peccchi chi comunica con un sospeso.

VIII. Chi viola la sospensione, pecca mortalmente, quando non lo scusi la parvità della materia, come sarebbe se chi è sospeso dall'ingresso della Chiesa, ci entrasse per brevissimo spazio, anche mentre celebransi gli uffizj divini. Chi poi è sospeso dall'ordine, e viola la sospensione coll'esercizio degli ordini, massimamente sagri, incorre anche la irregolarità. Ma pecca egli chi comunica col sospeso? Convien distinguere. O è il sospeso pubblicamente dinunziato, o no. Se lo è, già è vitando; nè in conseguenza con esso si può comunicare nell'esercizio degli ordini suoi, nè può egli ammettersi alla partecipazione de' frutti del beneficio se è dal beneficio sospeso; e chi non lo evitasse peccherebbe gravemente; perchè dimostrerebbe col fatto di disprezzare le chiavi della Chiesa; e coopererebbe nel peccato mortale con un ecclesiastico sospeso e contumace. Se poi non è dinunziato il comunicare con esso lui non è contro il precetto della Chiesa; come costa dalla più fiate lodata bolla di Martino V e quindi nel caso di necessità, ed in mancanza di altro sacerdote, possono i fedeli da un sacerdote sospeso far celebrare la Messa, confessarsi, e ricevere gli altri Sacramenti; massimamente se altronde è per uffizio tenuto a prestar loro siffatti ministerj. Abbiati per altro sempre innanzi agli occhi la regola data altrove intorno alla petizione o ricevimento de' Sacramenti da un malvagio Ministro.

Casi principali e più usati, in cui s'incorre la sospensione.

IX. Dirò qui colla possibile brevità quali sieno i principali casi e più usati, ne' quali s'incorre ipso jure la sospensione. Dirò prima delle sospensioni riservate al Papa, poi di quelle riservate ai Vescovi.

1. Incorre la sospensione chi prima di ricevere gli ordini sagri promette o giura al Vescovo, o a chi gli dà, o piuttosto fa mostra di dargli il titolo di patrimonio o di beneficio, che non domanderà mai il vitto, gli alimenti, o provisione, o frutti del beneficio al di cui titolo si ordina; e chiunque si fa ordinare con titolo finto, o falso, o fraudolento di patrimonio o di beneficio. In tal caso adunque l'ordinato è sospeso dall'ordine fino a tanto ne ottenga la dispensa dalla Sede Apostolica; ed il Vescovo ordinante, che esige tal promessa, o ordina con finto e falso titolo, è sospeso dalla collazione, ed esecuzione degli ordini per tre anni.

2. Incorre la sospensione chi scientemente riceve gli ordini sagri da un Vescovo, che ha rinunciato il Vescovato, cioè e la giurisdizione e l'ufficio di Vescovo. Se poi ciò è stato fatto per ignoranza non crassa, nè supina, la sospensione non è riservata al Papa.

3. Chi legato dalla scomunica riceve gli ordini, come si raccoglie dal cap. 32 *de sent. excom.*

4. Un regolare che riceve qualche ordine sacro nell'apostasia. Così nel cap. 6 *de apost.*

5. Chi presume ricevere uno degli ordini sagri dopo il matrimonio contratto sebbene non consumato. E questa sospensione s'estende altresì al beneficio o benefizj, ed a qualunque ecclesiastico ufficio; il quale però se entrasse in una religione approvata, potrebb'essere dal Vescovo assoluto. Se poi taluno, credendo con fondamento essere morta la consorte, che pur vivo, ricevesse con buona fede gli ordini sagri, non sarebbe sospeso per veruna censura, ma gli sarebbe vietato l'esercizio dell'ordine ricevuto fino a tanto la moglie vive, quando questa non cedesse al suo dritto facendo voto di castità.

6. Chi nel giorno stesso, o in due giorni continui riceve due ordini sagri; perchè questi sospeso rinuncia dall'esercizio dell'ultimo ordine ricevuto. Ma non la incorre chi in uno stesso giorno riceve gli ordini minori, ed il sudiaconato.

7. Chi per simonia reale riceve gli ordini, come dal cap. *de Simon. in Extrav.*

8. Chi riceve gli ordini furtivamente, cioè senza che dal Vescovo venga esaminato ed ammesso; o perchè ha supposto un altro all'esame in luogo suo, o in qualsivoglia altra maniera. Ma si avverta, che questa sospensione allora solamente è riservata al Papa, quando il Vescovo, come si pratica in molte Diocesi, ha proibito sotto pena di scomunica questo furtivo ricevimento, altrimenti può dispensarsi dal Vescovo.

9. Chi si ordina scientemente prima della legittima età. Così ha decretato Pio II. nella bolla settima. E questa sospensione non cessa per la sopravveniente legittima età. Ma non s'incorre da chi, prima della debita età riceve soltanto gli ordini minori; o da chi, fra gli ordini anche sagri non osserva i prescritti interstizj; perchè questa pena non trovasi in verun luogo del gins espressa. Peccano però gravemente quei che nell'uno e nell'altro caso trasgrediscono la legge della Chiesa.

Casi di sospensione riservata ai Vescovi.

X. Vengo ai casi di sospensione riservata ai Vescovi.

1. La incorre chi si ordina per salto; perchè con tal sorta di ordinati, purchè non abbiano esercitato le funzioni dell'ordine in tal guisa ricevuto, può il Vescovo per legittima cagione dispensare, come dice il Concilio di Trento sess. 23 cap. 14 *de Reform.* Non incorre però questa sospensione chi riceve gli ordini prima della tonsura, perchè la tonsura non è ordine; e quindi chi la ommette non procede ad un ordine superiore, ommesso l'inferiore, e però non è promosso *per saltum*.

2. Chi senza le dimissorie del proprio Vescovo, con dimissorie supposte e false si ordina da un altro Vescovo.

3. Chi viene ordinato da un Vescovo scomunicato, sospeso, o interdetto pubblicamente dinunziato; oppure da un simoniaco per sentenza dichiarato tale.

4. Chi in tempo di sede Vescovile vacante, e senza la urgente causa di beneficio, ottiene prima del compimento d'un anno dal capitolo le dimissorie, e in virtù di esse riceve gli ordini sagri. Chi poi nel caso stesso riceve soltanto gli ordini minori, viene punito colla privazione del privilegio clericale, e non già con veruna censura.

5. Chi anche dal proprio Vescovo, fuori della sna dio-

cesi, e senza espressa licenza dell'ordinario de' luoghi, viene ordinato.

6. Chi ardisce congiungere in matrimonio sposi d'altra parrocchia senza licenza del loro parroco. Così il Concilio di Trento sess. 24 cap. 1 *de Reform. Matrin.* colle seguenti parole: « Parochus vel alius sacerdos sive regularis sit, etiamsi id sibi ex privilegio, vel immemorabili consuetudine licere contendat, qui alterius parochiae sponso sine illorum Parochi licentia matrimonio conjungere, aut benedicere ausus fuerit, ipso jure tamdiu suspensus maneat, quamdiu ab ordinario ejus parochi, qui matrimonio interesse debebat, seu a quo benedictio suscipienda erat, absolvatur. » Quindi chi ha incorso questa sospensione, per esserne liberato deve necessariamente ricorrere al Vescovo del parroco degli sposi, a cui per altro non è soggetto.

7. Sono altresì sospesi, o com' altri vogliono, interdetti dall' ingresso della Chiesa que' che scientemente celebrano o fanno celebrare le cose divine ne' luoghi interdetti, o che ammettono li pubblicamente scomunicati o interdetti ai divini uffizj, ai Sacramenti, o all'ecclesiastica sepoltura. Così nel cap. 8 *de privil.* in 6. Per nome di scomunicati *pubblicamente* s'intendono quei, che per sentenza sono dinunziati. Se non sono tali non debbon esser nè discacciati dalla Chiesa, nè privati dell'ecclesiastica sepoltura senza l'ordine o il consenso de' Vescovi. E queste sospensioni tutte, benchè fossero pubbliche, posson rimettersi dai Vescovi.

Nel gius ci sono molte altre sospensioni, cui io tralascio sì per brevità, e sì ancora perchè sono poco comuni, e di rado avvengono. Ma posson vedersi presso il Ferrari v. *Suspensio* art. 2 3 4 e 5, e presso il Cabassuzio ed altri. Di tal fatta sono v. g. quelle contro quei chierici stabilite, i quali senza dispensa si ordinano fuori delle quattro tempora: o contro que' preti che senza grave cagione non terminano la Messa incominciata, o che nella Messa non si comunicano ec.

XI. La sospensione togliesi in due maniere: perocchè o è censura, o è pura pena. Se è censura, togliesi co-  
Come si tolgono le sospensioni.

me le altre censure colla dispensa o assoluzione del superiore; e questa, se è *ab homine*, non può levarla se non se chi l'ha imposta, o uno a lui superiore, o il successore nella giurisdizione, come della scomunica si è detto. Se poi è *a jure*, e non riservata al sommo Pontefice, si assolve o dispensa dai Vescovi e loro Vicarj generali. Più. Anche quando è al sommo Pontefice riservata se è occulta, e non portata al foro contenzioso possono levarla i Vescovi per facoltà loro conceduta dal Tridentino sess. 24, cap. 6 e godono della medesima facoltà anche i prelati regolari aventi su dei loro sudditi giurisdizione quasi episcopale, come costa dai loro privilegj, non mai rivotati, e come costa altresì da quanto abbiamo detto, parlando più sopra dei casi e peccati al Papa riservati. Se poi è pura pena, in allora o viene imposta per un dato tempo, v. g. per un triennio, o fino a tanto il sospeso dia soddisfazione, oppure in perpetuo. Se nella prima maniera, passato il prescritto tempo o data la soddisfazione, la sospensione senz'altro cessa: ma prima del tempo fissato e scaduto, tale sospensione non può togliersi salvochè da chi fu imposta: ed in tal caso non si toglie per via d'assoluzione, ma bensì per via di dispensa. Ma terminato il prefisso tempo, o adempiuta la condizione, e data la soddisfazione, l'impedimento della sospensione cessa da se, e senz'altra dichiarazione il chierico restituito rimane nel suo ufficio o beneficio. Se poi è imposta in perpetuo; in tal caso dura fino a tanto venga levata o da chi l'ha imposta, o dal successore, o dal superiore, o dal delegato.

La sospensione può incorrersi anche senza colpa.

XII. E qui si deve osservare, che la sospensione può incorrersi talvolta anche senza colpa; ed in tal caso o togliesi colla dispensa, o cessa col cessare dell'impedimento ragione della sospensione. Abbiamo intorno ciò due casi di sospensione da noi poc'anzi esposti fra le sospensioni riservate al Papa, cioè 1 e 9. Nel gius cap. *Requisivit Extrav. De ordinatis ab Episcopo, qui renunciavit Episcopatus*; ove viene stabilito, che gli ordinati da un Vescovo, che ha rinunciato al suo Vescovato, restino sospesi, quando il sommo Pontefice con essi non dispensi.

Così pure nel cap. *Vel non compos*, ove in oita dell'ordinante un fanciullo di tredici anni ordinato diacono si dichiara sospeso dall'ufficio di diacono fino alla legittima età. Quindi giunta questa, cessa la sospensione; nè può togliersi prima, se non se da chi ha il potere di dispensare sovra l'età.

XIII. Restaci a dire della deposizione e degradazione, che sono una specie di più ampla sospensione. Cosa è dunque la deposizione? È una pena ecclesiastica, per cui il chierico viene privato senza speranza di restituzione d'ogni ufficio e beneficio senza perdita però dei privilegi del foro, e del canone. La deposizione adunque, sebbene sia non poco affine alla sospensione, e però in questo molto diversa, che la sospensione non è di sua natura perpetua, e chi è sospeso può sperare l'assoluzione, o restituzione; ma la deposizione è assolutamente perpetua, e perciò non è propriamente censura, ma una pena perpetua. Appellasi talvolta anche degradazione verbale. Imperciocchè appunto la degradazione altra è verbale, ed altra reale: e la verbale appena o per niun modo si distingue dalla deposizione; perchè è una pena, che spoglia degli stessi privilegi e nulla più. Ma la degradazione reale è una pena molto più grave e diversa; e ciò primamente a cagione della solennità: perocchè viene effettuata con giudizio solenne, in cui al chierico vengono levate le insegne e divise chiericali, e quindi viene spogliato d'ogni ufficio, dignità e beneficio; e finalmente perchè privato viene anche dei privilegi del foro e del canone, e consegnato al braccio secolare da punirsi come laico. Chi in tale stato lo percuotesse anche gravemente, pecherebbe bensì, ma non incorrerebbe la scomunica. Ma questa reale solenne degradazione non può farsi che dai soli Vescovi, ad esclusione anche dei prelati regolari relativamente ai loro sudditi. E ciò molto bene e giustamente; perchè siccome il solo Vescovo può conferire gli ordini, così egli solo può toglierli, e degradare. Ma non occorre, che più oltre ci tratteniamo in tali cose, le quali nei tempi nostri avvengono assai di rado.

Cosa sia la deposizione.

Cosa la degradazione verbale e reale.

## § 5.

*Dell' interdetto, e della cessazione a Divinis.*

Definizione  
e prima di-  
visione del-  
l'interdetto  
in personale  
locale e mi-  
sto.

I. L'interdetto è una censura per la quale a certe persone, ed in certi luoghi viene vietato l'esercizio degli uffizj divini, l'uso di alcuni Sacramenti, e l'ecclesiastica sepoltura. Quindi l'interdetto si divide primamente in personale, locale, e misto. Il personale tocca immediatamente le persone, alle quali interdiconsi tali cose, cosicchè ovunque si trovino, sono loro vietate. Il locale può riguardare immediatamente il luogo, e vieta che ivi si celebri o si ascolti Messa ossia dagli abitanti, ossia dagli esteri; e così puro che ivi si diano a chi che sia i Sacramenti, o la sepoltura. Dal che è chiaro, che mediatamente o indirettamente cade sopra le persone; e per tal ragione è questo interdetto una vera censura, di cui sebbene il luogo sia incapace, come privo di ragione, n'è però capace la persona in ordine al luogo. Il misto finalmente comprende il personale, ed il locale. Se l'interdetto è personale le sole persone sono interdette dalle cose già novate; ma nelle Chiese possono celebrarsi gli uffizj divini, ai quali possono assistere e gli estranei, e i non sottoposti all'interdetto. Ma gl'interdetti personalmente non possono in verun luogo assistere ai divini uffizj, e portar sempre seco ovunque sen vadano questa censura. Se poi l'interdetto è locale, quantunque anche generale, non porta mai in conseguenza il personale se non se riguardo a quelle persone, per la cui colpa è stato posto l'interdetto locale, come a vicenda nemmeno il personale induce il locale. Quindi se qualche luogo è sottoposto all'interdetto, non è bensì lecito ivi celebrare i divini uffizj; ma gli abitanti fuori del luogo interdetto possono ascoltare Messa, ricevere i Sacramenti, ed assistere agli uffizj divini. Finalmente se è misto, ed è speciale, cade e sopra dei luoghi quanto a tutte le persone anco straniere, le quali ivi non possono fare le cose divine; e sulle persone, le quali in nessun luogo possono fare o assi-

stere ai divini uffizj, come quando interdiconsi e gli abitatori d'un qualche luogo, e il luogo stesso; oppure viene interdetta la persona, e qualunque luogo, ov'essa si trasferisca, il che appellasi dai canonisti *interdetto ambulatorio*.

II. Dividesi in secondo luogo l'interdetto si locale che personale in generale e particolare. L'interdetto locale generale si è quello, che riguarda tutto il regno, una provincia, una città; ed il generale personale quello, che lega tutte le persone d'una provincia, d'una città ec. Il particolare poi locale quello, che riguarda soltanto qualche luogo particolare, come alcune Chiese, oppur anche una sola; e così pure il particolare personale quello, che lega soltanto alcune persone, oppur anche una sola. L'interdetto generale ossia locale, ossia personale, trae seco il particolare; e quindi interdette un regno, una provincia, una città, tutti i luoghi nella provincia, o regno, o città compresi son sottoposti all'interdetto; e parimente interdetti il popolo d'una provincia o città sono interdetti tutti gli abitanti d'essa provincia, o città; i quali conseguentemente nè ivi, nè altrove possono assistere agli uffizj divini. Per lo contrario l'interdetto particolare, ossia locale, o personale, non trae seco il generale, e quindi interdette una Chiesa o parrocchia d'una città, le altre Chiese non sono interdette; e così pure interdette alcune particolari persone, tutte le altre sono immuni. Quindi interdetti il Clero, non s'intende interdetti il popolo, nè coll'interdire il popolo interdetti rimane il Clero. Anzi sotto l'interdetto generale del Clero non son compresi i regolari dell'uno e dell'altro sesso; siccome sotto il generale interdetti de' regolari non son compresi i chierici secolari: e nemmeno i Vescovi son compresi sotto l'interdetto generale del Clero, quando non si faccia di essi espressa menzione. Quando sono interdette generalmente le persone d'un qualche luogo, non s'intendono interdette le Chiese particolari, se non vengano nominate, e quindi in esse sarà lecito celebrare la Messa, ed i divini uffizj, ma a porte chiuse, con voce bassa, e senza il suono delle campane. Ma interdetti che sia qual-

Divisione  
1. dell'interdetto, in generale e particolare.

che Chiesa particolare, ivi non è lecito celebrare in verun modo la Messa ed i divini uffizj. Se però la Chiesa interdetta è parrocchiale, sarà lecito celebrare ivi una sola volta per settimana; per rinnovare le particole consacrate, ma parimente a porte chiuse, e senza verun assistente a riserva di quello, che serve la Messa.

3. Divisione in interdetto a jure, e ab homine.

III. In terzo luogo si divide l'interdetto, in quello che è *a jure*, ed in quello, che è *ab homine*. Può mettere l'interdetto chiunque ha la podestà di fulminare la scomunica, dalla qual regola però bisogna eccettuare i superiori regolari, i quali non possono sottoporre all'interdetto le Chiese loro soggette; perchè la loro giurisdizione è personale e non locale, e quindi estenderebbero la loro giurisdizione a persone loro non soggette, mentre priverebbero il Clero ed il popolo della facoltà di celebrare, e di ascoltar Messa nelle loro Chiese interdetto. Sono però tenuti ad osservare l'interdetto dal Vescovo imposto, come ha definito il Concilio di Trento nella sess. 25, cap. 12 ove così: « Censurae et interdicta, nemum a Sede Apostolica emanata, sed etiam ab ordinariis promulgata, mandante Episcopo, a regularibus in eorum Ecclesiis publicentur, et servantur. » Tenuti poi sono i regolari ad osservare l'interdetto locale, come viene stabilito nella Clement. 1 *de sent. excom.*, quando osservasi dalla Chiesa matrico, oppur dalla parrocchiale di quel luogo semplicemente parrocchiale, in cui hanno Chiesa e monastero.

L'interdetto può essere e pura pena e censura.

IV. Può l'interdetto avere ragioni di pura pena, e di censura; distinzione necessaria a considerarsi, mentre seco porta non piccole differenze. E primamente l'interdetto, che è censura, ricerca contumacia nei delinquenti e quindi hanno a premettersi le ammonizioni, onde costi della loro perversità. 2. L'interdetto per modo di censura non può imporsi per un tempo determinato, ma a misura della contumacia, perchè deve durar tanto, quanto dura la contumacia. 3. La violazione dell'interdetto, che è censura, porta seco nei violatori la irregolarità, a cui non è sottoposto chi viola l'interdetto che è pura pena. Si l'uno però che l'altro contiene il divieto delle cose già nominate. Ma o sia per modo di pena, o di censura,

Per qual ragione possa imporsi l'interdetto.

non può imporsi che per colpa, e colpa grave, non già però di tutti i sottoposti all'interdetto, ma pur anco soltanto di alcuni, come insegna s. Tommaso nel suppl. q. 17, art. 5, al 2. Il particolare personale interdetto per modo di *censura* non si può imporre se non per colpa propria della persona interdetta; la qual colpa debb'essere grave, perchè la pena è grave, e maggiore della scomunica minore. Se poi richieggasi grave colpa anche per incorrere l'interdetto *a jure*, non convengono i Dottori. A me sembra, che se si parli d'interdetto, che ne comprende tutti gli effetti penali più probabilmente non s'incorra per un peccato soltanto veniale; ma che basti poi la colpa veniale per incorrere l'interdetto per breve tempo e quanto solamente a qualche suo effetto; come sarebbe dall'ingresso della Chiesa per una settimana o per un mese.

V. Passiamo ora agli effetti dell'interdetto. Questi sono la privazione della celebrazione, ed assistenza dei divini uffizj, di alcuni Sacramenti, e dell'ecclesiastica sepoltura. Per nome di divini uffizj vengono indicati e compresi tutti quegli uffizj e ministerj, che per istituzione di Cristo e della Chiesa competono ai chierici, ed ai chierici soli, come sono la celebrazione dei divini uffizj, la pubblica recita dei salmi, anche pei morti, delle litanie, la solenne benedizione delle nozze, del fonte battesimale, dell'acqua, dell'olio, e del crisma, delle ceneri, delle Palme, delle candele, e la professione religiosa: e più di tutto la celebrazione della Messa. Per gius antico tutte queste cose erano rigorosamente ed assolutamente vietate; nè era lecito il celebrare la Messa, se non se per consegnare le particole per gl'infermi. Ma per gius nuovo contenuto nella costituzione di Bonifacio VIII cap. *Alma de sent. excom.* 6 è stata mitigata la primiera severità, e concesso, che i chierici ed i regolari nell'interdetto locale generale, e possano celebrare ogni giorno e le Messe e gli altri uffizj divini, come prima, ma soltanto « con voce bassa, a porte chiuse, esclusi gli scomunicati e gl'interdetti, e senza suonar campane. Quindi i chierici in giorno di festa sono tenuti o a celebrare o ad

Effetti dell'interdetto.

1. Effetto, privazione dei divini uffizj.

« ascoltare la Messa. » Oltracciò si concede, che nelle quattro principali solennità di Natale, di Pasqua, di Pentecoste, e dell'Assunta, e pur anche, per disposizione di Pontefici posteriori, nella festa del corpo di Cristo, e nella sua ottava, possano celebrarsi e le Messe e gli uffizj divini a voce alta col suono delle campane ed a porte aperte, esclusi gli scomunicati onninamente, ed ammessi gl'interdetti, con questa condizione però che quelle persone, pel cui eccesso è stato fulminato l'interdetto, non si avvicinino all'Altare. Ed i regolari pure han privilegio di poter pubblicamente celebrare gli anzidetti divini uffizj in alcune feste solenni del loro ordine, come se l'interdetto non ci fosse; esclusi però gl'interdetti, ed altri, che sono stati cagione dell'interdetto.

2. Effetto, privazione d'alcuni Sacramenti.

VI. Il secondo effetto dell'interdetto è la privazione di alcuni Sacramenti. Ma di quali Sacramenti è vietato l'uso sì attivo che passivo durante l'interdetto? Incominciando dal Battesimo, questo sacramento può conferirsi e riceverci e dagli'infanti e dagli adulti anche nella Chiesa stessa specialmente interdetta, e pur anche colle consuete battesimali solennità, come costa chiaramente dal cap. 19 *de sent. excom.* in 6. Ed inoltre in niun luogo trovasi vietato di amministrar il battesimo in una Chiesa interdetta. Non può però, nè debb'essere conferito da un ministro con ispecialità interdetto, salvochè nel caso di necessità, nel qual caso questo ministro deve amministrarlo senza solennità. Può altresì in tempo d'interdetto amministrarsi e riceverci la confermazione, come lo abbiamo nel cap. citato; e ciò perchè la confermazione è un compimento del battesimo. Il che però è vero soltanto quanto a quelle persone, le quali sono legate dall'interdetto personale generale, ma non già di quelle, che sono specialmente da esso legate; perchè chi è interdetto con ispecialità e per sua colpa, pel cap. 8 *de privil.* in 6 viene uguagliato ad uno scomunicato quanto all'uso passivo dei Sacramenti. Dall'accostarsi al Sacramento della penitenza niuno viene dall'interdetto impedito, neppure chi di esso fu la cagione; purchè ci si accosti con vero spirito di penitenza e soddisfaccia alla Chiesa pel commesso delitto, o dia di

soddisfare idonea cauzione o giuramento. Così nel celebre cap. *Alma mater* 24 de sent. excom. in 6. Ma si avverta, che non può questo Sacramento amministrarsi da un sacerdote personalmente insieme e in ispezialità interdetto. Valerebbe però se da esso fosse conferito; perchè sebbene lo scomunicato dinunziato privo sia di giurisdizione, non n'è però privo l'interdetto dinunziato. La Ss. Eucaristia nel tempo dell'interdetto non può conferirsi, nè può darsi agli interdetti anche infermi, se non trovansi in pericolo di morte. Non possono poi amministrarla i sacerdoti specialmente interdetti, se non se quando manca ogn'altro sacro ministro, da cui possa essergli conferita. Per altro quando durante l'interdetto portasi il viatico ai moribondi possono praticarsi tutte le solite solennità e di suono di campane, e di accompagnamento di popolo, e d'altro, come in ogni altro tempo. E in grazia appunto dell'amministrazione di questo Sacramento ai moribondi è stato concesso, come si disse al num. 2 di celebrare occultamente nella parrocchiale una volta per settimana la Messa a porte chiuse. Può celebrarsi anche il matrimonio dalle persone stesse soggette all'interdetto; ma non è permesso il dare agli sposi la pubblica solenne benedizione. L'estrema Unzione non è lecito amministrarla nemmeno alle persone innocenti soggette all'interdetto, salvochè a quelle, che non possono ricevere altro Sacramento. Nemmeno gli ordini possono conferirsi, se non se nel caso che non ci fossero sacerdoti, che amministrassero quei Sacramenti, cui il giuramento concede di amministrare.

VII. Finalmente il terzo effetto di questa censura è la privazione della sepoltura ecclesiastica. Quali persone adunque comprende questa pena? Nell'interdetto sono compresi tutti in generale e ciascuno in particolare anche innocenti, a riserva soltanto di quei laici privilegiati, e di quei chierici, i quali nè sono personalmente interdetti, nè han dato motivo all'interdetto, nè l'hanno violato, ma osservato. A questi Innocenzo III cap. 11 de poenit. et remiss. concede, che in silenzio senza solennità, e suono di campane, vengano sepolti in luogo sacro. Da

3. Effetto, la privazione dell'ecclesiastica sepoltura.

questa legge però non sono eccettuati gl'infanti. V'ha nondimeno questa differenza fra gl'innocenti, ed i rei, che cagion furono dell'interdetto, che i primi possono seppellirai in altro luogo sacro non interdetto, e fuori dei confini del luogo interdetto, e se furono sepolti in luogo profano, cessato l'interdetto, hanno a trasferirsi in luogo sacro; ma i secondi, e gl'interdetti personalmente non hanno mai nè ivi nè altrove ad esser sepolti in luogo sacro. E se accada, che contro l'ecclesiastico divieto taluno, che non ha dato motivo colla sua reità all'interdetto, venga sepolto in luogo sacro, non debb'essere trasferito in luogo profano, come debbon esservi trasferiti i colpevoli, se i loro corpi possono distinguersi e separarsi dagli altri; perchè sebbene abbia peccato chi in tempo dell'interdetto lo ha sepolto in luogo sacro, non vi ha però legge che ciò romandi.

Come tolgasi l'interdetto.

VIII. Togliesi l'interdetto in più maniere. Se è stato posto per un tempo determinato, o sotto qualche condizione, passato il tempo, o adempiuta la condizione, cessa tostamente. 2. Se l'interdetto è stabilito dal gius, nè è riservato, può togliersi o sospendersi dal Vescovo, o da chi ha giurisdizione sulla comunità sottoposta all'interdetto. 3. Non può però nemmeno il Vescovo, o togliere, o sospendere, o rimettere l'interdetto fulminato personalmente dal sommo Pontefice. 4. Se l'interdetto è imposto ad un collegio, o comunità ed il collegio o la comunità si disciolga, cessa l'interdetto; perchè siccome un ceto, che cessa di essere, privo rimane dei privilegj che godeva; così puro resta esente dai pesi; eccettuate però sempre quelle persone, che han dato motivo all'interdetto. 5. Finalmente se l'interdetto è personale, togliesi alla maniera stessa delle censure. Quindi se è *ab homine* può togliersi da quel solo che lo ha imposto, o dal di lui delegato, o dal successore, o dal superiore. Se *a jure*, ma non riservato, può togliersi da qualunque confessore.

I violatori dell'interdetto che peccato commettano, e

IX. Le persone laiche, che violano l'interdetto locale, com unemento peccano mortalmente quando non le acusi o la ignoranza o la parvità di materia, e non v'abbia luogo il disprezzo o lo scandalo. Gli ecclesiastici pure regolarli.

e secolari ed anche le monache, che violano l'interdetto ossia locale ossia personale, cioè o sieno egli stessi interdetti, o celebrino i divini uffizj in luogo interdetto, o amministrino o ricevano i Sacramenti, peccano gravissimamente. Ma di più gli ecclesiastici, se sono personalmente interdetti, o se il locale interdetto è per modo di censura, son sottoposti alla irregolarità, ed incorrono anche la sospensione dall'uffizio e beneficio, e finalmente restan privi di giurisdizione e del gius di attiva e passiva elezione, e del privilegio che godono della sepoltura in luogo sacro. Che se poi ardiscono di scientemente dar sepoltura in luogo sacro agl'interdetti, incorrono anche la scomunica maggiore. Ed i regolari, che violano l'interdetto, quando viene osservato dalla Cattedrale, o Madrice, o parrocchiale, oltre alle predette pene incorrono anche la scomunica. Che se le persone nobili e potenti costringono i chierici a celebrare i divini uffizj in luogo interdetto, o chiamano ad assistervi gl'interdetti e gli scomunicati; o se questi, ammoniti dal celebrante o da altri, vengono da esse impediti d'andar fuori; e pur anco gl'interdetti medesimi, se ammoniti ricusino di uscire, e violentemente osano di assistere, oltre al grave peccato, incorrono la scomunica maggiore riservata al Papa.

quali pene  
incorrono.

X. All'interdetto si avvicina la cessazione *a divinis*, di cui ora dobbiamo dire. Convien coll'interdetto, in quanto priva i fedeli dei beni spirituali; ma n'è differente, perchè propriamente non è nè censura, nè pena, ma un semplice divieto dei divini uffizj in segno della mestizia della Chiesa per qualche gravissimo delitto commesso contro Dio, o contro le sagre persone de' di lui ministri. Può essere *a jure*, e *ab homine*. È *a jure*, quando la cessazione *a divinis* è prescritta dal gius, come allorquando una Chiesa rimane polluta, e quindi si deve in essa omettere di fare le cose divine. *Ab homine*, quando per legittima causa il superiore con sua sentenza comanda più o meno generalmente tal cessazione. In tempo di cessazione *a divinis* è illecito, come insegnano comunemente i Dottori, celebrar altri uffizj, salvochè una sola Messa per settimana, affin di rinnovar

Cosa sia la  
cessazione a  
*divinis*.

le particolare senza però ammettere altro assistente fuorchè quello che serve la Messa. Può però amministrarsi il Battesimo, la Cresima la Penitenza, e il Viatico ai moribondi, ommesse nondimeno le consuete orazioni, che ne precedono e sieguono l'amministrazione. Chi viola la cessazione *a divinis* non incorre la irregolarità. I regolari però, se la violano incorrono *hoc ipso* la scomunica maggiore per Clem. I de sent. excom. 4. La cessazione *a divinis* è in certa maniera più grave dell'interdetto, perchè durante l'interdetto è lecito celebrare i divini uffizj a porte chiuse, e talora anche colla consueta solennità, le quali due cose non sono mai lecite durante il tempo della cessazione *a divinis*. Giudico inutile l'estendermi di più, perchè la cessazione *a divinis*, di cui molti si abusavano, è ita in disuetudine.

### § 6.

#### *Della irregolarità in generale.*

Definizione  
della irregolarità.

I. La irregolarità può definirsi *un impedimento canonico, per cui l'uom battezzato viene impedito dal ricevimento degli ordini, e dall'esercizio ed uso dei ricevuti*. Si dice *impedimento*, e non *censura*; perchè non di rado s'incorre la irregolarità anche senza qualsivoglia colpa o propria o altrui; dal che appunto si distingue dalla censura la quale, perchè suppone colpa, è sempre pena. *Canonico*, perchè stabilito dal gius ecclesiastico, cosicchè non v'ha irregolarità *ab homine*, nè irregolarità s'incorre se non se ne' casi nel gius espressi. Le seguenti parole accennano, che le irregolarità primariamente impediscono il ricevimento degli ordini, e soltanto secondariamente l'esercizio degli ordini ricevuti. Alcuni aggiugon alla esposta definizione, *anche dopo la penitenza*: perchè difatti l'irregolarità per delitto contratta rimane anche dopo la penitenza e dopo lo scancellamento del delitto, nè si toglie che per via di dispensa. Finalmente le due parole *l'uom battezzato* indicano il soggetto della canonica irregolarità. G'infedeli e le femmine sebbene sieno soggetti inetti al

ricevimento degli ordini, propriamente però non possono dirsi irregolari, ma bensì per giur. divino e naturale incapaci agli ecclesiastici ministerj.

II. Intorno alla divisione della irregolarità, la dividono alcuni in quella, che è di giur. divino, ed in quella di giur. ecclesiastico. La prima, dicono, è una inabilità, che per divina ordinazione rende la persona incapace dell'ordine ecclesiastico; quale si è il difetto del battesimo, la femminil condizione, e la carenza della scienza. L'altra si è la inabilità per istituzione della Chiesa direttamente impediente il ricevimento della tonsura, e degli ordini, e indirettamente l'uso dei ricevuti. Ma questa divisione non è teologicamente esatta; perchè l'inabilità, che è di giur. divino, appunto per questo non è un impedimento canonico, cioè per volontà della Chiesa stabilito. È piuttosto una negazione ed un'impotenza, che una privazione, quale si è la ecclesiastica irregolarità, la quale suppone la capacità nel soggetto, cui poi impedisce dal ricevere gli ordini, e dall'esercitare i ricevuti, che altronde potrebbe ricevere ed esercitare. Se però paresse a taluno doversi ammettere le irregolarità di giur. divino, io non mi opporrei, perchè non voglio contendere di parole. Ma allora non bisogna più definire la irregolarità *Impedimento canonico*, ma bensì *Impedimento che per volontà di Dio, o della Chiesa osta al ricevimento, ed esercizio degli ordini*. E ciò sia detto per mettere in chiaro un punto, che può generar confusione nella mente di taluno. Per altro non è in uso, che le femmine si dicano irregolari; e conseguentemente nemmeno questa divisione.

III. Parlando adunque della irregolarità canonica, questa primamente si divide in perpetua e temporaria. La perpetua si è quella, che non si toglie mai che colla sola dispensa, com'è la irregolarità per omicidio. La temporaria poi quella, che cessa col solo andare del tempo, quale si è quella per difetto d'età, la quale cessa da sè col venir dell'età. 2. In totale e parziale. La totale si è quella, la quale assolutamente e totalmente esclude da ogni ordine, esercizio di ordine, e beneficio. La parziale poi quella, che esclude o solamente da qualche ordine, e non da

Irregolarità di giur. divino, e di giur. ecclesiastico.

Divisioni della irregolarità.

tutti; o dall'esercizio di qualche ordine, e non degli altri; oppure dai benefizj non per anco posseduti, e non già da quelli, che attualmente posseggonsi. 3. Finalmente in irregolarità per difetto, ed in irregolarità per delitto. S'incorre questa per la indecenza contratta per propria mortal colpa, v. g. per un omicidio ingiusto: e nasce quella da una indecenza, la quale sebbene non sia colpevole, può nondimeno cagionar del disprezzo verso i sagri ministri; e però la Chiesa ha stabilito, che quelle persone, nelle quali trovansi certi difetti, sieno impediti ed escluse dal ricevere gli ordini, oppure almeno, se già gli hanno ricevuti, dall'esercitarli. Queste due specie d'irregolarità differiscono fra di loro per tre maniere. 1. Perchè l'irregolarità per delitto è sempre volontaria; non così quella per difetto. 2. Perchè la prima non si toglie che per dispensa; laddove la seconda cade al cessar del difetto. 3. Perchè la irregolarità per delitto può dai Vescovi dispensarsi, quando il delitto sia occulto; ma non già quella, che trae sua origine dal difetto, che è comunemente riservata al Papa.

**Effetti della irregolarità.** IV. Ma quali, e quanti sono gli effetti della irregolarità? Egli è certo non esserci veruna irregolarità, che privi l'uomo di quegli atti, che convengono ugualmente e ai chierici e ai laici; e quindi può un irregolare ricevere qualsivoglia Sacramento a riserva di quello dell'ordine, assistere ai divini uffizj, comunicar cogli altri, esser sotterrato in luogo sagro. Può esser assoluto da ogni peccato, anche da quello stesso, per cui ha contratto l'irregolarità; nè, se la irregolarità è riservata, è perciò riservato anche il peccato (quando altronde non lo sia), per cui ha contratto l'irregolarità, e quindi può essere assoluto dal peccato, senza essere dispensato dalla per esso contratta irregolarità. Ciò posto, tre sono gli effetti della irregolarità. Primamente impedisce il ricevimento degli ordini, ed anche della prima tonsura; non lo rende però invalido, ma bensì illecito. Quindi un Vescovo irregolare conferisce gli ordini validamente, e validamente gli riceve un irregolare; peccano però entrambi gravemente, quand'anco non si conferisca, nè riceva se non se la prima

tonsure, perchè violano l'ordinazion della Chiesa in cosa grave; essendo per verità cosa di gran rilevanza l'ammettere nel Clero una persona irregolare, farla partecipe de' privilegj chiericali, e renderla capace degli ecclesiastici benefizj. 2. Priva il chierico dell'uso degli ordini ricevuti; cioè o di tutti, se la irregolarità è totale, o di alcuni soltanto, se è parziale. 3. Rende l'uomo incapace de' benefizj; o di tutti, se la irregolarità è totale; oppure soltanto di alcuni, se è parziale.

V. Passando dagli effetti della irregolarità alle cagioni, che scusar possono dall'incorrerla, è cosa in primo luogo certa, che dall'incorrere la irregolarità per delitto possono tutte quelle cause scusare, e scusano difatti, per cui l'uomo è scusato dalla colpa mortale. L'ignoranza quindi di gius e di fatto, l'oblivione, la inavvertenza, la buona fede, la parvità di materia, quando scusano da grave peccato, scusano anche dall'incorrere la irregolarità per delitto; perchè questa, essendo una pena assai grave, non può incorrerai per colpa leggiera. Non così però l'irregolarità per difetto, perchè questa, posto anche incolpevolmente il difetto, sempre s'incorre. Le irregolarità per difetto sono impedimenti, i quali senza ricercar colpa veruna, da sè seco portano l'incidenza. Ma quanto alle irregolarità per delitto si può qui ragionevolmente ricercare, se scusi dall'incorrerle la ignoranza o della irregolarità stabilita pel delitto, che si commette, o dalla legge ecclesiastica, che la stabilisce; perchè svendo l'irregolarità ragion di pena, non sembra potersi punir con essa chi ignora o la legge, o la pena dalla legge stabilita.

- Rispondo, che tale ignoranza, quand'anche fosse invincibile, non iscusa dall'incorrere la irregolarità. Eccone l'efficacissima ragione. L'irregolarità sta fondata nell'indecenza, che seco porta il delitto, per cui i macchiati debbon essere tenuti lontani dal ricevimento degli ordini, e dal loro esercizio. Adunque siccome tale ignoranza non toglie che il delitto commesso non sia un vero delitto, mortalmente peccaminoso, nè conseguentemente l'indecenza, che seco porta; così nemmeno toglie, che s'incorra la irregolarità. Quindi chi commette un ingiusto omicidio, è irre-

Quali cause  
possano scu-  
sare dall'in-  
correre l'ir-  
regolarità:

golare, sebbene ignori la legge della Chiesa, e la pena della irregolarità annessa all'omicidio.

Non è poi vero che la pena non medicinale, ma puramente vendicativa non s'incorra da chi la ignora: no, ma ad essa è sempre sottoposto il reo, quando ha commesso il delitto. La irregolarità appunto è di tal fatta, cioè una pura pena vendicativa; e però commesso il delitto, o s'ignori o non s'ignori la legge o la pena, s'incorre indeclinabilmente.

Quando l'irregolarità impedisca il conseguimento del beneficio.

VI. L'irregolarità non s'incorre, se non se nei casi nel gius espressi; cosicchè sebbene i delitti sieno più atroci, più gravi, e peggiori di quelli, ai quali è annessa la irregolarità, se però non è nel gius per essi stabilita questa pena, non s'incorre, come è chiaro dal cap. *Is qui de sent. excom.* In ordine poi ai benefizj la irregolarità, cui incorre il chierico provveduto già di beneficio, non lo priva di esso beneficio. Ma quella irregolarità, che precede il conseguimento del beneficio, se è totale, quantunque occulta, rende la persona irregolare inetta a conseguire qualsivoglia beneficio; se poi è parziale, impedisce soltanto il conseguimento di que' benefizj, de' quali non può esercitare i ministerj. La collazione adunque del beneficio fatta ad un irregolare totale non solamente è illecita, ma pur anche invalida. La ragion'è, perchè la irregolarità totale impedisce il soggetto da essa macchiato da tutto lo stato chiericale; adunque necessariamente lo impedisce da tutte quelle cose, uffizj e privilegj, che non possono competere che allo stato chiericale: ora i benefizj non possono validamente conferirsi che ai soli chierici: adunque conferirebboni non solo illecitamente, ma anche invalidamente ad un soggetto totalmente inetto allo stato chiericale. Quindi se per sorte taluno, che fosse irregolare d'irregolarità totale, conseguisse qualche beneficio, non farebbe suoi i frutti; e quindi tenuto sarebbe a restituirli anche prima della sentenza del Giudice: perchè qui mancherebbe il legittimo fondamento di conseguirli, o farli suoi, cioè il beneficio. Quindi è, che se scientemente, cioè sapendo d'essere totalmente irregolare, avesse impetrato il beneficio, come possessore di mala fede tenuto sarebbe a restituire tutt'i frutti; e se

poi lo ha ottenuto, ignorando invincibilmente la sua irregolarità, sarebbe obbligato a restituire il residuo de' frutti non consumati, e ciò, in cui è fatto più ricco, secondo le regole già stabilite a suo luogo intorno alla restituzione da farsi dai possessori di buona e di mala fede. Ma oltre ciò è tenuto tosto dimettere il beneficio, quando non impetri la dispensa della irregolarità ed una nuova collazione del beneficio. Così i canonisti comunemente.

VII. Tolgonsi le irregolarità per delitto colla dispensa, che può dare in tutte le irregolarità il sommo Pontefice; e non ve n'ha pur una, su di cui egli non possa dispensare. Lo possono anche i Vescovi, quando il delitto è occulto, nè portato al foro contenzioso, ad eccezione soltanto dell'omicidio volontario. E quel che possono su tal punto i Vescovi lo possono anche i prelati regolari relativamente ai loro sudditi per varie concessioni e privilegj de' sommi Pontefici, e massimamente di Sisto IV nella costituzione *Regimini*, e di S. Pio V. nella costit. *Romani Pontificis V* in cui al §. 3. dice così: « Quia sacrum Oecumenicum Concilium Tridentinum concessit Episcopis, ut absolvere possint in foro animae seu conscientiae ab omnibus peccatis, et dispensare in irregularitatibus, prout sess. 24. cap. 6; habetur, ne prior conventualis, et superiores praelati dicti ordinis ( praedicatorum ) tam in dicta provincia ( Hispaniae ), quam extra eam ubilibet, in hac parte deterioris conditionis, quam clerici, aut saeculares existant, eisdem priori conventuali, et superioribus prelati, ut ipsi per se ipsos idem omnino possint in fratres et moniales dicti ordinis sibi subditos, quod possunt Episcopi in laicos ac clericos sibi subjectos, tam quoad absolvendi, et dispensandi hujusmodi quam alias quascunque facultates ( eisdem ) ...perpetuo concedimus, indulgemus, ac etiam declaramus. »

Come tolgansi le irregolarità per delitto. Tolgonsi per dispensa.

Tolgonsi altresì per il battesimo quelle irregolarità che nascono dal delitto proprio, o a meglio dire e con più di accuratezza, nessuna irregolarità prima del battesimo s'incorre, a cagione del proprio delitto, mentre l'uomo prima del battesimo non è soggetto alle leggi della Chiesa, dalla quale si fatti impedimenti sono stabiliti. Non toglie adun-

Come tolgansi pel battesimo.

que il battesimo le irregolarità in senso proprio e rigoroso; ma solamente in quanto tuttavia rimane il fondamento, da cui potrebbe nascere nel battezzato la irregolarità. Quest'è ciò, che togliesi pel battesimo; ed in questo senso dicesi che il battesimo toglie le irregolarità. Anzi togliesi col battesimo anche qualche irregolarità per difetto, quale si è quella per difetto di lenità.

Come per la professione religiosa.

Si dice poi anche, e lo affermano non pochi Autori, che colla profession religiosa si toglie qualsivoglia irregolarità per delitto. Ma penso che debba piuttosto dirsi, che per la profession religiosa più facile diviene la dispensa di qualunque irregolarità, com'è manifesto dal cap. 1, 2, e 3. *De eo, qui furture*. Che gl'illegittimi professi possono essere promossi agli ordini sagri sebbene non alle prelature anco regolari; come costa dal cap. 1. *De Filiis Presbyt.* E finalmente che i prelati regolari come già si è detto, possono sciogliere i proprj sudditi dalle irregolarità con tutta quella anpiezza e podestà che godono i Vescovi in ordine ai loro sudditi.

Come tolgansi le irregolarità per difetto.

VIII. Le irregolarità poi per difetto, che hanno una causa, che può dar luogo, cessano tosto al cessar della causa da cui dipendevano senza veruna dispensa del superiore. Quindi quelle persone, che sono irregolari per difetto di età, di scienza, di libertà, di natali, cessano d'esserlo tosto ch'è acquistano l'età, la scienza, la libertà, o la legittimazione pel susseguente matrimonio. Cessa in tali casi per giudizio della Chiesa la indecenza col cessare la di lei causa, e quindi cessano le irregolarità. E questa regola si estende altresì alla irregolarità per infamia di fatto, la quale sebbene proceda da delitto, può talvolta togliersi colla sola contraria maniera di operare e colla mutazion de' costumi. Non così le irregolarità, che hanno causa permanente, come son quelle della bigamia, della illegittimità non riparata in forza del susseguente matrimonio, ed il difetto di lenità; le quali sebbene non sieno *ex delicto*, durano sempre, quando dal superiore non vengano levate o dispensate.

## §. 8.

*Della irregolarità per difetto.*

I. Dopo aver parlato della irregolarità in generale, dir dobbiamo dello irregolarità in particolare, sì di quelle che nascono da difetto, come di quelle che han origine da delitto. Diremo adunque delle prime in questo paragrafo, e delle seconde nel seguente. Le irregolarità per difetto sono nove, cioè il difetto primamente dei natali. 2. Dell'anima. 3. Del corpo 4. Della età. 5. Della libertà. 6. Dell'obbligazione ai conti. 7. Della fama. 8. Della bigamia. 9. Della lenità. Meritamente la Chiesa ha escluso dai sagri ministerj quelle persone, nelle quali trovasi alcuno di tali difetti, o macchie, che atte sono ad offendere gli animi de' fedeli; perchè esige il decoro e l'onore della religione, che i sagri ministeri vengano con ogni decenza esercitati. Direm di tutti e singoli con ogni possibile brevità.

II. Nasce adunque la irregolarità in primo luogo dal difetto dei natali. Hanno questo difetto tutti gl'illegittimi, i quali conseguentemente sono tutti irregolari. Tali sono i figliuoli naturali, cioè nati da una concubina; i *manzeri*, cioè nati da una meretrice; i *noti*, cioè nati da un conjugato e da una sciolta cioè non maritata; e gli *spurj*, cioè nati da un congiungimento vietato, come da incesto, stupro, ratto, e sacrilegio. Tutti questi adunque sono irregolari ed incapaci d'essere promossi agli ordini, o sieno illegittimi occultamente, o manifestamente. Sono però da questa regola eccettuati quei, che sono nati bensì da matrimonio invalido e nullo a cagione di qualche impedimento dirimente, ma contratto dall'una delle parti con buona fede, benchè vengano poi i conjugj, scoperta la nullità del Matrimonio, per sentenza del giudice separati, come ha dichiarato Innocenzo III. Tit. *Qui sint filii legitimi* cap. 12, e 14. E così pure quei i quali sebbene sieno nati di fornicazione, pure sono poi stati legittimati in virtù del susseguente matrimonio; come ha dichiarato Alessandro III nel cap. *Tanta Extra, qui filii sint legitimi*. La qual le-

Quali e quante sieno le irregolarità per difetto

In quali persone trovisi il difetto dei natali.

gittimazione però non basta nè alla dignità del Cardinalato, nè a que' benefizj, nella cui fondazione è stabilito, che non si conferiscano se non se ai legittimi, perchè gli anzidetti si hanno bensì per legittimi *fictione juris*, ma non sono veramente e propriamente legittimi.

Se gl'infanti  
esposti deb-  
bano aversi  
per illegit-  
timi.

Se gl'infanti mandati allo spedale degli esposti abbiano a computarsi per illegittimi, non convengono gli autori. A me sembra, che più probabile sia la sentenza affirmativa sostenuta dall' Abert, dal Pontas, dal Covarrivio, e da altri. La ragion'è perchè secondo la regola del gius, *in obscuris quod verosimilius est attenditur; et in dubiis tutior pars est eligenda*. Ora chi non può dimostrare il padre è cosa più verisimile il credere, che nato sia da illegittimo commercio; ed è cosa più sicura il chiederè la dispensa, o l'astenersi dal ricevimento degli ordini, di quello che esporsi al pericolo di violare le leggi della Chiesa. È vero che non pochi fanciulli vengono mandati allo spedale, non perchè nati d'illegittimo congiungimento, ma per la povertà de' genitori. Ma è anche vero, che sono assai più quelli, che vengon esposti per un turpe nascimento, che per motivo di povertà. Il Garzia p. 3 de benef. c. 1, n. 10 dice esser certo, che di 100 esposti più di 90 sono illegittimi. La pratica de' Vescovi in tal punto conferma la nostra dottrina. Non ammetton essi chiechessia nemmeno alla prima tonsura, se non dimostrano d'essere legittimi.

Come si tol-  
ga questa ir-  
regolarità.

Togliasi questa irregolarità primamente colla dispensa, la quale quanto agli ordini maggiori ed ai benefizj con cura d'anime non può concedersi che dal Sommo Pontefice: ed i Vescovi possono da essa dispensare soltanto per la tonsura e gli ordini minori, e per que' benefizj, che non hanno annessa la cura d'anime; purchè però questi benefizj non richieggano ordine sagro, non sieno dignità, e personati, o posseduti prima dal padre. 2. Togliasi anche in virtù della religiosa professione, ma, come già s'è detto, quanto solamente agli ordini, e non già quanto alle dignità o prelature anche regulari; quando ciò non sia conceduto con privilegio speciale ai professi di qualche ordine, nel che deve ognuno nei casi occorrenti consultare i privi-

legj, gli statuti, o la consuetudine dell'ordine suo. 3. Per via di legittimazione, la quale quanto al foro ecclesiastico, ed agli ecclesiastici effetti si concede unicamente dal sommo Pontefice; e vale, onde chi l'ha impetrata possa essere promosso a tutti gli ordini, dignità ed uffizj ecclesiastici; nel che si distingue dalla dispensa, per cui il dispensato a quelle sole cose vien reso capace, alle quali si estende la conceduta dispensa.

Affinchè poi la legittimazione della prole, che abbiam detto poco innanzi avvenire in forza del susseguente matrimonio, produca questo effetto, è necessario, che la prole sia stata concepita in tempo in cui i genitori potevano insieme unirsi in matrimonio. Imperciocchè dice Alessandro III nel già citato cap. *Tanta* « Si vir vivente uxore sua aliam cognoverit, et ex ea prolem susciperit, licet post mortem uxoris eam duxerit, nihilominus spurius erit filius. » Per lo stesso motivo se un consanguineo ha conosciuto carnalmente una consanguinea, o un'affine, nei gradi della Chiesa vietati, i figliuoli indi concepiti non vengono legittimati pel matrimonio poi contratto; perchè in tempo del concepimento i genitori, a cagione dell'impedimento di consanguinità, o affinità non avrebbero potuto validamente unirsi in matrimonio. Il che sta fermo ancorchè prima del nascimento della prole i genitori in virtù della dispensa ottenuta, contratto avessero un valido e legittimo matrimonio; perchè è sempre vero essere stata la prole concepita in tempo, in cui i genitori non potevano celebrare un valido matrimonio. In tal caso adunque è necessaria una nuova dispensa, per cui la prole venga legittimata.

III. Il secondo difetto, da cui nasce l'irregolarità, si è quello dell'anima. Per questo capo sono irregolari tutti quelli, che hanno l'uso di ragione impedito, ossia dalla natura, ossia a cagione d'infermità, come sono i fanciulli, ed i pazzi, o abitualmente privi sieno di mente, o lo sieno per varj intervalli, come i lunatici furiosi, ai quali aggiungonsi anche gli energumani ed i posseduti e vessati dallo spirito maligno, come pure gli epilettici. La irregolarità di tutti questi si raccoglie sì dalla dignità del santo ministero, che non è cosa

Condizione necessaria alla legittimazione pel susseguente matrimonio.

Quali persone sieno irregolari per difetto dell'anima. Lo sono i mancanti di uso di ragione.

decente sia da essi esercitato; e si ancora dal Can. 2 d. 33 e da altri passi del gius. Ma quanto agli epilettici la consuetudine porta, dice il Cabassuzio, che non s'induca la irregolarità per quelle affezioni epilettiche, che accadessero nell'infanzia, anzi anche prima della pubertà; perchè, come insegna Ippocrate, l'epilessia spesso fiato viene curata, e svanisce onninamente nelle persone, che sono giunte alla pubertà. All'opposto le persone, che dopo la pubertà assalite vengono da questo male, debbon tenersi per irregolari. Di quei che patiscono le vertigini i canonici non parlano, e però non sono assolutamente irregolari. Se però le vertigini attaccano al gravemente un sacerdote, che senza pericolo d'indecenza e d'irriverenza non può celebrare, debb'astenersi dal dir Messa. Se poi non v'ha di ciò verun pericolo, o soltanto assai leggiero, può celebrare, ma con le debite cautele, v. g. col celebrare in luogo basso, mentre gli Altari alti, ed ai quali si sale per più gradini, per ordinario cagionano delle vertigini.

E di scienza competente. La mancanza di scienza competente è un altro difetto dell'anima, per cui non si possono ricevere gli ordini senza grave peccato, nè esercitare i già ricavuti; e chi è privo della scienza dal Concilio di Trento ricercata, debb'aversi per irregolare. Quale scienza poi sia necessaria lo diremo, quando parleremo dell'ordine. Togliasi questo difetto coll'acquisto della scienza. Può anche togliersi *ad tempus* per dispensa del sommo Pontefice, la quale però non si dà che con molte condizioni.

E di fede. Per difetto di anima sono irregolari anche i mancanti di fede, non già quelli, che o non credono, come gl'infedeli, o credono malamente, come gli eretici (giacchè questi per gius di natura e divino sono dagli uffizj ecclesiastici esclusi); ma quelli che appellansi Neofiti cioè che di fresco si sono convertiti, o dal Giudaismo, o dal Maomettismo, o dal Gentilesimo. Questi non hanno ad ammettersi allo stato chiericale nè a promoversi agli ordini, se prima per un tempo conveniente non vengano sperimentati. Ma quanto tempo sarà necessario per questo esperimento? Comunemente i Dottori insegnano non essere stabilito nel gius veruno spazio di tempo per com-

piere questa prova , ma lasciato all' arbitrio ed alla sapienza dei Vescovi il discernere e diffinire quando un neofito sia provato a sufficienza , sia idoneo a ricevere gli ordini, nè ci sia più verun pericolo, che o ritorni al vomito, o si lasci prendere dalla superbia. Che se l'urgente necessità della Chiesa costringa a pronuovere un neofito prima d'un sufficiente pieno esperimento, si deve ricorrere al Papa; perchè questa irregolarità dall'Apostolo notata, e stabilita dal gius comune, è per difetto: e dalle irregolarità per difetto i Vescovi non possono dispensare, anzi nemmeno dispensano, quando dopo una prova sufficiente conferiscono gli ordini ai neofiti , ma puramente dichiarano essere questa irregolarità cessata.

IV. Naace in terzo luogo la irregolarità dal difetto del corpo. Ma da qual difetto? Da quello che rende l'uomo impotente ad eseguire il ministero dell'ordine, e da quello che lo impedisce dall'adempierlo, e che lo impedisce dall'adempierlo decentemente a cagione della deformità del suo corpo. Pel primo capo adunque sono irregolari tutti quei, che privi sono di una mano, o del pollice, o dell'indice: i muti parimente, e quei che sono balbi in guisa, che senza riao non possono ascoltarsi: i ciechi pure, ed i ceccuzienti, e massimamente i monocoli, se non solamente mancano di vista in un degli occhi, ma mancano dell'occhio stesso con deformità: chi ha le mani tremolanti onde non possono maneggiare il Calice, o l'Ostia senza pericolo di caduta, o di effusione: gli astemj, che non posson bere e tenere il vino senza sentirsi eccitati al vomito. La carenza di qualsivoglia membro occulto non induce la irregolarità, se non se quando l'ha a se medesimo reciso, o se lo ha fatto da altri recidere. Quindi sono irregolari quei, che si han reciso o fatto recidere le virill parti, anche se ciò fosse stato per amore della castità, e molto più se per conservare la soavità della voce. Sono però nel gius can. 7 eccettuati quei, che ne han sofferto il taglio d'ordine dei medici per infermità, oppure dai barbari, purchè altronde sieno ritrovati degnissimi del sagro ministero. Anche gli ermafroditi, o prevalga o no il sesso, sono esclusi dal clero, e dagli ordini.

Questi persone sieno irregolari per difetto del corpo.

Chi sia irregolare pel capo della deformità.

Pel capo poi della deformità sono irregolari quei che hanno il corpo, o i membri conformati in guisa, che cagionano o orrore, o disprezzo, o eccitano il riso; come sarebbe una bocca sconciamente torta; labbra sì corrose, che appena cuoprono i denti; mancanza di naso o di orecchi, o di un piede; gobba insigne; troppo turgido ventre; statura sì piccola, come quella dei pigmei, o eccessivamente alta, come quella dei giganti. Non hanno però a computarsi per irregolari quei, che hanno le ginocchia torte; perchè può coprire comodamente questo difetto la veste, massimamente talare. E così pure non è irregolare chi ha la faccia breve, la vista corta, o non può vedere senza occhiali, e nemmeno chi ha un occhio più grande dell'altro; purchè l'eccesso non sia notabile, e quindi notabile la deformità.

Differenza fra i difetti, che precedono, e che sieguono la ordinazione.

Non ha mica però a farsi lo stesso giudizio pei difetti del corpo, che precedono, e di quei che sieguono l'ordinazione. Quei, che la precedono, escludono dal ricevimento di qualunque ordine, e di essi più difficilmente si ottiene la dispensa. All'opposto quei, che la sieguono, impediscono soltanto quel ministero, a cui rendono inetto il soggetto. Quindi chi v. g. è cieco, o cecuziente prima dell'ordinazione è escluso dallo stato clericale; ma chi dopo l'ordinazione lo diviene o per vecchiezza o per infermità, è impedito bensì dalla celebrazione della Messa, ma non già dall'amministrare il Sacramento della Penitenza. Così pure quei difetti, i quali il ricevimento impediscono dalla prima tonsura, escludono da qualsivoglia beneficio; ma quei, che vengon dopo, da quei benefizj soltanto impediscono; che rendono il soggetto incapace al ministero annesso al beneficio. Quindi un chierico v. g. sordo non può ottener benefizj, i cui ministerj non possono esercitarsi senza l'udito. I difetti poi, che precedono la promozione impediscono che i benefizj possono conseguirsi senza dispensa; e quei, che vengon dopo, non privano il beneficiato del beneficio, sebbene non possa adempierne gl'uffizj, perchè pel cap. 5 de cler. segrot., *afflictio non est addenda afflictio, sed miseriae miserendum.*

Togliasi questa irregolarità col cessare del difetto; co-

me quando taluno, che ha perduto la vista o l'udito per qualche infermità, col mezzo della curagione si risana, e ricupera l'uso di questi sentimenti, che non erano perduti, ma soltanto impediti. Si toglie altresì colla dispensa; ma questa dispensa per uso comune e costante consuetudine è riservata al Papa, il quale non la concede mai che con somma precauzione, e commettendone l'esecuzione allo stesso Vescovo del luogo con queste clausole, « che considerato ben bene egli medesimo il difetto, se sia tale quale è stato rappresentato, nè da esso « tanta ne provenga deformità, che atto sia a generare « scandalo nel popolo, o a mettere impedimento alle cose « divine (su di che viene aggravata la coscienza dell'ordinario) accordi, o eseguisca la dispensa. » Dal che ne sieguono due cose; cioè 1. che non può il Vescovo commetterne l'esame ad altra persona; dovendo per commissione pontificia farlo egli stesso, *inspecto per se ipsum*; e 2. che il Papa non vuole nè intende di dar dispensa quanto a quelle persone, che sono difettose in guisa che senza scandalo dei popoli, o senza pericolo di profanazione non possan fare i sagri misterj.

V. Il 4 difetto è quello dell'età, vale a dire della età ricercata nella presente disciplina della Chiesa agli ordini, ed ai benefizj. Per gli ordini minori nulla intorno all'età è difinito; pure nel pontificale nella rubrica *de ordinandis* ai Vescovi viene comandato di non conferire nè la prima tonsura, nè gli ordini minori prima dei set-  
t'anni compiuti. Per gli ordini poi maggiori e sagri il Concilio di Trento nella sess. 23, cap. 12 dispone « che « niuno venga promosso al suddiaconato prima dell'anno « ventesimo secondo, al diaconato prima del ventesimo « terzo, al presbiterato prima del ventesimo quinto. » Sicchè prima di tale prescritta età ognuno è irregolare, e non può lecitamente essere agli ordini promosso. Passando quindi ai benefizj, se si tratta di benefizio semplice, per disposizione dello stesso Concilio nella stessa sess., cap. 6 ricercasi l'età di quattordici anni. I benefizj poi con cura d'anime non possono conferirsi se non se a chi trovasi nell'età di venticinque anni. L'anno per

altro basta che sia incominciato per qualche po' di tempo, purchè non sia tanto picciolo e scarso, che ci sia pericolo di errare nel computo dell'anno. Questa età poi per gli ordini, e pei benefizj ha a computarsi non dal concepimento, o dal battesimo, ma dalla nascita.

Da questa irregolarità niuno può dispensare salvochè il sommo Pontefice, e per privilegio speciale per un certo tempo limitato alcuni Vescovi ultramontani, ed ultramarini. Anzi il Papa stesso non dispensa quasi mai oltre un anno, o al più due anni. Se taluno con buona fede s'è ordinato prima della legittima età, sospeso rimane dall'esercizio dell'ordine ricevuto fino all'età prescritta, giunta la quale cessa da se l'impedimento senza dispensa. Chi poi prima della legittima età scientemente riceve gli ordini pecca mortalmente, e incorre la sospensione per constit. di Pio II, che incomincia, *Quum ex Sacrorum*. E se viola la sospensione esercitando le funzioni dell'ordine ricevuto, incorre una nuova irregolarità, da cui se non viene dispensato, non può celebrare ancorchè sia giunto all'età prescritta; perchè l'età sopravveniente non può togliere nè la sospensione, nè l'effetto della sospensione. Se poi non ha celebrato, può dopo ottenuta l'assoluzione della sospensione, e dopo giunta la legittima età, esercitare le funzioni del suo ordine; perchè è cessata la sua irregolarità al compiersi degli anni.

VI. Il 5 è il difetto di libertà. Hanno questo difetto i servi propriamente detti, che in latino appellansi *mancipia*, e in italiano *schiafi*. Questi sono esclusi dai sagri ministeri. Il gius comune, dist. 56, cap. 1 prescrive così: « Nullus Episcoporum servum alterius ad clericatus officium promovere debet. » Se però uno schiavo, sapendolo il padrone e non contraddicendo, venisse agli ordini promosso, diverrebbe libero quanto a quelle cose, che allo stato clericale ripognano. Ma se ciò si facesse lui contraddicendo, peccerebbe mortalmente e il Vescovo ordinante, e lo schiavo ordinato: questi poi non è perciò libero dalla schiavitù, e quegli è tenuto dar soddisfazione al padrone.

VII. Il 6 difetto, che appellasi *obbligazione ai conti*; è ancor esso una specie di servitù, e perciò alcuni uniscono questo difetto col precedente. Sono quindi irregolari gli amministratori dei beni altrui, gli attori degli altrui negozj, i tutori dei pupilli, i curatori dei minori, e tutti quel finalmente, che sono tenuti a rendimento di conti; perchè tutti questi posson trarsi ai tribunali secolari, posson essere accusati di frodi e d'inganni, e vestati con liti e processi con disonore ed ignominia dell'ordine ecclesiastico. Questi ed altri di simil fatta non possono ammettersi nel Clero fino a tanto, dopo il rendimento dei conti, non si sieno sbrigati da tal sorta d'impicci, e di pericoli. Debbono nondimeno da questa legge eccettuarsi gli amministratori dei beni della Chiesa, i difensori dei miserabili, e quei che sono costretti della necessità ad assumersi la tutela legittima e caritatevole dei consanguinei.

Cosa significhi obbligazione ai razicinj.

VIII. Siegue il 7 difetto, che è quello della fama. Chi ha perduto la buona fama, è irregolare. Trattano alcuni di questo difetto nelle irregolarità per delitto; ma siccome non ogni perdimento di fama, o non ogni infamia suppone delitto; così noi ne parliamo in questo luogo fra le irregolarità per difetto. L'infamia altra è di gius, ed altra di fatto. L'infamia di gius s'incorre col commettere un delitto, a cui per gius civile o canonico è annessa la infamia: ed i delitti a cui va annessa, sono l'omicidio, l'eresia, il malefizio, il furto, il sacrilegio, l'adulterio, l'ineesto, il venefizio, la falsa testimonianza in giudizio, la sodomia, la simonia, il lenocinio, il delitto di lesa maestà, la usura ec. Nessuno però di questi delitti, se si eccettui l'omicidio, porta seco l'irregolarità, se non è pubblico e notorio. Gli infami poi di fatto sono quei, i quali per sentenza del giudice sono condannati alla prigione, alla galera, all'esilio, alla morte, gli esposti alla berlina, i frustati pubblicamente, e non già o i ripresi puramente, o i condannati ad una pena pecuniaria, o ad una limosina. A cagione poi di professione sono infami i commedianti, i mimi, gl'istrioni, e chiunque *artis ludicæ* (parole della leg. 1 e 2 ff. *de his pronuntiandis*)

Quali persone sieno irregolari per difetto di fama.

Infami di gius.

Infami di fatto.

Infami di professione.

*causa in scenam prodierit spectaculum sui praebiturus.* Così puro chi fa pubblicamente e personalmente il mestiero di macellajo , o di tavernajo ; nè vuole lasciarlo prima d'essere posto nell'ordine del Clero: e chi altresì fa l'uffizio di carnefice, di birro, di bargello: mentre tutti questi hannosi comunemente per gente infame. Tutti questi infami o di gius, o di fatto, o di professione, durante l'infamia sono esclusi dagli ordini, e dai benefizj.

Come toglasi  
questa irre-  
golarità.

Togliasi questa irregolarità in varj modi. Se l'infamia nasce per un delitto pubblico , ma non portato al foro contenzioso, togliasi in virtù della emendazione del reo; il quale cioè col cangiamento dei costumi, colla onestà della vita, coll'opere buone e santa conversazione, ha riacquistato la fama, e il suo buon nome. Così quanto alla infamia di fatto: ma l'infamia di gius contratta per sentenza del giudice non si toglie salvochè colla dispensa, la quale può darsi assolutamente dal sommo Pontefice, a cui per altro non caderebbe mai in mente di mandare all'Altare un infame, quando a ciò non lo determinasse qualche urgente causa gravissima, come osservano i Salmaticensi. Può darsi anche dai Vescovi, ma solamente con queste due indispensabili limitazioni; cioè e che non dispensino in delitti più gravi dell'adulterio; e che non per la promozione a nuovi benefizj, o ad ordini non ricevuti, ma soltanto affinché possa il dispensato far uso dei ricevuti.

Cosa sia la  
bigamia, e di  
quante sortl.

IX. L'ottavo è la bigamia. La bigamia, ossia digamia, si oppone alla monogamia; perchè questa è il congiungimento con una moglie sola ed unica, e quella all'opposto è il congiungimento con più mogli. È di tre sorti, cioè reale, interpretativa, e similitudinaria. C'è bigamia reale quando taluno ha preso e conosciuto più mogli. C'è la interpretativa, quando per finzione o interpretazione del gius si computa, che taluno abbia avuto più mogli, benchè in realtà non le abbia avute; il che può accadere in varie maniere. Primamente cioè quando prima della morte della moglie, o con buona o con mala fede, contrae con altra, e carnalmente la conosce: o com'altri parlano, quando alcuno contrae due matrimonj, uno di

gins, cioè valido, l'altro di fatto, cioè invalido. 2. Quando taluno contrae due matrimonj di fatto, cioè amendue invalidi, come se sposi due consanguinee, o con due contragga, colle quali per qualche impedimento dirimente non poteva farlo; e le conosca amendue carnalmente. 3. Quando prende la vedova altrui da esso lui conosciuta, oppure una fanciulla, che ha con altro uomo fornicato, e la conosce: C'è finalmente la bigamia similitudinaria, quando dopo fatto il solenne voto di castità contrae alcuno, o piuttosto attenta di contrarre matrimonio o con donna da altri conosciuta, o con una vergine, e carnalmente la conosce: poichè questi si ha per bigamo, quasi abbia contratto un doppio matrimonio, uno spirituale, l'altro carnale e nefando.

E qui è necessario avvertire, che alla bigamia si vera e reale, come alla interpretativa e similitudinaria ricercasi onninamente il carnale accoppiamento, ossia la copula. Quindi è; che se taluno per legittimo matrimonio prende una vergine, cui carnalmente non conosce, e morta che sia senza che mai l'abbia conosciuta, ne sposa un'altra, con cui consuma il celebrato matrimonio, non è bigamo. Non è neppur bigamo di bigamia interpretativa chi congiunto in matrimonio con una univira (cioè con donna da altri non conosciuta) commette un peccato di fornicazione con una meretrice; o con una concubina, ossia prima, ossia dopo il matrimonio, perchè per un semplice fornicario congiungimento non viene significata l'unione di Cristo colla Chiesa. Ma per l'opposta ragione è bigamo chi ha preso per moglie una vergine, ma dopo l'adulterio da essa commesso, carnalmente la conosce; perchè allora incomincia tosto ad esser marito di donna, che adulterando ha diviso in molti la sua carne. Ed è parimente bigamo chi ha preso una moglie avanti ed un'altra dopo il battesimo, petocchè, col battesimo non si toglie questo difetto, perchè, dice Innocenzo I nella sua decretale a Vitricio cap. 6. « In baptismo remittuntur peccata, non acceptarum uxorum numerus aboletur. » Anzi è anche bigamo chi mena a moglie una donna da altri corrotta, sebbene ciò egli ignori; ma non già se

Avvertimento necessario

mena a moglie una da se medesimo corrotta prima del matrimonio. E finalmente è bigamo chi contrae matrimonio anche invalido con una vedova, o corrotta, se lo consuma.

**I bigami sono irregolari** I bigami adunque per qualsivoglia delle maniere già indicate sono irregolari; e secondo la presente disciplina della Chiesa la bigamia impedisce il ricevimento di tutti e singoli gli ordini, e l'amministrazione dei ricevuti; anzi ai bigami è anche vietato il ricevere la prima tonsura, e sono privati d'ogni privilegio chiericale, come semplici laici; come fu dichiarato nel Concilio di Lione sotto Gregorio X.

**Chi possa dispensarci.** Quanto alla facoltà di dispensare da questa irregolarità, l'ha in tutta la sua ampiezza il sommo Pontefice. I Vescovi poi non possono dispensare nella bigamia reale, nè nella interpretativa, neppure quanto agli ordini minori; perchè ai Vescovi è stata bensì dal Concilio di Trento conceduta la facoltà di dispensare dalle occulte irregolarità *ex delicto*, ma non già *ex defectu*. Può però il Vescovo dispensare nella bigamia similitudinaria, anche pel ricevimento d'ordini superiori, quando non è meschiata colla interpretativa; e purchè il chierico costituito negli ordini sagri, o il professo di qualche ordine, che ha osato o preteso di contrarre con una vergine, e l'ha conosciuta carnalmente, abbia scancellato con una congrua penitenza il suo reato; ed abbia riparato il male colle virtù, e con una lodevole vita. Ai prelati regolari poi non può competere, checchè ne dicano in contrario alcuni Autori, su tal punto più di quel che conviene ai Vescovi, a tenore della Bolla di s. Pio V più sopra riferita, cioè nell'antecedente § 6, num. 6, come lo dimostra il P. Gabriele da Vicenza p. 2, cap. 29.

**Chi vada soggetto al difetto di lenità.** X. Il 9 ed ultimo difetto è quello della lenità. Van soggetti a questo difetto non solamente quei che ingiustamente uccidono o mutilano, ma eziandio quei, che ciò fanno giustamente; perchè la Chiesa imitatrice della mansuetudine del suo divino Sposo ha in orrore ogni effusione di sangue. Di quei che ingiustamente uccidono o mutilano, diremo nel seguente § ove parleremo dello ir-

regolarità *ex delicto*; e diremo qui degli altri. Adunque è irregolare ogni uom battezzato, il quale volontariamente uccide o mutila, o concorre prossimamente all'omicidio o mutilazione. L'omicidio e la mutilazione nel gius quanto alla irregolarità vanno del pari, come costa dalla Clement. *de omicidio*; sebbene però la irregolarità per mutilazione non siegua onninamente la condizione di quella per omicidio; perchè questa è riservata al Papa, quantunque occulta, e non già quella, come ha dichiarato la sagra Congregazione presso il Suarez sec. 2, n. 4. Appellasi mutilazione il troncamento d'un membro; e quindi non è irregolare chi non lo tronca, ma lo ferisce, o lo debilita, lo incide, o lo penevota. Qui poi per nome di membro quella parte dell'umano corpo s'intende, che ha ufficio proprio e distinto dall'altre parti; o quella, come parla il Suarez, che è quasi intero stromento prossimo di qualche azione, come la mano a palpare, i piedi a camminare, gli occhi a vedere, il naso ad odorare, la lingua a parlare. Quindi non diviene irregolare chi tronca un dito, o estrae un dente ad un altro; perchè nè il dito nè il dente hanno l'anzidetta condizione.

Venendo alle classi di persone, che per difetto di lenità sono irregolari, lo sono primamente quelle le quali per ordine giudiziale concorrono all'altrui morte o mutilazione. Tali sono gli accusatori, che accusano criminalmente, se il reo viene punito colla morte, o colla mutilazione. Chi poi procede soltanto civilmente, onde ottenere soddisfazione, è scusato, e non incorre la irregolarità sebbene ne siegua la morte o mutilazione; purchè però protesti innanzi al giudice di non volere vendetta, nè pena di sangue. Sono altresì irregolari i giudici, i procuratori fiscali, che sollecitano la morte o mutilazione del reo, i notaj pure, che scrivono o dinunziano la sentenza di morte: ed il carnefice, che dà la morte, o mutila il reo. A questi aggiungono alcuni anche i testimonj. Ma si deve distinguere; se sono citati e chiamati dal giudice a far testimonianza, penso che sieno immuni dalla irregolarità; perchè sono tenuti rispondere al superiore interrogante; sono poi irregolari, se s'ingeriscono spontaneamente, con sollecitare o cooperare alla morte del reo.

Sono irregolari quei, che concorrono all'altrui morte per ordine giudiziale.

Quali soldati  
sieno irregolari.

Sono parimente irregolari per difetto di lenità i soldati, non già quelli che portano o han portato armi, ma quei soli che han combattuto in guerra. Questi se in guerra giusta colle proprie mani han mutilato o ucciso alcuno, e di ciò dubitano prudentemente, debbon tenersi per irregolari. Che se altro non han fatto che eccitare gli altri al combattimento, somministrare la polvere, e le cariche, custodire il bagaglio, non sono perciò irregolari. Dissi *in guerra giusta*, perchè v'ha questa gran differenza tra il combattere in guerra giusta, ed il combattere in guerra ingiusta, che tutti quei che combattono in guerra ingiusta divengono irregolari, perchè tutti cooperano alla ingiusta mutilazione, o uccisione, e lo sono piuttosto per delitto, che per difetto di lenità; laddove in guerra giusta sono irregolari soltanto quei che mutilano o uccidono.

Se sieno irregolari i  
medici, ed i  
chirurghi

Passiamo ai medici ed ai chirurghi. Questi per ciò solo che esercitano la loro arte non sono irregolari, benchè secondo le regole della loro arte tronchino un membro, o comandino che sia troncato; mentre ciò fanno per misericordia, per carità, e per sanare o conservare l'infermo. Ed allora soltanto incorrono la irregolarità, quando per loro colpa ed imperizia ne siegue la morte; ed in tal caso la irregolarità è piuttosto per delitto, che per difetto. I chierici ed i monaci divengono irregolari, se esercitano la medicina e chirurgia con incisione e adustione; perchè ad essi queste arti sono vietate nel Concilio Lateranese sotto Innocenzo III. Quindi se un chierico, anche *in sacris* esercita la medicina o la chirurgia senza incisione ed adustione, e secondo le regole dell'arte, non diviene irregolare; perchè ciò non trovasi vietato in nessun luogo. Dissi, *secondo le regole dell'arte*; perchè chi le ignora al pericolo di uccidere si espone; e però seguita la morte è irregolare. Da ciò è facile il raccogliere, che non diviene irregolare un chierico, che assiste ad un infermo, se gli dà a bere o a mangiare cosa, che non è dal medico vietata, nè ha verun motivo di dubitare che possa essergli nociva; nè se volge, alza, o muove l'infermo, onde più facilmente o dorma, o prenda cibo o bevanda, quantunque gli venga quindi accelerata la morte, quando ciò siegua senza notabile di lui colpa.

Può da questa irregolarità dispensare il solo Papa, e chi da esso lui ne ha ricevuto la facoltà, e non già il Vescovo; perchè è stabilita dal gius comune, e dal Concilio generale, ai cui decreti non altri può derogare che il sommo Pastore. Ed oltracciò il Concilio di Trento ai Vescovi ha soltanto concesso la facoltà di dispensare nelle irregolarità *ex delicto*; e questa è non *ex delicto*, ma bensì *ex defectu*.

### § 8.

#### *Delle irregolarità per delitto.*

I. I delitti, pei quali s'incorre la irregolarità, sono cinque, cioè l'omicidio e la mutilazione; l'iterazion del battesimo; il pravo ricevimento degli ordini; la violazion delle censure; e l'eresia. La ragione, ossia il fine, per cui la Chiesa pei testè indicati delitti ha stabilito che s'incorra la irregolarità, è lo stesso, per cui ciò ha fatto per certi difetti; cioè per mantenere il decoro e la maestà della religione, e dei sagri ministerj. L'onore ed il decoro della religione richiede, che i sagri ministerj con somma decenza e irreprensibilità vengano esercitati: ed a questo fine fu necessario istituire le irregolarità, per cui tenute fossero lontane dal ministero di Cristo quelle persone, le quali o han commesso certi delitti, o hanno certi difetti, che si oppongono allo spirito della Chiesa, o una macchia imprimono anche nelle innocenti persone che offende l'occhio, e l'animo dei fedeli. Ecco la ragione, ecco il fine delle istituite irregolarità; affinchè ogni cosa fosse fatta colla dovuta decenza nella casa del Signore. Ciò posto, poniamoci ad esaminare brevemente ad una ad una le irregolarità per delitto.

Si annoverano le irregolarità per delitto. Fine delle irregolarità dalla Chiesa stabilite.

II. L'omicidio e mutilazione è il primo delitto, per cui s'incorre la irregolarità. L'omicidio (lo stesso dicasi della mutilazione) può commettersi per tre maniere, cioè per necessità, per malizia, e per caso accidentale. Avviene il primo, quando taluno nel difendere la sua propria vita colla debita moderazione uccide un altro. Il secondo, quando volontariamente, senza necessità, e ingiustamente

Quale omicidio seco porta la irregolarità.

lo uccide. Il terzo, quando oltre alla sua intenzione è cagione dell'altrui morte. Quale adunque di questi omicidj porta seco l'irregolarità di chi lo commette? Il primo non già; perchè siffatto omicidio neppure è delitto, anzi neppure è vero omicidio. Il secondo all'opposto, che è un vero e ingiusto volontario omicidio, questo è quello, per cui s'incorre la irregolarità gravissima, e tale, che di rado si toglie colla dispensa la quale difficilissimamente si concede. È però necessario per incorrerla, che ne siegua veramente la morte dell'uomo; perchè esclusa questa, non ha più luogo il reale omicidio, benchè sia concepito, inteso, e voluto dall'animo e dalla volontà.

È irregolare chiunque cooperi alla uccisione iniqua.

Incorre questa irregolarità non il solo uccisore, ma chiunque colla sua fisica o morale azione influisce nella morte altrui. Quindi è il mandante e il consulente, e chi coopera, e chi presta ajuto è irregolare: « Quisquis homicidii, così nel cap. *Si quis* 8, dist. 5, aut factio, aut consilio, aut praecepto, aut assentatione... conscius fuerit, a clericatu in perpetuum dejiciatur. » Si chiana mandante quegli, che espressamente o tacitamente comanda l'omicidio; nè giova che lo rivochi, se la revocazione non perviene a notizia del mandatario: se poi il mandatario è certificato della revocazione prima dell'esecuzione, il mandante è immune dalla Irregolarità. Questi se rivoça sovramente ed efficacemente il suo consiglio, ed impedisce quanto può l'omicidio, coerentemente a quanto altrove si è detto, penso che sia esente dalla irregolarità, se nulla ostante per sua malizia l'altro commette l'omicidio.

L'omicidio casuale quando sia o non sia esente dalla irregolarità.

Per quel che poi spetta all'omicidio casuale, se è pienamente involontario, egli è chiaro, che per esso non si incorre la irregolarità. Faccia taluno una cosa lecita, e non ometta la dovuta diligenza per non far del male a chi che sia, se per accidente ne siegua l'omicidio, non diviene irregolare. Se poi non usa la conveniente diligenza, non evita la irregolarità; ma la negligenza in ciò praticata deve giugnere a colpa teologica mortale: avvertendo però, che nel caso di omicidio di rado la colpa è leggiera per ragion della materia, ma soltanto per capo d'inavvertenza e di sorprendimento. Ma chi fa cosa il-

lecita, per non incorrere la irregolarità non basta che usi quella diligenza, che suole comunemente adoperarsi, ma è tenuto a praticare uno studio più attento ed una maggiore diligenza; altrimenti seguitone l'omicidio, è irregolare, massimamente se l'azione sua è altresì pericolosa. Così insegua s. Tommaso 2 2, q. 64, art. 8. Quindi chi trasportato dalla collera dà un calcio a donna incinta, sebbene nè abbia voluto nè inteso l'aborto, se però questo siegue, ed il feto sia animato, diviene irregolare. E così pure è sottoposto alla irregolarità chi per uffizio, o per giustizia obbligato a farlo non impedisce l'uccisione altrui. Chi poi per pura carità è tenuto (e lo sono tutti) ad impedire l'omicidio, se non lo impedisce non diviene irregolare.

E qui conviene avvertire, che ciò che si dice dell'omicidio debb' applicarsi anche alla mutilazione. Ma soltanto si ponga mente alla differenza che passa fra la mutilazione, ed il debilitamento della parte, perocchè la mutilazione richiede la separazione di qualche membro del corpo; laddove il debilitamento non separa dal corpo verun membro, lo lascia anzi congiunto, ma soltanto lo rende o inutile, o debole o mal disposto. Dalla mutilazione nasce certamente la irregolarità, ma non siegue secondo i canonisti dal debilitamento.

Avvertimento.

Il solo Papa può dispensare dalla irregolarità nata dall'omicidio volontario ingiusto; il quale per altro di rado concede tale dispensa trattandosi di omicidj onninamente volontarij, cioè di quegli omicidj, che pensatamente, industriosamente, e insidiosamente hanno ucciso il prossimo. I Vescovi poi non possono dispensare nella irregolarità contratta per omicidio volontario ingiusto, anzi anche giusto, quale si è quello, che si eseguisce per pubblica autorità ed il difetto cagionato di lenità. Ciò costa chiarissimamente dal Concilio di Trento il quale nella sess. 24, cap. 6 nell'ampia facoltà, che dà ai Vescovi di dispensare nelle irregolarità, eccettua espressamente quella, che *oritur ex homicidio voluntario o ex defectu*. Cosa dunque possono i Vescovi? Possono dispensare soltanto nell'irregolarità per omicidio casuale occulto, perchè l'omicidio ca-

Chi possa dispensare da questa irregolarità.

suale non è onninamente volontario. Imperciocchè secondo il Concilio di Trento possono i Vescovi dispensare in tutte le irregolarità nate da delitto occulto, purchè il delitto non sia di omicidio volontario; e per altro l'omicidio casuale non è strettamente e propriamente volontario. E ciocchè in tal punto possono i Vescovi, lo possono anche i prelati regolari, e nulla più, come ho detto sopra.

Chi sia irregolare per iterazion del battesimo.

III, Nasce 2, la irregolarità dalla ripetizion del battesimo. È ugualmente irregolare chi ribattezza e chi è ribattezzato. Anzi è irregolare, anche chi sotto condizione iteratamente battezza, salvochè nel puro caso come insegnano il Catechismo Romano, e s. Carlo Borromeo nell'istruzion del battesimo, in cui, *re diligenter perquisita, verum relinquatur dubium, an Baptismus rite datus sit*. Chi poi senza un vero prudente dubbio sul ricevuto battesimo, scientemente vuol essere o permette d'essere iteratamente battezzato, diviene irregolare. Ma alla irregolarità non van soggetti quei, che senza loro accorgimento nella infanzia sono state due volte battezzati. Un parroco, il quale non avvertito del Battesimo conferito in casa ad un ragazzo, portato alla Chiesa, lo battezza al solito, non incorre la irregolarità, quantunque per inavvertenza non abbia intorno ciò fatte, come per altro doveva, le convenienti interrogazioni, onde assicurarsi che non era stato privatamente battezzato. La ragion'è, perchè egli non ha avuto nell'animo neppur ombra d'intenzione di battezzare un fanciullo già battezzato; anzi non avrebbe positivamente voluto, se avesse avuto alcuna notizia del battesimo conferito.

Altri per questo capo irregolari.

Ma incorre la irregolarità e chi ribattezza, e chi lasciasi ribattezzare per timore: e chi volontariamente e senza necessità riceve il Battesimo da un eretico dinunziato: e chi differisce il ricevimento del battesimo fino alla morte; e chi finalmente serve, e risponde al battezzante. In questi però la irregolarità impedisce bensì l'ascendere agli ordini superiori; ma non già l'esercizio dei ricevuti; anzi se la cosa è onninamente occulta, non cagiona nemmeno questo impedimento.

Può togliersi questa irregolarità per iterazion del battesimo se è occultata, anclio dai Vescovi; ma se è pubblica, è riservata al Papa. Non ha poi luogo questa irregolarità nell'iterato ricevimento degli altri sacramenti, anchè imprimenti il carattere; perchè nel gius non viene imposta la irregolarità, se non se agli iteranti il battesimo. Quindi chi v. g. consegrasse nuovamente un'ostia già consegrata; pecherebbe bensì gravissimamente, ma non diverrebbe perciò irregolare.

Chi possa togliere questa irregolarità.

IV. Dal pravo ricevimento degli ordini nasce la terza irregolarità *ex delicto*. Niuno però creda, che qualsivoglia colpevole ricevimento degli ordini partorisca l'irregolarità; non già. Quale adunque si è quello, che la induce? La induce il ricevimento degli ordini furtivo; cioè incorrono l'irregolarità quei, i quali dopo aver isfuggito l'esame, senz'essere approvati, senza essere ammessi, o senza saputa del Vescovo, meschiati cogli altri ordinandi fraudolentemente ricevono gli ordini; come è chiaro dal cap. *De eo, qui furtive*. E da questa irregolarità può dispensare il Vescovo, se non ha egli stesso vietato sotto pena di scomunica questo furtivo ricevimento. Ma siccome di presente per lo più, a tenore del Pontificale Romano, l'archidiacono, o altro ministro d'ordine del Vescovo prima della ordinazione ammonisce, che sotto pena di scomunica niuno non esaminato, approvato, e nominato ardisca accostarsi al ricevimento degli ordini; così questa irregolarità, se è pubblica, è sempre riservata al Papa.

Chi sia irregolare pel pravo ricevimento degli ordini.

Non è irregolare chi riceve gli ordini *per saltum*, v. g. il diaconato prima del suddiaconato; o prima della legittimità; o fuori dei tempi dal gius stabiliti; o senza le dimissionarie. Incorre però immediatamente la sospensione; e quindi se la viola coll'esercitare gli ordini ricevuti, cade nella irregolarità; perchè chi viola la censura della sospensione, è sottoposto alla irregolarità. Dicasi lo stesso di chi riceve in uno stesso giorno più ordini sagri. Egli è sospeso, ed incorre la irregolarità, se nello stesso ricevimento esercita il ministero dell'ordine. Il sacerdote adunque ordinato in questa maniera incorre l'irregolarità; perchè insieme col Vescovo consagra: non così però il diacono, posto che non legga il Vangelo.

Chi per questo capo non incorra l'irregolarità, ma la incorra per altro capo.

Altri irregolari per questo delitto.

Chi esercita solennemente i ministerj dell'ordine, che non ha ricevuto, diviene irregolare. Quindi un Chierico minore, o un suddiacono, che amministra solennemente il battesimo diviene irregolare, e di più incorre nella scomunica: « Si quis (così nel tit. de Clerico non ordinato ministrante) baptizaverit, aut aliquod divinum officium exerceuerit non ordinatus, propter temeritatem ejiciatur de Ecclesia, et nunquam ordinetur. » Sono anche irregolari que' coniugati, i quali anche senza aver consumato il matrimonio presumono ricevere qualche sacro ordine. E finalmente incorre la irregolarità chi scientemente riceve l'ordinazione da un Vescovo scomunicato, sospeso, interdetto, deposto, o degradato; cioè rimane sospeso dall'esercizio dell'ordine ricevuto.

Chi incorra l'irregolarità per la violazione delle censure.

V. Nasce in quarto luogo la irregolarità dalla violazione delle censure. Spieghiamoci. Chi è scomunicato, chi è sospeso, chi è interdetto, sebbene tollerato ed occulto, se osa esercitare solennemente i ministeri degli ordini maggiori e sagri, diviene irregolare. Dissi, *sebbene tollerato ed occulto*; perchè la costituzione di Martino V. non ha nulla in favore dello scomunicato, ma solamente degli altri, che con esso lui comunicano. Dissi poi, *degli ordini maggiori*; perchè esercitandosi gli atti dei minori anche dai laici, comunemente gli Autori vogliono, che non s'incorra l'irregolarità da chi gli esercita legato con censura. Diviene irregolare chi essendo scomunicato o sospeso, assolve, sebbene amministri questo Sacramento occultamente, perchè questo Sacramento non richiede veruna solennità: e così pure chi non essendo sacerdote ascolta l'altrui confessione; perchè si usurpa un divino ministero, che non compete che al solo sacerdote. Ma se un sacerdote privo di giurisdizione amministra questo Sacr. non diviene irregolare; perchè dal gius la irregolarità è stata stabilita non già contro chi si usurpa la giurisdizione, che non ha, ma bensì contro chi esercita il ministero dell'ordine, che non ha ricevuto. Quindi non diverrebbe irregolare nemmeno un sacerdote, il quale usurpandosi l'ufficio di parroco, assistesse ad un matrimonio; ma incorrerebbe nella sospensione stabilita dal

Concilio di Trento sess. 24. cap. 1. *de Reform.*, il quale sottopone alla pena di sospensione qualunque sacerdote, che osa congiugnere in matrimonio i parrocchiani d'altro sacerdote senza la di lui permissione.

« Se il delitto è pubblico, il solo Papa può dispensare nella irregolarità contratta per violazione delle censure col l'esercizio dell'ordine; e se è occulto, può dispensare anche il Vescovo. Ma dalla irregolarità incontrata per l'esercizio d'un ordine non ricevuto, ancorchè pubblico, può dispensare il Vescovo solamente, quanto al ministero ed esercizio degli ordini ricevuti se il delitto è pubblico; mentre se è occulto, può dispensar anche quanto al ricevimento degli ordini superiori. Se adunque il delitto è pubblico, la dispensa, per ascendere agli ordini superiori, è riservata al Papa. »

Chi possa in questa irregolarità dispensare.

VI. L'eresia è il quinto ed ultimo delitto, che seco porta l'irregolarità. Per gius comune sono irregolari gli eretici, gli apostati dalla fede, ed i loro fautori e difensori, e però nemmeno dopo la loro conversione posson essere promossi agli ordini, come viene prescritto nel gius, cap. *de Haereticis* in 6. Viene soltanto nel cap. 21, 1, q. 7, per pura grazia e favore concesso a quei, che ritornano dall'eresia, che senza speranza d'ulterior promozione, *adempta sibi omni spe promotionis*, rimangano nell'ordine ricevuto. Gli eretici adunque convertiti non possono ascendere agli ordini superiori; anzi nemmeno esercitare i già ricevuti, se non se per grazia e dispensa. Sono pure irregolari gli apostati dalla fede, cui rigettano in tutto, mentre gli eretici non la rigettano che in qualche punto. Nel cap. *Finali* dist. 50 degli apostati si dice: *Ad Clericatus officium admitti non debent*. Sono adunque irregolari. Gli scismatici, come tali, non sono irregolari; ma lo sono, se sono insieme anche eretici, come per lo più avviene; mentre, come si dice nel gius canonico, *nullum schisma non aliquam sibi confingit haeresim*. Nello stesso gius vengono dichiarati irregolari anche i figliuoli degli eretici anche illegittimi, fino al secondo grado per linea paterna; e fino al primo solamente per linea materna; purchè però i lor genitori o professino l'eresia attualmente, o costì che in essa

Gli eretici come sieno irregolari.

sono morti. Ma questi statuti toccanti gli eretici non han luogo e vigore da per tutto. Ma ove han vigore, la irregolarità negli eretici manifesti, come pure nei lor figliuoli, non può toglersi che per dispensa pontifizia, tanto più che in questi ultimi la irregolarità è *ex defectu*. Il Vescovo poi può dispensar dalla irregolarità gli eretici occulti.

# TRATTATO IX.

## DEI SAGRAMENTI

---

### PARTE VI.

#### DELLA ESTREMA UNZIONE.

Esposte tutte quelle cose che al Sacramento della Penitenza in qualsivoglia maniera appartengono, vuole il buon ordine, che si parli del Sacramento della estrema Unzione, che è un supplemento, una perfezione, ed una consumazione della penitenza stessa, anzi di tutta anche la cristiana vita: « Visum est sanctae Synodo ( dicono i padri del Concilio di Trento sess. 14. nel proemio de Sacram. extr. Unct. ) praecedenti doctrinae de poenitentia adjungere ea, quae sequuntur de Sacramento extremae Unctionis, quod non modo poenitentiae, sed et totius christianae vitae, quae perpetna poenitentia esse debet, consummativum existimatum est a Patribus. » E s. Tommaso nel 4. contra gentes dice, che questo Sacramento, « est quodammodo consumativum totius spiritualis curationis, quo homo quasi ad partecipandam gloriam praeparatur; unde et extrema Unctio nuncupatur. » Si chiama questo Sacramento anche *Olio santo. Olio degli infermi. e Sacramento dei moribondi.* E giacchè poche cose occorrono da dichiararsi in questo Sacramento, comprendremo il tutto in due soli capitoli, cui divideremo al solito in più paragrafi.

## CAPITOLO I.

*Della Natura; Materia; Forma; Ministro, e Soggetto di questo Sacramento.*

## §. 1

*Natura di questo Sacramento. Sua materia e forma,*

Definizione  
di questo  
Sacramento.

I. La natura di questo Sacramento viene posta in chiaro dalla seguente definizione: *L'estrema unzione è un Sacramento da Cristo istituito, in cui colla unzione ed orazione del sacerdote si conferisce la grazia santificante.* Si dico, che è un Sacramento; perchè a questa santa unzione convengono tutte quelle cose, che come necessarie al vero Sacramento richieggonsi dai Teologi; cioè è primamente un segno sensibile; ha poi l'istituzione di Cristo, ed ha finalmente la promessa e l'infusion della grazia che sono le tre condizioni al vero Sacramento necessarie. I Luterani ed i Calvinisti non han mancato al loro solito procurar di togliere dal numero de' Sacramenti la estrema unzione; ma invano onninamente: perocchè il s. Concilio di Trento con due suoi canoni ha condannato il loro empio e sacrilego attentato. Nel primo insegna: Sess. 14. can. 1. « Si quis dixerit, extremam unctionem non esse vere et proprie Sacramentum a Christo Domino nostro institutum, et a Jacobo Apostolo promulgatum; anathema sit. » E nel secondo: Idem can. 2. « Si quis dixerit, sacram infirmorum unctionem non conferre gratiam, nec alleviare infirmos, sed jam cessasse, quasi olim tantum fuerit gratia curationum; anathema sit. » Che giustamente abbia il Concilio così definito, e che veramente convenga e debba ammettersi nella estrema unzione la dignità di Sacramento, lo dimostrano i Teologi polemici fra' quali può vedersi il Torpell, il di lui continuatore, ed il Giovenino, con argomenti presi dalle divine Scritture, e dalla perpetua tradizione. Fan essi vedere, che incominciando da Origene, che fiorì nel terzo secolo sino al duo-

decimo, in cui visse s. Bernardo, tutt' i Padri han parlato della estrema unzione come di una cosa tenuta sempre nella Chiesa come vero Sacramento, istituito, ed amministrato per la remission de' peccati. Fanno inoltre vedere, che già ai tempi di Calvino o di Lutero era in uso nella Chiesa al Latina che Greca il Sacramento della estrema unzione. Quindi tocca loro a dimostrare quando, e come sia stato nella Chiesa di Dio introdotto questo, secondo essi umano infingimento; il che non faranno giammai. Tanto più che, oltre ai padri, contro di loro combattono invincibilmente antichissimi e sacramentarj, ed ecologist, nei quali si fa menzione e della consecrazione dell'olio per gl'infermi, e del rito di amministrarlo; come pure parecchi e rituali, e libri penitenziali da molti secoli dati alla luce.

II. Passando quindi alle cose di questo Sacramento più proprie del nostro istituto, diremo della sua materia e forma, già nella stessa addotta definizione indicate. L'olio di uliva n'è la materia rimota: olio certamente; perchè l'Apostolo s. Jacopo nella sua Epist. cap. 5. dice chiaramente: *Orent super eum*, cioè sopra l'infermo, *ungentes eum OLEO*: e olio d'uliva senza dubbio: Perchè per nome di olio assolutamente detto altro olio comunemente non viene significato che quello di uliva. Gli altri liquori, ai quali si dà il nome di olio, dice s. Tommaso nel suppl. q. 29. art. 4., hanno il nome di olio per una certa somiglianza con esso, *ex similitudine ad ipsum olei nomen accipiunt*; e non appellansi assolutamente olio ma coll'aggiunta d'alcuna voce, che ne determina la natura, cioè olio di noce, olio di mandorle, olio di lino ec. Quest'olio poi debb'esser benedetto, affinchè sia materia atta al Sacramento. Quindi i Concilj si di Firenze, che di Trento assegnano per materia della estrema unzione l'olio benedetto dal Vescovo, *Oleum ab Episcopo benedictum*. Certamente non parlan questi due Concilj di cosa soltanto ricercata alla perfezione, o al miglior essere della materia, ma di cosa essenzialmente necessaria, come in altri Sacramenti. Ed a dir vero, sebbene fuori del caso di necessità non sia lecito per precetto della Chiesa battezzare

Materia  
rimota detta  
Estrema Un-  
zione; olio  
d'uliva.

Quest' olio  
debb' essere  
benedetto.

che con acqua nel fonte battesimale benedetta; come però tale benedizione non ispetta alla essenza del Sacramento, il Concilio di Trento definì, che la sola acqua vera e naturale è di essenza del Sacramento del battesimo. Se adunque il medesimo Concilio avesse giudicato non essere essenziale la benedizione dell'olio, avrebbe detto, che la materia della estrema unzione è l'olio, ma non avrebbe aggiunto *ab Episcopo benedictum*; e poscia avrebbe soltanto comandata la di lui benedizione. Quindi s. Tommaso nel luogo cit. art. 5, insegna assolutamente che la materia di questo Sacramento sia olio santificato: *Materia hujus Sacramenti est oleum SANCTIFICATUM*. La pratica poi anche delle due Chiese Latina e Greca, le quali non usano che olio benedetto in questo Sacramento; conferma a maraviglia questa verità.

Se sia necessario, che la benedizione sia data dal Vescovo.

III. Ma sarà poi altresì onninamente necessario che la benedizione dell'olio sia fatta dal Vescovo? No, ciò non è assolutamente necessario. Da più di mille anni, come osserva Benedetto XIV. *de synod.* lib. 8. cap. 3. nella Chiesa Greca l'olio degl'infermi si benedice dai Sacerdoti. E nella Chiesa Latina quantunque si benedica sempre dai Vescovi, potrebbe nondimeno il Sommo Pontefice dar facoltà di consagrarlo ai semplici preti. E qui si avverta, che la benedizione dell'olio fatta dal Vescovo è certamente necessaria di necessità di precetto; onde peccerebbe gravissimamente chi facesse uso di olio non benedetto, o benedetto da un semplice sacerdote; o gravemente peccerebbe un semplice Sacerdote, che presumesse di benedirlo. Quindi mancando l'olio santo, ossia l'olio benedetto dal Vescovo, non ha a darsi in verun caso l'estrema unzione.

Caso pratico

Ma che dovrà fare un parroco, che vede incominciare a mancare nel vasetto l'olio santo? Dovrà infondere nel vasetto e meschiare con quel che rimane un po' d'olio d'uliva comune, che parteciperà, come nelle cose morali suole avvenire, della di lui benedizione. Così deve fare quando altro non può averne, che sia benedetto, Avverta però, che l'olio aggiunto sia in quantità minore; perchè così appunto prescrive il Rituale Romano: *Oleo benedicto*

*superinfundatur non benedictum in minori quantitate.* Ma che sia, se in tempo d'epidemia, di peste, o d'altro morbo dominante, pel continuo uso e consumo dell'olio santo, quel che un pochetto alla volta a molte riprese si va aggiugnendo di olio non benedetto, venga alla fin fine a superare la quantità dell'olio benedetto posto nel vasetto nel bel principio? Rispondo, che non è mai per mancare la benedizione; perchè l'olio anche per via di meschianza benedetto è veramente benedetto, e però tutto della stessa virtù. Quindi è, che qualunque aggiunta gli si faccia, purchè sempre in quantità minore non meno della prima volta, si trasfonderà la benedizione; e sarà tutto olio benedetto e santo. Eccone un esempio, che spiega e conferma questa dottrina. Venga una Chiesa rifatta un po' alla volta, e a picciole parti alla volta, non perderà mai la sua consecrazione, quantunque coll'andare del tempo le parti nuovamente aggiunte superino le antiche.

IV. Siccome in tutti gli altri sacramenti, ad eccezione soltanto della Eucaristia, così in questo pure la materia prossima sta riposta nell'uso ed applicazione della rimota, vale a dire nella unzione stessa fatta coll'olio santo; perchè l'olio non può all'infermo in altra maniera applicarsi, che colla unzione; e però disse l'Apostolo s. Jacopo: *Ungentes eum oleo.* Il Rituale Romano dato in luce per ordine di Paolo V. in proposito di tale unzione prescrive due cose. L'una si è, che l'infermo si unga in sette parti del suo corpo cioè gli si unghano gli occhi, le orecchie, le narici, la bocca, le mani, i piedi, ed i lombi: che quest'ultima unzione si ometta nelle femmine, ed anche nei maschi, quando volger non si possono comodamente. L'altra poi, che questa unzione si faccia in croce *ad modum crucis.* Nascono quindi due quistioni, cioè 1. se sieno necessarie tutte le qui indicate unzioni, e 2. se debbono farsi necessariamente in forma di croce.

Cosa sia la materia prossima di questo Sacramento.

V. E quanto alla prima dico, che al valore del Sacramento non è necessaria una moltiplice unzione; ma è poi necessaria, quando lo permettono le circostanze, per precetto della Chiesa. Questa di presente si è la sentenza di tutt' i dotti. Come mai difatti può essere di essenza del

Quante unzioni sieno necessarie.

Sagramento, com'essi osservano, una cosa, di cui non v'ha nemmeno probabile fondamento, che sia stata in vigore e praticata da principio, quale si è l'unzione, che in oggi nei cinque sensi del corpo viene praticata? Non dalla scrittura, la quale in s. Jacopo 5. ricerca unzione semplicemente, e delle parti da ungersi non fa cenno nè parola. Non dalla tradizione, che null'altro prescrive che la unzione senza neppure insinuare in quali parti abbia a farsi. Non dall'antica pratica, che era in varj luoghi varia e diversa. I Greci ed i Latini quanto nei passati tempi furono concordi nell'ammettere come necessaria l'unzione, altrettanto sono stati discordi e nel numero delle unzioni; e nei membri da ungersi. Non può adunque ciò essere di essenza del Sagramento. Basta dunque, quanto alla essenza d'esso Sagramento anche una sola unzione praticata in qualche membro o parte del corpo; e neppure spetta alla di lui essenza che facciasi piuttosto in questa che in quella parte. Imperciocchè in caso d'urgente necessità, come dice Benedetto XIV. nel luogo già citato n. 5., i parrochi ungono un solo senso sotto una sola forma universale, che tutti li comprende. Anzi in questo caso meglio è ungere sotto la stessa forma universale il capo, da cui i nervi discendono di tutt'i sensi.

Per precetto però della Chiesa è necessaria la multiplice unzione; la quale cioè deve farsi nei cinque sensi del corpo, alle quali Eugenio IV. nel decreto per gli Armeni aggiugne quella de' piedi; e quella nelle reni, la quale però si ommette per onestà nelle femmine, e pur anche nei maschi, che non posson muoversi senza difficoltà.

Ove abbia a farsi la unzione.

VI. Quest'unzione ha a farsi nei membri nel Rituale indicati, sì perchè così prescrive la Chiesa; e sì ancora perchè le parole della forma esprimono appunto l'effetto del Sagramento in ordine alla remission de' peccati con tali membri commessi. Non è nondimeno necessario, che ove i membri sono doppj, unghansi amendue; ma basta che si unga un solo occhio, una sola orecchia. Le unzioni poi delle reni e de' piedi per qualche giusta causa come insegna Benedetto XIV. *de Syn.* lib. 8. cap. 10., senza peccato possono ommettersi. E qui si avverta, che quando

ungersi due membri dello stesso sentimento, debbon ungersi sotto una stessa e sola forma, sicchè il sagra Ministro deve usar attenzione di non terminare la forma se non col terminare la unzione del secondo; ed avverta di più, che deve unger prima il destro, e poi il sinistro. Avverta finalmente, che nei laici le mani debbon ungersi di dentro; e nei sacerdoti al di fuori, mentre al di dentro sono già state unte col sagra Crisma nella consecrazione.

VII. Passando adesso alla 2. quistione, dico, che non è necessario alla essenza del Sacramento, che la unzione o sola o moltiplice facciasi in forma di croce. La ragione, perchè non solo non fa di tal caso menzione s. Jacopo, non solo ciò non si ricava dalla tradizione, ma nemmeno la prescrivono i Concilj di Firenze, e di Trento, i quali per altro con accuratezza parlano delle cose spettanti all'essenza dei Sacramenti. Il Rituale però lo prescrive a chiare note dicendo: *intincto pollice in Oleo Sancto, IN MODUM CRUCIS inungit etc.* E quindi non si deve in pratica per verun modo omettere di fare le unzioni in forma di croce, nè si può ometterle senza peccato.

Se le unzioni abbiano a farsi in forma di croce.

VIII. Le unzioni debbon farsi col pollice della destra mano, *intincto pollice*, dice il Rituale. Nel dare però l'olio santo agli appestati, per evitare al possibile il pericolo della vita, può il sagra ministro far uso o d'un pennello, o d'una lunga bacchettuzza intinta nella sua estremità nell'olio santo. Questa bacchettuzza poi, se è di metallo debb'esser purgata col fuoco; e se è di legno debb'essere consumata colla fiamma: e dicasi lo stesso del pennello: col fuoco pure debbon esser consumati i globetti intinti di olio santo o in casa dell'infermo, o in sagrestia, e le cenere debbon esser gittate nel sacrario.

Debbon farsi col pollice.

IX. Dalla materia passiamo alla forma. Siccome in tutti gli altri Sacramenti, così pure in questo la forma consiste nelle parole dal ministro profferite nell'attuale applicazione della materia. Queste parole sono deprecative, cioè per maniera di preghiera; perchè s. Jacopo dice: « *Orent super eum: ungentes eum oleo in nomine Domini; et oratio fidei salvabit infirmum.* » Vede ognuno da

In che consista la forma di questo Sacramento.

comandasi dalla Chiesa, nè l'estrema unzione è Sacramento di fede. Adunque queste parole solamente, *indulgeat tibi Deus*, sono di essenza della forma. Quindi nel caso di urgente necessità validamente e lecitamente si amministra coll'ungere o qualche senso, o piuttosto il capo, sede di tutt'i sensi con queste parole, *indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per sensus*.

## § 2.

### *Del Ministro, e del soggetto di questo Sacramento.*

I. Il solo sacerdote è ministro di questo sacramento, esclusi i laici non solo, ma eziandio i chierici d'ordine inferiore; perocchè s. Jacopo comanda: *Infirmatur quis in vobis? Inducat Presbyteros Ecclesiae*. Non già adunque i laici seniori di età come i novatori pretendono, ma i preti dalla Chiesa ordinati, *Presbyteros Ecclesiae*. Così i padri, e la Chiesa han sempre inteso questo; e così conseguentemente ha definito il Concilio di Trento nel Can. 4. con queste parole: « Si quis dixerit, presbyteros Ecclesiae, quos b. Jacobus adducendos ad infirmum inungendum hortatur, non esse sacerdotes ab Episcopo ordinatos, sed aetate seniores in quavis communitate, ob idque proprium Extremae Unctionis Ministrum non esse solum sacerdotem; anathema sit. » Quindi in mancanza di sacerdote non fu mai concesso nella Chiesa ad un chierico d'ordine inferiore, ad onta di qualsivoglia urgente necessità, l'amministrare questo Sacramento.

Il solo sacerdote è Ministro di questo Sacramento.

II. Compete pertanto al sacerdote la podestà di conferire l'estrema unzione, e gli compete in virtù dell'ordine del presbiterato. Dal che è facile il vedere, che validamente può dar l'olio santo qualsivoglia sacerdote, anche legato da qualunque censura. Altro adunque non ricercasi alla valida amministrazione di questo Sacramento, salvochè il grado e carattere sacerdotale. E basta un solo sacerdote, come insegna s. Tommaso nel 4 contra gentes cap. 7. ove scrive: » Si unus solus Presbyter adsit, intelligitur hoc Sacramentum perficere in virtute Eccle-

Cosa si ricerchi alla valida amministrazione.

siae, cujus minister existit, et cujus personam gerit. » Vale nondimeno anche conferito da molti sacerdoti unitamente. Quindi ivi il s. Dottore soggiugne: « Quia hoc Sacramentum perfectae curationis effectum habet, competit huic Sacramento quod multi sacerdotes intersant; et quod oratio totius Ecclesiae effectum hujus Sacramenti coadjuvet. » Avverte qui però sapientemente Benedetto XIV, che sebbene ne' tempi andati fino al secolo XIII. ci sia stata nella Chiesa la costumanza di chiamare più sacerdoti ad amministrare l'estrema unzione; nella presente disciplina però è da parecchi Teologi giudicato illecito l'amministrarsi questo Sacramento da più sacerdoti, fuori del solo caso di neccasità; perchè non è lecito a chi che sia nell'amministrazione de' Sacramenti scostarsi dalla norma nel rituale prescritta: cui per altro non violano in conto alcuno que' sacerdoti, i quali assistendo al ministro, cho lo conferisce, orano intanto, recitando i Salmi penitenziali. Se poi avviene il caso che per male sovraggiunto non possa il ministro continuare e compire l'incominciata amministrazione, supplica altro sacerdote a ciò che rimane, senza ripetere le unzioni già fatte, come insegna s. Carlo nelle suo Istruzioni. Ciò quanto alla valida amministrazione.

Se ogni sacerdote possa amministrarlo lealmente.

III. Ma quanto all'amministrazione anche lecita non ogni sacerdote può conferire questo Sacramento. Tocca ciò ai parrochi, ai quali soli come Pastori appartiene il pascere le loro pecorelle, ed avere su di esse giurisdizione. Ecco come si esprime su tal punto il Catechismo del Concilio di Trento par. 2, n. 13 de Sac. Estr. Unct. « Neque tamen ex ». Ecclesiae Decreto cuivis sacerdoti, sed proprio Pastori, qui jurisdictionem habeat, sive alteri, cui ille hujus muneris fungendi potestatem fecerit, hoc Sacramentum administrare licet. » Il divieto della Chiesa comprende tutt'i sacerdoti sì regolari, che secolari; ma i regolari, che presumono amministrarlo senza licenza del parroco, incorrono anche la scomunica per la Clement. 1 da *Privilegiis* ove così: « Religiosi, qui clericis aut laicis Sacramentum Unctionis Estremae, vel Eucaristiae ministrare ... non habita super his Paroecialis Presbyteri licentia speciali...praesumpserint, excommunicationis incur-

rant sententiam ipso facto, per Sedem Apostolicam dumtaxat absolvendi. » Niuno poi può dubitare, che anche il Vescovo sia ministro di questo Sacramento; e che possa validamente e lecitamente amministrarlo a tutte le persone della sua diocesi a sè soggette; perchè così è stato sempre nella Chiesa giudicato.

IV. Ma nel caso di urgente necessità ed in mancanza del Parroco è lecito ad ogn'altro sacerdote anche regolare l'amministrare questo Sacramento. S. Carlo nel suo Concilio V. di Milano ha decretato, così: « No alius sacerdos, nisi parrochus hoc Sacramentum ( parla dell'estrema unzione ) ministret: si porro is impeditur, aut alias in mora est, mortisque periculum instet, tunc sacerdos alius ministret. » Auzi non solo può amministrarlo in tal caso lecitamente ogni sacerdote, ma è anche tenuto per carità a farlo; perchè la carità comanda d'ajutare quanto si può, il prossimo posto nella necessità. Se poi la carità obblighi in tal caso sotto grave peccato, non convengono i Teologi nel definirlo. Tutti bensì confessano, che ogni sacerdote è a ciò tenuto sotto grave peccato, quando il moribondo non può ricevere nè il Sacramento dell'Eucaristia, nè quello della penitenza; il quale caso per altro appens può accadere. Perchè in tal caso potrebbe questo Sacramento conferire a tale moribondo la prima grazia, cui non può ricevere col mezzo di altro Sacramento. Ma prescindendo anche da questa ipotesi, checchè in contrario altri ne dicano, sembra a me, che non si possa senza grave lesione di carità negare questo beneficio e spirituale ajuto ad un moribondo, che lo chiede, sebbene abbia ricevuto altri Sacramenti, quando possa impartirsi senza difficoltà: ed al certo troppo dura cosa mi sembra questa maniera di operare, e rea per lo meno di dubbio peccato mortale.

V. Il parroco poi, e chiunque ha cura d'anime è tenuto anche con suo grave pericolo ad amministrare questo Sacramento agl'infermi anche infetti di peste, o di altro mal contagioso; quando però non ci sia una certezza morale di contrarre l'infezione, ma soltanto quel pericolo, che comunemente e regolarmente siegue da tale

In caso urgente è lecito ad ogni Sacerdote l'amministrarlo.

Ed è anche tenuto a farlo per carità

È tenuto il parroco amministrarlo agli appestati anche con grave pericolo.

contagiosa infermità; e ciò eziandio quando ha all'infermo amministrata la Penitenza, e la Ss. Eucaristia. La ragion'è, perchè aebbene in tal caso l'infermo non sia in estrema necessità, è però in necessità grave, in cui pure è tenuto il parroco soccorrere il suddito. Costi di fatti ha decretato s. Carlo nel suo IV Concilio di Milano. Può nondimeno il parroco esimersi dall'amministrare in persona questo Sacramento agli appestati, ed amministrarlo per mezzo del suo vicario o di altri sacerdoti, massimamente quando la maggior parte del suo gregge è immune dal contagio; perchè altrimenti i sani, e gl'immuni lo fuggirebbero a tutto potere, se avesse conversato cogli attaccati dal morbo pestilenziale: ed egli per altro deve se stesso siccome agl'infermi, così pure ai sani. E così appunto ha deciso, presso il Pontefice V. Curato Cas. 4 per testimonianza del Fagnano, coll'approvazione di Gregorio XIII la s. Congregazione. È lecito anche in tal caso e al parroco, e ad ogni altro sacerdote procedere colla debita cautela da stabilirsi dal Vescovo, onde evitare per quanto sia possibile il pericolo della vita, prevalendosi o d'un pennello, o d'una lunga bacchetta intinta del santo olio; ed anche servendosi d'una forma più breve, unguendo o il capo, o un senso solo il più patente e comodo per l'unzione, facendo però menzione anche degli altri sensi colle seguenti parole: « Per istam sanctam Unctionem, et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per visum, auditum, odoratum, gustum, tactum etc. », come insegna Benedetto XIV *de Synod.* lib. 3, cap. 19. n. 29.

VI. Anche gli altri sacerdoti sono tenuti, in mancanza del parroco, per legge di carità amministrare ai moribondi infetti di mal contagioso questo Sacramento, non solamente quando non possono ricevere verun altro Sacramento; ma anche allorchè han ricevuto quello della penitenza, e pur anche il sagra Viatico; perchè grandi sono gli ajuti, che agl'infermi apporta questo Sacramento, dei quali chi n'è privo, patisce un grave danno cui è tenuto allontanare per carità ogni sacerdote, anche con qualche pericolo della sua vita; mentre la carità obbliga

Quando possono amministrarlo col mezzo altrui

Quali cautele in tal caso si possono praticare.

Per carità e ciò sono tenuti tutt'i sacerdoti in mancanza del parroco.

ad incontrare qualche danno temporale anche grave per allontanare un danno maggiore spirituale del prossimo.

VII. Passando adesso dal ministro al soggetto di questo Sacramento, dico, che i soli infermi ne sono il soggetto. « *Infirmatur quis in vobis? dice l'Apostolo s. Jacopo, inducat Praesbyteros Ecclesiae, et orent super eum ungentes oleo.* » Adunque ai soli infermi si deve conferire questo Sacramento. « *Non est dubium, dice Innocenzo I Epist. ad Decentium cap. 8, verba Jacobi de Fidelibus aegrotantibus accipi debere, qui sancto oleo chrisimalis perungi possunt.* » Così insegnano i padri ed i Concilj. Quindi Eugenio IV nel Decreto per gli Armeni dice: « *Hoc Sacramentum nisi infirmo, de cuius morte timetur, dari non debet.* » Ed il Concilio di Trento nella dottrina de *Extr. Unctione*, dichiara che Cristo *Sacramento isto finem vitae tanquam firmissimo praesidio* ha munito contro il comune avversario, il quale *numquam vehementius omnes suae versutiae nervos intendit, quam quum impendere, novis exitum vitae perspicit.* Non ha dunque a darsi l'estrema unzione salvochè a quegli infermi, che trovansi in pericolo della vita.

I soli infermi sono il soggetto di questo Sacramento.

VIII. Non già però a tutti quegli infermi ha a conferirsi, che combattono colla morte. Ma quali sono questi moribondi, ai quali non si deve dare l'olio santo? Prima-mente non ha a conferirsi ai fanciulli non ancora giunti all'uso di ragione. Imperciocchè non può neppure in essi aver luogo la forma del Sacramento, cioè quelle parole, *quidquid deliquisti per sensus*; mentre non han mai peccato; ed oltracciò non può nemmeno aversi il primo effetto del Sacramento, cioè la grazia, che corrobora, e fortifica contro le suggestioni ed insidie del demonio; perchè nella stessa loro imbecillità hanno un presidio sicurissimo contro i di lui insulti. Ma avverte sapientemente Benedetto XIV de *Syn.* lib. 8, cap. 6, n. 3, non doversi aspettare l'età di quattordici anni per conferire ai moribondi fanciulli questo Sacramento. Basta, dico, che sieno giudicati di ragione, di malizia, e di colpa capaci per conferirlo loro, se trovansi gravemente e pericolosamente malati, senza che sia necessario, che rice-

A quali moribondi non abbia a conferirsi. Non ai fanciulli.

vano prima il santo Viatico. Basta che siano capaci del Sacramento della penitenza, affinchè sieno idonei a ricevere l'estrema unzione; benchè non si credano atti a concepire la dignità ed eccellenza della Ss. Eucaristia.

Se ai pazzi  
e furiosi.

IX. Ai furiosi, ed ai pazzi si ha a dare l'estrema unzione? s. Tommaso nel suppl. q. 32, art. 3 risponde che no; perchè dice, costoro « possunt irreverentiam Sacramento per aliquam immunditiam facere. » Se adunque v'ha un probabile pericolo d'irriverenza, non ha certamente a conferirsi a tal fatta di gente questo Sacramento. Ma se per una parte lungi è questo pericolo, e per l'altra prima d'impazzire han inostrato divozione e desiderio di riceverlo, si può e si deve loro conferirlo. Il Navarro nel suo Manuale cap. 22 insegna, che debb'essere amministrato all' infermo, « etiamsi amens sit, vel phreneticus, si absque irreverentia Sacramenti fieri possit... et antequam insaniret, expresse vel tacite petierit illud, aut, si meminisset, petiturus fuisset, nec in peccato notorio insaniret. » Il che viene confermato anche da s. Carlo nelle sue Istruzioni.

A chi non  
debbu con-  
ferirsi.

X. A quei che navigano, a quei che combattono in guerra, a quei che hanno a giustiziarsi, quantunque sieno in pericolo della vita, non deve amministrarsi questo Sacramento. La ragione manifesta si è, perchè questi non sono infermi. Debbersere però conferito a quei che consumati dalla vecchezza sono in pericolo di morire; perchè *conectus ipsa est morbus*. Ma non si deve poi amministrare agl'impenitenti, ai morienti in istato di peccato mortale, come si pubblici usurai, concubinarj, mirai, scomunicati, e ad altra gente di simil fatta. Alle donne partorienti l'estrema unzione non deve amministrarsi a cagione della sola acerbità dei dolori, sebbene perciò temano di morire. No, questa non è una sufficiente causa di loro amministrarlo; poichè tutte le femmine, che partoriscono, sono sottoposte a dolori sempre dal più al meno gravi ed acerbi. Se poi c'è alcuna cosa di straordinario, se prudentemente si teme, che dalla troppa violenza ed acerbità dei dolori nasca o laceramento di viscere, o tanto spargimento di sangue, che possa cagionare la morte co-

me talvolta avviene, in tal caso debb'essere loro amministrata l'estrema unzione. A quelle persone poi, che colte vengono da male improvviso, se o hanno domandato il sacerdote, o hanno piamente vivuto, deve darsi l'olio santo. Nel Sinodo di Cesena riferito dal Genet si dice: « Si vero non constet de aliquo contritionis signo, aatem testimonio aliorum ministrent nihilominus extremam unctionem, si aeger pie christiane vixorit; neque gravis suspicio subsit, cum esse in peccato mortali, »

Se ai colti da mal repentino.

## CAPITOLO II.

*Delle proprietà, e degli effetti dell'Estrema Unzione.*

### § 1.

*Necessità di questo Sacramento; e sua iterabilità.*

I. Il Sacramento dell'estrema unzione non è necessario assolutamente di necessità di mezzo; ma è però necessario di necessità di precetto sì divino che ecclesiastico. Non di necessità di mezzo; perchè se lo fosse, ommesso anche incolpevolmente il di lui ricevimento, niuno potrebbe conseguir la salute com'è chiaro nel battesimo negl'infanti. Eppure senza l'estrema unzione si può ottenere la salute; massimamente nel caso che venga ommessa incolpevolmente. Che più? Ella è un Sacramento dei vivi, e suppone quindi la giustificazione già ottenuta per la penitenza, di cui è un compimento. Non è adunque nè può essere di sua natura, ed assolutamente necessaria di necessità di mezzo. Dissi, di sua natura assolutamente; perchè può darsi per accidente, che per taluno in qualche circostanza sia del tutto necessaria, come sarebbe in chi non può in verun modo nè confessare i suoi peccati, nè ricevere il Sagro Viatico, e per altro non ha una contrizione perfetta.

L'estrema unzione non è necessaria di necessità di mezzo.

II. Che sia poi di precetto divino il ricevimento dell'estrema unzione, sembra cosa manifesta. Cos'altro per verità significa quell'espressione dell'Apostolo s. Jacopo,

Il ricevimento dell'estrema unzione è di

Precepto di  
Vino.

*inducat praesbyteros*, se non un vero precetto? E non meno arguiscono un vero precetto le parole *Orent super eum ungentes oleo*, di quelle *Confitemini alterutrum*, e *Orate pro incicem*, delle quali fa uso il medesimo Apostolo nello stesso contesto. E di vero, sono di precetto divino le cose ivi dall'Apostolo prescritte, cioè *di ungere l'infermo*, e *di orare* nel fare la unzione, *orent super eum, ungentes oleo*, altrimenti non si avrebbe Sagramento. Ma se tali cose sono di precetto divino, come non sarà di gius e di precetto divino lo stesso ricevimento ed amministrazione? Il dire che siffatto ricevimento è di puro consiglio, e non di precetto è una cosa, che non ha verun fondamento in tutta l'antichità; ed all'opposto v'ha in essa grandissimo, che debba tenersi per un vero precetto; perchè da molti Concilj si chiama *mandatum Apostoli, praeceptum Apostoli, mandatum Dei*. Ed il Concilio di Trento condanna chi asserisce essere questa Unzione o un umano ritrovamento, o un rito ricevuto da' Padri, e non già una cosa da Dio comandata, *non mandatum Dei, nec promissionem gratiae*. E s. Tommaso nel 4 dist. 23 dice: « Ita judicandum est de hoc Sacramento, sicut judicatur de Sacramento Altaris. » V'ha certamente precetto divino di ricevere il Sagramento dell'Altare in fine della vita: adunque anche di ricevere quello della estrema unzione.

Id ecclesias-  
tico.

III. Da ciò poi provato rimane, esserci pur anco il precetto ecclesiastico di tale ricevimento: perocchè certamente ciocchè è prescritto dal gius divino, vuole e comanda la Chiesa che venga osservato. Costa ciò altresì dalla perpetua sollecitudine della Chiesa, che i fedeli non muojano senza questo Sagramento. Sentiamo come se ne parla nel Sagramentario di s. Gregorio, e nei capitolarj di Carlo Magno: « Si in infirmitate quis deprehensus fuerit, vitam suae communionis non finiat, nec UNCTIONE SANCTI OLEI careat. » I Concilj poi di Milano han decretato, che anche in tempo di peste debba darsi dai parrochi l'estrema unzione, e quindi certamente non senza grave pericolo dei parrochi medesimi. Ora come mai, se questa fosse una cosa di puro consiglio, si poteva comandare ai parrochi di esporsi al pericolo di

morte? Intendevano adunque quei Padri, che così decretarono, esserci legge divina ed ecclesiastica di ricevere e di amministrare ai moribondi questo Sacramento.

IV. Quello di pericolosa malattia si è il vero opportuno tempo di amministrare, e di ricevere questo Sacramento; nè è punto necessario l'aspettare o l'agonia o gli ultimi estremi. Nè s. Jacopo, nè i Padri han mai insegnato doversi aspettare gli ultimi termini della vita per unguere il malato coll'olio santo, ma insegnano che basta che il male seco porti il pericolo della vita. Quando l'infermità è grave, pericolosa, e inducente un ragionevole timore della morte, allora è il tempo di amministrare all'infermo l'estrema unzione. Quindi il Catechismo Romano, part. 2, n. 9 dice: « Illis est ministrandum, qui adeo periculose aegrotare videntur, ut ne supremus illis vitae dies instet, metuendum sit. » Ed ha a darglisi questo Sacramento dopo il santo Viatico. « Servanda est (insegna lo stesso Catechismo. Idem n. 12) Catholicae Ecclesiae perpetua consuetudo, ut ante Extremam Unctionem Poenitentiae, et Eucaristiae Sacramentum administretur. » Lo stesso insegna s. Carlo nel suo rituale. Avverte però nella sua opera *de Syn.* nel luogo citato cap. 8, n. 2 Benedetto XIV non doversi riprovare la contraria costumanza vigente in qualche Chiesa, o in qualche religione, come in quella dei Cisterciensi, i quali conservano anche di presente l'antica consuetudine di promettere al Viatico la sagra unzione. Ma insieme poi anche ricorda, che per la privata divozione di taluno non dobbiamo allontanarci dalla comune pratica della Chiesa. Si dia dunque all'infermo l'estrema unzione dopo il Viatico; ma non si aspetti a dargliela, quando è già privo dei sentimenti. Peccano gravissimamente, « gravissime peccant, dice il Catechismo, idem n. 9, qui illud tempus aegroti unguendi observare solent, quum jam omni salutis spe ommissa vita et sensibus carere incipiat. » E nel suo Concilio 1 di Milano s. Carlo dice: « Extremae unctionis Sacramentum curet parochus, ut aegroti, dum integris est sensibus, praebatur. »

Quale sia il tempo opportuno di amministrarlo e di riceverlo.

Ha a darsi e riceverlo dopo il Viatico.

V. Può l'estrema unzione iterarsi; ma non già durante L'estrema

« ma se dubitano , che lo stato della infermità sia dif-  
 « fatti cangiato, o se lo stesso o diverso siasi il pericolo  
 « della vita, in cui trovasi l'infermo, è cosa spediante ,  
 « che propendano nella iterazione del Sacramento : per-  
 « chè questa iterazione è più conforme all'antica consue-  
 « tudine della Chiesa , e per essa ne viene all' infermo  
 « un nuovo spirituale sussidio, e alleviamento. »

## § 2.

*Disposizioni pel lecito e fruttuoso ricevimento di questo  
 Sacramento, ed effetti del medesimo.*

1. Per compimento della materia, che abbiain per ma-  
 no, di due cose restaci a parlare, cioè delle disposizio-  
 ni, che ricercansi nel malato per ricevere lecitamente e  
 con frutto questo Sacramento e degli effetti che il Sa-  
 gramento medesimo produce in chi degnamente lo rice-  
 ve, il che faremo con tutta brevità in questo secondo ed  
 ultimo paragrafo. Adunque quanto alla prima cosa, per  
 riceverlo lecitamente ricercasi, che niuno, che sia reo  
 di peccato mortale lo riceva in questo stato, ma è te-  
 nuto prima di riceverlo a mondare la sua coscienza col  
 mezzo della Sagramental confessione; posto che abbia, per  
 poterla fare, l'uso dei sensi necessario. E come no? Non  
 è egli questo un Sacramento dei vivi, e quindi non isti-  
 tuito, non ordinato a dare la prima grazia, ma la secon-  
 da? Adunque non può riceversi da chi è in istato di pec-  
 cato mortale, e quindi morto alla grazia. Adunque chi  
 è reo di peccato mortale è tenuto premettere la Sagra-  
 mental confessione, onde ricuperar la prima grazia, altri-  
 menti riceve l'estrema unzione illecitamente e indegna-  
 mente. Nè hanno su tal punto ad ascoltarsi quei Casi-  
 sti, i quali asseriscono non essere necessaria la previa  
 confessione in un infermo conscio di peccato mortale, ma  
 poter esso disporsi all'olio santo colla sola contrizione. Im-  
 perocchè domando io, non è egli vero, che la contri-  
 zione racchiude il voto del Sacramento della penitenza,  
 e in ordine ad esso rimette i peccati? Ora a che serve,

Cosa si ri-  
 cerchi pel  
 lecito rice-  
 vimento del-  
 l'estrema  
 unzione.

a che vale il voto del Sacramento, quando può riceverlo comodamente il Sacramento stesso, nè s'ha cosa che in fatto ne impedisca il ricevimento?

Disai però, *posto che abbia l'uso dei sensi alla confessione necessario*, perchè se non l'ha, in tal caso non è necessaria la confessione, se non se nella maniera possibile allo stato in cui si trova. È sempre nondimeno necessaria la previa penitenza; e quindi anche in questo caso all'inferno deve darsi l'assoluzione o assoluta, o condizionata, come si disse e dichiarò a suo luogo, o quindi poi conferirgli l'estrema unzione.

Cosa si ricerca per riceverla con frutto più copioso.

II. Per riceverla poi con frutto più copioso ricercasi pur anco la divozione della persona, che la riceve. « A ricevere l'effetto di questo Sacramento (dice s. Tommaso nel suppl. q. 31, art. 3 ) giova molto la divozione; il che manifesto si rende dalla forma stessa di questo Sacramento, la quale è in maniera di preghiera. » Non è nondimeno necessario, che questa divozione ci sia attualmente, ma basta ci sia virtualmente, cioè o nella petizione e desiderio dello stesso Sacramento, o nella vita menata piamente e cristianamente. Ai Cristiani di mala vita colti da repentino male, o nella ubbriachezza, o in altro peccato mortale prima che si conferisca questo Sacramento, si deve esplorare se abbiano dato, o dienò segni di vera penitenza. Se sì, debbon assolversi, e quindi unuirli della estrema unzione. Se poi no, o se i segni sono equivoci e dubbiosi, si deve stare alla dottrina d'Innocenzo cap. *Illud dist. 95 de Extrema Unctione*, ove dice. « Non poenitentibus istud infundi non potest, quia genus est Sacramenti: nam quibus reliqua Sacramenta negantur, quomodo unum genus putatur posse concedi? » Dicano ciocchè vogliono certi troppo benigni Probabilisti, questa si è la vera dottrina in pratica da seguirsi.

Si annoverano gli effetti di questo Sacramento.

III. Passando ora a dichiarare gli effetti, che produce questo Sacramento in chi degnamente lo riceve, metteremo per base della nostra dichiarazione la dottrina del Concilio di Trento ses. 14, cap. 2 in cui vengono indicati. Dico adunque « Res et effectus hujus Sacramenti

illis verbis explicatur: *et oratio fidei salvabit infirmum etc...*

Res etenim haec gratia est Spiritus Sancti, cujus unctio delicta, si quae sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergit, et aegroti animam allevat et confirmat, magnam in eo divinae misericordiae fiduciam excitando, qua infirmus sublevatus et morbi incomoda, et labores levius fert, et tentationibus Daemonis calcaneo insidiantis facilius resistit, et sanitatem corporis interdum, ubi salutis animae expedierit, consequitur. » Quattro adunque sono gli effetti di questo Sacramento. Primamente conferisce la grazia santificante. 2. Somministra gli ajuti, co' quali solleva, conforta, corrobora l'anima, onde più facilmente sopporti gl'incomodi della infermità; e resista alle tentazioni di Satanasso. 3. Asterge le reliquie dei peccati. 4. Finalmente dà anche la sanità corporale.

LV. E quanto al primo effetto, è cosa onninamente certa, che il Sacramento della estrema unzione infonde nel cuor dell'uomo, che, degnamente lo riceve, la grazia santificante; perchè è certissimo, che l'infusione di tale grazia è il comune effetto di tutt'i Sacramenti della nuova legge. E questa grazia nella estrema unzione, per dottrina di s. Tommaso non è *per se*, e primariamente remissiva dei peccati mortali, ma dei veniali; perchè non è Sacramento dei morti, ma dei vivi: nè si dà ai morti alla grazia per lo peccato mortale, ma a chi vive della vita di grazia. Ecco com'egli si esprime nel suppl. q. 30, art. 1. « Principalmente questo Sacramento è stato istituito per sanare l'infermità del peccato. Quindi siccome il battesimo è una specie di spirituale rigenerazione, e la penitenza uno spirituale risuscitamento; così pure l'estrema unzione è una spirituale sanazione, o medicamento. Ora siccome la medicina corporale presuppone la vita dell'uomo medicato, così la medicina spirituale presuppone la vita spirituale. E però questo Sacramento non si dà contro quei difetti, coi quali togliesi la vita spirituale, cioè o contro il peccato originale, o contro il mortale. » Insegna poi, che talvolta tolgonsi per virtù di questo Sacramento anche i peccati mortali; ma soltanto per accidente, ed *ex consequenti*,

1. Effetto, la grazia dei peccati remissiva.

Di quali peccati.

come anche gli altri Sacramenti dei vivi. Questa dottrina del s. Dottore è stata adottata dal Catechismo del Concilio, in cui al n. 14 si dice: « Docebunt Pastores, hoc Sacramento gratiam tribui, quae peccata et in primis quidem leviora, et ut communi nomine appellantur, venialia remittit. Neque enim hoc Sacramentum primario loco ad graviorum criminum remissionem institutum est, sed baptismus tantum, et poenitentia vi sua hoc efficiunt. »

2. Effetto, gli ajuti della grazia.

V. Sta riposto il secondo effetto di questo Sacramento negli ajuti della grazia da esso prestati, per cui l'infermo fortificato e confortato e più pazientemente soffre gl'incomodi della infermità, e con coraggio all'avversario tentatore resiste, che assalisce in quel frangente con gran impeto e forza, e gitta lungi da se il timore e la tristezza per la morte imminente; e con allegro animo sta aspettando la venuta del Signore, disposto a deporre volentieri e rendere a lui il deposito, ognoracchè gli piacerà ripeterlo. Concepisce poi altresì in virtù di tali ajuti fiducia nella divina bontà e misericordia, da cui confortato e rinvigorito non si abbatte per apprensione della severità dell'imminente divino giudizio. E quindi è, che la estrema unzione appellasi *Sacramento di speranza*, come il battesimo di *fede*, e l'eucaristia di *amore*.

3. Effetto, asterge le reliquie dei peccati.

VI. Consiste il terzo effetto nel togliere che fa le reliquie dei peccati. Toglie adunque l'estrema unzione, o asterge le reliquie dei peccati. Ma cosa sono queste reliquie dei peccati? Sono quel torpore di animo, quella debolezza spirituale, come l'appella s. Tommaso, che ritrae la mente dalle celesti cose, ed alle terrene la abbassa: torpore e languore, che dall'uom si contrae in parte dal peccato originale, e in parte nasce, e si aumenta, e prende forze sempre maggiori dalla lunga serie de' peccati. Ora asterge questo funesto torpore la santa unzione, e l'asterge *per se* e primariamente, perchè si dà per maniera di medicina: « Medicina autem, dice s. Tommaso nel 4. 23. q. 1. art. 2. solut. 1, per se et primario est ad pellendam infirmitatem. »

4. Effetto,

VII. Finalmente il quarto suo effetto si è quello di re-

stituire all'infermo anche la temporale salute, quando però non sia per essere di pregiudizio, ma di giovamento alla salute spirituale dell'anima. Viene questo effetto indicato da quelle parole dell'Apostolo a. Jacopo. *et oratio fidei salvabit infirmum*; le quali parole dai Padri, dai Concilj, e dai Rituali vengono della salute temporale interpretate. Lo conferma il Concilio di Trento col dire: « *Sanitatem corporis interdum, ubi saluti animae expedierit, infirmus consequitur.* »

la sanità  
corporale.

Ma perchè dunque, dirà qui taluno, si di rado avviene, che un' infermo unto col santo Olio conseguisca quest'ultimo effetto della corporale guarigione? Ecco le ragioni. La prima, dice il Catechismo Romano si è la poca fede di ricevere questo Sacramento. L'altra viene assegnata dietro al Suarez da Benedetto XIV *de Syn.* lib. 8 cap. 7, n. 2. cioè perchè troppo tardi si aspetta, e quando già l'anima sta per uscire, ad amministrare agl'infermi questo Sacramento. Allora, dic'egli molto bene, è necessario un vero miracolo, e questo Sacramento non « opera « il suo effetto per modo di miracolo; ma per una certa « virtù, soprannaturale bensì, ma in qualche guisa ordinaria, che ajuta le cause naturali. »

VIII. Lode a Dio non siam più in que' secoli di crassa e tenebrosa ignoranza, ne' quali i Fedeli temevano, ed abborrivano il ricevimento della estrema unzione, perchè credevano erroneamente non essere loro lecito dopo averla ricevuta il mangiar carne, il congresso marital, il far testamento, ed altre simili assurdità, che il Sinodo Exoniense del 1287. non dubitò di appellare eresie. No, siffatte erronee opinioni adesso lungi sono dalla mente de' fedeli. Ma in esse vigge tuttavia, ed ha fisso profondamente sue radici quest'altro detestevole errore, che la cosa sia disperata della vita di chi è unto col santo olio, nè altro gli reati che il sepolcro. Errore maternale, che appena può dirsi e concepirsi quanto pregiudizio apporti agl'animi dei Fedeli, e quanto li ritragga dal ricovere in tempo opportuno questo Sacramento. Quindi è che nieritamente i pastori della Chiesa solleciti di eliminarlo han comandato ai parrochi nei loro sinodi, che debbano am-

Errori popolari antichi e moderni intorno al ricevimento dell'estrema unzione.

monire ed istituire la gente massimamente rozza, che questo Sacramento non ammazza le persone che lo ricevono, ma anzi è loro di giovamento non solo, per la salute spirituale, ma anche per la temporale; poichè per detto di san Jacopo è certissimo, che il divin Salvatore in virtù di questo Sacramento dà la salute non solo dell'anima, ma se è spediente, quella per anco del corpo: e già si è detto che una delle potissime ragioni per cui a pochi questo Sacramento rende la salute corporale si è appunto, perchè si aspettano gli ultimi aneliti ad amministrarlo, ed a riceverlo. Non manchino quindi i parrochi per eccitare i fedeli alla lor cura commessi a ricevere a tempo opportuno la sagra unzione, di loro dichiarare nei pastorali sermoni i salutevoli effetti di questo Sacramento; e lo stesso facciano tutti que' sacerdoti, che trovansi all'assistenza delle persone da pericoloso male aggravate. Dicano loro fra l'altre cose che l'efficacia di questo Sacramento, e la sua virtù si estende per sentenza del Concilio di Trento a togliere que' peccati, che per anco rimanessero ad esparsi: *Gratia datur Spiritus Sancti...cujus Unctio delicta, quae adhuc sunt expianda ac peccati reliquias abstergit.* E che quindi può accadere, che taluno col ricevimento della estrema unzione conseguisca la salute eterna, cui forse per sua eterna disgrazia avrebbe perduto, se senza questo Sacramento fosse trapassato. Così insegna san Carlo Borromeo nelle sue Istruzioni *de extrema unctione*, ove dice: « Hoc Sacramentum peccati reliquias tollit tanquam complementum Sacramenti poenitentiae. Quae reliquiae peccata esse intelliguntur sive mortalia, sive venialia, quae post alia Sacramenta remanent. Potest enim fieri, ut ignorante eo, qui commisit, vel non valente confiteri, peccatum mortale remaneat, in quo delendo ita hoc Sacramento juvatur, ut fieri possit, eum per hoc Sacramentum salvari, qui alioquin fuisset damnandus. »

# TRATTATO X.

## DEGLI ULTIMI DUE SAGRAMENTI

CIOÈ

DELL' ORDINE E DEL MATRIMONIO

---

### PARTE I.

DEL SAGRAMENTO DELL' ORDINE

Insegna s. Tommaso nella 3 p. q. 65. art. 2, che fra i Sacramenti hanno naturalmente l'ultimo luogo l'ordine ed il matrimonio, perchè ordinati alla perfezione della moltitudine. Siccome, dice, l'uno è prima della moltitudine, così que' Sacramenti, i quali sono ordinati alla perfezione della persona, precedono naturalmente quei che sono ordinati alla perfezione della moltitudine, e quindi fra i Sacramenti han l'ultimo luogo l'ordine ed il Matrimonio, i quali appunto alla perfezione della moltitudine sono ordinati. Sono i Sacramenti, dice nell'art. precedente, per l'uomo altrettanti sussidj per la vita spirituale, che corrispondono a quelle cose, che sono necessarie alla vita temporale. Viene l'uomo col Battesimo rigenerato, ed incomincia per esso la vita sua spirituale: riceve aumento e forza per la cresima: per l'eucaristia nutrizione e rifocillamento: per la penitenza ricupera la sanità e la vita tolteglj dal gran male della colpa mortale: per l'estrema unzione liberato rimane dalle reliquie de' peccati. Perfezionato in sè medesimo con tali mezzi reso viene idoneo a servire la Chiesa pei ministerj nella sagra ordinazione ricevuti: e la Chiesa propaga ed accresce il numero de' fedeli mediante il Sacramento del matrimonio co' casti accoppiamenti. Avendo ancor noi fino ad ora seguito, e continuando a seguire

quest'ordine naturale, dopo aver trattato dei primi cinque Sacramenti ordinati unicamente alla perfezione della persona che li riceve, cioè del battesimo, della cresima, dell'eucaristia, della penitenza, ed estrema unzione, ecc. co che altro non ci rimane per complemento di questo Trattato de' Sacramenti, anzi pur anco di tutta la Teologia Morale, che parlare dei due Sacramenti ordinati alla perfezione della moltitudine, cioè dell'ordine e del matrimonio. In questo Trattato X adunque parleremo di questi due ultimi Sacramenti e dividendolo in due parti, nella prima tratteremo dell'ordine, e nella seconda, che immediatamente seguirà, del matrimonio, giacchè per s. Tommaso nel luogo stesso il matrimonio è dopo l'ordine, perchè partecipa meno della vita spirituale. Divideremo la prima parte in due capitoli, nel primo de' quali si dirà dell'ordine in generale, e nel secondo degli ordini in particolare.

## CAPITOLO I.

### *Dell'ordine in Generale.*

#### § 1.

#### *Natura e dignità del Sacramento dell'ordine. Numero degli ordini.*

Ambiguità  
del nome di  
Ordine.

I. Quanto sia ambiguo il vocabolo di ordine, e quante sieno le cose a significare le quali si suole adoperare, non v'ha chi nol sappia. Ordine si appella il metodo d'insegnare: ordine la relazione di una cosa all'altra; ordine la retta e congrua disposizione di qualsivoglia cosa: ordine uno stato comune a più persone, come presso i Romani un triplice ordine, cioè senatorio, equestre, e plebeo; e fra noi ordine di nobili, di plebei, di ecclesiastici, di laici, di vergini, di monaci: ordini si chiamano anche i varj ceti, o corpi de' regolari. Ma al proposito nostro ordine significa uno stato e dignità d'uomini, i quali in virtù di certa consecrazione vengono de-

putati ai sagri ministerj, ed al servizio dell'Altare. Quindi penso esser ottima la definizione dell'ordine, che ci dà il maestro delle sentenze nella dist. 24. in questi termini: *È un segno ossia rito della Chiesa, pel quale si conferisce all'ordinato una potestà spirituale*; definizione, che viene approvata da s. Tommaso nel suppl. q. 34. art. 2. ove dice che conviene all'ordine in quanto è un Sacramento della Chiesa: *Contenit ordini secundum quod est Ecclesiae Sacramentum*. Conviene nella prima parte della definizione con tutti gli altri Sacramenti della nuova legge, che sono tutti segni visibili della grazia invisibile. Ma da tutti gli altri si distingue nella seconda parte, in cui si dice, conferirsi con esso all'ordinato una potestà spirituale. Questo difatti si è il proprio effetto di questo Sacramento, per cui dagli altri Sacramenti tutti si discerne, come pure gli ordini stessi distinguonsi fra di loro per le diverse potestà.

Definizione  
dell'Ordine

II. Gli ordini sono sette, cioè il presbiterato, il Diaconato, il suddiaconato, l'accolitato, l'esorcisato, il lettorato, e l'ostiarato. I tre primi appellansi ordini maggiori, e sagri; e gli altri quattro ordini minori e non sagri. Così il Concilio di Trento sess. 23. cap. 2. E qui si avverta, che sebbene ci sieno più ordini nella Chiesa, non v'ha però che un solo Sacramento dell'ordine; perchè tutti riferiscono, e sono ordinati ad uno in cui hanno il loro compimento, cioè al sacerdozio. La distinzione degli ordini (dice egregiamente S. Tommaso nel suppl. q. 37. art. 1. al 2.) « non è già di un tutto in parti integre, nè di un tutto universale, ma di un tutto potestativo; la di cui indole si è, che il tutto trovasi compiutamente in uno, ma negli altri non v'ha che una di lui partecipazione. Qui passa così la cosa. Tutta la pienezza di questo Sacramento è in un ordine, cioè nel sacerdozio; ma negli altri v'ha soltanto una partecipazione dell'ordine. » Per altro che oltre il sacerdozio ci sieno nella Chiesa altri ordini e maggiori, e minori, è cosa definita dal Concilio di Trento nella sess. 23 can. 2. ove così: « Si quis dixerit, praeter sacerdotium non esse in Ecclesia Catholica alios ordines, et majores, et minores, per quos vo-

Numero degli Ordini.

luti per gradus quosdam in sacerdotium tendatur; anathema sit. »

L'Ordine è un vero Sacramento.

III. È poi anche di fede, che la sagra ordinazione è un vero Sacramento; e quindi lo è certamente il sacerdozio, in cui come si è detto, trovasi dell'ordine tutta la pienezza. Il Concilio di Trento nella indicata sess. cap. 3. insieme dimostra, e insieme definisce questa verità colle seguenti parole: « Quum Scripturae testimonio, Apostolica traditione, et Patrum unanimi consensu perspicuum sit, per sacram ordinationem, quae verbis et signis exterioribus perficitur, gratiam conferri dubitare nemo debet, ordinem esse vere et proprie unum ex septem Ecclesiae Sacramentis. » E nel can. 3. soggiugne: « Si quis dixerit ordinem, sive sacram ordinationem non esse vere, et proprie Sacramentum a Christo Domino institutum; vel esse figmentum quoddam humanum excogitatum a viris reum ecclesiasticarum imperitiis; aut esse tantum ritum quemdam eligendi Ministros verbi Dei, et Sacramentorum; anathema sit. » È adunque di fede che la sagra ordinazione, e quindi almeno certamente quella del presbiterato nel quale c'è di tutti gli altri ordini la pienezza, ed a cui tutti sono come al loro compimento ordinati, e tutti i varj loro gradi si riferiscono, anzi in cui tutti ritrovansi, sia un vero Sacramento.

Se il Diaconato sia Sacramento.

IV. Che anche il diaconato sia vero Sacramento è cosa in guisa certa, che è quasi di fede. Imperciocchè l'ordinazione del diacono costa di segni, che partoriscono la grazia, quale si è l'imposizion delle mani. Così gli Apostoli han ordinato i primi diaconi, cioè coll'imposizion delle mani: *Orantes imposuerunt eis manus.* Lo stesso Concilio, nella citata sess. can. 6. ha definito: « Si quis dixerit; in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divinam ordinationem institutam, quae constat ex Episcopis, presbyteris, et MINISTRIS; anathema sit. » Ora se è di fede che la ecclesiastica Gerarchia da Cristo istituita costa eziandio di ministri, è necessario il dire, essere stata anche l'ordinazione di questi da Cristo istituita come alla Gerarchia assolutamente necessaria. Se ciò è così, fra i ministri debbon certamente ammettersi come ministri per

istituzione di Cristo necessarj almeno i diaconi, che sono i principali; e niuno, che saggio sia, dirà mai, doversi quel canone intendere degli altri Chierici inferiori. Finalmente non ci lasciano di ciò dubitare le funzioni sagrosante, che al diacono competono. È stata ed è nella Chiesa inviolabile costumanza che il diacono immediatamente assista, e prossimamente serva il Vescovo ed il sacerdote solennemente sacrificante. Qu indi san Lorenzo presso s. Ambrogio lib. 1 *de offic.* cap. 41 disse al suo Vescovo s. Sisto nell'atto stesso del di lui martirio: « Quo sacerdos Sanctae sine diacono propter tuos? Numquam sine ministro sacrificium offerre consueveras. »

V. Ma gli altri ordini inferiori al diaconato son egliu Sacramenti? Lo è almeno il suddiaconato, che è certamente ordine sagro? Prima di rispondere per togliere di mezzo ogni equivoco debbo avvertire, che l'essere un ordine, o non essere sagro non ha veruna connessione necessaria coll'essere, e non essere Sacramento. Può un ordine essere Sacramento senza essere ordine sagro; e quindi molti Autori, massimamente Tomisti vogliono che gli ordini minori sieno altrettanti Sacramenti e conseguentemente un ordine ossere sagro, com'è il suddiaconato, senza essere Sacramento. Ciò posto, dico, che dubitano gli Autori, se il suddiaconato, e gli altri ordini inferiori sieno Sacramenti: e ne dubitano ragionevolmente; perchè ci sono moltissimi Teologî, i quali pensano che non sieno stati istituiti da Cristo, nè appartengano per divina istituzione all'Ecclesiastica Gerarchia. Sembra, che questo sia stato anche il sentimento di s. Tommaso: perocchè nell'opuscolo 4. contro Guglielmo di s. Amore, il quale pel suo mal animo contro i domenicani pretendeva non potersi nella Chiesa ergere un nuovo ordine, a cui venisse specialmente commesso l'uffizio della predicazione; scrive così, per confutarlo, coll'esempio del suddiaconato e degli ordini minori: « In primitiva ecclesia fuerunt soli duo ordines sacri, scilicet presbyteri, et diaconi; et tamen postea ecclesia sibi ( si noti bene ) minores ordine instituit, ut magister sententiarum dicit. » È vero che i difensori dell'opinione affermativa si fondano sopra l'art. 2

Se gli Ordini al Diaconato inferiori sieno Sacramenti.

della q. 35, del suppl. preso dal 4. delle sent. Ma risponde dopo Domenico Soto insigne Tomista, altro non meno insigne seguace del s. Dottore, cioè l'Autore dell'opera *de re Sacramentaria* con queste parole: « Profecto non arbitror, quod si s. Thomas ad hunc locum in Summa pervenisset, in hac perstitisset opinione, quam in 4. sent. vulgus secutus tenuit. E che sia legittimo e fondato questo sospetto lo dimostrano le parole dell'opuscolo testè riferite. Almeno certamente non è chiara la mente del s. Dottore, come con altro argomento lo fa vedere il dotto Continuatore della Moral Patuziana. Aggiugnerò qui su tal punto una cosa sola, che vale molto in conferma di quanto dice l'Angelico Dottore nel citato opuscolo 4., ed è, che Urbano II nel Concilio di Benevento dell'anno 1091, insegna così: « Nullus deinceps in Episcopum eligatur, nisi qui in sacris ordinibus religiose vivens inventus est. Sacros autem ordines dicimus diaconatum et presbyteratum. Hos siquidem SOLOS primitiva legitur Ecclesia habuisse: super his solum praeceptum habemus Apostoli. »

Se la Tonsura sia Ordine.

VI. Restaci qui a parlare di due altre cose, cioè della prima Tonsura, e del Vescovato. Cercasi adunque, se la prima Tonsura sia ordine, e se il Vescovato sia Sacramento. E quanto al primo punto della quistione rispondo colla comune de' Teologi, che la prima Tonsura non è un ordinè, ma bensì soltanto una cosa dispositiva al ricevimento degli ordini. Ecco di ciò un argomento, che non ammette risposta. L'ordine, come costa dalla definizione data nel num. 1., è un rito della Chiesa, in cui viene all'ordinato conferita qualche podestà spirituale. Ora per la Tonsura non viene data veruna spirituale podestà: perocchè tutta la podestà, che viene data per l'ordine, tutta quant a nella di lui collazione si esprime. Ma nella collazione della Tonsura non si fa cenno nemmeno per ombra di veruna podestà spirituale, che al tonsurato venga conferita. Tutta adunque la forza e virtù di questo rito, che certamente è assai grande, consiste in questo, che trasferisce l'uomo laico dal suo primiero stato allo stato clericale, e lo rende atto d'essere agli ordini promosso; ma nulla gli dà, on-

de possa di proprio speciale diritto cooperare anche rimotamente alle cose sagre. Può paragonarsi al Noviziato rispetto alla Profession religiosa; perchè siccome il novizio, sebbene separato dal popolo e dal secolo, e sebbene goda molti privilegj, pure non può veracemente annoverarsi fra i religiosi, nè è in verità religioso; così neppure il chierico puramente tonsurato. Quindi s. Tommaso nel suppl. q. 40. art. 2 insegna francamente, che la Tonsura non est ordo; sed praeambulum ad ordines.

VII. Vengo al secondo punto della quistione, e dico con s. Tommaso nel 4. dist. 24. q. 3. art. 2, *quaestiunc. 2. solut. 2. ad. 2.*, che il Vescovato non è un Sacramento, nè un ordine distinto dal presbiterato; ma piuttosto una estensione, una ampliazione dell'ordine e carattere sacerdotale. Ecco le sue parole: « L'ordine, in quanto è « Sacramento imprimente il carattere, è ordinato spiri-  
« tualmente al Sacramento dell'eucaristia, in cui si con-  
« tiene lo stesso Cristo; perchè in virtù del carattere  
« siam configurati a Cristo medesimo. E quindi, ben-  
« chè diasi al Vescovo nella sua promozione podestà ri-  
« guardo ad alcuni Sacramenti (come si è quella di cre-  
« scimare, e di ordinare): pure tale podestà non ha l'es-  
« sere di carattere: e per tal ragione il Vescovato non è  
« ordine, inquanto l'ordine è Sacramento. » Riconosce nondimeno e ivi, e nella dist. 23. e nell'opusc. 18. nel Vescovo una più ampla podestà, ma non già conferitagli per un carattere del presbiterato: e che questa maggior ampiezza non riguardi solamente la podestà di giurisdizione, ma altresì la podestà di ordine, lo dimostra col ricordare, che il Vescovo può fare molte cose, che non può commettere, come *confirmare, ordinare, o consagrar* Chiese; mentre le cose, che sono di semplice giurisdizione può commetterle ad altri. Penso, che il sentimento di s. Tommaso sia pure quello del Concilio di Trento: perocchè il Concilio nella sess. 23. cap. 2., ove parla degli ordini, sette soltanto ne ammette, e fra questi non c'è il Vescovato. Il presbiterato, il diaconato; il sud-diaconato, l'acolitato, l'esorcistato, il lettorato, e l'ostariato sono i sette ordini ivi annoverati dal Concilio, fra quali,

Se il Vescovo sia Sacramento.

come è chiaro, non ci entra per niente il Vescovato. Adunque sembra quasi evidente essere stato il Concilio dello stesso parere di S. Tommaso, cioè che il Vescovato non debba annoverarsi fra gli ordini, inquanto l'ordine è un Sacramento.

## § 2.

### *Della materia e forma dell'ordine in generale.*

Qualesiadel-  
l'ordine la  
materia es-  
senziale.

È l'imposi-  
zion delle  
mani.

I. Al Sacramento dell'ordine non meno che agli altri Sacramenti è necessaria la materia e la forma, onde si avveri, che *accedit verbum ad elementum, et fit Sacramentum*. Io lascerò agli scolastici, e polemici Teologi il ventilare e decidere le quistioni su tal punto speculative, e mi restrignerò a ciò che spetta alla scienza dei costumi, cioè alla dottrina morale e pratica. Adunque senza perdere un momento di tempo, dico che la materia essenziale del Vescovato, del presbiterato, e del diaconato è la imposizion delle mani; e la forma essenziale sono le parole, che accompagnano tale imposizione. Non ci lasciano di ciò punto dubitare le testimonianze chiarissime della Sagra Scrittura, le quali ci assicurano essere stati dagli Apostoli ordinati colla imposizion delle mani i diaconi, ed essere stati parimente consecrati Vescovi da S. Paolo Tito e Timoteo, ai quali ha pure comandato, che colla imposizion delle mani, *per manuum impositionem* dovessero creare e sacerdoti e Vescovi, avvertendoli nel tempo stesso, che *cito nemini manum imponant*. Viene però confermato dalla pratica della Chiesa occidentale, la quale almeno pel lungo spazio di nove secoli ha conferito il Vescovato, il sacerdozio, ed il diaconato colla sola imposizion delle mani; nè v'ha menzione di stromenti da porgersi nemmeno per ombra negli antichi rituali e sacramentarj prodotti dal Menard, dal Morino, e dal Martene. E finalmente resta ciò confermato dalla costante pratica della Chiesa orientale, la quale o nei passati tempi, o di presente, o sempre conferisce gli ordini mentovati colla sola ed unica imposizion delle mani senza che mai presso i latini sia insorto dubbio alcuno

intorno alla loro validità. Che poi la forma loro essenziale consista nelle parole che profferisconsi dal ministro nell'atto stesso della imposizion delle mani, e dichiaranti la podestà nell'atto stesso conferita, è cosa da sè chiara, e noi la dichiareremo vie meglio, quando parleremo di ciascuno in particolare.

II. Il rito poi di porgere gl'istromenti nella collazione degli ordini superiori, di cui si parla, sebbene non sia parte essenziale, si deve non pertanto religiosamente osservare come parte integrale. Che non sia parte essenziale par che costi 1. perchè non si osserva, come s'è detto, in tutte le Chiese; 2. perchè non è stato sempre osservato nemmeno presso i latini, mentre gli antichi rituali, come dicemmo, non ne fanno menzione. Che poi non si debba omettere per verun modo ma religiosamente osservare come parte integrale, si dimostra assai chiaramente dalla pratica della Chiesa occidentale, la quale fa uso degli stromenti in tali ordinazioni da settecento e più anni a questa parte, e dal decreto di Eugenio IV confermativo di tale pratica, in cui si prescrive la tradizione del calice col vino, e della patena col pane nel presbiterato, e del libro degli Evangelj nel diaconato. E ciò si deve in guisa osservare, che se per accidente si ometta nella ordinazione o la imposizion delle mani, o la tradizione degli stromenti ha ad iterarsi sotto condizione tutta la ordinazione, come ha dichiarato la sagra Congregazione.

III. Negli altri ordini poi al diaconato inferiori la materia rimota sta riposta negli stromenti, ossia nelle cose che porge il Vescovo agli ordinandi, siccome la prossima nella tradizione, dal canto del Vescovo, di tali cose, nel e loro ricevimento o contatto dal canto degli ordinandi. E ne costituiscono la forma le parole, che profferisconsi dal Vescovo in essa tradizione. Questo contatto poi dal canto degli ordinandi debb'esser fisico. Questa sentenza è la più comune e la più probabile, e da osservarsi in pratica onninamente nel ricevimento sì degli ordini inferiori che dei maggiori; perchè trattasi di Sacramento. Siccome adunque negli altri Sacramenti è necessario il

È materia integrale la tradizione degli stromenti.

Negli altri ordini la materia sono gli stromenti.

Si richiede il contatto fisico.

contatto fisico della materia, come nel battesimo l'infusione ed il contatto fisico dell'acqua sul corpo del battezzato; l'unzione fisica della fronte nella confermazione, e dei sensi nella estrema unzione, così pure nel Sacramento dell'ordine. Quindi anche nello stesso Pontificale Romano si comanda ai Vescovi, che ammoniscano gli ordinandi di toccare colle mani gl'istromenti; ed i Vescovi diffatti lo ricercano e lo fanno eseguire con gran diligenza e cautela. Basta nondimeno che si tocchi la cosa nel suo continente; e quindi si ha il contatto dell'ostia nel contatto della patena che la contiene; come pure il contatto del vino nel contatto del calice, in cui è contenuto. E penso che non impedirebbe il contatto fisico nè il guanto, da cui fosse coperta la mano che tocca lo strumento, nè un leggier velo che lo coprisse.

### § 3.

#### *Del ministro dell'ordine.*

**Il solo Vescovo è ministro dell'ordine.**

**I.** È cosa certissima e di fede, che l'ordinario ministro dell'ordine è il solo Vescovo. Ciò è chiaro dalle divine Scritture, in cui abbiamo che non altri che gli Apostoli ed i Vescovi da essi creati han conferito i sagri ordini del presbiterato, e del diaconato: ed abbiamo allresi, che l'Apostolo S. Paolo ammoni i Vescovi Tito e Timoteo ad ordinare per le Chiese sacerdoti, ed a guardarsi di non impor troppo presto a chicchessia le mani, come costa dal cap. 6 e 14 degli atti, e dalla prima a Timot. 4, e dalla 2 allo stesso cap. 1, e da quella a Tito 1. Lo dimostra altresì e la tradizione e la pratica perpetua della Chiesa: perocchè sebbene mille volte siasi trattato nei Concilj della consecrazione dei sacerdoti, e della ordinazione de' diaconi; non mai però per qualunque anche urgentissimo caso di necessità fu permesso che un sacerdote consecrasse un altro sacerdote, o ordinasse un diacono, anzi per lo contrario se mai tal cosa è stata da alcun'audace e temerario tentata, fu tosto per giudizio della Chiesa condannata e riprovata. Certamente

se per qualunque diritto, o in qualunque caso potesse un sacerdote consacrarne un altro, talvolta almeno nei primi tempi della Chiesa sarebbe stata tal cosa ridotta alla pratica, come è stato più volte in tempo delle persecuzioni alla pratica ridotto quel rimoto gius di confermare i neofiti, cui anche in certi casi colla dispensa del Papa esercitano i latini. Eppure non esiste orma o vestigio nella Chiesa di sacerdote, e nemmeno di diacono ordinato da un semplice sacerdote; anzi quegli uomini vani, i quali hanno usato di dare ai sacerdoti questo diritto, sono stati tosto fra gli eretici annoverati, come nel secolo IV Ario, nel XV Wicleffo, nel XVI Lutero. Adunque meritamente il Concilio di Trento nella sess. 23, can. 7, ha definito: « Si quis dixerit, Episcopus non esse Presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum Presbyteris communem . . . anathema sit ». Che poi spetti ai Vescovi, e non a chiunque altro l'ordinaria podestà di conferire anche gli ordini inferiori, costa primamente dai canoni 1 e 2 fra gli apostolici, ove leggesi: « Episcopus a duobus aut tribus Episcopis ordinetur: Presbyter ab uno Episcopo: item diaconus, et reliqui clerici ». Costa altresì dall'autore delle Apostoliche costituzioni lib. 3, cap. 11, il quale a nome degli Apostoli dice: « Potestatem non damus Presbyteris ordinandi diaconos, lectores etc. sed solis Episcopis: in est enim ordo et harmonia ecclesiastica ».

II. Quindi è, che per la valida collazion degli ordini basta nel Vescovo il grado e carattere vescovile. Sia pur egli eretico, sia scismatico, deposto, o degradato, non perde perciò la potestà di conferire gli ordini. I decreti del Concilio Niceno, ed Efesino non ci lasciano di ciò dubitare; perchè in essi viene chiaramente stabilito, che ritengansi nello stesso grado di prebitero quegli eretici che ritornano nel seno della Cattolica Chiesa. E lo insegna S. Tommaso nella 3 p., q. 64, art. 9, al terzo ove dice: « La podestà di amministrare i Sacramenti appartiene al carattere spirituale, che è indelebile. E quindi per essere taluno dalla Chiesa sospeso, o sco-

Cosa si ricerchi per la valida collazion degli ordini.

« municato, oppur anche degradato, non perde perciò la  
 « potestà di conferire i Sacramenti, ma la licenza di far  
 « uso di tale potestà. Quindi è, che conferisce bensì il  
 « Sacramento, ma pecca poi nel conferirlo ». Adunque  
 nulla più si richiede per la valida collazione.

Cosa si ri-  
 chiegga per  
 la lecità.

III. Ma per la collazione lecita ricercansi altre cose; nè può ogni Vescovo siccome validamente così lecitamente conferire gli ordini a chi gli piace. La ragion'è, perchè l'ordinazione non esige soltanto la potestà di ordine, ma eziandio quella di giurisdizione. Quindi non è lecito nella presente disciplina della Chiesa ai Vescovi, nè l'ascrivere nel suo clero persone laiche suddite di altro Vescovo senza il di lui consenso, nè molto meno l'ordinare, o promuovere ad ordini superiori un chierico della diocesi altrui. Ma in qual maniera diviene taluno suddito di un Vescovo, onde possa essere da lui assunto ed incorporato al proprio clero, e promosso agli ordini? Lo è, o lo diviene in tre maniere, o per tre titoli; cioè o di nascita, o di domicilio, o di beneficio. Così ha stabilito Bonifazio VIII nel cap. 3 *de Temp. Ordination.* in 6, colle seguenti parole: « Quum nullus clericum parociae alienae praeter superioris ipsius licentiam debeat ordinare, superior in casu intelligitur Episcopus, de cujus dioecesi est is, qui ad ordinem promoveri desiderat, oriundus; sive in cujus dioecesi beneficium obtinet ecclesiasticum, seu habet, licet alibi natus fuerit, domicilium in eadem ».

Chi sia sud-  
 dito d'un Ve-  
 scovo per ti-  
 tolo di ori-  
 gine.

IV. E qui intorno al primo titolo conviene osservare, che sebbene in altri tempi si considerasse suddito d'un Vescovo per titolo di origine chi nella di lui diocesi ricevuto avesse il battesimo, adesso però e nella presente disciplina per dichiarazione di Bonifazio VIII confermata più recentemente da Innocenzo XII nella *Costit. Speculatores*, si ha unicamente riguardo al luogo del nascimento; ed è eccettuato soltanto da questo Pontefice il caso, in cui taluno nato fosse in un dato luogo per puro accidente, cioè per occasione di viaggio, di uffizio, di legazione, di mercatura, o di qualsivoglia altra temporaria dimora o permanenza dei genitori in esso luogo, nel qual caso questa nascita accidentale non debb'essere

considerata, ma bensì solamente la vera e naturale origine del padre. E quanto al secondo titolo è necessario avvertire, che allora soltanto per titolo di domicilio una persona diviene suddita d' un Vescovo, quando e di fatto e di animo abita in un luogo, in guisa che col trasportar ivi le cose sue, o in altre idonee maniere abbia dato chiaramente a divedere di non aver più pensiero di far ritorno al luogo della nascita, o di sua origine. Così Innocenzo nella lodat. Constit. E finalmente in ordine al terzo titolo si deve osservare, che a titolo di beneficio il Vescovo rende a sè suddita quella persona, a cui conferisce un beneficio, come viene stabilito nel c. *Nullus* 3, de Temp. Ordinat. Ma debbon esserci le seguenti condizioni, cioè 1. che il beneficio ecclesiastico sia veramente e realmente conferito: 2. che sia in realtà, e in atto posseduto, e non già solamente in isperanza anche certa: 3. che le rendite del beneficio bastino al congruo sostentamento. Innocenzo XII nella cit. Cost. ha dichiarato essere onninamente necessaria quest' ultima condizione: « Beneficium, dice, sit redditus, ut ad congruam vitae sustentationem per se sufficiat ». Nulla poi importa che il fatto beneficio sia stato conferito o dallo stesso Vescovo ordinante, o da qualunque altro, e o diasi in titolo o in commenda, purchè sia perpetuo.

V. Intorno ai due titoli di nascita e di beneficio possono qui farsi due ricerche; cioè quanto al primo, se per esser suddito di un Vescovo basti l'origine della madre: e quanto al secondo, da qual Vescovo possa esser promosso agli ordini chi possiede due benefizj in due diocesi diverse. Alla prima ricerca rispondo, che l'origine della madre comunemente non basta, affinchè taluno si dica e sia suddito di un Vescovo; come costa chiaramente dal gius civile leg. *Filios*, cod. de mancip. ove così: « Filius patris, non matris originem sequitur ». Questa regola però patisce eccezione nei figliuoli illegittimi, dei quali non è noto il padre; perchè questi di diritto sieguono la madre, e la di lei origine. Quindi è, che se vengono dispensati dal difetto dei natali, possono essere ordinati nel luogo della origine materna, quando

però essa non abbia contratto altrove il domicilio. Gli esposti pure, del quali ignoti sono i parenti, aspettano al Vescovo di quella diocesi, o in cui sono nati, o se questo non si sa, di quella ove furono esposti, e ricevuti.

Chi ha benefizj in varie Diocesi, da qual Vescovo possa farsi ordinare.

Quanto poi alla seconda ricerca, insegnano i canonisti, particolarmente il Barbosa tit. 9, lib. 1 in 6, che chi ha in distinte diocesi più benefizj può eleggere quel Vescovo, che più gli piace per farsi ordinare a titolo di benefizio. Per impedire nondimeno qualsivoglia frode, ecco cos'ha ordinato e stabilito Innocenzo XII nella più volte lodata sua Costituzione: « Nulli Episcopo, seu cujusvis loci ordinario . . . licet deinceps externum quempiam, ac sibi ratione originis vel domicilii non subditum ad clericalem tonsuram promoveri cujusvis beneficii ei conferendi praetextu . . . Praeterea clericum, qui legitime a proprio Episcopo ad eandem clericalem tonsuram, seu etiam ad minores ordines promotus fuerit, non posse ab alio Episcopo ratione ac titulo cujuscumque beneficii in illius diocesi obtenti, ad ulteriores ordines promoveri; nisi ante eorum susceptionem testimoniales litteras proprii Episcopi tam originis, quam domicilii, super suis natalibus, aetate, moribus, et vita sibi concedi obtinnerit, easque Episcopo ordinanti in actis illius curiae conservandas exhibuerit ».

Decreti del Concilio di Trento intorno le ordinazioni.

VI. Oltracciò debbono i Vescovi intorno alle ordinazioni osservare le seguenti regole stabilite dal Concilio di Trento sess. 14, cap. 2, e sess. 23, cap. 9. Primamente nessun Vescovo titolare, nemmeno in qualsivoglia luogo esente, ed in vigore di qualsivoglia privilegio, anche sotto pretesto di familiarità, e di continua commensalità, senza il consenso espresso del proprio Prelato, o le di lui dimissorie, può promuovere o agli ordini sagri, o ai minori, o alla prima tonsura chiechessia: e il Vescovo, che lo facesse, è dichiarato sospeso per un anno dallo esercizio dei Pontificali; ed il così promosso dell'esercizio degli ordini ricevuti fino a tanto piacerà al suo Prelato. 2. Non può qualsivoglia Vescovo ordinare un suo familiare, che non è suo suddito, se non ha seco dimorato per lo spazio di tre anni, e non gli conferisce tostante

un beneficio, esclusa qualunque frode, e tolta di mezzo qualsivoglia consuetudine in contrario, anche immemorabile. 3. Nè può qualunque Vescovo ordinare anche un proprio suddito nella diocesi altrui senza licenza dell'ordinario del luogo. 4. Gli abbatì (i quali, come tosto vedremo hanno la facoltà di conferire gli ordini minori) non possono conferirli ai novizj non professi, sebbene loro sudditi per l'ingresso già seguito nel monastero, e per l'assunzione dell'abito religioso; ma la collazione di tali ordini spetta al Vescovo del luogo, ove i novizj ritrovansi o nell'anno di provazione, o anche dopo prima della professione.

VII. La facoltà adunque di conferire alcuni ordini, cioè i minori, può per privilegio competere anche ai Prelati non fregiati del grado e carattere Vescovile; e perciò si disse da bel principio essere il Vescovo ministro ordinario degli ordini. Come ciò sia, sentiamolo da S. Tommaso nel suppl. q. 38, art. 1 al 3. « Il Papa, dice, il quale ha la pienezza della potestà Pontificale può a chi non è vescovo commettere quelle cose, che spettano alla vescovile dignità; purchè esse non abbiano un'immediata relazione al Corpo di Cristo vero. E quindi per di lui commissione qualche semplice sacerdote può conferire gli ordini minori, e confermare, e non già chi non è sacerdote. Nemmeno poi un sacerdote può conferire gli ordini maggiori, i quali hanno una immediata relazione al Corpo di Cristo, sulla cui consecrazione il Papa non ha potestà maggiore d'un semplice sacerdote ». Ed ecco il perchè gli abbatì possono conferire gli ordini minori, cioè perchè dal Sommo Pontefice ne hanno ottenuta per privilegio speciale la facoltà. Ma lo possono soltanto con tre condizioni; 1. che in realtà sieno stati investiti dai Sommi Pontefici di questa potestà; 2. che, per decreto del Concilio di Trento sess. 23, cap. 10, non gli conferiscano se non se unicamente ai loro proprj sudditi; 3. che non solo sieno costituiti nel sacro ordine del presbiterato, ma abbiano di più ricevuto dal Vescovo la benedizione.

VIII. Quindi per difetto della prima condizione non

A chi possa competere per privilegio la facoltà di ordinare.

Può competere agli Abbatì per privilegio.

Limitazioni di tal privilegio.

possono conferire nè lecitamente, nè validamente gli anzidetti ordini quegli abbati, i quali non sono stati graziati dal Papa di questo privilegio, benchè abbiano una amplissima e quasi Vescovile giurisdizione anche con territorio, come si dice, separato. Ed a tenore della seconda gli abbati, i quali godono tal privilegio, non possono nondimeno ordinar chi che sia fuori dei limiti dell' a sè concesso privilegio. Quindi non possono ordinare i chierici nè di qualunque Vescovo, nè di altro Prelato regolare, i quali fossero ad essi mandati colle dimissorie: che se si usurpano tal facoltà, e loro conferiscono gli ordini, sono in pena dichiarati sospesi dalla collazione degli ordini tanto gli ordinatori, quanto i Prelati, che concedono le dimissorie; è nondimeno valida, sebbene illecita, la ordinazione. Così Benedetto XIV *de Syn.* lib. 2, cap. 11, num. 13; ove porta in conferma una risposta della s. Congregazione del Concilio in una *Conimbricem* dei 26 giugno 1655 al quesito propostole: « An abbatibus congregationis s. Bernardi, et s. Benedicti conferre potuerint ordines minores regularibus sibi non subditis, necnon secularibus etiam habentibus litteras dimissorias suorum superiorum ». Rispose, ciò non essersi potuto fare, ma insieme aggiunse: « Promotos ab illis non indigere alia collatione dictorum ordinum, sed absolute, et rehabilitatione a Sanctissimo obtinenda ». Intorno finalmente alla terza condizione convenien avvertire, che se un abate ha per tre volte colla dovuta umiltà ed ossequio domandato al Vescovo la benedizione, e questi ha sempre ricusato di compiacerlo, non ha più a considerarsi come violatore di tale condizione, se ordina senz'averla ricevuta: e lo stesso si dica, se ha impetrato dalla Sede Apostolica di poter esercitare i ministerj, che convengono agli abbati benedetti, anche senza la benedizione del Vescovo. Così il lodato Pontefice nel luogo citato num. 9.

Decreti intorno alle ordinazioni dei Regolari.

IX. Il Pontefice medesimo nella sua Bolla: *Impositi nobis*, ha regolato quanto appartiene alle ordinazioni dei regolari esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, ed ha in essa decretato: 1. che essi non abbisognano d'altre di-

missorie , che di quelle de' loro superiori. 2. Che non possano servirsi del privilegio di ricevere gli ordini da qualunque Vescovo cattolico se non sia stato al loro ordine concedute dopo il Concilio di Trento, e ciò immediatamente e direttamente, e non già per comunicazione di privilegi. 3. E che, fuori di tale privilegio, sieno tenuti domandare e ricevere gli ordini dal Vescovo della diocesi , ove si trovano. 4. Che se poi il Vescovo o è assente, o non tiene ordinazione, possano in tal caso i Prelati regolari indirizzare le dimissoriali ad altro Vescovo, coll'attestato però del Vescovo diocesano, dal quale costi, non tenersi da lui in quel tempo ordinazione. 5. Finalmente dichiara sottoposti alla pena della sospensione que' regolari, che violando questa legge han ricevuto gli ordini da altro Vescovo che dal diocesano: e soggetti alla privazione di voce attiva e passiva i superiori, che han conceduto le dimissorie dirette al Vescovo non diocesano.

X. Può qui ricercarsi, se pecchi mortalmente chi conferisce gli ordini in istato di peccato mortale? al quale quesito io rispondo, che sì certamente, se si tratti del diaconato e del presbiterato, i quali, come abbiamo detto, sono veri Sacramenti; ed è regola generale, come si disse parlando dei Sacramenti in genere, che pecca mortalmente chi li amministra scientemente in istato di peccato mortale. Quanto poi agli altri ordini, e massimamente quanto ai minori, anche i più sani Teologi su questo punto sono divisi, volendo altri, che pecchi mortalmente il Vescovo, che in istato di peccato mortale li conferisce, ed altri negandolo. Io in tanta contrarietà d'opinioni nulla deciderò; e dirò solamente quanto alla pratica, che chi trovasi in cattivo stato presso Dio non ha a porsi ad esercitare tali funzioni se prima non è ritornato in grazia o colla Sacramental confessione, o almeno con un atto di sincera contrizione. Che se incautamente ha ciò ommesso, si confessi quanto prima di questo peccato come dubbio, onde non avvenga, che presso Dio sia grave ciò che gli uomini pensano non eccedere i limiti della venialità.

Se pecchi mortalmente chi conferisce gli ordini in peccato mortale.

## §. 4.

*Del soggetto dell'ordine.*

Il solo sesso  
maschile è  
soggetto de-  
gli ordini ca-  
pace.

I. Non è soggetto degli ordini capace se non se il sesso maschile; perchè le femmine sono ai sagri ministerj onninamente inette: « Si sacerdotium (dice egregiamente s. Epifanio haer. 79, n. 3) mulieribus mandatum foret, aut canonicum quiddam in Ecclesia praestare liceret, nulli potius quam Mariae committi sacerdotii officium debuisset, cui tantus honos est habitus, ut gremio sinuque suo Regem omnium, ac caelestem Deum Deique filium exciperet. Verum Deo longe aliter visum est: ac ne baptizandi quidem potestas illi facta, quum alioqui tingi ab illa Christus potius quam a Joanne potuisset ».

E il solo uo-  
mo battezza-  
to.

II. Ricercasi altresì al valido ricevimento degli ordini il carattere del battesimo, cosicchè il battesimo sia stato *in re* ricevuto, onde il soggetto sia già stato per esso ammesso nella Chiesa, e l'adito gli sia aperto al ricevimento degli altri Sacramenti: perocchè, come dice s. Tommaso nel Suppl. q. 35, art. 3. « Niuno può ricevere una cosa, di cui non è capace. Pel carattere « battesimale l'uomo diviene capace degli altri Sacramenti. Adunque chi non ha questo carattere battesimale, non può ricevere verun altro Sacramento ». Dal che è manifesto, che non già il battesimo *in voto*, ma bensì soltanto il battesimo realmente ricevuto è il fondamento e la porta degli altri Sacramenti; il che insegnano anche Innocenzo III nel Cap. *Veniens*, ed Eugenio IV nel decreto di Unione. Chi adunque non ha ricevuto il battesimo *in re* non è di ordini capace.

Se peccati  
mortalmente  
chi riceve gli  
ordini prima  
della cresi-  
ma.

III. Sarà egli necessario anche il carattere della Cresima ossia Confermazione? Rispondo che ricercasi previamente anche il Sacramento della confermazione per ricevere, non già validamente, ma lecitamente gli ordini, ed anche la stessa prima tonsura. « Prima tonsura non initientur (così comanda il Concilio di Trento sess. 23,

cap. 4 de Reform.) qui Sacramentum Confirmationis non susceperint ». E se la confermazione è necessaria per ricevere lecitamente la prima tonsura, molto più per ricevere gli ordini. Ma è egli poi sì urgente questo precetto, che pecchi mortalmente chi riceve o la prima tonsura, o gli ordini senza essere stato prima cresimato? Lo negano assolutamente alcuni troppo benigni Casisti. Ma noi con altri Teologi di gran nome diciamo che sì. La ragion' è sì perchè qui abbiamo un precetto generale del Concilio, che non può averci per leggiero; e sì ancora perchè non è mica picciola cosa lo scostarsi dalla generale consuetudine della Chiesa. E tanto è vera questa generale consuetudine della Chiesa, che Cornelio Romano Pontefice fra gli altri capi di riprensione fatti all'eretico Novaziano lo rimprovera altresì che non ancora ricevuta la confermazione sia stato agli ordini promosso. Così egli nella sua Epist. ad Fabium Antiochenum, ove condanna espressamente l'ordinazione di uno non confermato come contraria alle regole della Chiesa. Aggiungono alcuni, che chi si lascia iniziare nella tonsura clericale senza essere cresimato, incorre la irregolarità. Ma pare, checchessia dei tempi a noi rimoti, che di presente ciò non sia vero; mentre nè nel decreto di Graziano, nè nelle Costituzioni de' sommi Pontefici si fa menzione di questa irregolarità.

IV. Al lecito ricevimento ricercasi altresì l'uso di ragione; se poi richieggasi anche al valido, lo esamineremo da qui a poco. Eccone un argomento, che non ammette risposta. Il Concilio di Trento nella sess. 23, cap. 4, vieta sotto rigoroso precetto: « Ne prima tonsura intiantur ... qui Fidei rudimenta edocti non fuerint, quique legere et scribere nesciant, et de quibus probabilis conjectura non sit, eos non secularis judicii fugiendi fraude, sed ut Deo fidelem cultum praestent, hoc vitae genus elegisse. Ora tali cose non possono esserci in un fanciullo non per anco giunto all'uso di ragione. È adunque illecito prima dell'uso di ragione il dare la tonsura. Molte più sarà conseguentemente illecito il conferire gli ordini anche minori, molto più ancora i maggiori, come il Sud-

Al lecito ricevimento degli ordini ricercasi l'uso di ragione

diaconato, e ancor più il Diaconato; e più, non v'ha dubbio, il Presbiterato, ne' quali, e massimamente nei due ultimi, il Tridentino e i Canon della Chiesa ricercano in chi ad essi si vuol promuovere assai più cose e molto maggiori, le quali certamente non possono averi prima dell'uso di ragione. S. Tommaso però nel suppl. q. 39, art. 2, dice, che nel caso di necessità, *si necessitas adsit*, si può promuovere senza peccato alla tonsura ed agli ordini minori un fanciullo prima degli anni della discrezione.

Se lo sia anche valido.

V. Intorno poi al punto, se sia necessario l'uso di ragione alla validità degli ordini, o al valido loro ricevimento, s. Tommaso dice nel luogo già citato, che alcuni lo affermano; ma soggiugne tosto, la di costoro opinione non è appoggiata nè alla ragione, nè all'autorità: « *Eorum dictum ratione vel auctoritate non confirmatur* ». Egli adunque tiene la opposta sentenza, che prova con questa ottima ragione: perchè trattandosi di Sacramenti, nei quali non ricercasi l'atto del ricevitore per necessità di Sacramento, quale si è quello dell'ordine, ma ne' quali si conferisce divinamente qualche podestà spirituale, possono i fanciulli riceverli validamente, come pure tutti quei che privi sono di uso di ragione. E ciò egli conferma coll'autorità d'Innocenzo III, il quale ad uno, che ricevuto aveva il presbiterato prima del diaconato, e si scusava col dire di aver ricevuto gli ordini prima degli anni della discrezione, comandò bensì di ricevere il diaconato, ma nulla disse o comandò in ordine ad iterare gli altri ordini ricevuti prima dell'uso di ragione, e conseguentemente non dubitò del loro valido ricevimento. A ciò si può aggiugnere l'autorità del Romano Catechismo, il quale al num. 33 *de Sacram. Ord.* insegna così: « *Pueris, qui usu rationis carent, hoc Sacramentum dandum non est; quamvis si iis quoque ministraretur, Sacramenti characterem in eorum anima imprimi, certo credendum est* ». La qual dottrina è stata poi confermata anche da Benedetto XIV nella sua bolla 129: *Eo quamvis tempore* § 20, Tom. 1.

Così quanto agli ordini e minori e sagri fino al pre-

sbiterato inclusivamente. Sembra cosa certa e per la ragione di S. Tommaso, e per l'autorità d'Innocenzo, del Catechismo, e di Benedetto XIV che sieno validi anche conferiti e ricevuti da chi è privo o per l'età, o per altro capo di uso di ragione. Ma quanto al Vescovato S. Tommaso nel luogo stesso tiene, per una ragione ad esso particolare, che alla sua validità si ricerchi l'uso di ragione, cioè perchè ad esso è necessariamente annessa la cura d'anime; e però ricercasi l'atto di chi la assume. Ecco le sue parole: « Sed ad Episcopatum, ubi etiam in corpus mysticum accipitur potestas, requiritur actus suscipientis curam animarum pastorem. Et ideo est etiam de necessitate consecrationis Episcopalis, quod usum rationis habeat ». Se il continuatore del Tornelli avesse letto questo articolo di S. Tommaso, con tutta la sua gran propensione per la sentenza, che nega la validità degli ordini in mancanza dell'uso di ragione, si sarebbe astenuto di mettere; dirò così, in ridicolo la sentenza affermativa dal S. Dottore insegnata, col dire, che l'idea di un Vescovo fanciullo è intollerabile, ed atta ad esporre la religione alla derisione ed al disprezzo; perchè avrebbe senza meno imparato, che nella sentenza di S. Tommaso e nostra non ha luogo la idea d'un Vescovo fanciullo.

VI. Il conferire poi gli ordini a persone adulte, che onninamente li ricusano e non li vogliono per verun modo, è cosa non solamente illecita, ma anche inutile, e di niun valore. Chi ne può mai dubitare? Non vale il battesimo conferito a chi totalmente contraddice, come ha espressamente dichiarato Innocenzo III nel Cap. *Majores*, dicendo: « quod ille, qui numquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem nec characterem suscipit baptismi ». Adunque a più forte ragione non vale la ordinazione. Imperciocchè se ciò si avvera di un Sacramento di somma necessità, qual'è il battesimo, sarà molto vero della sagra ordinazione, in cui, imponendosi pesi e ministerj alla salute non necessarij, è certamente necessario, che la persona, che si vuole ordinare, non osti, non vi ripugni, non contraddica. Ma che dovrà dunque dirsi

Chi ricusa,  
viene ordina-  
to invalida-  
mente.

Jell'ordinazione di Paoliniano fratello di S. Girolamo, e di tanti uomini santi, i quali inviti e ripugnanti ad istanza del clero, e del popolo da alcuni Vescovi furono rapiti, e tratti per forza, piuttosto che assunti al presbiterato, o al Vescovato? Dico che fu valida e legittima; perchè la loro resistenza non procedeva da un'assoluta volontà alla ordinazione contraria, ma da una profonda cognizione della propria imbecillità e miseria; e da uno spirito di vera umiltà, per cui si credevano indegni di tanto onore, e inabili a tanto peso; quindi piuttosto tremanti che ripugnanti ricevevano l'imposizion delle mani. Diffatti ecco cosa scrive S. Epifanio nell' Epist. a Giovanni di Gerusalemme fra le Gerolimian e 110 alias 60. « Valde quippe obnitebatur, indignum se esse contestans: vix ergo compulimus eum, et persuadere potuimus testimonio Scripturarum, et propositione mandatorum Dei ».

**Negli adulti  
ricercasi l'intenzione.**

VII. Da ciò è facile il raccogliere, che negli adulti ricercasi la volontà ed intenzione di ricevere gli ordini, che loro vengono conferiti. Costa da quanto abbiamo detto, parlando dei Sacramenti in generale cap. 1, § 4. num. 5, che al valido ricevimento de' Sacramenti è del tutto necessaria questa intenzione e volontà di riceverli. Costa pur anco dal luogo stesso, che non è però necessaria in chi gli riceve, come lo è in chi gli amministra (se si eccettuino i duo della penitenza e del matrimonio), l'intenzione attuale, o virtuale; ma in esso lui basta pur anche la abituale; e quindi basta questa per ricevere validamente anche il Sacramento dell'ordine, cioè basta l'intenzione una volta avuta, e non mai ritrattata. Anzi chi costretto dalle gravi minacce de' parenti andasse alla ordinazione, riceverebbe validamente questo Sacramento; perchè ciocchè si fa per timore è veramente *secundum quid*, come parlano i Teologi, involontario, ma è però *simpliciter* volontario; ed è lo stesso che dire, che il timore non toglie assolutamente la volontarietà, ma solamente alquanto la diminuisce, come anche quanto al battesimo ha stabilito Innocenzo III nel Cap. *Majores de baptismo*. Secondo poi la opinione di Benedetto XIV de *Sacris. Miss.* part. 2, cap. 3, § 1, che dice essere

**Qual intenzione.**

più comunemente ricevuta, chi è indifferente, e senza acconsentire nè dissentire, si lasciasse impor le mani, riceverebbe gli ordini invalidamente.

VIII. Lo stato di grazia è un'altra condizione per ricevere gli ordini lecitamente. Non v'ha alcuno fra gli autori anche più dolci e più benigni, che ciò non accordi quanto agli ordini maggiori. Ma intorno agli altri, quei che tengono non essere Sacramenti, o almeno alcuni fra essi, scusano da ogni colpa chi li ricevè in istato di peccato mortale. Io però dico, che o sieno o non sieno Sacramenti, chi li riceve in tale stato pecca mortalmente; perchè sono certamente riti sagri e solenni della Chiesa, per cui gli ordinati vengono assunti ai sagri ministerj; e quindi li profanano quei che li ricevono macchiati di colpa mortale. « Quum in quolibet ordine (dice s. Tommaso nel suppl. q. 36, art. 1) aliquis constituatur dux aliis in rebus divinis, quasi praesumptuosus mortaliter peccat, qui cum conscientia peccati mortalis ad ordines accedit. Et ideo sanctitas vitae requiritur ad ordinem de necessitate praecepti, sed non de necessitate Sacramenti. Unde si malus ordinatur, nihilominus ordinem habet; tamen cum peccato ». Anzi l'Abert ed il Collet condannano di grave peccato anche chi riceve la prima tonsura in istato di peccato mortale per le seguenti ragioni, cioè primamente pel sentimento comune della Chiesa, la quale ne' suoi sinodi comanda che i tonsurandi debbano premettere la confessione; 2. perchè ognuno è tenuto convertirsi a Dio, quando sta per ricevere da Dio medesimo qualche gran beneficio nell'ordine spirituale; 3. perchè reca ingiuria a Dio col mostrar di dedicarsi al suo servizio nel tempo stesso in cui volontariamente gli è, e siegue ad essergli nemico; 4. perchè fa onta all'ordine chiericale, di cui è proprio l'unire gli uomini a Dio più strettamente, mentr'egli frattanto ha l'animo da Dio lontano, anzi avverso. Io nulla deciderò su tal punto; ma dirò solamente con Natale Alessandro, che pecca mortalmente chi si accosta a ricevere la prima tonsura con affetto al peccato, cioè senza detestazione e senz'animo di emendarsi; perchè certamente castui mentisce allo

Ricercasi lo stato di grazia.

Spirito Santo, ed alla Chiesa nel dire, *Dominus pars haereditatis meae* nel tempo stesso in cui ha in cuore di voler essere schiavo del Demonio,

Gli ordini debbono ricevere secondo la serie stabilita.

IX. Ricercasi altresì che chi riceve gli ordini, gli riceva secondo la serie dalla Chiesa stabilita, e non già per salto, come farebbe chi dopo aver ricevuti gli ordini minori saltasse tosto al diaconato senza prima ricevere il sud-diaconato. È ciò rigorosamente vietato dai sagri Canonici, come costa dal cap. Unico *de Clerico per saltum promotus*, e dal Concilio di Trento sess. 23. cap. 2. Chi fa questo salto scientemente, commette un gran sacrilegio, ed incorre la pena di sospensione dal ministero o esercizio dell'ordine ricevuto per salto, cui se viola coll'esercitarlo, diviene irregolare. L'assoluzione di questa censura, se il chierico sospeso non ha mai esercitato l'ordine ricevuto per salto può darsi dal Vescovo per facoltà ad esso concessa dal Concilio di Trento sess. 24, cap. 14 colle seguenti parole: « Cum promotus per saltum, si non ministraverint, Episcopus ex legitima causa poterit dispensare. » Chi poi è stato così ordinato per ignoranza, o per inavvertenza (se pur ciò si può dare in cosa di tanta rilevanza) secondo il sentimento dei più insigni Teologi e canonisti, fra quali il Fagnano, è ancor egli sospeso fino a tanto abbia ricevuto l'ordine ommesso, non già in pena, mentre si suppone incolpevole il fatto, ma bensì per provvedere al decoro della Chiesa, che ha stabilito fra gli ordini quest'ordine. Ma nel caso che per la stessa ignoranza o inavvertenza l'ordinato abbia esercitato l'ordine ricevuto per salto, la Congreg. del Concilio in *Florentina*, *ordinum* § Dicemb. 1744, ha dichiarato, che abbisogna, almeno a cautela, e di assoluzione, e di dispensa.

Chi abbia bisogno di dimissorie per essere ordinato.

X. Niuno può farsi ordinare da altro Vescovo che dal proprio senza le dimissorie. Così a norma degli antichi canonici ha dichiarato il Concilio di Trento sess. 24, cap. 2. Di queste dimissorie altre sono generali ed assolute, altre meno generali, ed altre speciali. Le prime sono quelle, le quali danno facoltà di ricevere tutti gli ordini a *quocumque Episcopo vite et catholice promotus gratiam et communionem sanctae Sedis Apostolicae habente*; secondo

la forma che viene prescritta da Innocenzo III nel cap. *veniens de Praescrip.* Secondo la Glossa sullo stesso capo per quel *gratiam Sedis ec.* s'intende un Vescovo non vincolato da veruna scomunica, sospensione, o interdetto. Le seconde poi sono quelle, che accordano o la sola potestà di ricevere gli ordini da un dato Vescovo, o di ricevere alcuni dati ordini da qualunque Vescovo. E finalmente le speciali quelle, che dirigono l'ordinando ad un dato Vescovo pel ricevimento d'un dato ordine. Chi ha ottenuto dal suo Vescovo le dimissorie generali per qualunque Vescovo cattolico ec. può con sicura coscienza, e per opinione assai più probabile della contraria, dirigersi e farsi ordinare anche da un Vescovo Titolare, cioè che non ha nè Clero, nè popolo a sè soggetto; perchè i Vescovi, che danno tali dimissorie, non intendono di escludere tali Vescovi: anzi come insegna la pratica vigente, ad essi mandano i loro chierici per le ordinazioni que' Vescovi i quali o per vecchiaja, o per altri motivi di rado tengono ordinazione. Possono poi dare tali dimissorie ai chierici secolari i soli Vescovi, e non già gli Abbati, ed altri esenti, o i capitoli anche delle Cattedrali, come ha stabilito e dichiarato il Concilio di Trento nella sess. 23, c. 10. Nella sessione però 7, cap. 10 aveva dichiarato, che i capitoli delle Cattedrali in tempo di sede vacante, scorso un anno dal giorno della vacanza, possono dare le dimissorie, anzi anche entro l'anno, ma soltanto a que' chierici, i quali per beneficio ecclesiastico o ricevuto, o da riceversi sono obbligati a ricevere qualche dato ordine. Il Concilio di Trento medesimo nella sess. 23, cap. 3 vuole, che i Vescovi ordinino per sè medesimi: *Episcopos per semetipsos ordines conferant*; e non diano le dimissorie se non se nel caso di urgente necessità. Quando adunque un Vescovo può per sè medesimo conferire ai suoi chierici gli ordini, è tenuto a farlo, e non già solamente per carità; ma per giustizia. I regolari, per essere ordinati debbono avere le dimissorie de' loro superiori, ed osservare le condizioni da Benedetto XIV prescritte, e da noi esposte nell'antecedente paragrafo al num. 9.

XI. Ma quali condizioni ricercansi in chi vuole farsi a- Per chi vuo-

le entrare  
nel Clero è  
necessaria la  
divina voca-  
zione.

scrivere al ceto clericale, ed essere promosso agli ordini? Rispondo, che la prima e principale si è la divina vocazione. Questa è il fonte e la radice di tutte quelle grazie ed ajuti, che ci somministrano forze idonee a vivere come richiede la santità dello stato clericale, e ad adempierne le obbligazioni. S. Tommaso insegna, che a chi viene divinamente chiamato ad uno stato, dà il Signore gli ajuti necessarij all'adempimento dei doveri, che seco porta. Adunque tolta di mezzo la vocazione divina, mancano i necessarij presidj, e mancando questi, cade il clericale edificio. « Sufficientia nostra (dice l'Apostolo 2, Cor. 3) ex Deo est, qui et idoneos nos fecit ministros novi testamenti. » E se la cosa è così, come potrà chi non ha la vocazione divina vivere come si conviene ad un ministro di Dio e della Chiesa? Come soddisfare agli obblighi del suo stato? Come esercitarne degnamente i ministerj? Guai; guai a chi entra nel Santuario senza essere da Dio chiamato! Costui non intrat per ostium sed aliunde. Costui adunque damnationem sibi acquirit. Usurpa ed esercita uffizj e ministerj, che da lui Iddio non vuole; offre sacrificj, predica, assiste alla parrocchia, e fa altre simili cose, ma tutto contro la volontà di Dio. E. G. Cristo dice in s. Mat. cap. 15 « Omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus caelestis eradicabitur. » Tremenda sentenza!

Ma che avranno a fare adunque, dirà qui taluno, tanti Ecclesiastici, sacerdoti, pastori, i quali per indizj pur troppo probabili si avvegono non essere stati da Dio a tale stato, a tali ministerj chiamati? Dovranno o disperarsi, o abbandonare il loro stato? No, io rispondo, non già. Ecco ciocchè debbon fare. Hanno a porgere a Dio umili e continue preghiere, onde impetrare dalla sua misericordia quelle grazie, che loro sono necessarie per menare una vita conforme allo stato che hanno abbracciato, e per ben adempierne i ministerj. L'arcano della vocazione divina ci è ignoto, e a Dio solo manifesto. Forse la nostra vocazione sarà stata vera e buona ad onta degli indizj apparentemente contrarj. Ma oltreciò quanti non hanno incominciato bene e terminato male? Fu chiamato

Saulle, fu chiamato Giuda, ed amendue furono riprovati. Quanti all'opposto non hanno incominciato male, ma si sono poi colla grazia di Dio raddrizzati, han conseguito bene, e santamente terminato? Niuno ha a disperare di sua eterna salute; niuno ha a crederci riprovato; ma dobbiam tutti procurare e affaticarci a tutto potere per render certa e santa la vocazione nostra.

XII. Tocca principalmente ai confessori del giovani, che desiderano abbracciare lo stato chiericale o religioso l'esaminare e decidere, se la loro vocazione sia da Dio. Ma come potranno conoscerlo? Esaminino prima di tutto quale siasi il fine, lo scopo, l'intenzione del loro penitente nel voler entrare nel Clero, o in qualche religione; cioè se ciò sia per sincera voglia di servir Dio, di prestargli un culto fedele, di fuggire gli inciampi, e pericoli del secolo, di salvar l'anime: perchè questo si è l'unico vero fine, e la sola vera intenzione. Esplorino adunque se sia mosso da altro fine o motivo a farsi ascrivere al Clero: se per trarsi dalle cure e sollecitudini annesse al suo stato, o menare una vita comoda, e deliziosa; se per avere onde vivere, e senza esercitare arti laboriose, che costretto sarebbe a praticare, rimanendo nello stato in cui si trova. Questo sarebbe un torto fine, dice s. Bernardo Epist. 14 ad Henricum Archiepisc. capit. 5. « Qui gradus ecclesiasticos et ministeria Sanctuarum eo quaerit, aut tenet animo, eoque intuitu, ut hujus vitae habeat necessaria... perverso nimis ordine caelestibus terrena mercatur. » Nel che è necessario più diligentemente quel giovani esaminare, i quali pressati dalle ristrettezze della famiglia, nè avendo voglia di procacciarsi il vitto con faticosi lavori, riguardano lo stato chiericale come un'arte o professione, per cui possono con somma facilità senza fatica e sudore procurare a se medesimi e vitto e vestito; e quindi pensano di abbracciarlo. O Dio! quanti si fan preti e frati per questo torto fine! Non è, non è da Dio la di costoro vocazione: « Vae, vae, vae (esclama s. Bonaventura nell'opuscul. de Praeparat., ad Miss. cap. 8) Domine Deus! Quanti hodie infelices ad sacros ordines accedunt, et divina mysteria acci-

Come si possa conoscere se la vocazione è da Dio.

piunt, non caelestem panem, sed terrenum quacrentes, non Christo servire mundo corde et corpore, sed deliciari, ditari, superbire, luxuriari de patrimonio Christi, et de eleemosynis pauperum. » Costoro, soggiugne, non son chiamati da Dio, ma spinti dal Demonio, come Datan e Abiron non vocati a Deo, sed compulsi a Diabolo tanquam Datan et Abiron. Avvertano finalmente i confessori, che non debbono nè spingere ad entrare nello stato clericale, nè acconsentire che ci entri chi trovasi invischiato in abiti cattivi, e massimamente in quelli che più disdicono alla santità di tale stato, e grandemente lo disonorano, quale si è quello principalmente della incontinenza. Nei tempi antichi non si ricevevano nel Clero se non se quelli i quali risplendevano per integrità di costumi, e rigettavansi quei che una volta commessi avevano gravi peccati, benchè se ne fossero e pentiti ed emendati. Ma in tanta corruzione di costumi, essendo difficil cosa il ritrovare persone di vita integerrima e illibata, conviene almeno tener lontane dal Santuario le persone abituate in vizj e peccati troppo sconvenevoli alla di lui santità.

## § 5.

*Del tempo, e luogo delle Ordinazioni.*

In che tempo debbano conferirsi gli ordini.

1. Non in ogni tempo possono farsi le ordinazioni, conferirsi, e riceverli gli ordini, ma solamente in certi tempi dalla Chiesa determinati; il che però non ha luogo nella tonsura, la quale, come si legge nel Pontificale Romano tit. *de Clerico faciendo*, può conferirsi e riceverli in qualunque giorno, ora, e luogo onesto, anche fuori della Messa, nè altro trovasi nel gius stabilito. Gli Ordini poi minori possono conferirsi e riceverli non solo nelle generali ordinazioni dei sabbati dei temporali, ma pur anche in tutte le Domeniche e feste di doppio rito, ma di precepto; il che, come osserva il Lambertini nella Notif. 26, n. 3 e 4 fu aggiunto nel Pontificale per correzione di Urbano VIII. Gli ordini maggiori non possono conferirsi salvochè nei sabbati delle quattro tempora, e

nei due sabati precedenti alla domenica di Passione, e di Risurrezione. Da questa regola però si deve eccettuare il caso, in cui per dispensa pontificia può taluno ordinarsi *extra tempora*. I Vescovi finalmente non possono consecrarsi che nei giorni di domenica, o nelle feste degli Apostoli, e non già nelle altre feste anche di precetto, quando ciò non venga con ispecialità dal sommo Pontefice conceduto. Così il Pontificale Romano.

II. Gli Ordini minori, come prescrive il pontificale, hanno a conferirsi e riceverli nella mattina; e quindi a digiuno si per parte di chi li conferisce, come per parte di chi li riceve; il che ha certamente ad osservarsi anche ogni qualvolta conferiscono i minori fuori della ordinazione generale, nella quale già si sa che il digiuno è necessario, mentre in essa tutti gli ordinati debbon ricevere la Ss. Eucaristia. I maggiori poi debbon conferirsi entro la Messa celebrata dallo stesso Vescovo ordinante. Ciò costa dall'ordine Romano, e dal pontificale, in cui con ogni rigore si vieta il conferire gli ordini sagri fuori del sacrificio della Messa; il che si appoggia all'antica e perpetua pratica della Chiesa, la quale per testimonianza dei Padri ha sempre fatto le ordinazioni in tempo della Messa. E non sarebbe esente da grave peccato (dice Benedetto XIV *de Syn.* lib. 8, cap. 11, n. 6) quel Vescovo, il quale conferisse un ordine sacro fuori della Messa. Questa poi debb' essere Messa dallo stesso ordinante celebrata; e ciò per una costante e perpetua consuetudine della Chiesa latina; e perchè se la Messa non viene celebrata dal Vescovo stesso che ordina, *dividitur* (dice Innocenzo III nel cap. *Quod sicut de electione*) *mysterium unitatis*. La qual ragione stringe ancor più fortemente, se trattasi di ordinazione d'un sacerdote, o di un Vescovo, i quali per rappresentare questa medesima unione debbon offrire coll'ordinante lo stesso sacrificio, ossia concelebrare. Finalmente nel Pontificale Romano così si prescrive, nè v'ha in esso altro rito di conferire gli ordini sagri, se non entro la Messa dell'ordinante. Peccherebbe quindi gravemente quel Vescovo, il quale anche sotto pretesto di vecchiezza o d'infermità

I minori debbon riceverli e conferirsi la mattina a digiuno.

ardisse conferire gli ordini sagri, celebrando altro sacerdote. Per altro che sia valida l'ordinazione fatta altrimenti non se ne può dubitare, mentre non si trova ve-run canone, nel quale si legga appartenere alla sostanza della promozione agli ordini sagri il sacrificio della Messa, come osserva Benedetto XIV nel lib. 7 *de Syn.*, c. 26, n. 6. E così fu deciso, essendone allora consultore lui stesso, nella Congreg. gener. del s. Uffizio l'anno 1715, alla presenza e coll'approvazione di Clemente XI. Il che fu poi anche nuovamente deciso in occasione di altro Vescovo, il dì 5 febbrajo dell'anno 1722 e confermato da Innocenzo XIII.

Il Papa solo può dispensare di ordinare extra tempora.

Se i regolari abbiano il privilegio di ordinarsi extra tempora.

III. Di conferire e ricevere gli ordini *extra tempora*, niuno può dare la facoltà fuorchè il solo sommo Pontefice; perocchè ai decreti e statuti dei Concilj generali il solo sommo Pontefice può derogare, come difatti deroga non di rado con privilegj almeno particolari. E qui si può ricercare, se i regolari abbiano questo privilegio di farsi ordinare *extra tempora*. A me col continuatore del Patussi sembra cosa certa, che lo abbiano. E per omettere altre cose che posson leggersi presso questo dotto Autore, costa quasi ad evidenza dal Concilio Romano celebrato sotto Benedetto XIII, in cui tit. 5, cap. 2 viene così decretato: « Quod vero ad regulares privilegia a summis Pontificibus habentes, sive expresse, sive per viam communicationis concessa, sacro videlicet ordines extra tempora suscipiendi, quum privilegia ipsa in suo robore persistent, nec iis derogatum fuisse constet, decernimus proinde, regulares eosdem absque novo indulto apostolico tuto posse extra tempora ordinari. » Che veramente si parli qui del Concilio, non già dei privilegj conceduti prima del Tridentino, ma bensì dei posteriori e susseguenti, non ci lasciano dubitare quelle parole, *quum ipsa privilegia in suo robore persistent, nec eis derogatum fuisse constet*; il che certamente non poteva dirsi dei privilegj anteriori al Concilio di Trento, i quali essere stati dal Concilio medesimo rivocati ben lo sapeva il Pontefice, il sapevano i Padri del Concilio, il sapevano i Consultori, i Teologi, i Canonisti; ma bensì

dei posteriori, che ivi vengono citati, cioè conceduti da s. Pio V e da Clemente VIII, e questi si dicono *in suo robore persistere* e costare *non fuisse revocata*; come poi apertamente dichiara il Pontefice nella sua Bolla *prae-tiosus*, in § 34 dopo aver detto d'aver inteso, che anche dopo la sentenza pronunziata recentemente da se, e dal Concilio Romano, *potere i regolari ordinarsi in virtù dei loro privilegj, anche dopo il Concilio di Trento sine et absque novo indulto extra tempora*, da alcuni Vescovi si metteva in dubbio, se fra i regolari forniti di questo privilegio, sebbene indefinitamente nominati si dovessero annoverare i Frati dell'Ordine dei Predicatori, soggiugne tosto: « *declaramus, eosdem Fratres ex nostra et dicti Romani Concilii definitione eodem privilegio frui, ac potiri posse et debere: et quatenus opus sit, pariformiter dispensantes super quacumque contraria dispositione, de novo illud idem privilegium... iisdem Fratribus signanter, specificè, et in individuo concedimus.* »

A tutte queste cose aggiungerò un argomento, che anche solo dovrebbe bastare a persuader chicchessia della verità e solidità di questa sentenza. Il grande e sapientissimo Lambertini, che era intervenuto come attesta egli stesso nella sua Notif. 23, in qualità di canonista all'anzidetto Concilio Romano, in essa Notificazione confessa spontaneamente, e dichiara *di aver promossi agli ordini i regolari nei giorni di festa extra tempora, nè essere sua intenzione di cangiare questo sistema, ma essere disposto ad ammettere di buon grado questo privilegio ai regolari conceduto; purchè loro non manchino gli altri necessarij requisiti.* Se questo dottissimo Arcivescovo, a cui non poteva non esser nota anzi notissima la mente del Concilio Romano, ha ommesso questo privilegio, protestando anche d'esser pronto ad ammetterlo in avvenire: adunque ha conosciuto, che è tuttavia valido e sussistente, nè essersi per verun modo ad esso derogato; e quindi ha pur anche conosciuto, che gli argomenti di dubitarne dagli Autori apportati e da lui stesso nella Notificazione medesima riferiti e considerati, non sono tali, onde possano i Vescovi ricusare ai regolari di ordinarli *extra tempora*

a cagione della sola o deficienza, o dubbiozza di questo privilegio. Confessiamo però, che i Vescovi non sono tenuti ad ordinare i regolari *extra tempora* in forza di questo privilegio; ma, se per loro benignità e clemenza vogliono, posson farlo con sicura coscienza.

Nella collazione degli ordini debbonsi osservare gl'interstizj.

IV. Oltre ai tempi prescritti debbonsi osservare nel conferire e ricevere gli ordini anche gl'interstizj. La legge degl'interstizj sembra essere appoggiata a quelle parole dell'Apostolo 1, ad Tim. 5, v. 21. *Manus cito nemini imposituris*; le quali sempre furono intese non solamente del primo ingresso negli ordini ma pur anche della promozione ai gradi superiori. Imperciocchè siccome la età, che è matura pel lettorato, non lo è pel diaconato; così quella prova che basta per un grado minore, non basta per uno più elevato. Quindi gli antichi canoni hanno stabilito che debba esserci e lasciarsi scorrere qualche spazio di tempo fra l'uno e l'altro grado: « *serventur, dice Innocenzo I Epist. ad Felicem Nucernianum Episcopum, tempora a Majoribus constituta. Nec cito quilibet Lector, cito Acolythus, cito diaconus, cito sacerdos fiat, quia in minoribus officiis si diu perdurent, et vita eorum pariter et obsequia comprobantur.* » Queste dilazioni interstiziali assai lunghe ne' primi tempi, furono poscia dai Sommi Pontefici abbreviate. Il Concilio di Trento finalmente nella sess. 23, cap. 11 ha fissato una forma stabile su questo punto di disciplina. In primo luogo adunque il Concilio non determina il tempo dell'interstizio fra gli ordini minori; cioè lo spazio intermedio fra un ordine minore ad un altro, ma lascia all'arbitrio del Vescovo il determinarlo. Debbon esserci però gl'interstizj anche fra essi, quando al Vescovo non paresse di fare altrimenti: *Minores ordines... per temporum interstitia, nisi aliud episcopo magis videretur conferantur.* Vuole però che dall'accollato, ultimo ordine minore, niuno venga promosso agli ordini sagri, se non dopo gli interstizj di un anno; quando la necessità, o l'utilità della Chiesa a giudizio del Vescovo non richiegga altrimenti. Quanto poi agli ordini maggiori comanda che i promossi all'ordine del suddiaconato non si facciano ascendere al diaconato, se non sono

stati un sono intero nel suddisconato, ed anche nel diaconato almeno un anno prima di ascendere al sacerdozio; quando il Vescovo non giudicasse altrimenti per utilità o necessità della Chiesa.

V. Obbliga gravemente questa legge degl'interstizj sì agli ordinandi, e sì ancora i prelati della Chiesa, quando non han ragioni giuste, spettanti alla necessità o utilità della Chiesa, di altrimenti operare; mentre ad essi più che ad ogn'altro incombe la custodia di essa legge. E qui è necessario avvertire, che di presente non incorre veruna censura chi ommessi gl'interstizj riceve o conferisce gli ordini; mentre il Tridentino non ne ha nè rinnovato, nè stabilito veruna. Sisto V veramente nella bolla 3 che incomincia, *Sanctum et salutare*, aveva dichiarato incorrere nella sospensione *ipso facto* quei, che non osservati gl'interstizj, e senza legittima dispensa si sono ordinati; ma questa costituzione da Clemente VIII per sua bolla, che incomincia, *summum Pontificem*, fu ridotta ai termini del Concilio di Trento. Chi però riceve furtivamente gli ordini senza osservare gl'interstizj, commette un grave sacrilegio; perchè viola la legge della Chiesa in cosa gravissima e riguardante il decoro e l'onore del Sacramento dell'ordine. Dissi *furtivamente*; perchè chi ommessi gl'interstizj riceve gli ordini da un Vescovo sciente e consenziente, è chiaro che viene dal Vescovo medesimo dispensato, al quale appunto, come siam ora per dire, appartiene il diritto di sì fatta dispensa: e quindi non è reo per questo capo di colpa veruna.

VI. Dagl'interstizj può dispensare il solo Vescovo non solo quanto ai minori, ma anche quanto agli ordini sagri e maggiori. Ciò costa evidentemente da quell'espressione del Concilio di Trento ognora che parla dell'interstizj, *nisi aliud Episcopo videbitur expedire*. E può concedere tale dispensa non solo nel caso di urgente necessità, ma pur anco quando lo richieda l'utilità della sua Chiesa; quando cioè, come spiega Benedetto XIV nella sua Notif. 42, pochi ne sono i ministri; quando l'ordinando è di età provetta, ma anche negli studj versato; e quando trattasi di promozione in alcuna parrocchia o

La legge degl'interstizj obbliga gravemente.

Ma chi la viola non incorre veruna censura.

Dagl'interstizi dispensa il solo Vescovo.

benefizio, che richiegga nel soggetto entro l'anno i sagri ordini. Qui però per nome del solo Vescovo s'intendono anche i Vicarj generali de' Vescovi e i Vicarj capitolari in tempo di Sede vacante. Ma non s'intendono per verun modo i prelati regolari, i quali possono soltanto umilmente, e ciò nelle lro stesse dimissorie, pregare i Vescovj a dare questa dispensa, come ha dichiarato la s. Congregazione del Concilio 17 maggio 1593 stabilendo, che questo giudizio di rimettere gl'interstizj appartiene al solo Vescovo e non già ai Generali o Provinciali degli ordini regolari. Ha nondimeno dichiarato la medesima Congregazione essere tenuto il Vescovo, nell'accordare ai regolari questa dispensa, a prestar fede alla testimonianza del superiore. Nel caso poi, che non conferisca gli ordini l'ordinario del chierico ordinando, ma altro Vescovo, a quello spetta, e non a questo il dispensare dagl'interstizj, come ha dichiarato la sagra Congregazione il dì 9 agosto 1593. Che se taluno ha ottenuto dalla Santa Sede la dispensa di farsi ordinare *extra tempora*, anche allora all'ordinario appartiene la dispensa degl'interstizj, il quale può anche per giusta cagione negarla a questo privilegiato, come ha dichiarato Innocenzo XII.

Non si possono ricevere nel giorno stesso i minori ed il suddiaconato.

VII. È vietato il ricevere e conferire gli ordini minori e il suddiaconato nel giorno stesso; nel che neppure il Vescovo può arbitrare o dispensare. Tale è il sentimento del gran Lambertini nella Notif. 106, n. 10 ove lo appoggia alla decisione fatta dalla s. Congreg. del Concilio *in causa Boten. ordinationis*, che fu proposta ai 20 genn. 1707, e decisa ai 7 maggio dell'anno stesso. « Trattavasi, dice, di « uno, che aveva ricevuti gli ordini minori ed il suddia-  
« conato nello stesso giorno, e che pretendeva di non es-  
« ser sospeso, perchè non li aveva ricevuti furtivamen-  
« te; e l'ordinante pretendeva ancor esso di non avere in-  
« corso pena veruna, perchè non aveva conferito in uno  
« stesso giorno due ordini maggiori, ma gli ordini mino-  
« ri, od il suddiaconato; e fu proposto: *An et quomodo*  
« *danda esset absolutio*; e fu risposto: *Quoad ordinatum*  
« *dandum esse absolutionem, praevia salutari poenitentia,*  
« *a arbitrio Episcopi vicinioris; et quoad ordinantem ad*

« *mentem*, che gli fu spiegata in una lettera, in cui fu gravemente ripreso col dire, ch'egli aveva peccato maggiormente che l'ordinato, per motivo che aveva con piena « avvertenza conferiti nello stesso giorno gli ordini minori « ed il suddiaconato, e che per questa volta *gli si rimetteva la pena incorsa*, purchè in avvenire si astenesse « da simili cose. » Dalle quali parole sembra doversi dire, che in tal caso è l'ordinato e l'ordinante incorrono qualche ecclesiastica pena, la quale non veggio quale possa essere, salvochè la sospensione dall'esercizio del suddiaconato quanto al ordinato, e dalla collazione degli ordini quanto all'ordinante. So, che il dotto Continuatore della *Moral Patuziana*, il quale per altro cita questa decisione, tiene che più probabilmente non incorrono questa pena, *probabilius dicendum non subjacere*. Ma come si può mai combinare questa sua opinione negativa colla riferita risposta della Congregazione? Se non avevano incorso l'ordinante e l'ordinato veruna pena, qual bisogno di assoluzione, e di remissione? La Congregazione vuole che sia data l'assoluzione, previa la penitenza, dal Vescovo più vicino, all'ordinato: e rimette per questa volta all'ordinante la pena incorsa. Adunque non si può dire che più probabilmente non siano alla pena sottoposti *probabilius non subjacere*, ma si deve dire, che veramente l'avevano incorsa.

VIII. E poi certissimo che è vietato sotto pena di sospensione il ricevere e conferire due ordini sacri lo stesso giorno. Trovasi chiaro questo divieto e negli antichi decreti d'Innocenzo III e di Onorio III., e nei recenti del Concilio di Trento sess. 23, cap. 13 *de reform.*, ove così si comanda: « Duo sacri ordines non eodem die, etiam Regularibus, conferantur, privilegiis, ac indultis quibusvis concessis non obstantibus quibuscunque. » E quei, che conferiscono in un giorno stesso tali ordini, e li ricevono, sono puniti colla sospensione; cioè l'ordinatore dalla collazione degli ordini, e l'ordinato dall'esercizio dell'ordine posteriore. Che questa sospensione sia veramente non *ferendae* ma *latae sententiae*, sebbene su tal punto i Canonisti non siano d'accordo, si raccoglie anche troppo

Ne' due ordini sacri.

chiaramente dal poc'anzi riferito decreto della Congregazione del Concilio *in causa Bowen.*, mentre in esso viene comandato che sia data al ch'ericò l'assoluzione, e viene al Vescovo rimessa l'*incorsa* pena. E pare debba dirsi lo stesso col Cabassuzio lib. 5, cap 16, n. 7 appoggiato al cap. 13 *de temp. ordinat.* col Gibert, e con altri, anche di chi amministra, e di chi riceve due ordini sagri in due giorni continui. Alla qual'opinione, sebbene a qualche Autore sembri incerta, crediamo col Continuatore del Tornell, e col Sambovio che si debba in pratica aderire.

Chi ha il privilegio di ordinarsi in tre feste, cosa debba osservare.

IX. Quindi è che que' medesimi ai quali dalla s. Sede vien fatta la grazia, e conceduto il privilegio di ricovere gli ordini sagri in Iro giorni festivi, debbon ancor essi aspettare tre giorni di festa di precepto non già continui, ma interpolati, quando però nel Breve della concessione non ci fosse anche la clausola, *etiam continuis*. Che debbano aspettare feste, che sieno veramente di precepto, cioè quelle nelle quali è vietato al popolo il lavoro, e comandata l'assistenza alla Messa, e non bastino le feste di rito doppio, come han affermato alcuni Autori, costa chiaramente da una decisione della s. Congregazione dal Concilio riferita dal Lambertini nella già citata Notif. 106, e da lui stesso ricavata dai di lei registri. Nella causa dunque *Brizien. ordinationis*, la domanda era: *An diebus festis duplicibus, non tamen de precepto, possint ordines sacri conferri absentibus Breve dispensationis Apostolicæ super interstitiis, vel extra tempora.* E la risposta data ai 15 di gennajo 1639 fu negativa: *Sacra Congregatio etc. respondit negative, sed tantum, diebus festis de precepto.*

Che poi debbano aspettar feste non continue, non unite, ma interpolate, lo asseriscono comunemente i Dottori; sì perchè viene prescritto nel gius nel citato cap. 13 *de temp. ordinat.* che chi viene ordinato il Sabato, non possa nella seguente Domenica esser promosso al presbiterato; sì perchè derogando siffatti privilegj agli statuti della Chiesa e del Concilio di Trento; debbon essere strettamente interpretati, e quanto mai si può, accomodati alle eggi della Chiesa. Così quanto ai tro ordini sagri suddiaco-

nato, diaconato, e sacerdozio. Ma quanto all'Episcopato non mancano Autori, i quali son di parere, che la persona, che nel sabbato ha ricevuto l'ordine del presbiterato, possa il seguente giorno di Domenica esser consecrato in Vescovo; ciò però per queste due speciali ragioni: cioè perchè il Vescovato non è una cosa distinta se non indevotamente dal sacerdozio, di cui è piuttosto una maggior estensione; e perchè fra il presbiterato ed il Vescovato non è nè stabilito, nè prescritto verun interstizio. Ma è però falso onninamente, che possa taluno esser fatto sacerdote la domenica per tempo, e verso il meriggio consecrato in Vescovo: perocchè niuno, come si disse, fuori della Messa può conferire o ricevere gli ordini massimamente sagri, nè il Vescovato; e per altro è vietato il celebrare due Messe nel giorno stesso, il che dovrebbe farsi, se si volesse promuovere alcuno al sacerdozio ed al Vescovato nel giorno stesso. Se adunque in certi casi può tollerarsi la prima cosa per le addotte due ragioni, non può mai tollerarsi questa seconda.

X. Quanto al luogo, ove hanno a conferirsi gli ordini, per la Tonsura ed i Minori basta qualunque luogo, purchè sia onesto, proprio, e decente; mentre nel Pontificale Romano al tit. *de ord. confer.* si dice: « *Minores vero ordines possunt dari singulis dominicis, et festivis diebus duplicibus ubicunque, mane tamen.* » Ma i maggiori non possono conferirsi, che in luogo sacro, e pubblicamente. Che in luogo sacro debbano soltanto conferirsi, costa da questo che debbono conferirsi entro la Messa, come si è detto di sopra num. 2, e la Messa per altro non può celebrarsi fuori del luogo sacro, ad eccezione di qualche raro caso. Che poi debbano conferirsi pubblicamente, costa dall'antica disciplina della Chiesa, la quale fino dai tempi di Teofilo Alessandrino, e molto innanzi, vietò « *ne ordinatio fiat clanculum*; perchè *Ecclesia pacem habente decet praesentibus sanctis ordinationem fieri in Ecclesia.* » E il Concilio di Trento sess. 23, cap. 8 vuole, che le ordinazioni generali sieno fatte pubblicamente nella Chiesa Cattedrale, chiamati e presenti i canonici: e so tengansi in altro luogo della diocesi, abbia ad eleggersi, per quanto

In qual luogo abbiano a farsi le ordinazioni.

si può la Chiesa più degna, ed abbia ad esser presente il Clero del luogo.

Se in aliena Diocesi. XI. È vietato dal Concilio di Trento sess. 6 *de Reform.* cap. 5 ad ogni Vescovo l'esercizio dei pontificali; e quindi anche il conferire gli ordini, in aliena diocesi senza la espressa licenza dell'ordinario. « Nulli Episcopo liceat cujusvis privilegii praetextu, pontificalia in alterius Dioecesi exercere, nisi de ordinariis expressa licentia. » E ciò sotto pena di sospensione quanto all'ordinante dall'esercizio dei pontificali, e quanto agli ordinati da quello dagli ordini così ricavati: « Si secus factum fuerit (soggiugne il Concilio) Episcopus ab exercitio pontificalium, et sic ordinati ab executione ordinum sint ipso jure suspensi. »

XII. Due cose possono qui ricercarsi, se possa il Vescovo in luogo esente, entro però i confini della sua diocesi, conferire gli ordini senza licenza del Superiore di esso luogo; e se lo possa in luogo esente d'altra diocesi colla sola permissione del superiore Regolare.

Rispondo che no, quanto ad ambe le parti del quesito. La ragione quanto alla prima si è, perchè il luogo esente, come tale, si ha o debb'essere considerato come fuori del territorio. Ma oltracciò la ssgra Congregazione, per testimonianza del Farinacio ha deciso, non poter il Vescovo fare i pontificali in luogo esente senza la licenza del superiore del luogo; ed è chiaro che non può ordinare quel Vescovo, a cui è interdetto l'esercizio de' pontificali. La ragione poi della seconda si è, perchè il Tridentino ha decretato, che il Vescovo per conferire gli ordini fuori della sua diocesi, debba averne ottenuta la licenza dall'ordinario del luogo, e sotto nome di ordinario non s'intende il superior Regolare, ma bensì il Vescovo del luogo, come ha dichiarato la sagra Congregazione.

## §. 6

### *Degli effetti del Sacramento dell'ordine.*

La grazia di questo Sa- I. Due sono gli effetti del Sacramento dell'ordine, dei quali ora imprendiamo a parlare, cioè la grazia, ed il ca-

rattere. La grazia dunque, che in esso si conferisce qual'è? è la santificante, e non già la prima dei peccati remissiva, e che fa di un peccatore un giusto; ma la seconda, che è un aumento di grazia, e che di un giusto fa un più giusto. Essendo la sagra ordinazione un Sacramento de' vivi, suppone il soggetto, che viene ordinato, già fornito della grazia prima, per cui vive spiritualmente; e quindi gli conferisce di essa grazia l'aumento, che appellasi grazia seconda. Questo aumento di grazia viene nella sagra ordinazione conferito all'ordinato, che già trovasi in grazia, onde renderlo atto ai sublimi ministerj, a cui è destinato. Quindi s. Tommaso nel suppl. q. 35, art. 1, al 3 dice egregiamente: « Alla idonea esecuzione degli ordini non « basta qualsivoglia bontà, ma ricercasi bontà eccellen-  
« te, affinchè siccome quelli, i quali ricevono l'ordine, ven-  
« gon posti sovra la plebe pel grado dell'ordine, così sieno  
« ad essa superiori nel merito della santità. Quindi è che  
« in essi previamente si richiede la grazia, che basti per  
« essere degnamente annoverati nel ceto dei fedeli. Ma  
« nello stesso ricevimento dell'ordine viene loro conferito  
« un dono di grazia più ampio, per cui vengono resi i-  
« donei a cose maggiori. » Adunque *per se* e di sua indole conferisce questo Sacramento la grazia seconda, ossia l'aumento di grazia. Può però anche talvolta, ma per accidente, conferire la prima. Quando, e come ciò sia lo abbiamo abbondevolmente dichiarato, trattando dei Sacramenti in generale nel tom. VII *Trat. 9, par. 1, cap. 2, §. 2, num. 7* dopo la metà.

II. Dirà forse qui taluno: la sperienza (ahi quanto multiplce e funesta!) ci fa vedere, e toccar con mano, che non pochi di qu' che vengono promossi al sacerdozio, non danno verun indizio di questo aumento e pienezza di grazia che abbiám detto riceverci nella sagra ordinazione. Anzi è pur troppo cosa frequente il vedere, che quelli, i quali per lo innanzi erano uomini trattabili, umili, mansueti, modesti, pronti all'ubbidienza, e portati alla pietà, ricevuta l'imposizion delle mani, portano la fronte alta, un sopracciglio gonfio, un parlar arrogante e superbo, e divengono indocili, inobbedienti,

gramento è la Santificante, non prima, ma seconda.

Si scioglie una difficoltà

mondani, e viziosi. Sembra dunque che nel Sacramento dell'ordine non si conferisca questa maggior pienezza di grazia.

Pur troppo è vero, io rispondo, che a giorni nostri veggonsi e chierici, e sacerdoti non pochi, i quali disonorano il loro sagra carattere e dignità co' loro pravi costumi; e trattano indecorosamente, e indegnamente i santi loro ministerj. Imploriamo con S. Gregorio Homel. 7 le lagrime di Geremia; e diciamo: *Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus; lapides Sanctuarii dispersi sunt in angulis platearum!* Ma che perciò? Quanti cristiani non ci sono, i quali dopo aver ricevuto la grazia del battesimo, e l'aumento di grazia nella confermazione, vivono da gentili? Si dovrà dunque per questo negare a questi Sacramenti la virtù di partorire la grazia, e l'aumento di grazia? Ma il punto poi è, che il Sacramento dell'ordine, come pure tutti gli altri Sacramenti, non conferiscono la grazia, o l'aumento di grazia se non se a chi coll' esercizio delle virtù ben preparato a riceverli si accosta; perchè come ben dico Tertulliano lib. *de Poenit.* cap. 6. « Iddio necesse non liabet prestare etiam indignis quod spopondit ». Quanti, e poi quanti accostansi al ricevimento degli ordini non solamente mal provveduti, anzi voti del tutto di scienza, e di virtù, ma pur anche non chiamati, e fors'anco interiormente rigettati? Chi è mai a giorni nostri, cho si accosti a questo Sacramento con quella vera intenzione o fine, cho si richiede? Ascoltiamo S. Bernardo, il quale *de vita et morib. Cleric.* cap. 42 così dice: « Quis ea intentione gradus Ecclesiasticos et Ministeria Sanctuarii quaerit, immo quaeritur (quaeri nempè potius, quam quaerere ipse debuerat), ut sine curis seculi in sanctimonia cordis et corporis illuminandus accedat ad Dominum, et suam prius, ac proximorum operetur salutem orationis studio debitus, et verbo praedicationis? Nam si eo quaerit aut teneat animo, ut hic vitae habeat necessaria, perverso nimis ordine caelestibus terrena mercatur ... Universos denique in ordinibus Ecclesiasticis, ceterisque ad Sanctuarium pertinentibus honorem quaerentes proprium,

aut divitias, seu corporis voluptatem, postremo quae sua sunt, non quae Jesu Christi, manifeste prorsus, et indubitanter non ea, quae Deus est, Caritas, sed aliena a Deo, et omnium radix malorum cupiditas introducitur. Quid istud temeritatis, immo quid insaniae est? Ubi timor Dei? Ubi mortis memoria? Ubi gehennae metus, et terribilis expectatio judicii? » Eppure quanti non si accontentano al ricevimento degli ordini con queste torte mire? Quanti senza il retto ed unico necessario fine di attendere senza impedimenti alla propria, ed altrui salute? Qual fia dunque maraviglia, che sì pochi sieno quelli, che nella sagra ordinazione ricevono tale aumento, e pienezza di grazia? .

III. La sagra ordinazione produce anche la grazia Grazia propria.  
 Sagramentale propria di questo Sagramento. In che sia riposta questa grazia propria, lo abbiamo detto nel tom. 7 parlando dei Sagramenti in generale *Trat. 9, par. 1, cap. § 2, num. 8.* Consiste cioè nel gius di ottenere gli ajuti e grazie speciali, da cui rinforzato l'uomo possa esercitare piamente, ed utilmente i sagri ministerj, e le funzioni degli ordini ricevuti in vantaggio sì proprio che altrui. Tutt' i padri riconoscono e meritamente esaltano questo dono, fra' quali S. Leon Magno nel 1. *Serm. in die assump. suae* dice: « Qui mihi honoris est auctor, ipse mihi fiet administrationis adjutor; et ne sub magnitudine gratiae (della ordinazione) succumbat infirmus, dabit virtutem, qui contulit dignitatem ». E il Concilio di Magonza dell'anno 1349, c. 35, insegna, che « rite ordinatis gratia divinitus confertur, qua ad Ecclesiastica munera rite et utiliter exercenda apti et idonei officiantur ... hancque gratiam esse ordinis et muneris, non hominum et personarum ». Ed il Catechismo del Concilio di Trento al num. 34 *de Sac. Ord.* dice: « Quamvis ordinis Sacramentum, ut antea dictum est, maximo ad Ecclesiae utilitatem et pulcritudinem spectet; tamen in ejus quoque anima, qui sacris initiatur, santificationis gratiam constat efficere, qua idoneus, habilisque ad recte munus fungendum, Sacramentaque administranda reddatur ». Questa grazia però propria del Sagramento par

che non sia una cosa distinta dalla grazia santificante ; ma sia la stessa grazia santificante in quanto seco porta, ed ha annesso il gius alle grazie attuali, per cui si ottiene il fine proprio del Sagramento , o per cui viene disposto, ed ajutato ad ottenerlo.

Altro effetto, il carattere.

IV. L'altro effetto del Sagramento dell'ordine si è il carattere. Quest'è un segno indelebile impresso nell'anima, per cui l'uomo ordinato, viene abilitato e deputato agli Ecclesiastici ministerj. Che veramente s'imprima nell'animo questo segno indelebile nella sagra ordinazione chi ne può mai dubitare ? Si può egli mai iterare questo Sagramento ? Non già. « Utrumque, dice S. Agostino lib. 2 contra *Epist. Parmeniani* cap. 13, parlando dei due Sagramenti del battesimo, e dell'ordine, *Sacramentum est, et quadam consecratione utrumque homini datur; illud quum baptizatur, istud quum ordinatur; ideoque in Ecclesia Catholica utrumque non licet iterari* ». E S. Gregorio Magno *Epist. 46, alias 32 ad Joan. Epis. Ravenent.* « Sicut, scrive, baptizatus semel, iterum baptizari non debet; ita qui consecratus est semel in eodem iterum ordine non debet consecrari ». Ma, e perchè mai non può iterarsi siccome il battesimo, così la sagra ordinazione ? Non per altro se non perchè e nell'uno e nell'altro Sagramento s'imprime un segno, ossia carattere indelebile nell'anima di chi li riceve. Se non s'imprimesse questo indelebile segno, già il sacerdozio v. g. altro non sarebbe che una semplice esteriore deputazione; e quindi, e si potrebbe iterare, e si potrebbe anche ritrattare, ossia ritirare questa deputazione, e farsi di un sacerdote un laico. Non si può iterare, come abbiain veduto; e nemmeno si può togliere o reiterare, col fare di un sacerdote un laico, che è una cosa nella Chiesa di Cristo inaudita: « Si quis dixerit, così il Concilio di Trento sess. 23, cap. 4 ... eum, qui sacerdos semel fuit, laicum rursus fieri posse; anathema sit ». Adunque nella sagra ordinazione s'imprime questo carattere indelebile. Quindi giustissimamente il Concilio medesimo nella sess. 7, de *Sacram.* can. 9, ha definito: « Si quis dixerit, in tribus Sacramentis baptismo, con-

firmatione, et ordine non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possint, anathema sit ». Il che era stato già innanzi da Eugenio IV dichiarato nel decreto per gli Armeni con queste parole: « Inter haec Sacramenta tria sunt, baptismus, confirmatio, et ordo, quae characterem imprimunt in anima ».

## CAPITOLO II.

*Della tonsura, e degli ordini in particolare.*

### § 1.

*Della tonsura.*

1. La tonsura viene comunemente definita, *una cerimonia dalla Chiesa stabilita, onde l'uom battezzato e cresimato si ascrive nel Clero.* Non è adunque un ordine, ma, come insegna S. Tommaso nel suppl. q. 40, art. 2, una preparazione al ricevimento degli ordini: *Non est ordo sed praecambulum ad ordinem.* Il che anche chiaramente raccogliesi dal Concilio di Trento, che nella sess. 23, cap. 2, insegna: « plures et diversos esse ordines ita distributos, ut qui jam clericali tonsura insigniti essent, per minores ad minores ascenderent ». Adunque la tonsura non è ordine, ma soltanto una previa disposizione agli ordini. E diffatti annoverando poco dopo il Concilio ad uno ad uno gli ordini, dai sacerdoti discendo fino ai lettori, ed ivi fermandosi nulla dice della tonsura. Se fosse un ordine, l'avrebbe senza meno il Concilio nella serie degli ordini annoverata, nè l'avrebbe distinta dagli ordini stessi minori. Raccogliesi lo stesso da altri passi del Concilio, cui ometto per brevità. Il Catechismo poi del Concilio tit. *de Sacram. Ord.* n. 13 parla così: « Incipiendum est a tonsura, quam quidem docere oportet quamdam praeparationem esse ad ordines accipiendos » E più sotto al num. 15. « Post primam tonsuram ad Hostiarum Ordinem primus gradus fieri constituit ».

Cosa sia la  
Tonsura.

Rito per la  
Tonsura.

II. Ecco il rito, che debb'osservarsi nella tonsura. Primamente il tonsurando, deposto l'abito secolare, e coperto con veste di color nero, ed insieme talaro, si pone genuflesso colla cotta sul braccio sinistro, e colla candela nella mano destra innanzi al Vescovo, il quale colla mitra in testa invita gli assistenti a pregare per tutti quelli, *qui ad deponendas comas capitum suorum pro ejus amore festinant*. Quindi incominciato il Salmo *Conserua me*, colle forbici recide a ciascheduno di essi l'estremità de' capelli, cioè sulla fronte, nella nuca, o occipizio, ed alle due orecchie, poscia in mezzo al capo alcuni crini, e depono il tutto in un bacile: e ciascuno, mentre viene tosato, dice insieme col Vescovo: *Dominus pars haereditatis meae, tu es, qui restitues haereditatem meam mihi*. Recitate finalmente le prescritte orazioni, ed il Salmo *Domini est terra*, il Vescovo veste ognuno colla cotta, dicendo: *Induat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia, et sanctitate virtutis*. Parole, che dagli Ecclesiastici pii vengono poi recitate ogni qual fiata mettono la cotta.

E qui è da osservare, che il troncamento de' capelli fatto in forma di croce si presso i Greci, che presso i Latini è una tacita esortazione, per cui si arma il chierico alla pazienza; onde fin da principio intenda, che è chiamato non alla quiete, ed agli agi, ma beust alle tribolazioni, ed alla fatica. E siccome col deporre i capelli e l'abito secolare, professa il chierico d'essersi spogliato dell'uomo vecchio cogli atti suoi; così col porsi indosso la cotta di bianca tela, protesta di vestire l'uomo nuovo, che consiste principalmente nella mondezza della carne e dello spirito, espressa appunto e simboleggiata nel candore di ossa.

Quando i  
Chierici  
debbono  
portare la  
cotta.  
Come debba  
dai Chierici  
essere ono-  
rato l'abito  
comune.

III. Questa veste particolare, e dirò anche solenne, cioè la bianca cotta, debb'essere portata dai chierici ognoracchè assistono ai divini uffizj, e massimamente allora quando servono Messe; il che confluisce non poco al decoro ed alla magnificenza del divin culto. Per quello poi che spetta all'abito comune, cioè alla veste talare di color nero, per cui i chierici distinguonsi esteriormente

dai laici, la di cui condizione stessa esige, che sia dai chierici medesimi tenuto in grande stima, e molto onorato, come quello, che dal Salviano viene chiamato *habitus sancti nominis*, dal Balsamone *sacra vestis*, dal Siconio *habitus religiosus*, e finaluente dal Pontificale romano *habitus Religionis*; abito di religione, non già monastica, formata da qualche umano Fondatore, ma da Cristo stesso istituita. Adunque debb' essere portato diuotamente, e religioamente. Il che certamente non fanno que' preti e chierici, i quali degradando sè medesimi per una specie di furor cieco, lasciate queste sagre diuise loro proprie, ritornano apontaneamente all'abito secolare; male, per cui punire, il Concilio di Trento sess. 23, *de Reform.* cap. 6, toglie a tal fatta di Ecclesiastici il privilegio del foro; e di più se *ab Episcopo suo etiam per edictum publicum moniti* non si emendano, *ab Ordinibus, ac officio, et beneficio* comanda nella sess. 14 *de Reform.* cap. 6, che si suspendano. E nol fanno neppure quegli altri Ecclesiastici, i quali ritengono bensì e portano abiti quanto al colore chiericali, cioè neri, ma non talari, anzi fatti secondo la forma; e l'eleganza, ed il costume solito praticarsi nelle loro vestimenta dai secolari; cosicchè nel loro abbigliamento non risplende già la modestia, la religione, e l'umiltà, che sono i veri distintivi di Cristo, e dei di lui ministri, ma bensì il lusso mondano, l'ostentazione, l'ignominia finalmente della veste secolare, insegne proprie del demonio. Dicasi lo stesso di que' chierici, che in luogo della modesta corona portano in capo i capelli inanellati, ricciuti, inciprati. Oh! come bene potrebbe dirsi a questi semichierici, *quae conventio Christi ad Belial?* Qual consenso, quale unione di chioma artificiosamente ricciuta, e di bianca odorosa polvere aspersa, col segno della Croce di Cristo formato dal Vescovo tonsurante nel capo di ciascun chierico! Oh depravazione della sagra veste, e tonsura chiericale! « *Forma haec vestium, diceret quid S. Bernardo lib. 3, de consid. cap. 5, deformitatis mentium et morum specimen est.* »

Disposizioni  
per la Ton-  
sura.

IV. Le disposizioni, che debb'averlo chi vuol mettersi nello stato chiericale con ricevere la tonsura, sono le seguenti. Primamente, che si creda con buona fede legittimamente chiamato a questo stato e ministero; il che potrà rilevare si dagli indizj più sopra, cioè nel § 4 del cap. antecedente num. 12, dichiarati; e si ancora e con maggior certezza dal giudizio di un pio e dotto direttore; a cui senza nulla dissimulare avrà candidamente aperto il suo cuore, e detto con semplicità tutto il bene e tutto il male. 2. Che sia immune da qualunque censura, ed altresì da ogni irregolarità. 3. Che abbia ricevuto il Sacramento della confermazione: perchè così ha stabilito il Concilio di Trento sess. 23, cap. 4. Quindi secondo molti pecca mortalmente chi si accosta al ricevimento della tonsura senza essere cresimato; perchè qui v'ha la trasgressione d'una legge ecumenica in materia, che non può aversi per leggiera. 4. Che sia fuori della infanzia, quand'anco i parenti rispondano pel fanciullo; che sappia i rudimenti della fede, leggere e scrivere. Così il Concilio di Trento nel luogo testè citato: « Prima tonsura non initiuntur, qui Sacramentum confirmationis non susceperunt, et fidei rudimenta docti non fuerint; quique legere et scribere nesciant; et de quibus probabilis conjectura non sit, eos non saecularis, judicii fugiendi fraude, sed ut Deo fidelem cultum praesent, hoc vitae genus elegerint ». Ora chi dirà mai, che un infante il quale appena sa parlare, sappia leggere e scrivere, anche nella materna lingua, ed abbia già appreso i rudimenti della fede?

Sebbene però dal Tridentino per la tonsura e pei minori, toltane l'infanzia, non sia stata stabilita età veruna, e quindi secondo la Congregazione del Concilio assolutamente basti quella di sett'anni compiuti, meglio è nondimeno, che la tonsura non si conferisca a chicchessia prima dell'età di quattordici anni; sì perchè gli atti, anzi anche i voti degl'impubi a cagione del loro debole discernimento o prudenza imperfetta posson rescindersi, e per altro non è decente cosa, che si rescinda il chiericato; sì perchè prima degli anni di pubertà non bene ed a

sufficienza intendono l'obbligazione, che stanno per assumersi; e si finalmente perchè è cosa assai difficile, che prima della pubertà possa aversi *probabilis conjectura*, che la persona abbia eletto lo stato ecclesiastico per dar culto a Dio, *ut Deo fidelem cultum praestet*.

V. Pecca chi riceve la tonsura in istato di peccato mortale; e perchè si abusa della grazia di Dio singolare; e perchè profana un rito santo, protestando pubblicamente di eleggere Dio in sua sorte, da cui è avverso, e di dedicarsi al di lui culto, mentre è schiavo del demonio. Pecca altresì chi domanda e riceve la tonsura senza intenzione di perseverare nello stato chiericale, ma o di ottenere un beneficio, o di declinare il foro, disposto e con animo di rinunziare poi, quando gli sembrerà utile ed opportuno, il beneficio; e di ammogliarsi. Ciò però non già perchè nel caso di urgente necessità o di giusta causa non si possa fare da un tonsurato, cioè passare allo stato matrimoniale; ma beasi perchè chi si fa chierico e riceve la tonsura con questa torta intenzione, inganna la Chiesa, perchè non intende di servire all'altare, e perchè si usurpa i sussidj, cui la Chiesa pia madre a que' soli ha destinato, da cui confida di essere a suo tempo fedelmente servita. Quindi autori gravissimi giudicano reo di peccato mortale chi con tale intenzione riceve insieme colla prima tonsura un beneficio anche semplice. Il dottissimo Silvio fra gli altri 2, 2, q. 63, art. 2, dice così: « Qui vel Cappellariam, vel Canoniatum, vel alia beneficia recipiunt, et possident, ut eorum fructibus alantur, donec studia absolverint, aut donec uxorem sibi convenientem invenerint postea dimissuri, peccant mortaliter, et obblgati sunt vel statim relinquere, vel propositum habere vivendi more Clericorum ».

VI. Dal che ne siegue per naturale illazione, che se costoro non fanno nè l'una cosa nè l'altra delle assegnate dal Silvio, cioè nè lasciano tostamente lo stato chiericale col beneficio, nè cangian intenzione collo stabilire di perseverare nello stato chiericale, e vivere come ad un chierico si conviene, sono tenuti a restituire i frutti dal beneficio conseguiti; perchè se l'hanno fraudolentemente

Pecca chi riceve la Tonsura in peccato mortale.

E chi la riceve senza animo di perseverare nello stato Chiericale.

Chi con quest' animo accetta un Benefizio, è tenuto a restituire i frutti.

usurato, ingannando la Chiesa con una menzogna. In conferma di ciò sentiamo una definizione intorno questo punto di Bonifacio VIII, cap. 35 *de Electione* in 6. « Ceterum si promoveri ad sacerdotium non intendens parroccialem receperis Ecclesiam, ut fructus ex ea per annum percipias, ipsam postmodum dimissurus (nisi voluntate mutata promotus fueris) teneberis ad fructuum eorundem restitutionem, quum eos receperis fraudolenter ». E questa frode certamente non solo ritrovasi in chi accetta una Parrocchia senz'animo di ricevere il presbiterato colla sola intenzione di goderne i frutti d'un anno, ma pur anche ugualmente in qualunque altro, che accetta qualsivoglia beneficio per ritrarne anche per più anni e goderne i frutti senz'animo di perseverare nello stato clericale, ma di lasciarlo a tempo opportuno.

Quindi poi ne siegue, che anche quegli, il quale ha preso la tonsura, ed accettato un beneficio con vero animo di servire con perseveranza la Chiesa, poi cambiata volontà propone o stabilisce di abbandonare lo stato clericale, e pecca, e non può assolversi sino a tanto che o non cangia animo, o non lascia il beneficio. E questa dimissione del beneficio ha a farsi quanto più presto moralmente si può, come dai principj di s. Tomaso insegna il Sambovio. Chi adunque con quest'animo ritiene il beneficio, ritiene la cosa altrui contro la volontà della Chiesa; e quindi durante questo suo animo non fa suoi i frutti del beneficio e conseguentemente è obbligato a restituirli.

Se sia lecito  
al Vescovo  
dare la Ton-  
sura nell'al-  
trui Diocesi  
o al suddito  
altrui.

VII. Sebbene non manchino autori, i quali sostengono, che la tonsura possa darsi dal Vescovo anche nell'altrui diocesi, ed anche ad uno non suddito, altri però più probabilmente insegnano la opposta sentenza. La ragione contro la prima parte si è, perchè come ragiona sapientemente il Barbosa sulla sess. 6 del Concilio di Trento cap. 5, *de Reform.* 9, quantunque la prima tonsura non sia un ordine, onde l'ordinante fuori della sua diocesi non incorre la sospensione; è nondimeno un atto di giurisdizione vescovile, che non può esercitarsi in alieno territorio. La ragione poi contro la seconda è questa, perchè

dagli antichi e recenti canoni è vietato l'ascrivere nel proprio clero il suddito altrui.

VIII. Ma è poi almeno valida la tonsura conferita ad un suddito altrui senza l'assenso o dimissorio del proprio suo Vescovo? Sono divisi su tal punto gli autori. Altri la tengono per valida; onde pensano bastar che sia poi approvata dal proprio suo Vescovo. Altri l'hanno per invalida e nulla. Altri finalmente erodono non potersi di certo definire nè l'una cosa nè l'altra. Quindi il Rebuffo al titolo *de litteris dimissoriis* num. 5 suggerisce per la pratica il ripiego che si ottenga dal Papa un *perinde valere*: « Si quis (dice) a non suo Episcopo tonsuram sumpserit sine litteris dimissoriis, cautela est, ut impetret litteras *perinde valere* a Papa, ut illa tonsura perinde valeat ac si data et concessa a suo fuisset Episcopo, et hoc antequam alios sumat ordines, et antequam eidem conferatur Beneficium ». Di presente però pare non potersi dubitare, che la tonsura data in questa maniera sia illecitamente bensì, ma però validamente conferita; perchè così insegna in termini chiari Benedetto XIV nel lib. 2 *de Syn.* cap. 11, num. 13, e ciò dopo, e dietro la decisione della sagra Congregazion del Concilio, anzi dopo parecchie decisioni tutte unisono da esso ivi riferite, nelle quali ha bensì giudicato illecita, ma ha sempre deciso esser valida la collazione e della tonsura, e pur anche degli ordini minori, della quale si parla. Leggasi il luogo citato.

Se sia valida la tonsura data ad un suddito altrui.

IX. Per altro in tal caso nè il promovente va soggetto a veruna Ecclesiastica pena. Dice veramente il Concilio di Trento sess. 6, cap. 5. « Nulli Episcopo liceat cujusvis privilegii praetextu, Pontificalia in alterius dioecesi exercere, nisi de ordinarii loci expressa licentia, et in personas eidem ordinario subjectas tantum. Si secus factum fuerit, Episcopus ab exercitio Pontificalium, et sic ordinati ab executione ordinum sint ipso jure suspensi ». Ma siccome la tonsura secondo la mente del Concilio, e secondo la comune sentenza, non è un vero ordine, non debb'essere, massimamente trattandosi di legge penale, sotto nome di ordine compresa.

Se in tal caso il promovente, ed il promosso incorrano qualche pena.

E il celebre canonista Fagnano sovra il cap. *quum contingat* n. 37, attesta, aver così deciso la Congregazione del Concilio, rispondendo, *locum non habere* la sospensione dal Concilio nel luogo citato stabilita; *in conferentibus primam tonsuram; quia haec non habetur a Concilio pro ordine ec.*

Privilegi dei  
Chierici.

X. Passando ora à dire dei privilegi, che competono a quelle persone, che per mezzo della tonsura entrate sono nello stato chiericale, questi privilegi sono quattro, cioè del foro, del canone, dell'abilità ai benefizj ecclesiastici ed alle pensioni, e l'immunità da alcune gabelle e tributi. È noto a tutti cosa sieno i privilegi del foro, e del canone. Ma per goderli è necessario, che il chierico porti l'abito chiericale, e la tonsura, ossia corona; quindi la di lui veste debb'esser tale, onde possa da essa essere moralmente conosciuto, ed avuto per chierico. Ma siccome dalla semplice veste chiericale, cui non di rado portano o per economia, o per altra ragione anche molti secolari, non possono da questi i chierici ben discernersi, se alla veste non vada congiunta anche la tonsura; e dall'altro canto il Tridentino per rimediare a diuturni e gravi abusi esigendo insieme o abito e tonsura, io mi dò facilmente a credere, che perda questi privilegi chi lasciando a lungo o l'una cosa, o l'altra sia tenuto nella comune estimazione non men per secolare che per chierico. Così la sentono col Barbosa più comunemente i Dottori. Siccome però non è cosa giusta che senza colpa s'incorra la pena, così senz'alcun dubbio gode il privilegio quel chierico, il quale o a cagione della sua povertà e miseria, o per non esser conosciuto e scoperto dal nemico, dimetto *ad tempus* l'abito chiericale. Affinchè poi il chierico goda del privilegio, che lo rende abile ai benefizj, debb'aver l'età di quattordici anni per decreto del Concilio di Trento, come si disse trattando dei benefizj. E ricercarsi questa medesima età anche per le ecclesiastiche pensioni è stato dichiarato e deciso dalla sagra Congregazione, come lo attesta il Barbosa sovra questo luogo del Concilio num. 9. Quanto finalmente al quarto privilegio i chierici debbon seguire

le consuetudini de' luoghi, in guisa che peccano se defraudano le gabelle, ove dai Principi non si accorda questo privilegio.

## § 2.

### *Degli ordini minori.*

I. Che sieno antichissimi nella Chiesa gli ordini minori, ad-bene non se ne faccia menzione nè negli atti degli Apostoli, nè nell'Epistole canoniche, non ce ne lascia dubitare s. Cornelio Papa, il quale intorno la metà del terzo secolo nella sua lettera a Fabio Antiochono li annovera distintamente tutti quattro: « Ergo ille (parla di Novaziano Aotipapa) ignorabat, unum Episcopum esse oportere in Ecclesia Catholica (cioè nella Romana), in qua tamen sciebat presbyteros esse quidem quatuor et quadraginta, septem autem diaconos, totidemque Suddiaconos, Acolytos duos et quadraginta, Exorcistas, et Lectores cum Hostiariis quinquaginta duos ». Ed è da notare che parla di tali ordini il santo Pontefice non già come di cose, che allora avessero nella Chiesa il loro incominciamento, ma come di cosa molto prima stabilita e praticata; mentre dice, che Novaziano non poteva ignorare esserci nella Chiesa gli ordini da sè men-  
 tovatì.

Antichità  
 de' ordni  
 minori nella  
 Chiesa.

II. Sono adunque quattro gli ordini minori, e sono quegli stessi di cui fa menzione s. Cornelio. L'ostiariato è il primo, che si conferisce dopo la tonsura. Si dà in esso all'ordinato la podestà di aprire e chiudere le porte della Chiesa. Quindi la materia di quest'ordine sono le chiavi della Chiesa, le quali si porgono da riceversi e da toccarsi all'ordinato, il quale poi dall'Arcidiacono viene condotto alla porta della Chiesa, cui comanda di aprire e chiudere. E la forma sono quelle parole che il Vescovo pronunzia nella tradizione delle chiavi dicendo: *Sic age quasi redditurus rationem pro his rebus, quas his clavibus continentur.* I ministerj poi dell'ostiario sono i seguenti, noverati e spiegati da s. Carlo nel suo primo

Dell' Ostia-  
 riato.

Concilio di Milano Tit. *de Hostiario*: « L'ostiario custo-  
 « disca le porte della Chiesa, e le chiuda e apra a suo  
 « tempo. Tenga lontani e discacci gli infedeli, gli eretici,  
 « gli scomunicati, ed altri, ai quali è interdetto l'entrare  
 « in Chiesa; nè permetta che il popolo si accosti troppo  
 « da vicino al sacerdote celebrante. Suoni le campane.  
 « Ammonisca que' che dormono in Chiesa, che vendono,  
 « che comprano, che passeggiano, che parlano, e che in  
 « qualsivoglia maniera si contengono indecorosamente,  
 « ed irreverentemente; se sono pertinaci, li discacci, o  
 « ne dia parte al superiore; n'escluda i mendicanti.  
 « Abbia attenzione che la Chiesa sia scopata. Tenga la  
 « Chiesa libera dagli animali e dai cani, e ne tolga tutto  
 « quello che è disdicevole nella Chiesa ». Quindi l'ostia-  
 riato può definirsi, *un ordine, pel quale taluno già posto  
 nello stato clericale si costituisce custode della Chiesa,  
 e della riverenza dovuta alla casa di Dio.*

Del lettorato

III. Siegue il Lettorato, che può definirsi, *un ordine  
 con cui si conferisce la podestà di leggere nella Chiesa i  
 sagri libri del vecchio e nuovo Testamento.* Quindi la ma-  
 teria di quest'ordine è il sagra Codice delle divine Scrit-  
 ture, che deve toccare; e la forma son le parole del  
 Vescovo profferite nella tradizione del Libro: « Accipe,  
 et esto Dei relator, habiturus, si fideliter et utiliter im-  
 plexeris officium tuum, partem cum iis, qui verbum Dei  
 bene administraverunt ab initio ». L'uffizio suo, oltre al  
 leggere le Scritture massimamente del vecchio Testa-  
 mento, si è altresì per avvertimento del Catechismo del  
 Concilio, di spiegare ai Catecumeni i rudimenti della  
 fede. Il che è conforme a quanto insegna s. Tommaso  
 nel suppl. q. 37, art. 2. Veramente nella ordinazone  
 dei lettori il Vescovo dice, appartenere inoltre ad essi  
 la benedizione del pane, e dei nuovi frutti: *Lectiones  
 canere, et benedicere panem, et omnes fructus novos.* Ma  
 questa benedizione nella presente disciplina si fa dai soli  
 sacerdoti.

Dell'esorci-  
 stato.

IV. Al lettorato succede l'esorcistato, che è *un ordine  
 con cui si dà all'ordinato la podestà d'invocare il nome  
 del Signore sugli Energumeni, e anche di liberarli dalla*

*loro ossidione.* La sua materia quindi consiste nella tradizione del libro degli esorcismi, oppure, come dice il Pontificale, del Messale, oppur anche del Pontificale, che debb'essere toccato dall'ordinato: e la forma son le parole profferite dal Vescovo, che accompagnano questa tradizione, cioè: *Accipe et commenda memoriae, et habe potestatem imponendi manus super Energumenos sive baptizatos, sive Catechumenos.* Adunque il principale di lui uffizio si è di esorcizzare gli ossessi dal demonio: deve oltracciò servire il Parroco nell'amministrazione del battesimo, e principalmente negli esorcismi, che si praticano in quel Sacramento: e finalmente debb'aver cura, che non manchi l'acqua benedetta. Per quello però che spetta all'uffizio suo principale di esorcizzare, nella presente disciplina questo è un ministero che viene riserbato ai sacerdoti, e non già a tutti ciò è conceduto, ma a quei soli sacerdoti, che sono a tale ministero dal Vescovo eletti e destinati; perchè questo è un uffizio, che non richiede soltanto la podestà di ordine, ma pur anco quella di giurisdizione sovra delle persone ossesse da esorcizzarsi. Per decreto poi del s. Uffizio dei 5 luglio 1710, fatto per ordine di Papa Clemente XI è vietato ai Vescovi il permettere, « che alcun sacerdote tanto secolare, quanto regolare sia ammesso all'esercizio di esorcista senza che prima costì della di lui pietà, integrità di vita, e prudenza, e senza che abbia tutte le qualità ricercate per tale amministrazione dal Rituale Romano ».

V. L'accollato finalmente tiene fra gli ordini minori l'ultimo, o più nobile luogo. Eccone la definizione: *Egli è un ordine, con cui si dà all'ordinato la potestà di servire il Suddiacono, ed il Diacono nel divin Sacrificio.* Di doppia materia si fa uso nella ordinazione dell'accollato, cioè del ceroforario colla candela, che si porge dal Vescovo, e si tocca dal chierico; e dell'orciuolo (volgarmente ampolletta) voto, che parimente si porge dal Vescovo, e si fa toccare dal chierico. La forma poi consiste nelle parole, che dal Vescovo si proferiscono nell'atto di porgere queste due cose, cioè per la prima

Dell'accollato.

*Accipe ceroferarium cum cereo, et scias, te ad accendenda Ecclesias luminaria mancipari in nomine Domini; e per l'altra, accipe urceolum ad sugerendum vinum et aquam in Eucharistiam Sanguinis Christi.* In queste parole della forma vengono indicate le funzioni proprie degli accoliti, cioè servire, come s'è già detto, i ministri superiori, accendero i lumi e portarli, massimamente quando dal Diacono cantasi il Vangelo; dal che sono detti anche ceroferarj; preparare l'acqua ed il vino pel Sacrificio, e porgere l'una e l'altro al Suddiacono.

Quelle attenzioni si richiegga per gli ordini minori.

VI. Quei che hanno a promoversi agli ordini minori, oltre alle cose necessarie alla prima tonsura, debbono altresì intendere la lingua latina, e dar tali saggi di scienza, onde dimostrino e diano speranza, che a suo tempo saranno idonei a ricevere gli ordini maggiori e sagri. Ecco l'istruzione, che dà su tal punto il sapientissimo Lambertini nella sua Notif. 42, num. 2. « Nell'esame « degli ordini minori, prima di veniro all'interrogazione « della materia, della forma, e d'altro cose simili, che « riguardano il Sacramento dell'ordine, e l'obbligo o « l'ufficio di ciaschedun ordine minore; l'esaminatore « deve domandare, che cosa l'esaminato abbia studiato, « e interrogarlo sopra ciò che ha studiato; e non tralasci « di vedere, se sa la dottrina cristiana; e se intende la « lingua latina. Il Concilio di Trento ciò chiaramente « determina nella sess. 23 de reform. al cap. 11 *Minores* « *ordines iis, qui saltem latinam linguam intelligant, per* « *temporum interstitia, nisi aliud Episcopo expedire ma-* « *gis videretur, conferantur* ». E soggiugne, non esser vero, che il Vescovo possa in questo punto arbitrare; come han creduto alcuni autori, fondati su quelle parole del Concilio, *nisi aliud Episcopo magis expedire videretur*. « No, dice, noi non siamo di questa opinione, ben conoscendo, che le citate parole del Concilio riguardano « la dispensa dagl'interstizj, ma non quella del difetto « d'intender la lingua latina ». Quindi intima, che niuno si azzardi a presentarsi all'esame pei minori, se non intende la lingua latina; protestandosi, che sarà sospeso l'esame dell'altre cose, se si vedrà, che non v'ha il pro-

detto requisito. Quindi termina col dire, che se dalla spiegazione, che faranno i chierici del Catechismo Romano, e del Concilio di Trento si conoscerà, che tirano ad indovinare, e che non possiedono a sufficienza la lingua latina, non si passerà più innanzi.

### § 3.

#### *Del Suddiaconato.*

1. Il Suddiaconato può definirsi così: *E un ordine sagro, con cui si conferisce la grazia e podestà di apparecchiare i vasi sagri necessary alla celebrazione del divin Sacrificio, ed a cantare l'Epistola nelle Messe solenni.* Essere antichissimo l'ordine del Suddiaconato costa chiaramente dal testo di s. Cornelio riferito nel paragrafo antecedente. Non fu però sempre annoverato fra gli ordini maggiori e sagri, nè ha avuto sempre congiunta l'obbligazione della castità. Pensano alcuni che sia stato annoverato fra gli ordini maggiori da Innocenzo III, e diffatti Pietro Cantore, il quale fioriva nel secolo XII scrive: « De novo institutum est subdiaconatum esse sacrum ordinem ». Sagro poi si dice quest'ordine, come pure gli ordini a questo superiori, non già quasi che gli ordini minori non sieno ancor essi sagri; ma, dice s. Tommaso nel suppl. q. 37, art. 3: « a cagion della materia, intorno a cui questi (cioè gli ordini maggiori) hanno qualche azione; e quindi sagro si dice quello, che ha qualche azione intorno la materia consecrata. E però sono soltanto tre gli ordini sagri, cioè il Sacerdozio, il Diaconato, i quali hanno azione intorno al Corpo e Sangue di G. Cristo, ed il Suddiaconato, che ha azione intorno ai vasi consecrati: e perciò è loro prescritta la continenza, affinché sieno mondi e santi que' che trattano le cose sante ». Pur nondimeno prima che il Suddiaconato annoverato fosse fra gli ordini sagri, era ai Suddiaconi comandata la castità, il che chiaro apparisce dalle seguenti parole di s. Gregorio Papa lib. 1, Epis. 42. « Nullum facere Subdiaconum

Definizione del Suddiaconato.

Sua antichità

Quando annoverato tra gli ordini sagri.

Perchè dicansi sagri.

praesumant Episcopi, nisi qui se caste victurum promiserit ».

Rito di questa ordinazione.

II. Ecco il rito, con cui nella Chiesa latina vengono ordinati i Suddiaconi. Il Vescovo, premessa una grave ammonizione intorno agli obblighi dello stato, che stan per assumere, e massimamente del legame insolubile, con cui si stringono allo stato ecclesiastico, e all'impegno d'una perpetua castità: premessa, dissi, quest'ammonizione, porge a tutti gli ordinandi un calice vuoto coperto da una patena parimente vuota, cui successivamente tocca tutti colla destra mano, dicendo frattanto il Vescovo: *Videte cujus ministerium vobis traditur: ideo vos admono, ut ita vos exhibeatis, ut Deo placere possitis.* Quindi l'Arcidiacono loro porge gli oreciuoli col vino ed acqua, ed il bacile col fazzoletto, ed anche queste cose egli deve toccare. Poesia il Vescovo dopo un'orazione pone sul capo d'ognuno l'amitto, che giaceva sul di lui collo dicendo a ciascuno: *Accipe Amictuum, per quem designatur castigatio vocis in nomine Patris etc.* Dopo di che mette nel braccio sinistro d'ognuno il manipolo, dicendo: *Accipe manipulum, per quem designatur fructus bonorum operum, in nomine Patris etc.* E quindi veste ciascuno colla tunicella, dicendo: *Tunica jucunditatis, et indumento justitiae induat te Dominus, in nomine Patris etc.* E finalmente porge a tutti il libro delle Epistole, toccandolo tutti insieme colla destra mano, e dice nell'atto stesso: *Accipite librum Epistolarum, et habete potestatem legendi eas in Ecclesia Sancta Dei, tam pro vivis quam pro defunctis, in nomine Patris etc.*

Materia e forma del suddiaconato.

III. Dal descritto rito è manifesto, che doppia è la materia del Suddiaconato, vale a dire la tradizione del calice colla patena senza vino e senza ostia fatta dal Vescovo, e degli oreciuoli con vino ed acqua e sciugamano dall'Arcidiacono, affinchè il Suddiacono intenda, che deve servire il Diacono. Il Suddiacono non riceve l'imposizion delle mani, e quindi viene ordinato colla semplice tradizione degli stromenti, che ne sono l'unica materia. La forma poi consiste nelle parole, che profferiscono dal Vescovo nell'atto di porgere i sagri vasi,

ciò *Videte etc.* Ancho la tradizione del libro dell'Epistole debb'aversi per materia almeno integrale, come pure la forms che le corrisponde, *Accipite librum etc.* Ma o sia o non sia vers materia integrale, debb'essere questo rito in pratica onninamente eseguito, onde non esporre il Suddiaconato al pericolo di nullità. Imperciocchè egli è un rito certamente dalla Chiesa prescritto. Adunque si deve praticare, mentre non sappiamo, se la Chiesa lo ricerchi come cosa spettante alla essenza di quest'ordine; e quindi farebbe male, ed esporrebbe l'ordine a pericolo di nullità chi lo trasandasse.

IV. Da tutte queste cose è facile il vedere quali sieno gli uffizj del Suddiacono. Sono servire il Diacono nelle Messe solenni, il presentargli il calico e la patena ad uso del Sacrificio, il cantare l'epistole, ricevere le obblazioni che all'altare vengono offerte, e porre di esse quanto basta nell'altare, lavare i corporali e le palle, e simili coae. Le vesti sagre sue proprie sono l'ammitto, il manipolo, e la tonicella.

Uffizj del  
suddiacono.

V. Due altri pesi si assume chi riceve il sacro ordine del Suddiaconato. L'uno si è quello di recitare le ore canoniche benchè non goda verun beneficio ecclesiastico, nè sia addetto al servizio di veruna Chiesa. Quest'obbligo nei Suddiaconi, come abbiamo detto nel tom. 2, trat. 5, par. 1, cap. 2, § 1, sta fondato nella comune ed antica consuetudine della Chiesa avente forza di legge. E questo debito dell'uffizio incomincia fino dal primo giorno, ed ora del ricevimento del sacro ordine del Suddiaconato, cosicchè il chierico ordinato Suddiacono è tenuto a recitare quell'ore, che corrispondono al tempo ed ora della sua ordinazione; e quindi dovrà incominciare da terza, o sesta, o nona, se nell'ora di terza, o sesta, o nona è stato ordinato.

Dell'obbligo  
che ha di re-  
citare l'ore  
canoniche.

VI. L'altro obbligo, che si assume nella sua ordinazione il Suddiacono, si è quello di osservare in perpetua la continenza. Viene quest'obbligo dal Vescovo chiaramente intimato prima di conferir loro il Suddiaconato, dicendo, che fino a tal tempo sono stati in libertà di congiungersi in matrimonio, *hactenus liberi estis*, ma che

Dell'obbligo  
della conti-  
nenza.

Se ad essa  
sieno tenuti  
i chierici in  
Sacris per  
legge o per  
voto.

ciò non sarà più loro lecito dopo l'ordinazione, ma tenuti saranno ad osservare la castità; *at postmodum amplius non licebit a proposito resilire; et castitatem servare oportebit*. Ma son egli no obbligati i chierici costituiti negli ordini sagri alla continenza per legge della Chiesa, oppure per voto? Variano di parere i Teologi su questo punto. Altri dicono, per sola Ecclesiastica legge. Altri, che per voto di castità fatto almeno tacitamente nell'atto stesso della sagra ordinazione secondo il precetto della Chiesa; cosicchè il precetto della Chiesa non ingiunga immediatamente l'osservanza della castità, ma bensì comandi il voto di osservarla. Altri finalmente, che tenuti sieno ad osservarla e per legge della Chiesa, e per voto, che fa almeno implicitamente chi si ordina Suddiacono, e che è annesso all'ordine sagro. Noi con s. Tommaso nel suppl. q. 53, art. 3, siamo di quest'ultimo sentimento. Ecco le parole del s. Dottore: « L'ordine sagro di sua natura è tale, che per una certa conseguenza deve impedire il matrimonio; perchè i chierici costituiti negli ordini sagri trattano i sagri vasi ed i Sacramenti; e quindi è decante cosa che abbiano in sè la mondezza corporale mediante la continenza. Ma che impedisca difatti il matrimonio è per decreto della Chiesa; altrimenti però presso i latini, ed altrimenti presso i greci; perchè presso i greci impedisce il matrimonio da contrarsi soltanto in forza dell'ordine; ma presso i latini lo impedisce e in forza dell'ordine, e pur anco pel voto di continenza, che è annesso agli ordini sagri, cui sebbene colle parole gli ordinati non esprimano, ma per ciò stesso nondimeno che ricevono l'ordine secondo il rito della Chiesa occidentale, s'intende che l'abbiam fatto ». E simili cose scrive anche nella 1. 2. q. 73, art. 10. Ora è cosa troppo dura il dire, e troppo difficile il persuadersi che in una cosa di fatto il s. Dottore, il quale con occhi attenti ed eruditi ha scorso tante parti dell'Italia, della Germania, e della Francia, non abbia rilevato il senso e l'intenzion della Chiesa. Dello stesso parere fu anche il di lui grande amico s. Bonaventura nel 4. dist. 37, art. 1, q. 2, n. 9, ove dice,

che « l'ordine presso i latini per disposizione della Chiesa « ha inseparabilmente annessa la continenza .... in guisa « che questa obbligazione procede e dallo statuto, e dal « voto; o così ( soggiugne ) si capisce che impedisca, e « come impedisca il matrimonio ».

VII. Può qui farsi una ricerca, ed è se l'ordine sagro ricevuto prima dell'uso di ragione, oppure dopo, ma per timor grave incusso a questo fine iniquamente, induca l'obbligo della perpetua continenza, e dirima il susseguente matrimonio.

Alla prima parte del quesito rispondo, che quei, i quali han ricevuto l'ordine del Suddiaconato prima dell'uso di ragione, oppur anco prima della pubertà, non son tenuti alla legge della continenza; se non han ratificato la loro ordinazione o tacitamente, o espressamente dopo il sedicesimo anno di loro età. Ad onta della varietà d'opinioni che han corso fra i Teologi su questo articolo, io non dubito punto di così assolutamente sciogliere il proposto quesito; perchè così insegna, e così decide il gran Pontefice Benedetto XIV nella sua Bolla, che è la 129 ed incomincia, *Eo quamvis tempore*, ove al § 20 e seg. dopo aver insegnato esser valide le ordinazioni conferite prima dell'uso di ragione, o innanzi la pubertà soggiugne: « *Æque tamen certum est et exploratum, per hanc ordinum collationem non taliter promotos obligationi servandæ castitatis, nec iis oneribus ab Ecclesia impositis teneri, quum electio status a libera cujusque pendeat voluntate, et Altissimo nostra non aliena vota reddere tenemur* »: insegna quindi doversi esplorare la volontà di chi è stato così ordinato, il quale se ratifica tale sua ordinazione dopo il sestodecimo anno o espressamente o tacitamente coll'esercitarne i ministeri, e portarne volontariamente i pesi, s'intenda tenuto alla legge della continenza e all'altre obbligazioni. Non potrà però esercitare i ministeri degli ordini ricevuti fino a tanto che non sia giunto all'età dal Concilio di Trento assegnata. Se poi ricusa quello stato, e lo rigetta, debb'essere lasciato in libertà. Leggasi la Bolla.

Se tenuti sieno alla continenza quei, che han ricevuto il suddiaconato prima dell'uso di ragione, o per timor grave.

Rispondo alla 2. parte, che a mio parere si deve di-

stinguere, così: o quegli, il quale indotto da timor grave riceve l'ordine sacro, ha protestato, ha reclamato contro la violenza a sè fatta innanzi, o nell'atto stesso della ordinazione; o ha taciuto, e s'è sottomesso alla ordinazione. Nel primo caso non è soggetto agli obblighi dell'ordine sacro, che violentemente gli è stato imposto. Nel secondo poi penso esser tenuto ad osservarne le obbligazioni, che porta seco; perchè siffatto timore non toglie semplicemente ed assolutamente la volontarietà, ma soltanto la diminuisce; o quindi la legge ed il voto di continenza annesso al sacro ordine è in esso lui assolutamente volontario. Ciò nondimeno fa sì, che possa più facilmente esserne dall'autorità Pontificia liberato. Il che viene confermato dalla pratica della Santa Romana Sede, da cui chiunque ricerca d'essere liberato dallo stato chiericale per essere stato o prima dell'età, o in forza di timor grave ordinato Suddiacono, ottiene la dispensa dalla legge e voto di continenza.

A che sia tenuta la moglie di uno, che col di lei consenso ha ricevuto il suddiaconato.

VIII. Ma ecco un altro quesito, che qui può farsi. Un uom secolare congiunto in matrimonio col consenso della moglie passa allo stato chiericale, e si ordina Suddiacono: a che è tenuta la di lui moglie?

Rispondo, che anticamente in tali casi era lecito alle mogli vivere come sorelle nella stessa casa, dormendo però in camere separate, co' loro mariti. Ma ciò a cagione di cadute, di pericoli, di sospizioni è stato loro vietato. Quindi per gius posteriore sono tenute o ad entrare in qualche Religione approvata, se sono giovani o sospette d'incontinenza, o le già sessagnarie, a far voto di perpetua continenza. Ma questa donna, che ha fatto voto, non già solenne, ma semplice di continenza perpetua, potrà ella dopo la di lui morte rimaritarsi con un altro? Rispondo primamente, che costei pecca senza dubbio gravissimamente contro il voto, che ha fatto a Dio, di perpetua continenza. In ciò tutti gli autori si accordano, mentre la cosa è troppo chiara. Ma che dirò io intorno alla validità o invalidità di tale matrimonio, nel qual punto non van d'accordo? Dirò, che a me valido certamente sembra questo matrimonio; perchè il voto

di continenza anche perpetua, ma semplice e non solenne, vieta bensì e rende illecito il matrimonio, ma non lo dirime, non lo scioglie, non lo annulla, come fa il solenne. Nè io so vedere, come l'Azorio q. 11 abbia potuto dire con tanta franchezza: « Constat apud omnes, matrimonium contractum ab hujusmodi uxore vidua relicta, irritum esse et inane ». Cita egli in conferma della sua opinione alcuni Canoni; ma il punto è, che in niuno di essi trovasi veruna clausola irritante. Ne sia un esempio il can. *Si qua vidua* 12 dist. 28, da lui fra gli altri addotto, di cui queste son le parole da esso medesimo riferite: « Si qua vidua Episcopi, vel presbyteri, aut diaconi maritum acceperit, nullus clericus, nulla religiosa persona cum ea convivium sumat; nunquam communicet; morienti tamen ei Sacramenta subveniant ». Pene, e non altro; pene gravi, che dimostrano bensì la gravità del peccato di questa vedova violatrice del suo voto di perpetua continenza: ma che nulla e poi nulla concludono per la invalidità del suo matrimonio.

IX. Giacchè siamo in tempi (ahi quanto infelici!) in cui vengono rinnovati in una delle più floride parti della nostra Europa gli errori di Melantone, e degli altri pseudoriformati sul punto della legge del celibato imposta dalla Chiesa a' suoi Ministri; prima di terminare questo paragrafo ho pensato far cosa utile col proporre e distruggere uno de' loro argomenti, non dirò già più forte, mentre non ne hanno pur uno che sia valido e sodo, ma de' più apparenti, e più speciosi. Dicano adunque. Questa legge del celibato negli Ecclesiastici non solamente non è buona e vantaggiosa, ma è rovinosa ed iniqua; perchè gitta il laccio al collo d'innumerevoli giovani, che aspirano al sagro ministero, ed entrano nello stato clericale, ed è cagione che cerchino ne' piaceri quel rimedio alla loro concupiscenza, cui trovato avrebbero senza colpa nel legittimo matrimonio. Diffatti, aggiungono, il celibato degli Ecclesiastici partorisce delle libidini portentose, empie di donne di mala vita il mondo, e di scandali la Chiesa. Finalmente la continenza, dicono, è una cosa difficilissima, è un dono particolare,

Obbiezione.

che non si dà a tutti, perchè *non omnes capiunt verbunt hoc*. Ma se non è di tutti l'osservare la continenza: adunque non ha a prescriversi indifferentemente a tutti.

Risposta.

Ma ragionano molto male questi giurati nemici dell'ecclesiastico celibato. È mala ed iniqua quella legge, che di sua natura al peccato induce, quali furono le leggi di Antioco, e di molti Romani imperatori, i quali comandavano ai fedeli d'incensare gl'idoli. Ma non è mai iniqua una legge, perchè da essa non pochi prendono volontariamente motivo ed occasione di rovina; altrimenti mala ed iniqua sarebbe stata la legge di Mosè, la quale per detto dell'Apostolo Rom. 5. *Subintravit, ut abundaret delictum*. Che più? Cosa mala sarebbero anche i Sacramenti, i quali tutto giorno sono esposti e danno occasione alla profanazione. Non mancano, è vero, non mancano persone di Chiesa, per le quali la legge della continenza è occasione di peccare. Ma che perciò? Cadono forse per cagion della legge, che loro la Chiesa impone? Questi ecclesiastici, i quali, quando trattasi di entrare negli ordini sagri a tutt'altro pensano che a ricorrere a Dio, che a consigliarsi con un dotto e pio direttore, che a considerare i pesi che si assumono, e le loro forze; che eleggono lo stato clericale per vivere più comodamente, per entrar al possesso di qualche benefizio; per passare oziosamente il tempo, e per altri fini torti e cattivi; questi, io dissi, cadono forse per la legge della Chiesa? È ella la legge della continenza la cagione infauusta delle lor frequenti e turpi cadute? No certamente, perchè anche prima di ricevere il suddiaconato cadevano frequentemente. Viene adunque dalla loro mala volontà e dalla prava loro abitudine, e non dalla legge il lor peccato. E poi domando io, vivono tutti pudicamente gli ammogliati ministri dei protestanti? Quindi s. Agostino dice, che è più facile *ab omni foemina continere, quam uni soli adhaerere*.

Per altro poi non è vero che ci sieno nel clero tanti impudici, quanti con aperta impostura ne vociferano i Novatori, i quali, misurando gli altri sul loro dosso, tengono la continenza per una virtù quasi impossibile.

Gli scandali degl'impudici non nascono già dal celibato, il quale per lo contrario per testimonianza dell'Apostolo 1. Cor. 7, partorisce frutti ubertosi di santità, ma bensì dalla prava umana volontà, e dall'abuso del celibato. Ora se han a togliersi tutte le cose buone a cagione degli abusi, dovrà togliersi, come osserva s. Gregorio Nazianzeno *orat. in Basil.*, e il Decalogo e i Sacramenti.

Finalmente è vero, che l'osservare la continenza è cosa assai difficile, che è un dono particolare, che a tutti non è concesso. Tutto vero, tutto vero. Ma è anche vero, che la Chiesa non comanda la continenza a tutti, perchè non vuole che tutti sieno chierici, nè sacerdoti, anzi n'esclude molti. Non vuole se non se quei, che veramente son chiamati da Dio, quei che son disposti col divino ajuto ad osservare la continenza. A questi soltanto la prescrive. Hanno sì, hanno il dono di continenza que' che seriamente vogliono osservarla; mentre a quei, ai quali Iddio Signore ha dato il volere, darà anche, se vogliono, il faro, come insegnano i Padri s. Gregorio Nazianzeno, s. Basilio, il Grisostomo, s. Girolamo, e s. Agostino stesso lib. 6, Conf. c. 11. Ma debbon questi far uso de' mezzi necessarj, cioè dell'orazione, del digiuno, e della fuga dell'ozio, e delle occasioni, ai quali potran aggiungere opportunamente, ed utilmente altri mezzi a questo fine adattati.

X. Da ciò sebbene possa ognuno vedere quanto a torto gl'inimici del celibato riprovino la legge della perpetua continenza imposta dalla Chiesa ai sagri ministri, pure per mettere in buon lume questo punto di sì grande importanza, io farò vedere, che questa legge è stata imposta, e sapientemente, e utilissimamente loro imposta. Ecco come lo dimostro. Senza siffatta legge disturbati rimarrebbero, ed impediti gli uffizj principali dello stato chiericale. Le principali funzioni dei sacerdoti quali sono? Sacrificare, orare, insegnare, predicare, amministrare i Sacramenti, ed altre di simil fatta. Ora a tutto è di un grandissimo ostacolo il matrimonio, e l'uso del matrimonio. È d'impedimento al sacrificio:

La legge della continenza è stata imposta piamente, e sapientemente

perocchè, se nemmeno era lecito ai levitici sacerdoti offrire sacrificj, sebbene ombre sterili del sacrificio nostro, se neppure fu lecito a Davide, e ai di lui compagni il mangiare i pani di proposizione, quando non fossero puri e mondi massimamente dalle femmine; quanto più puri non dovranno essere quei che offrono il sacrificio dell'immacolato Agnello sposo delle vergini? Chi poi negherà che lo stato matrimoniale, la cura della moglie, dei figliuoli, della famiglia distragga infinitamente dall'orazione, e dallo studio necessario per insegnare? Imperciocchè e l'una e l'altra cosa ricerca una mente sgombra dalle domestiche cure, elevata, purgata, tranquilla. Chi dubiterà che ponga obice all'una e all'altra l'atto conjugale il quale, come insegna s. Agostino libro 14 *De Civit. Dei* cap. 6 rende ottuso l'intelletto, offusca la mente, e la turba, e la deprime verso le basse terrene cose, e fa divenire l'anima stessa in qualche maniera carnale? Impedisce poi anche l'efficacia della predicazione, come insegna s. Ambrogio lib. 1 *de offic.* cap. ultimo; imperciocchè come potrà, come faceva s. Paolo, esortare efficacemente le vedove e le vergini alla castità, alla continenza, quegli, la cui moglie ha perpetuamente gonfio il ventre? Diminuisce in fine al sommo la cura pastorale nell'amministrazione dei Sacramenti, nella visita ed assistenza degli infermi, ed in altre simili cose. Diffatti non è egli vero, che chi ha moglie e figliuoli, tutto il suo affetto, che dovrebbe avere verso le sue pecore, ad essi lo consacra: tutte le sue cure e sollecitudini, e quasi tutti i suoi pensieri rivolgonsi intorno ad essi e si consumano? Il fatto stesso lo ha dimostrato. Ai tempi del B. Gregorio VII, avendo i preti incominciato a prender moglie, la speranza inseguò, che i Sacramenti erano caduti in tanta non curanza e trascuratezza per parte dei sacerdoti, che per testimonianza del Nauclero, e di altri, erano spesse volte amministrati dai laici. Piamente adunque, sapientemente ed utilissimamente la Chiesa ha imposto ai sagri ministri, questa legge della perpetua continenza.

## § 4.

*Del titolo necessario al Suddiaconato.*

1. Pel corso di molti secoli non era lecito ordinare ministri dell'Altare salvochè pel bisogno delle Chiese; e quindi non c'era titolo al ricevimento degli ordini oltre a questo. Adesso ci sono altri titoli per le sagre ordinazioni. E sotto nome di titolo s'intende una certa porzione o quantità di rendita di un fondo o ecclesiastico, o patrimoniale, che è necessario al chierico da promoversi all'ordine sacro, onde in qualunque caso o accidente abbia egli di che vivere onestamente e vestirsi. Ecco cosa su tal punto viene stabilito dal Concilio di Trento sess. 21, cap. 2 *de Reform.* « Quum non deceat eos, qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore mendicare, aut sordidum aliquem quaestum exercere; compertunquè sit, complures plerisque locis ad sacros ordines nulla fere delectu admitti, qui variis artibus ac fallaciis configunt, se beneficium ecclesiasticum, aut etiam idoneas facultates obtinere: statuit sancta Synodus, ne quis deinceps clericus secularis, quamvis alias sit idoneus moribus, scientia, et aetate, ad sacros ordines promoveatur, nisi prius legitime constet, eum beneficium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere... Patrimonium vero vel pensionem obtinentes ordinari posthac non possint, nisi illi, quos Episcopus judicaverit assumendos pro necessitate vel commoditate Ecclesiarum suarum; eo quoque prius perspecto patrimonium illud vel pensionem vere ab eis obtineri, taliaque esso, quae eis ad vitam sustentandam satis sint. » Così il Tridentino; dalle cui parole è manifesto, essere di due sorti il titolo ecclesiastico pei chierici secolari, cioè e di beneficio, e di beni patrimoniali, in guisa che il beneficio abbia la qualità di titolo ordinario, ed il patrimonio quella di straordinario, e per una specie di dispensa, come presso il Fagnano nel cap. *Episcopus de Praebend.* ha dichiarato

Cosa sia e di quante sorti il titolo pel suddiaconato.

la s. Congregazione interprete del Concilio. Ma in adesso questa dispensa è tanto confermata dall'uso, che sembra essere un titolo di pari grado del beneficio. A questi due titoli, che competono ai chierici secolari, se si aggiunge quello di povertà, che conviene ed è proprio di quei chierici, i quali in qualche religione approvata han fatto i voti solenni, si avrà il numero compiuto dei titoli, onde ricevere il sacro ordine del suddiaconato. Dissi, che han fatto i voti solenni. Imperciocchè per decreto di s. Pio V prima della professione non possono i novizj ricevere gli ordini sagri: e ciò giustissimamente; perchè prima di essa non sono stabilmente dalla religione accettati, nè hanno diritto di essere dalla religione sostenuti, cui acquistano soltanto nella loro professione.

Cosa, che ricercasi nel titolo di beneficio.

II. A titolo di beneficio, affinchè un chierico possa essere lecitamente promosso agli ordini sagri, ricercansi più cose. Ed in primo luogo ricercasi, che il beneficio possedgasi canonicamente. Quindi non può servire il beneficio ottenuto per via di simonia nemmeno a chi ha ignorato onninamente la simonia posta in uso da altri per ottenerglielo; quando dimesso semplicemente il beneficio, non gli venga di bel nuovo nelle debite maniere conferito. 2. Che possedgasi pacificamente, cioè che il di lui possedimento non sia contenzioso, e soggetto a litigj, o di jus, o di fatto. Quindi non basta l'elezione, ossia presentazione al beneficio, ma è necessaria la istituzione. 3. Che sia un vero beneficio. Quindi non vale la coadjutoria, perchè non è beneficio, ma una speranza di beneficio, sebbene la coadjutoria venga data *cum spe futurae successionis*, mentre questa speranza è incerta, e dipendente dalla vita del beneficiato; se non se nel caso che per essa coadjutoria fosse assegnata una porzione del beneficio stesso pel congruo sustentamento del coadjutore da conseguirsi tostamento. 4. Che sia perpetuo. E quindi non basta il titolo d'una vicaria temporaria, d'una fondazione di messe, o d'altro uffizio amovibile ad arbitrio, benchè di rendita più pingue; perocchè tutto ciò che è *ad nutum* amovibile, può mancare. 5. Finalmente che la rendita di esso beneficio basti a

l'onesto sostentamento del beneficiato; e questa congrua sufficienza debb' essere tassata per giudizio del Vescovo secondo la varietà dei paesi; giacchè in alcuni per vivere onestamente è necessaria rendita maggiore, in altri basta una minore.

III. In mancanza di beneficio può un chierico essere promosso agli ordini sagri sotto titolo di preatimonio, quando sia perpetuo, nè possa *pro nutu* rinvocarsi. Abbiamo detto nel tom. 2, tratt. 5, par. 1, cap. 3, § 1, num. 3 che il preatimonio è un provento, che tratto dalle rendite ecclesiastiche si dà ai chierici in ausilio della vita, e loro sostentamento. Quando adunque il preatimonio è tale che adequa la congrua assistenza del chierico, ed è perpetuo ed inamovibile, può servire di titolo per essere promosso agli ordini sagri, come il beneficio. Anzi anche nel caso d'un preatimonio, o d'un beneficio tenue ed insufficiente alla congrua assistenza, se tanto se gli aggiunga di patrimonio, quanto ricercasi al congruo sostentamento, può il chierico esser promosso agli ordini sagri. Così fu deciso la sagra Congregazione del Concilio in *Saguntina* l'anno 1589 poichè essendo stata interrogata, se un chierico, per altro idoneo, che ha un beneficio insufficiente, ma che insieme congiunto con un po' di patrimonio monta a quanto basta all'onesto sostentamento; rispose, *posse* secondo la forma del Concilio di Trento.

Titolo di preatimonio.

IV. Il patrimonio poi, affinchè sia un titolo legittimo pel ricevimento degli ordini sagri, debb' avere le seguenti condizioni. 1. Che attualmente dall'ordinando si posseda il bene ad esso lui assegnato per titolo. Quindi non basta che taluno sia figliuolo d'un ricco padre, da cui aspetta una pingue eredità; perchè in tal caso il patrimonio è bensì in speranza ed in aspettazione, ma non in atto da esso posseduto. Se però questo figliuolo dà legittimi indizj di vera vocazione, se il padre facoltoso ricusa di assegnargli il patrimonio in titolo, può dalla legittima autorità essere sforzato ad assegnarlo, non meno che a dare la dote ad una figliuola, che vuole maritarsi. 2. Che veramente e non fintamente venga posseduto.

Condizioni per il patrimonio.

Diremo fra poco, quando il patrimonio sia finto. 3. Che il patrimonio sia fondato in beni stabili, certi, e fruttiferi. E quindi al titolo di patrimonio non è idoneo il lucro, cui taluno può raccogliere da una onesta arte o fatica, come sarebbe perchè sa di musica, sa dipingere, scrivere, copiare, insegnar la gramatica, la retorica, o altre scienze, e simili cose, come ha dichiarato la sagra Congregazione in *Saguntina* dell'anno 1388, come neppure i gradi del dottorato o in teologia, o in giuris canonico; e la dottrina di quegli Autori, i quali hanno opinato essere bastevoli per titolo tali gradi, è stata dalla Congregazione medesima rigettata; come pure ha dichiarato che il titolo patrimoniale non ha ad essere fondato su beni mobili. 4. Che questo patrimonio sia sufficiente al sostentamento decente e congruo dell'ordinato, e ciò secondo la quantità della rendita da tassarsi dal Vescovo. 5. Finalmente che il titolo sia esente da qualsivoglia gravame, che o ne diminuisca il valore, o lo renda incerto. Quindi non vale il titolo fondato su d'un bene già ad altri assegnato per ipoteca; perchè siffatto bene può essere dai creditori occupato; e neppure vale il titolo con pregiudizio della legittima dovuta ai fratelli dell'ordinando, salvochè nel caso che questi sieno in età, in cui possano approvare, ed approvino difatti questa donazione.

Quali sieno  
i patrimonj  
finti, e falsi.

V. Quindi ecco quali sieno i patrimonj finti e falsi. Primamente appunto quando un padre, che ha più figliuoli, assegna ad uno per suo patrimonio beni tali onde gli altri fratelli restano pregiudicati nella loro legittima. 2. Quando il chierico, che sta per ordinarsi suddiacono riceve il bene assegnato per patrimonio con espressa e tacita condizione di lasciarne all'assegnante, o ad altri i proventi o tutti o in parte; nel che è indicibile quante frodi e inganni si commettano. E qui il pericolo di tali frodi è assai grande nei chierici di poche fortune, i quali ottengono spesse fiate dai loro consanguinei non ricchi, o da altre persone il patrimonio, col prometter loro o espressamente, o almeno tacitamente di nulla mai esigere, o ricercare. 3. Quando il bene assegnato per pa-

trimonio o è dovuto ai creditori, o è aggravato da pesi in guisa, che detratti questi, il rimanente dei proventi non basta al congruo sostentamento. 4. Quando un padre dà al figliuolo unico tutt'i suoi beni per patrimonio, colla condizione d'essero poi in seguito fino alla morte dallo stesso figliuolo alimentato, e per altro i beni non bastano al congruo mantenimento di amendue.

VI. Oltre ai casi testè assegnati, eccone un altro, in cui il titolo non è legittimo; cioè quando taluno ottiene bensì il dominio di un bene immobile e fruttifero per suo patrimonio, ma con patto o di restituirlo dopo il ricevimento di tutti gli ordini, o di non ricoverne i frutti, o di goderli solamente per uno spazio di tempo determinato, o finalmente colla condizione che i frutti passino in utilità della Chiesa. Confessan tutti, che questi, il quale si ordina con tale titolo, pecca mortalmente; perchè il decreto del Tridentino esige un titolo perpetuo, ed irrevocabile, che serva al chierico di onesto sostentamento. Ma alcuni Autori lo giudicano esente dalla sospensione, pena imposta dal Concilio di Trento a chi inganna il Vescovo ordinante con finto, e falso titolo; cui se l'ordinato viols incorre *ipso facto* la irregolarità. Così leggesi dichiarato nel decreto della Congregazion del Concilio sotto il dì 27 di novembre del 1610 colle seguenti parole: « Sagra Congregatio Concilii censuit, poenam suspensionis ante Concilium non esse correctam, et hodie a Tridentino innovatam, et propterea clericum, qui adhibito dolo, confictoque titulo ordinatorem decepit, esse ipso jure suspensum, carereque ordinum executione ». Ma e perchè dunque gli anzidetti Autori giudicano esenti dalla sospensione il nostro chierico? Perchè dicono qui almeno acquista il chierico dominio del bene assegnato, sebbene poi non ne goda i frutti, che per altro ha già percepiti e goduti per qualche po' di tempo; e però non fu ordinato senza titolo. Così eglino. Ma il punto è che al titolo legittimo non basta qualsivoglia patrimonio, ma debb'essere quale lo vuole il Concilio di Trento; e non è tale certamente quello, di cui l'ordinato o non può prevalersi e goderne i frutti, o non lo può assoluta

Altro caso  
di titolo non  
legittimo.

mente , o solamente per qualche tempo : e di cui forse sarebbe privo, quando n' avrà maggior bisogno. Ed oltracciò viene ingannato il Vescovo, il quale certamente se conscio fosse della qualità e condizioni di tale patrimonio, non l'ammetterebbe, nè ordinerebbe in conto alcuno siffatto patrimonio. Quindi io dico francamente , che il chierico ordinato a tale titolo incorre senza meno la sospensione.

Se possa  
l'ordinante  
alienare il  
titolo.

Se il titolo è  
un beneficio,  
questo non  
si può rasse-  
gnare.

VII. Qui si può ricercare, se possa l'ordinato dimettere il titolo della sua ordinazione, o col rassegnarlo, se è un beneficio, o con alienarlo, se è fondato in beni laicali. E quanto al titolo di beneficio ecco cos'è stato stabilito dal Concilio di Trento sess. 21 *de Reform.* cap. 2. « *Id vero beneficium resignare non possit, nisi facta mentione, quod ad illius beneficij titulum sit promotus; neque ea resignatio admittatur, nisi constituto, quod aliunde vivere commode possit; et aliter facta resignatio nulla sit.* » Ciò posto, al quesito rispondo, che la dimissione del titolo fondato nel beneficio col rassegnarlo non solamente è illecita, ma pur anco del tutto invalida e nulla; il che è manifesto da quell'ultime parole, *et aliter facta resignatio nulla sit.* È adunque affatto nulla tal dimissione, quando non c'intervengano le due condizioni dal Concilio ivi espresse, cioè che sia fatto noto a chi s'aspetta, cioè al Vescovo, d'essere stato il dimittente promosso a titolo di quel beneficio, che vuol rassegnare; e che egli poi, il Vescovo, non ammetta quella rassegna, se non gli costi, che il rassegnante ha altronde da vivere comodamente. E sebbene dubitino alcuni Teologi, se chi altronde ha con che comodamente vivere, abbisogni della licenza del Vescovo per rassegnare, o alienare il titolo, quando ciò non venga dalla legge della Diocesi prescritto; a noi però pare che meglio e più sanamente la sentano quegli Autori, i quali non vogliono che si faccia nulla in tal punto senza prima consultare il Vescovo; sì perchè sembra che abbiano questo senso le parole del Tridentino, e sì ancora, perchè siccome appartiene al Vescovo il calcolare e giudicare del valore del primo titolo, così anche sembra a lui medesimo appartenere il sentenziare intorno al secondo.

VIII. Il patrimonio poi o pensione assegnata in titolo pel ricevimento degli ordini sagri non può alienarsi, nè estinguersi senza licenza del Vescovo. Così ordina espressamente il Concilio di Trento nel luogo stesso dicendo :

Il patrimonio non può alienarsi senza licenza del Vescovo.

« Patrimonia seu pensiones deinceps sine licentia Episcopi alienari, aut extingui, aut remitti nullatenus possint, donec beneficium Ecclesiasticum sufficiens sint adepti, vel aliunde habeant, unde vivere possint. » Quindi non cessa il titolo di patrimonio, benchè l'ordinato acquisti altri beni quanto si voglia anche maggiori dello stesso patrimonio, fino a tanto che non vengano dal Vescovo surrogati in luogo di esso. E qui è necessario avvertire alcune cose. La prima si è, che l'alienazione del patrimonio fatto senza menzione d'aver ricevuto l'ordine sacro a titolo del medesimo, è nulla *ipso jure*; mentre così fu deciso dalla sagra Congregazione sotto il dì 6 marzo 1638 in una risposta riferita dal Lambertini nella sua Notif. 26 num. 28, e che noi riporteremo fra poco. La 2 che chi senza la licenza del Vescovo aliena il patrimonio prima del diaconato, o del presbiterato incorre la pena di sospensione; ingannando il Vescovo, il quale per disciplina della Chiesa esige titolo a qualunque ordine sacro, col ricevere senza titolo il presbiterato. La 3 che chi poi lo aliena dopo ricevuto l'ordine del presbiterato, non incorre la sospensione, mentre veramente non trovasi in verun luogo imposta questa pena contro i sacerdoti che alienano il titolo. Così fu risoluto dalla sagra Congregazione nel giorno, ed anno poc' anzi indicato. Eccone le parole presso il Lambertini nella già citata Notificazione: « Sacra Congregatio censuit, eum (trattavasi di un sacerdote) qui de facto alienavit patrimonium, ad cuius titulum fuerat ordinatus, nulla facta mentione quo ad illius titulum promotus fuisset; in censuras non incidisse, sed alienationem, ut proponitur, esse ipso jure nullam. »

Non v'ha pertanto per legge universale la pena della sospensione per un sacerdote, che aliena il suo titolo, cioè il patrimonio; convien però vedere, se venga imposta dai decreti sinodali. Egli è certo, che merita d'esserlo

punito il sacerdote, che si priva del suo patrimonio; sì perchè pecca gravemente violando la legge giustissima e grave della Chiesa; e sì ancora perchè può cadere nella mendicizia, da cui la Chiesa con ogni studio procura di tener lontani e garantire i suoi Ministri. Comunque siasi, questo però è certo, che tale alienazione è sempre invalida non meno in un sacerdote, che in un diacono, e suddiacono. Nè perciò, cioè per essere invalida l'alienazione, ne siegue, che il diacono o suddiacono sia scusato dall'incorrere la sospensione se poi riceve gli altri ordini, come insegna il Cuniliati trat. 14, cap. 6, §. 1, n. 3; perchè, dice, *revera non caret patrimonio utpote invalide alienato*. Imperciocchè primamente quant'è dal canto suo è privo di patrimonio, perchè lo ha donato o alienato. Ed oltracciò è sempre vero, che impone al Vescovo, e lo inganna mentr'egli pensa che ritenga per anco il titolo per cui era stato ordinato suddiacono, ed il quale certamente lo rigetterebbe o non l'ordinerebbe, se gli fosse nota la di lui frode. Che poi sia invalida siffatta donazione o alienazione, ciò punto non lo scusa, ma anzi accresce il suo delitto, mentre inganna dolosamente il prossimo, donandogli o vendendogli ciò che non poteva nè vendere, nè donare; nè la frode e l'inganno può o deve giovargli.

Altri titoli speciali per certi paesi.

IX. In certe determinate diocesi e paesi han luogo altri titoli speciali atti al ricevimento degli ordini sagri, come il titolo di servitù della Chiesa, che praticasi in Venezia, quello di Mensa, di Missione ec. intorno ai quali è necessario considerare i particolari privilegj, statuti, e decreti di essi luoghi. Terminerò questa materia coll'avvertire non esser lecito ad un Vescovo l'ordinare un clericico non suo suddito, ma suo commensale, se non sia ascritto da un triennio alla famiglia, o se non gli conferisce tosto un beneficio. Così ha decretato il Concilio di Trento sess. 23 *de Reform.* cap. 9 dicendo: «*Episcopus familiarem suum non subditum ordinare non possit, nisi per triennium secum fuerit commoratus; et beneficium quacumque fraude cessante, STATIM reipsa illi conferat, consuetudine quacumque etiam immemorabili in contra-*

Quando possa un Vescovo ordinare un suo familiare non suddito

rium non obstante. » Alcuni Autori avevano interpretato quel *statim* in guisa, che bastasse il conferire al familiare quel beneficio, che primo vacerà, e tenerlo frattanto commensale. Altri poi più comunemente l'intendevano più strettamente, cosicchè non volevano che si potesse differirne la collazione oltre dieci giorni. Ma ha deciso questa lite l'anno 1694, Innocenzo XII nella sua Costituzione, che incomincia: *Speculatores domus Israel*, ove lo *statim* del Concilio egli spiega in guisa, che il Vescovo al suo familiare da sè ordinato tenuto sia conferire il beneficio, *saltem intra terminum unius mensis a die factae ordinationis*. Parecchi Autori poi han creduto che basti a tal fine qualsivoglia beneficio per quanto tenue egli sia. Ma il medesimo Innocenzo nella Bolla stessa ha stabilito, che tale beneficio debba bastare al di lui sustentamento, *ei ad vitam sustentandam (sive juxta taxam Synodalem, sive ea deficiente, juxta mores regionis pro promovendis ad sacros ordines) deductis oneribus per se sufficiat*. Quindi nemmeno può il Vescovo promuovere questo suo familiare agli ordini sagri pel titolo di patrimonio. Così la s. Congregazione del Concilio in *Tricarensi* 2, 3. Lugl. 1697 ha dichiarato: « Non posse Episcopum familiarem suum triennem ad titulum Patrimonii promuovere ad sacros ordines, etiam ob necessitatem vel utilitate Ecclesiae, nullo collato Beneficio. » È adunque necessaria la collazione del beneficio.

## § 8.

### *Del Diaconato.*

1. Diacono in forza della parola greca è lo stesso che ministro; ma di presente si prende in senso più stretto, cioè non già per qualsivoglia ministro di qualunque cosa sagra, ma per un dato ministro dalla Chiesa a certe particolari funzioni, in virtù del suo uffizio, eletto e destinato. Suole definirsi, *un ordine sagro, in cui si conferisce all'ordinato la podestà di servire prossimamente il Vescovo, o il sacerdote celebrante solennemente i divini mi-*

Definizione  
del diaconato.

sterj. Abbiamo già detto e provato nel cap. 1, §. 1, n. 4 che il diaconato è Sacramento, ed essere ciò in guisa certo, che è quasi di fede. Veggansi le cose ivi dette; e noi per non ripeterle senza veruna necessità passeremo a dire del Ministro del diaconato.

Chi ne sia il ministro. II. Il Ministro adunque di questo sagra ordine è il solo Vescovo, ed egli solo lo può conferire; nè mai ad altri è stata di conferirlo delegata la potestà. Così s. Tommaso nel 4, dist. 25, q. 1, art. 1, al 5 ove scrive: « Il sacerdote non ha una potestà completa negli uffizj gerarchici, come l'ha il Vescovo; quindi ne viene, che non può fare i diaconi. » Difatti nè la scrittura, nè la tradizione de' primi secoli altro ministro ci additano. Imperciocchè per omettere i primi sette diaconi, che certamente furono ordinati dagli Apostoli, s. Paolo non commette ad altri che ai Vescovi, cioè a Timoteo ed a Tito ciocchè debbon osservare nella promozione de' diaconi. E benchè gli Apostoli nelle loro Epistole abbiano bene spesso molte cose comandato ai sacerdoti, nulla mai però han loro imposto, che riguardasse la ordinazione de' diaconi. Questo siccome è quell'argomento, che vale presso tutti per attribuire ai soli Vescovi la ordinazione de' sacerdoti, così deve ugualmente valere per attribuire ad essi soli la istituzione de' diaconi. Leggasi inoltre quel che abbiamo detto nel cap. 1, §. III num. 1.

Materia essenziale del diaconato. III. L'ordine del diaconato ha due materie cioè l'imposizione delle mani, e la tradizione del libro degli Evangelj, o essenziale amendue, o una essenziale e l'altra integrale, e due forme ad esse corrispondenti. Della prima che sia materia essenziale non se ne può dubitare: perocchè è stata posta in uso dagli Apostoli nella prima ordinazione de' diaconi. « Hoc statuerunt (così nel cap. 6 degli Atti v. 6) ante conspectum Apostolorum, et orantes imposuerunt eis manus. » Sempre poi fu praticata ne' seguenti secoli dalla Chiesa. I Padri del Concilio di Ancyra can. 9 dicono. « Diaconi quicumque susceperint manuum impositionem. » Più chiaramente il Concilio Cartaginese IV capit. 4 così. « Diaconus quum ordinatur, solus Episcopus, qui eum benedicit, manum super illius ca-

put ponat; quia non ad sacerdotium, sed ad ministerium deputatur. E nel cap. seg. subdiaconus quum ordinatur, quia manus impositionem non accipit, pateam de Episcopi manu accipiat vacnam, et Calicem vacuum etc. » Ov'è da notare che viene riposta la differenza fra la materia del diaconato, e quella del suddiaconato in questo, che siccome la seconda consiste nella tradizione degli stromenti, così la prima nella imposizion delle mani. La forma poi consiste nelle parole profferite dal Vescovo nell'atto stesso d'imporre a ciascun ordinando le mani: *Accipe Spiritum Sanctum ad robur, et ad resistendum diabolo, et tentationibus ejus in nomine Domini*. E si avverta bene, che il Vescovo deve dire *Accipe*, e non già *Accipite*, come scrive per errore un moderno Teologo, perchè l'imposizion delle mani ha a farsi non a tutti in generale, ma a ciascun ordinando in particolare, ed a ciascuno ha a dire *Accipe Spiritum etc.* Ciò costa chiaramente dal Pontificale Romano, nel quale si dice così parlando dell'ordinazione del diacono. « *Hic solus Pontifex manum dexteram extendens ponit super caput CUILIBET ORDINANDO...: dicens singulis; Accipe Spiritum Sanctum etc.* » Ai diaconi il solo Vescovo impone le mani, perchè, dice il già citato Concilio Cartag. IV *non ad sacerdotium, sed ad ministerium consecrantur.*

Forma corrispondente

IV. L'altra materia del diaconato consiste nella tradizione del libro degli Evangelj. Noi nel cap. 1, §. 2, num. 2 abbiamo detto, che la tradizione degli stromenti nei due sagri ordini del diaconato e del presbiterato non è materia, ossia parte essenziale ma integrale. Veggansi le ragioni ivi addotte, cui è superfluo qui replicare, e dalle quali sembra doversi conchiudere, essere materia essenziale del diaconato l'imposizion delle mani, e integrale la tradizione del libro degli Evangelj. Il certo però si è, che e l'una e l'altra sono in guisa necessarie, che nè l'una nè l'altra si può omettere senza esporre il Sacramento a pericolo di nullità. La forma poi di questa seconda materia sta riposta nelle parole, che accompagnano la tradizione del libro dei Vangelj, che debb'essere toccato da ciascuno degli ordinandi, cioè *Accipe* (e non già *Accipite*,

Materia integrale.

Forma corrispondente.

come dice il citato Autore) *potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dei tam pro vivis quam pro defunctis. Amen.*

Funzioni del  
diacono.

V. Il diacono, come dice il citato Concilio IV Cartaginese, viene deputato al ministero *ad ministerium deputatur*. Ma siccome fra i ministri del Vescovo o del sacerdote solennemente celebrante è il principale, così sopra gli altri ministri ha uffizj e funzioni più nobili, e in maggior numero. Il diacono adunque in primo luogo assiste il Vescovo, o sacerdote celebrante prossimamente ed immediatamente; canta poi solennemente il Vangelo; ed offre al celebrante il Pane ed il Vino da consagrarsi. Avevano anticamente ingerenza anche negli altri Sacramenti; giacchè nel solenne Battesimo i nomi recitavano dei Catecumeni: anzi ancor essi solennemente battezzavano, il che anco di presente posson fare in mancanza d'un sacerdote. Potevano altresì in assenza del Vescovo, e di sacerdoti riconciliare i penitenti, non già impartendo loro l'assoluzione dei peccati, ma assolvendoli dalle pene soddisfattorie, ed anche dalla scomunica. Presentavano al Vescovo gli ordinandi; e potevano pure sermoneggiare al popolo. Ma quantunque anche adesso nel Pontificale romano si dica: *Diaconum oportet ministrare ad Altare, baptizare, et praedicare*; s. Tommaso però nella 3, p. q. 67, art. 1 al 1 dice, che al diacono spetta il predicare il Vangelo solamente *per modo di catechizzante*; ma che l'insegnare, cioè esporre il Vangelo appartiene propriamente al Vescovo. Veniva eziandio ai diaconi affidata l'amministrazione, e distribuzione dei beni della Chiesa; ed essi somministravano a ciascuno le cose al vitto necessarie, o le limosine. Simili altre cose loro appartenevano, o erano commesse. Le proprie loro sagre vesti sono la stola pendente dal sinistro omero al lato destro, e la Dalmatica.

Quando possono i Diaconi battezzare solennemente.

VI. Ai diaconi, come s'è detto a suo luogo trattando del battesimo, compete puramente la straordinaria e delegata, e non già l'ordinaria amministrazione del battesimo. Possono adunque conferire solennemente il battesimo soltanto quando loro ne viene commessa o conce-

duta dal Vescovo o dal parroco la facoltà, altrimenti non possono fare, o se lo fanno peccano gravemente, ed incorrono la irregolarità. Ne rende s. Tommaso la ragione nella 3, p. q. 67, art. 1 in corp. cioè perchè « al diacono non appartiene il conferir Sacramenti in principaltà quasi per proprio ufficio, ma bensì l'assistere e porgere l'opra sua, ed il suo ministero ai maggiori di lui nell'amministrazione de' Sacramenti. » Ma che nondimeno possa ai diaconi commettersi la facoltà di conferire solennemente il battesimo, si raccoglie da quanto loro dice il Vescovo ordinante: *Cogitate magnopere ad quantum gradum Ecclesiae ascenditis: diaconum enim oportet ministrare ad Altare, baptizare etc.* le quali parole certamente dimostrano potersi l'ufficio di battezzar solennemente, almeno straordinariamente, loro delegare; perchè si notano aver essi in forza della loro ordinazione qualche sorta di podestà in ordine a conferire il battesimo distinta da quella, che conviene a tutti, cioè di battezzare privatamente nel caso di necessità. È però questa di lui podestà non intera, non perfetta, non compiuta, e che quindi ha da ricevere il suo compimento da una commissione speciale.

VII. Possono anche i diaconi distribuire ai fedeli la Ss. Eucaristia, non però senza commissione o del Vescovo o del Parroco; e quindi non sono ministri puramente straordinarij. Veggansi su tal punto le prove di questa doppia proposizione nella par. 4, cap. 1, §. 4, num. 2. È lecito anche di prescrite al diacono il comunicare un moribondo nel caso di necessità, cioè in mancanza di sacerdoti. La sentono così Teologi insigni. Ma penso poi non esser lecito il prevalersi dei diaconi nei giorni di gran solennità, e di concorso di popolo per dare la comunione ai concorrenti; perchè mi pare che la privata divozione debba cedere il luogo agli Ecclesiastici riti, ed alla vigente disciplina, la quale non accorda ai diaconi l'amministrazione dell'Eucaristia salvochè nel caso di necessità urgente: e sono persuaso che in tanta copia di sacerdoti con un po' di attenzione si possa provvedere alla divozione del popolo senza ricorrere al ministero de' diaconi,

Quando possono amministrare la Ss. Eucaristia.

ai quali non è permesso nella vigente disciplina della Chiesa l'amministrazione dell'Eucaristia fuori del caso vero di necessità. Quindi io non potrò mai approvare la condotta di que' parrochi (pur troppo ve n'ha alcuno, come sono stato assicurato), i quali commettono *per se* ad un diacono l'amministrare ne' giorni di festa questo Sacramento a tutte le persone, che si presentano per comunicarsi. La vigente disciplina, la pratica della Chiesa, l'uso comune, tutto ci obbliga a disapprovare questo sistema.

### §. 6.

#### *Del Presbiterato.*

*Presbyter* cosa signifi-  
chi. I. *Presbyter* in greco, in latino si dice *Senior*; non già tanto, dice il Catechismo Romano in questo luogo al num. 43, per la matura età, che a questo sacro ordine si richiede, quanto, e molto più per la gravità de' costumi, dottrina, e prudenza. E si può dire, che anche viene il sacerdote così chiamato a cagione dell'onore e dignità del suo grado, come dice s. Isidoro lib. 7, orig. cap. 12 « *Presbyter* graece, latine *senior* interpretatur, non tam pro aetate et decrepita senectute, sed propter honorem, et dignitatem. » Questi *Presbyteri* o *Seniores*, come dice lo stesso Catechismo num. 44 appellansi anche talvolta sacerdoti, perchè a Dio son consecrati; e si ancora perchè ad essi appartiene amministrare i Sacramenti, e trattare le cose sagre e divine.

Il presbiterato è un vero Sacramento. II. Essere l'ordine del presbiterato vero Sacramento, lo confessano tutt'i Cattolici, e lo dimostra ad evidenza questo ovvio e naturale discorso. L'ordine è un vero Sacramento, come lo abbiám dimostrato a suo luogo. Adunque il presbiterato non può non essere vero Sacramento. L'essere di Sacramento conviene all'ordine, massimamente per la sua relazione e abitudine alla Eucaristia. Fra gli ordini niuno ve n'ha, che abbia più di relazione ed abitudine alla Eucaristia del presbiterato, mentre dà la facoltà di consecrarla. Adunque se l'ordine è un Sacramento, lo è senza meno il presbiterato. Ma oltracciò

ove trovasi tutta la pienezza del Sacramento dell'ordine? Trovasi, dice s. Tommaso nel suppl. q. 37, art. 1, al 2 nel presbiterato, e negli altri soltanto per di lui partecipazione. Ecco le sue parole: « Tota plenitudo Sacramenti hujus est in uno ordine, scilicet sacerdotio, sed in aliis est quaedam participatio ordinis. » Non può certamente non esser Sacramento quell'ordine, in cui trovasi tutta la pienezza del Sacramento dell'ordine.

III. Due parimente sono le materie del presbiterato, e tutte e due essenziali, come con s. Tommaso la sentono quasi tutti Teologi Scolastici, o almeno l'una essenziale, e l'altra integrale. La prima sta riposta nella imposizione delle mani; e la seconda nella tradizione degli stromenti. Della necessità essenziale della prima, ed integrale per lo meno della seconda penso aver detto quanto basta nel esp. 1, §. 2, num. 1, e 2. Ma siccome tre volte il Vescovo impone le mani all'ordinando, cioè primamente quando dopo recitato le Litanie pone sul capo degli ordinandi ambe le mani senza dir nulla, e dopo di lui le impongono nella maniera stessa anche gli astanti sacerdoti: e secondamente quando estendendo il Vescovo le mani sovra gli ordinandi dice l'orazione corrispondente: e finalmente quando in fine della Messa nuovamente imponendo le mani sul capo dell'ordinando dice: « Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseras peccata, remittuntur eis, et quorum retinueris, retenta sunt; » così è ovvia la ricerca, quale di queste tre imposizioni sia la materia essenziale di questo Sacramento; o so piuttosto sieno tutte e tre essenziali, cioè costituiscano tutto insieme questa essenziale materia.

IV. Per non confondere le cose, e per esprimere su tal punto con chiarezza il mio sentimento, dico in primo luogo, che è certamente essenziale la prima e la seconda, cui per altro frustramento e senza ragione alcuni moltiplicano e distinguono in due, mentre in verità è una sola e la medesima. Si consulti il Pontificale Romano, e si vedrà ciò essere verissimo; perocchè il Vescovo impone all'ordinando le mani senza dir nulla, per dar luogo alla imposizione delle mani degli astanti sacerdoti, la quale

Due materie  
del presbiterato.

Quale delle  
tre imposizioni delle  
mani sia la  
essenziale.

devo farsi distintamente e separatamente da più di loro, anzi da tutti que' sacerdoti, che son presenti: *Idemque faciunt*, dice il Pontificale, *post eum* (dopo il Vescovo) *omnes sacerdotes qui adsunt*. E tosto dopo, sì il Vescovo che i sacerdoti tenenti le mani destre estese sovra gli ordinandi in proseguimento della fatta imposizione, dice il Vescovo la orazione, in cui prega sovra gli ordinandi la virtù della grazia sacerdotale, i doni celesti, e la benedizione dello Spirito Santo. Ora io dico, che questa imposizione, la quale viene fatta tutta nel decorso della medesima azione non interrotta, è essenziale nel presbiterato; perchè essa è stata nella Chiesa praticata. Quanto poi alla terza, o a meglio dire, seconda imposizion delle mani, cioè a quella, che viene fatta dal Vescovo in fine della Messa, molti eruditi Teologi la credono non ispettante alla essenza del presbiterato; perchè suppone la ordinazione già fatta, e già impartita la podestà di ordine, mentre gli ordinati già sono stati ammessi a consegnare insieme col Vescovo. Ma io non la intendo così, e penso che sia ancor essa essenziale, cosicchè prima di essa il sacerdote non abbia la podestà di rimettere i peccati. Le parole, che profferisce il Vescovo in questa ultima imposizion delle mani, sono di ciò presso di me un forte e grande argomento. Dice il Vescovo imponendo ambe le mani sovra il capo di ciascuno degli ordinati innanzi a lui genuflessi: *Accipe Spiritum Sanctum; quorum remiseras peccata, remittuntur eis; et quorum retinueris, retenta sunt*. Prima dunque non avevano la podestà di rimettere i peccati, che adesso soltanto loro si conferisce. Certamente se le parole Sagramentali fanno quel che significano, e se le anzidette parole non sono affatto vote di senso, convien dire, che in questa imposizione da tali parole accompagnata s'impartisca all'ordinato la podestà di assolvere dai peccati.

Nè osta punto che questa imposizione non si praticasse nei primi tempi; perchè ha potuto la Chiesa dividere in due la medesima azione, ed impartire in un atto la podestà di offerire, e nell'altro quella di assolvere; massimamente perchè ciò è più conforme all'esempio di

Cristo medesimo, il quale nell'ultima cena ha conferito agli Apostoli la podestà di consecrare, e dopo la risurrezione, quella di rimettere i peccati. Quindi inalmente si dice, non ritrovarsi questa imposizione presso i Greci o non esserci stata anticamente presso i Latini; poichè ci fu sempre ed in ogni luogo, ma ora fu praticata merè di una sola azione, che ambe le comprendeva, ora con due distinte, come avviene di presente nella Chiesa occidentale.

V L'altra materia o forma o essenziale, o certamente integrale, sta riposta nella tradizione della patena col l'ostia e del calice col vino, che debb'essere toccata dagli ordinati, e nelle parole, che ne accompagnano la tradizione, cioè *Accipe potestatem offerendi sacrificium Deo tam pro vivis quam pro defunctis in nomine Domini. Amen.* Noi abbiamo detto nel cap. 1, § 2, num. 1 o piuttosto abbiamo inclinato nella sentenza che la tradizione degli stromenti negli ordini superiori non sia parte essenziale, ma integrale. Veggansi le ragioni ivi apportate. Quel che importa si è che o sia essenziale o integrale, non si deve mai in pratica ommettere, in guisachè se per inavvertenza o per altro accidente venisse ommessa, anzi se si porresse a toccare la Patena senza ostia, ed il calice voto, l'ordinazione sarebbe dubbia, nè l'ordinato potrebbe esercitare il ministero sacerdotale, se prima non si facesse la tradizione com'è prescritta. Lo stesso deve dirsi e farsi nel caso fosse stata ommessa l'imposizion delle mani o prima o ultima (mentre abbiain già veduto che le imposizioni sono due sole), oppur anche la consecrazion delle mani degli ordinati colla sagra unzione. Ciò al riferire del Tornell è stato posto in pratica nella Diocesi Carnutense; poichè essendo stato dato a toccare agli ordinandi un calice senza vino, fu loro comandato d'astenersi dal celebrare fino a tanto che dopo tre mesi in altra ordinazione fu supplita questa cerimonia colla tradizione, e toccamento d'un calice con vino. Ed egli medesimo narra pure, che fu fatto lo stesso per comando della Sede Apostolica in due Diocesi, i di cui Vescovi non per sè medesimi ma pei sa-

Quale sia  
l'altra ma-  
teria.

cerdoti loro assistenti posti avevano gli stromenti agli ordinandi.

Su tal punto Natale Alessandro dà una regola, che viene riferita, e colla sua autorità confermata da Benedetto XIV *de Syn.* lib. 8, cap. 10, n. 12 così scrivendo: « Optime, atque ad rem omnino apposite adnotavit Natalis Alexander sacr. ord. Praed. cap. 1, art. 7, § 2 iniquens: Si quis horum rituum, qui ad materiam vel formam pertinent, secundum varias Theologorum opiniones, in ordinatione fuisset omissus, v. g. manuum impositio prima, vel adjuncta oratio, vel calicis cum vino et aqua, vel patenae cum ostia traditio, adjunctave formula verborum, aut unctio, aut denique manuum impositio postrema, vel haec verba ipsam comitantia, *Accipe Spiritum S.* supplere deberet Episcopus, quod in ordinatione fuisset incaute praetermissum; ut colligitur ex cap. *Pastoralis*, et ex cap. *Presbyter* extra de Sacram. non iterandis. »

Varj gradi  
di sacerdoti.

VI. Fra i sacerdoti conviene distinguere varj gradi, la qual distinzione però non viene dalla podestà sul Corpo di Cristo reale, che è uguale in tutti ed in cui tutt'i sacerdoti van del pari; ma bensì dalla podestà sul corpo di Cristo mistico, cioè sulla Chiesa, in cui hanno maggiore o minore giurisdizione, dignità, onore. Quindi ci sono nella Chiesa i vicarj generali, gli arcipreti, gli arcidiaconi, i penitenzieri, i teologi, i decani, i canonici, i parrochi, e dopo questi e sotto a questi, ciascuno nel suo ordine, tutt'i sacerdoti. Diciamo una parola di tutti questi sacerdoti graduati.

Del Vicario  
generale del  
Vescovo.

VII. Il vicario generale è così detto, perchè fa le veci del Vescovo, che per suo vicario lo ha eletto. Ajuta il Vescovo medesimo, non già nel conferire gli ordini, se egli stesso non è Vescovo, ma bensì nell'esercizio della giurisdizione. Forma col Vescovo uno stesso tribunale, ed ha un'uguale giurisdizione; ma non può dare le dimissioni per gli ordini se non in assenza del Vescovo, o esso presente per ispeziale facoltà ottenutane. Non può parimente esercitare quella giurisdizione, che ha il Vescovo per ispeziale delegazione dal Concilio di Trento a lui at-

tribuita, intorno alla quale può bensì il Vescovo suddelegare il suo vicario, ma non gli viene comunicata in forza della sua generale istituzione. Siccome il Vescovo può ad arbitrio creare il vicario generale, così pure può a suo piacimento privarlo dell'ufficio; ma non deve ciò fare se non se per grave cagione: perchè secondo l'assioma dei giuristi, *in institutione beneficium est; in destitutione contumelia*, la quale ingiuria non ha a recarsi senza grave motivo. Spira poi la sua autorità insieme col suo ufficio alla morte naturale o civile del Vescovo, che l'ha istituito, come pure per la di lui deposizione, rinunzia, o traslazione; e rimane sospesa, quando egli è sospeso.

Del Vicario  
capitolare.

VIII. Per decreto del Concilio di Trento sess. 24 cap. 16 il capitolo della Cattedrale entro lo spazio di otto giorni dalla vacanza della Sede è tenuto ad eleggere un vicario, che quindi appellasi vicario capitolare. Questi si è quello, che nel tempo della Sede vacante tiene il luogo del Vescovo, e gli succede, ma come parlano i canonisti, soltanto nella giurisdizione necessaria, e non già nella volontaria. Quindi non può conferire i benefizj, la cui collazione spetta unicamente al Vescovo; ma può ammettere gli eletti e presentati dai padroni, ossia dagli aventi il giuspadronato, e istituirli; e può pure intimare il concorso alle Chiese parrocchiali, ed eleggere il più idoneo. Non passa a lui la giurisdizione, che compete al Vescovo soltanto come delegato della Sede Apostolica. Non può accordare entro l'anno dal giorno della vacanza, la licenza e le dimissorie per l'ordinazione, se non puramente a quei, che dal beneficio sono astretti ad ordinarsi, cioè a quei, che o per nomina, o per elezione, o per presentazione sono stati provveduti d'un beneficio, i cui uffizi e funzioni non possono adempirsi senza il ricevimento di qualche ordine sagro. Passato poi l'anno può concedere le dimissorie anche ai non astretti per qualsivoglia ordine. Può anche entro l'anno dar la licenza ad un Vescovo estero di esercitare i Pontificali nelle Chiese della diocesi, di confermare, di consagrar Chiese, di riconciliarle, e di fare altre cose spettanti all'uso dei Pontificali nella sua giurisdizione.

Dell' Arci-  
prete.

IX. L'arciprete, detto dai Greci *Protopresbyter*, era nei

primi tempi quel sacerdote, il quale era di ordinazione il più antico. Poscia l'arcipretato dava al soggetto fra gli altri preti il primo grado di onore, e l'arciprete fu anche parroco della Chiesa cattedrale, la quale sola per lo spazio d'alcuni secoli era la parrocchiale in una città Vescovile; e lo è anche di presente in alcune città. C'erano anche gli arcipreti campestri, i quali erano anche insieme parrochi di alcuna delle più degne Chiese della diocesi; ed era loro incombenza il contenere in uffizio i parrochi, e costringerli a concorrere alla congrega, ove si trattava delle cose divine, e de' casi di coscienza: il che praticasi anche di presente in molti luoghi, o dagli arcipreti medesimi, o da quegli arcipreti, che sono anche vicarj, come si appellano, foranei. Per altro oggigiorno il titolo di arciprete *honoris gratia* viene attribuito, e si dà con somma facilità non solo ai parrochi di luoghi nobili e distinti, ma eziandio ai pievani di oscuri e piccioli villaggi: e quindi anche questo titolo, come molti altri, è ito in abuso, e non significa più ciocchè una volta significava.

Dell'Arcidiacono.

X. L'arcidiacono, il quale anticamente dal solo ordine de' diaconi veniva preso ed eletto, aveva una volta grandissima autorità, cosicchè era vicario del Vescovo, e in *omnibus et omnem curam in Clero* esercitava, come costa dal cap. 1 *de offic. Archidiaconi* extra lib. 1 tit. 23. Ma andò poi insensibilmente diminuendosi l'autorità degli arcidiaconi, cosicchè di presente comunemente loro ne resta ben poca, e forse appena un'ombra dell'antica. Il Concilio di Trento nella sess. 24 *de Refor.* cap. 12 vuole, che « Archidiaconi, qui oculi dicuntur Episcopi, sint in omnibus Ecclesiis, ubi fieri poterit, Magistri in Theologia, seu Doctores aut licentiat in jure canonico. » Nel nuovo illustre ed insigne capitolo della Metropolitana di Udine eretto dal gran Pontefice Benedetto XIV insieme con quell'Arcivescovato nella soppressione del Patriarcato d'Aquileja non ha luogo la dignità di arcidiacono, sebbene sia formato di ventiquattro canonici, e tre dignità, cioè di un Decano, di un Primicerio, che unite ai 24 canonici vengono a formare il numero di 27 capitolari.

Del penitenziere.

XI. Il penitenziere ha per uffizio suo proprio l'ascol-

tare in luogo del Vescovo le confessioni, ed assolvere i casi riservati. Comanda il Tridentino sess. 24 de Refor. cap. 8 che sia posto in quest'ufficio alcuno, che *Magister sit vel Doctor aut Licentiatu8 in Theologia, vel Jure canonico, et annorum 40, seu alius qui aptior pro qualitate loci reperiatu8*. Quindi nelle cattedrali, ove può farsi comodamente, debb'esserci il canonico penitenziere: *In omnibus etiam Cathedralibus Ecclesiis*, dice nel citato luogo lo stesso Concilio, *ubi id commode fieri poterit, Penitentiarius aliquis cum unione prebendae proxime vacatura ab Episcopo instituat*. Il canonico penitenziere mentre attualmente ascolta in Chiesa le confessioni debb'aversi come presente in coro, e debbon darsigli tutte quelle distribuzioni e limosine, che competono a chi è presente; ma quando attualmente non confessa, non gode questa privilegio, ed è alla condizione degli altri.

XII. Deb'esserci in tutte le Chiese cattedrali, anzi anche nelle semplici collegiate il canonico Teologo. Così, riunendo i decreti di molti Concilj, ha stabilito il Tridentino sess. 5 cap. 1 de Reform. e vuole che sia suo ufficio lo spiegare la sagra Scrittura: *In Ecclesiis Metropolitanis, vel Cathedralibus, et in Collegiatis existentibus in aliquo insigni oppido, etiam nullius dioecesis, si ibi numerosus Clerus fuerit, instituat* Del Canonico Teologo. *aliquis, qui Sacram scripturam doceat*. Sotto nome di sagra Scrittura potersi con sicurezza intendere la Teologia stessa scolastica ha più siate dichiarato la s. Congregazion del Concilio, come attesta il Fagnano. È tenuto a recitare egli stesso le sue lezioni scritturali, o teologiche, e nel caso di d'inturno impedimento a sostituire un altro a sue spese coll'approvazione del Vescovo. Dobbonsi a lui nel giorno in cui legge tutte le distribuzioni, sebbene non vada in Coro, e non solamente le corrispondenti a quella parte di giorno, in cui legge v. g. della mattina, se legge la mattina, ma tutte quelle di quel giorno. Per disposizione di Benedetto XIII le due prebende di canonico teologo, e di penitenziere debbon conferirsi sempre per via di concorso, come costa dalla di lui Costituzione, che incomincia, *Pastoralis officii nostri*.

**De' decani.** XIII. I nomi di decano e decanato sono passati dai monasteri ai capitoli de' canonici. Parlando s. Agostino nel lib. 1, *De moribus Ecclesiae* cap. 7 dei Solitari dice: « Opus suum tradunt eis, quos decanos vocant, eo quod sunt denis (cioè a dieci cenobiti) praepositi ». Dal che è facile il capire, che ne' monasteri numerosi ci erano più decani. Quando adunque i canonici facevano vita comune, ed avevano qualche immagine di monastica vita, quegli, che dopo il Vescovo presedeva, era chiamato o decano, o preposito. Sono ancora in uso in varie Chiese tal: appellazioni nelle dignità de' loro capitoli. Ci sono pur anche in alcuni luoghi i decani campestri, i quali hanno una grande affinità cogli arcipreti.

**Dei canonici** XIV. I canonici sono così detti dalla parola canone, cioè regola; perchè essi infra gli altri, e sovra gli altri membri del clero tenuti sono come fra tutti i più distinti, ad osservarla. Molte santissime cose (e Iddio pur volesse che fossero santamente osservate!) loro prescrive il Concilio di Trento sess. 24 *de Reform.* cap. 12, ove anche loro comanda di risedere, di assistere al coro, e fare i loro uffizi per se medesimi, e non per sostituti: di assistere il Vescovo, quando fa i pontificali; di far uso continuamente di vestito decente sì nella Chiesa, che fuori; di astenersi dalle cacce, dalle danze, dalle taverne, dai giuochi; a distinguersi colla integrità de' costumi, onde possano dirsi meritamente senato della Chiesa. Quindi nel Concilio II Coloniense p. 3, cap. 4, si dice espressamente: « Ut de canonicis dicamus pauca, respondeat eorum vita titulo, respondeat nomini: sint reipsa ut sunt nomine canonici, idest Regulares ». Quindi è, che s. Agostino raunò nella sua casa vescovile sacerdoti e diaconi (esempio imitato poi da altri Vescovi), i quali pel loro ministero ricevevano le distribuzioni dei beni della Chiesa. Ed allora per la prima volta furon chiamati canonici quei, che le ricevevano, perchè alla Chiesa ascritti menavano una vita conforme ai canoni.

**Dei parrochi** XV. Restaci a dire alcuna cosa anche dei parrochi. Il nome di parrocchia fu preso talvolta presso gli antichi per una diocesi intera, come quando s. Cirillo nella

catech. 14 dice essere stato s. Jacopo primo Vescovo della parrocchia gerosolimitana, *Primus Paroeciae Jerosolimitanae Episcopus*. E talvolta, e sempre adesso per una Chiesa, a cui concorrono i Fedeli d'una parte limitata d'una diocesi, o d'un territorio. Il grado dei parrochi c'è sempre stato nella Chiesa; mentre ci sono stati pastori, i quali sotto i Vescovi han governato la cristiana plebe. Avevano in altri tempi i parrochi una maggiore autorità di quel abbiano presentemente; non però mai quella che si è tentato di loro attribuir nel celebre Sinodo di Pistoja, cioè di dar giudizio su punti spettanti alla fede, ed alla disciplina della Chiesa. Questa è stata sempre una cosa riserbata privatamente ai Vescovi, ed al supremo Pastore. Potevano una volta punire colla scomunica, che nondimeno doveva essere approvata dal Vescovo, almeno tacitamente. Ma questo, ed altri privilegi e per consuetudine, e per disposizione del Concilio di Trento sono aboliti. Ad essi spetta l'amministrare alle loro pecore i Sacramenti; l'assistere ai matrimoni, i quali sono invalidi e nulli, se senza la loro presenza vengano celebrati, come diremo a suo luogo; il predicare il Vangelo; l'istruire i fanciulli, e l'ammetterli, quando li trovano idonei, alla comunione; l'amministrare ai moribondi il Viatico e l'estrema Unzione, e il dare ai morti la sepoltura.

## § 7.

### *Del Vescovato.*

I. *Episcopus* è un nome greco, che significa lo stesso che il termine latino *Speculator*, e l'italiano *Esploratore*, perchè appunto il principale ufficio del Vescovo si è l'esplorare e considerare la vita, ed i costumi del greggio a sè commesso. Quindi s. Ambrogio *de Digni. sacerdot.* cap. 6, vuole che si dica *Vescovo* quasi *souvairepetteore*, e che però sieda in un soglio più elevato nella Chiesa, anche affinchè e gli vegga tutti, e da tutti sia egli veduto. In questo senso nell'Epist. 1 di s. Pietro cap. 2,

anche G. Cristo si appella Vescovo dell' anime nostre : « *Episcopus animarum nostrarum* ». E così pure i rettori della Chiesa nel cap. 20 degli atti, e 1 ad Philipp. e in vari altri luoghi diconsi Vescovi. Per questa stessa ragione era dato questo titolo anche ai Principi sovrani. Quindi il gran Costantino, per testimonianza di Eusebio nella di lui vita lib. 4, cap. 24 diceva : « *Vos in his, quae intra Ecclesiam sunt, Episcopi estis. Ego vero in his quae extra geruntur, Episcopus a Deo sum constitutus* ».

Se il nome di Vescovo sia mai stato comune ai semplici preti.

II. Giustamente s. Epifanio *haer.* 73 ha tenuto essere sempre stato il titolo e nome di Vescovo proprio di quei, cui già noi chiamiamo Vescovi, cosicchè i semplici sacerdoti non sieno mai stati detti Vescovi, ma sempre preti. Questa in tal punto è la vera sentenza, che è stata adottata e validamente sostenuta dal dottissimo Petavio in *Dissert. Eccles.* lib. 1, cap. 2, e da altri insigni scrittori. In questi tempi, in cui alcuni sacerdoti e parrochi han preteso di arrogarsi la prerogativa dei supremi Pastori col farsi giudici di quistioni spettanti alla fede e disciplina, non sia inutile il mettere in chiaro la indicata dottrina di s. Epifanio. Eccone adunque di tal dottrina il gravissimo e solidissimo fondamento. Tutte le Chiese del mondo, alla più lunga, tosto dopo la morte degli Apostoli diedero il nome di Vescovi ai soli supremi Pastori, ed a que' soli, che erano veramente Vescovi, non mai ai sacerdoti o preti; come lo dimostra il Bevereggio lib. 2, cap. 2 da Clemente Alessandrino, da Origine, da Tertulliano, da s. Ireneo, e da tutti i Padri, che precedettero l'eretico Aerio. Ora come si può concepire essersi ciò fatto e sì unanimamente, e sì tostante, se non se perchè era già cosa fissata e confermata dall'uso comune? Qual cosa più naturale, che fossero voci e sussistessero nomi consecrati dai medesimi Apostoli? Certamente tostochè l'eretico stesso nel quarto secolo pretese che fossero promiscui i nomi di Vescovo e di prete, rielamaron tutti contro di lui. E certamente essendo i sagri ministri del primo ordine, cioè i primari pastori forniti d'una speciale autorità, era giusta cosa e con-

seguito, che fossero distinti e fregiati d'un nome e titolo speciale. È vero che talvolta alcuni santi Vescovi per modestia ed umiltà diedero a se stessi nomi inferiori, ma che perciò? Anche s. Paolo esprime se medesimo col nome di diacono: era dunque perciò giusto, che taluno scrivendogli dicesse nella sovrascritta della lettera; *a Paolo diacono*? Un religioso graduato, maestro di Teologia nelle sue lettere si sottoscrive, v. g. fr. Sebastiano Rossi: è egli giusto che chi a lui risponde, dica nella mansione, a fr. Sebastiano Rossi, senza dargli que' titoli che gli competono? La modestia non ha mai a ridondare in pregiudizio di chicchessia, ed ognuno deve guardarsi che la modestia colla confusione de' nomi non nuoca alla verità, e non produca degli assurdi.

III. I Vescovi poi non solo nel nome, ma eziandio nella podestà e dignità sono superiori ai preti, e lo sono per gius divino. Siccome gli Apostoli per divina elezione, e per ispeciale prerogativa eran superiori agli altri settantadue discepoli; così pure i Vescovi ai preti, perocchè, come parla s. Girolamo Epist. 88: « Apostolorum locum tenent Episcopi, discipulorum vero presbyteri ». Quindi s. Ignazio M. nell' Epist. ad *Smirnaeos* scriveva: « Sine Episcopo nemo quidquam faciat eorum, quao ad Ecclesiam spectant: et honora Deum ut omnium auctorem et Dominum; Episcopum autem ut principem sacerdotum ». E Tertulliano lib. *de Baptis.* cap. 3: « Jus dandi Baptismum habet summus sacerdos, qui est Episcopus, deinde presbyteri ». E finalmente s. Epifanio, per ommettere tanti altri antichi Padri, *haer.* 75, n. 3: « Ordo Episcoporum ad gignendos Patres praecipue pertinet. Hujus enim Patrum in Ecclesia propagatio. Presbyter, quum Patres non possit, filios Ecclesiae regenerationis lotionem producit ». E s. Tommaso nel suppl. q. 40, art. 4 al 3, colla teologica ragione dimostra la dignità de' Vescovi sopra dei preti, così: « Ille est superior, qui secundum majorem perfectionem Christum repraesentat, sacerdos autem repraesentat Christum in hoc, quod per seipsum aliquod ministerium implevit, sed Episcopus in hoc, quod alios ministros instituit, et Ecclesia

Potestà e dignità de' Vescovi sopra i preti.

fundavit. Unde ad Episcopum pertinet mancipare aliquid divinis officiis, quasi cultum divinum ad similitudinem Christi statuentem. Et propter hoc etiam Episcopus specialiter Sponsus Ecclesiae dicitur, sicut et Christus ».

Materia e  
forma dello  
Episcopato.

IV. Si fa l'ordinazione o consecrazione del Vescovo colla imposizion delle mani, nel che ripongono i Teologi la materia dell'Episcopato, e la forma nelle parole, che nel tempo stesso proferisce il Vescovo consecrante, *Accipe Spiritum Sanctum*, nell'aggiunta orazione. E con ogni ragione; perchè ciò si raccoglie manifestamente dalle divine Scritture, dalle quali sappiamo, che gli Apostoli nel consecrare i Vescovi han sempre fatto uso della imposizion delle mani. *Noli negligere*, dice l'Apostolo 1, *ad Tim. 4, gratiam, quae data est tibi cum impositione manuum*. E 2, *ad Tim. 1, admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae in te est per impositionem manuum*. Certamente questa imposizion di mani non è qui cosa accidentale, mentre e di essa sola si fa menzione, e ad essa viene attribuita la produzion della grazia. E poi quest'è un rito di uso perpetuo, costante, ed universale nella Chiesa di Cristo fino dal suo principio, cosicchè non può prodursi niuna delle antiche Chiese o latina, o greca, che abbia consecrato i Vescovi senza l'imposizion delle mani. E finalmente i Concilii e i Padri, o quindi la perpetua tradizione, non ci lasciano di ciò dubitare. Il Concilio Cartaginese IV dell'anno 398, cap. 2, comanda: « Episcopum ordinandum eo modo, ut uno supra eum fundente benedictionem, reliqui omnes Episcopi, qui adsunt, manibus suis eaput ejus tangant ». E l'antico autore *de Eccles. Hierarchia* cap. 5 dice: « Episcopus, qui ad consecrationem adducitur, supra caput habet manum Pontificis .... atque hoc modo consecratur ... Manus impositio habitum, vimque Ecclesiastici Ordinis largitur ».

È celebre altresì, e assai antico nella consecrazione de' Vescovi il rito di porre il libro degli Evangelii sul capo del consecrando. Ciò costa dalle Apostoliche Costituzioni, che vengono attribuite a s. Clemente Romano Pontefice, lib. 8, cap. 4, ove così: « Unus ex primis

*Episcopis cum duobus aliis stantibus prope Altare . . . aperta Evangelia super caput ejus, qui ordinatur, tenentibus* ». Il che viene confermato anche dall'antico autore *de Eccles. Hier.* nel luogo stesso, dicendo: « Super caput habentes divinitus data Evangelia, manumque Pontificis ». E il sovrastato Concilio IV di Cartagine cap. 2 così comanda: « *Episcopus quum ordinatur duo Episcopi ponant et teneant Evangeliorum codicem super ejus caput* ». Quindi questo rito non ha ad ommettersi in verun modo, e se mai per qualche accidente è stato ommesso, ha a supplirsi onninamente.

V. Per legge ed antica consuetudine della Chiesa per la consecrazione d'un Vescovo ricercansi più Vescovi. Nel can. 1 fra gli Apostolici si dice: « *Episcopis consecratur* ». Il Concilio Arelatense I dell'anno 514, can. 20: « *De his, qui usurpant sibi, quod soli debeant Episcopos ordinare, placuit, ut nullus hoc sibi praesumat, nisi assumptis secum aliis septem Episcopis; si tamen non potuerit septem, infra tres non audeat ordinare* ». Ed il Concilio Niceno I dell'an. 325, cap. 2: « *Episcopum convenit maxime quidem ab omnibus, qui sunt in Provincia, Episcopis ordinari. Si autem hoc difficile fuerit, aut propter instantem necessitatem, aut propter itineris longitudinem; tribus tamen omnimodis in idipsum convenientibus et absentibus quoque pari modo decernentibus, et per scripta consentientibus, tunc ordinatio celebretur* ». Il qual decreto fu poi da altri Concili rinnovato. Quindi s. Gregorio M. nelle sue risposte ad Agostino Vescovo degl' Inglest scrive: « *Episcoporum ordinatio sine aggregatis tribus vel quatuor Episcopis fieri non debet* ». Essersi nondimeno conceduta talvolta dalla s. Sede la facoltà di consecrare un Vescovo senza l'intervento d'altri Vescovi oltre al consecrante è cosa certissima. Imperciocchè lo stesso s. Gregorio M. in un suo rescritto al medesimo Agostino gli concede la facoltà, che essendo egli solo Vescovo in Inghilterra, possa senz' altri Vescovi far solo quella ordinazione. Nel che san Gregorio o dà una dispensa onde possa da un solo Vescovo consecrarsi un Vescovo; o com' altri vogliono:

più vescovi  
richieggonsi  
a consecrare  
un Vescovo.

suppone esser valida di sua natura la consecrazione fatta da un solo Vescovo, ed essere anche lecita eolla dispensa Pontificia nel caso di necessità. E l'esempio di s. Gregorio è stato poi imitato da altri posteriori Pontefici, i quali han conceduto, che nelle parti degl' infedeli, ove non ci sono Vescovi, anche da un solo Vescovo facciasi la consecrazione.

Due potestà  
nei Vescovi,  
cioè d'ordine  
edigiurisdizione.

VI. Trovansi nel Vescovo due potestà, l'una di ordine, e l'altra di giurisdizione. In virtù della prima può ordinare i sacerdoti, i diaconi, e gli altri inferiori ministri, e cresimare; cresimare, io dissi, ed ordinare tutti anche i non sudditi validamente, ma lecitamente soltanto le persone a sè soggette. Ma non può esercitare la seconda nè lecitamente, nè validamente se non se co' propri sudditi. Quindi que' Vescovi, che non hanno diocesi nè sudditi da governare, come sono i Vescovi *in partibus*, non possono validamente nè fulminare censure, nè concedere la facoltà di ascoltare le confessioni. Ai Vescovi però in ordine alle loro peccorelle competono ambe queste potestà per gius divino, dicendo l'Apostolo Act. 20: « Attendite vobis et universo gregi; in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopus regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo ». Che veramente i Vescovi sieno i successori degli Apostoli, lo attestano i Padri, e con essi il Concilio di Trento; e quindi conviene ai Vescovi sì l'una che l'altra potestà pel gius medesimo, pel quale agli Apostoli conveniva.

VII. I Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi anche Cardinali tenuti sono alla residenza. Il Concilio di Trento nella sess. 6, *de Reform.* cap. 1, su tal punto parla così: « Placuit sacrosancta Synodo, antiquos Canones... adversus non residentes promulgatos innovare, quemadmodum virtute praesentis decreti innovat, ac ulterius pro firmiori eorumdem residentia et formandis in Ecclesia moribus in hunc, qui sequitur, modum statuere ac sancire. Si quis a Patriarchali, Primatiali, Metropolitana, seu Cathedrali Ecclesia sibi commissa, quacumque illo dignitate, gradu, et praesinentia praefulgeat, legitimo impedimento, seu justis et rationabilibus causis cessan-

tibus, sex mensibus continuis extra suam dioecesim morando abfuerit, quartae partis fructuum unius anni fabricae Ecclesiae, et pauperibus loci per superiorem Ecclesiasticum applicandorum, poenam ipso jure incurrat ». Quindi se la loro assenza dura altri sei mesi, impone loro la pena di un'altra quarta parte de' frutti; e durando ulteriormente l'assenza, e crescendo la contumacia, li sottopone alla più severa censura de' Canonici. Niuno però pensi esser lecito ai Vescovi l'assentarsi dalla diocesi per lo spazio di cinque o quattro mesi. Imperciocchè lo stesso s. Concilio nella sess. 23, *de Reform.*, cap. 1, vieta espressamente l'assenza oltre lo spazio di due, o al più di tre mesi o sia continuo, o sia interrotto. Che poi la residenza personale de' Vescovi nella loro diocesi sia non di solo gius ecclesiastico o canonico, ma eziandio di precepto divino e naturale, si raccoglie apertamente dal luogo stesso del Concilio ultimamente citato, che nondimeno non l'ha voluto definire come dogma di fede. Veggasi intorno alla residenza de' Vescovi la costituzione di Benedetto XIV, che incomincia: « Ad universae Christianae Reipublicae statum ».

### § 8.

#### *Dei doveri Ecclesiastici.*

I. Delle obbligazioni principall dei chierici maggiori, vale a dire della recita del divino uffizio e della continenza, detto ne abbiamo quanto basta: del primo cioè nel tom. 2, trat. 5, par. 1, cap. 2; e della seconda, ossia della castità nel § 3 di questo stesso capitolo n. 6, e seg. Qui adunque parleremo di altri loro doveri. E primieramente diremo dell'obbligo, che gli stringe di portar l'abito chiericale. Non si parla però qui di quei chierici, i quali nè sono beneficiati, nè hanno ricevuto altri ordini che i minori. Questi non son tenuti a portare la veste, e tonsura chiericale se non inquanto vogliono godere dei privilegi del foro, e del canone, e non van quindi soggetti alle pene stabilite contro gli Eccle-

Dell'obbligo di portar l'abito chiericale.

siastici, che non eseguiscano questo dovere. Vengono nondimeno privati dei privilegi del foro e del canone, e posson essere spogliati per sempre dell'abito stesso clericale: « *Is, (dico il Concilio di Trento nella sess. 23, de Reform., cap. 6) etiam fori privilegio non gaudeat nisi....Clericalem habitum et tonsuram deferat* ». Ed al certo giustamente, perchè costoro riassumono e si rivestono della ignominia degli abiti secolareschi che avevano già deposto. Quindi parecchi Sinodi han meritamente decretato, che que' chierici minoristi, i quali trascurano di portare la clericale veste e tonsura, non possano più riassumerla, quand'anco l'abbian lasciata soltanto per alquanti giorni con animo di riassumerla. Così stabilisce il Sinodo di Crema dell'anno 1688, cap. 4: « *Qui clericalem habitum semel legitime sumptum dimiserit, et instar laici animo iterum illum sumendi per dies in publicum prodierit; si postea, nobis inconsultis, dimissum clericalem habitum reassumpserit, noverit se omni spe frustratum in posterum clericandi* ».

Ma quanto ai chierici maggiori, ed anche quanto ai minoristi provveduti di qualche ecclesiastico beneficio, questi peccano gravemente, se per qualche tempo non portano la tonsura, e l'abito clericale; perchè trasgrediscono un precetto grave contenuto ne' sagri Canon, rinnovato e confermato dai Pontefici, intimato ed inculcato dai Sinodi. Il Concilio di Trento sess. 14, *de Reform.* cap. 6 dice: « *Etsi habitus non faciat monachum, oportet tamen clericos vestes proprio congruentes ordini semper deferre....Tanta autem hodie aliquorum inolevit temeritas, Religionisque contemptus, ut propriam dignitatem et honorem clericalem parvi pendentes, vestes etiam deferant publice laicales, pedes in diversis ponentes, unum in divinis, alterum in carnalibus* ». Ecco poi le pene da esso Concilio stabilite nel luogo stesso contro i trasgressori di tale legge: « *Propterea omnes Ecclesiasticae personae, quantumcumque exemptae, quae aut in sacris fuerint, aut dignitates, personatus, officia, aut beneficia qualiacunque Ecclesiastica obtinuerint, si postquam ab Episcopo suo etiam per edictum publicum moniti fuerint,*

et honestum habitum clericalem, illorum ordini et dignitati congruentem, et juxta ipsius Episcopi ordinationem et mandatum non detulerint, per suspensionem ab ordinibus, officio, et beneficio, ac fructibus, redditibus, et proventibus ipsorum beneficiorum; necnon, si semel correpti denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem officiorum et beneficiorum hujusmodi coerceri possint et debeant, secundam constitutionem Clementis V in Concilio Viennensi editam, quae incipit: Quoniam, innovando et ampliando ». Da precetto sì rigoroso, e da sì gravi imposte pene ben giustamente tutt' i Teologi ne raccolgono, che pecca gravemente quell' ecclesiastico, il quale per qualche tempo ommette di portare le chiericali divise, quando ciò faccia senza un giusto, ed urgente motivo. Peccano quindi gravemente anche que' chierici o preti, che portano abiti non neri, ma d' altro colore, o di forma e gusto secolare. Sono però scusati da ogni peccato quei, che per urgente necessità per alcun tempo o non portano, o occultano la veste chiericale, come sarebbe di chi deve necessariamente passare per paesi di infedeli o d' eretici con pericolo della vita, o timore della schiavitù, o di gravi battiture, o d' altro grave novero.

Dicasi lo stesso della tonsura. Il Concilio di Trento sess. 14, *de Reform.*, cap. 6, ove con grande energia inveisce contro la trascuranza o negligenza di portarla, chiamandola temerità e disprezzo della Religione, impone ai trasgressori di questa legge pene gravissime; il che non avrebbe potuto farsi, se la trasgressione non fosse colpa mortale: tanto più che nel cap. *Si quis ex clericis* 23 dist. 23, e nel c. *de vita et honest. cleric.* viene sottoposto alla scomunica quel chierico, il quale non porta la tonsura, e lascia crescere e lussureggiare i capelli: *anathema sit*. Che dovrà dirsi adunque di quegli Ecclesiastici de' giorni nostri, i quali nudriscono con tanto studio la chioma, che portano i capelli arricciati, inanelati e colla cipria polvere imbiancati; come pure di quei che portano abiti di colore o di forma che sa di vanità, e di gusto, e di moda secolare. Sono rei costoro di

più o meno grave peccato a misura che più o meno si scostano dall'ecclesiastiche leggi, e dalla modestia e gravità conveniente al loro stato. Imperciocchè è da notare, che quegli stessi statuti, decreti, canoni, pontifizie e sinodali costituzioni, che comandano agli Ecclesiastici di portare la tonsura, e la veste chiericale, comandano altresì di non nodrire la chioma, e prescrivono la modestia, l'onestà, e gravità de' vestimenti.

Se sia lecito agli ecclesiastici il mascherarsi.

II. Ma sarà egli almeno lecito agli Ecclesiastici il deporre l'abito, e nascondere la tonsura chiericale per andare in maschera, onde poi così mascherati, occultando la lor professione ed il loro stato, girsene vagando liberamente per la città, portarsi ai teatri, e frequentare i casini da giuoco, e fare altre simili cose? Rispondo che no, anzi dico, che peccano mortalmente; ma non sono però sottoposti alla scomunica, alla quale per altro soggiacciono i Regolari che vanno in maschera, fulminata contro di essi nel sesto delle decretali tit. 23, cap. *Ut periculosa*, colle seguenti parole: « *Ut periculosa Religiosis vagandi materia subtrahatur, districtius inhibemus, ne de cetero aliquis quacumque Religionem tacite vel expresse professus...habitum suae Religionis dimittat... Si quis tamen temerarius violator extiterit, excommunicationis incurrat sententiam* ». Il P. Concina nella sua Dissertazione *de Regularibus personatis*, ed il P. Ceresera nella sua Dissertazione sullo stesso argomento han dimostrato molto bene la verità della nostra asserzione. Segue essa primamente dalla dottrina stabilita nel numero precedente. Gli Ecclesiastici tutti tenuti sono sotto peccato mortale, in virtù de' Canoni, de' Concili, delle pontifizie Costituzioni a portare *jugiter, semper*, la veste e la tonsura chiericale: gli Ecclesiastici, che vanno in maschera, violano certamente questo precetto, non ci essendo verun giusto motivo di deporre la prima, e di occultar la seconda. Sarà ella forse una giusta ragione il poter liberamente, e senza tanti riguardi vagare per la città, l'assistere ai teatri, ai giuochi, ai balli, e a simili cose, che è appunto ciò che li muove a depor l'abito, ad occultar la rasura? Adunque questi Ecclesiastici, che

vanno in maschera, peccano mortalmente. Ciò inoltre è vietato e dal gius canonico nel cap. *Quum demum* 12 de *vit. et honest. cleric.* e in altri luoghi, e da molti Concilj. Ma sentiamo ciocchè ne dicono i Teologi stessi più dolci e più benigni. Il Trullenco scrive: « Denique peccat mortaliter clericus more laicorum larvatus incedens ». Il Bonacina *de Rest.* disp. 2, q. 3, p. 1, n. 17: « Clericos tamen reos mortalis culpae damnant Angelus et Salonius, nec ipse excusarem a mortali, nisi forte hoc raro facerent, et ad breve tempus, et absque scandalo. Breve autem tempus hoc loco appellarem unam horam ». Il benignissimo Diana tom. 7, trat. 5, resp. 6: « An clerici incedentes pervicaciter in diebus bacchanalibus personati peccent mortaliter... Puto non esse recedendum a communi sententia, nempe in tali casu clericos seculares peccatum mortale committere ».

III. Non meno dell'andare in maschera è vietato agli Se il ballo. Ecclesiastici il ballo promiscuo, il suonare in esso qualche musicale stromento, ed anche semplicemente l'assistere al ballo colla presenza, cosicchè ben rare volte possono scusarsi da peccato mortale. Non la finirei mai se volessi qui riferire tutti que' Concilj, ne' quali si contiene siffatto divieto. Mi contenterò di due soli. Il Concilio I di Milano par. 2, tit. 25, stabilisce: « Clerici choreas privatae aut publicae non agent, nec spectebunt ». Quel di Narbona cap. 61: « Quod in populo veniale est, in sacerdotibus judicatur saevilegium. Ideo ut monemus periculum, ita clerici districte choreas quacunque ex causa ducere, aut illis interesse prohibemus ». E Benedetto XIV, mentre era Arcivescovo di Bologna, con un suo decreto, e due istruzioni 37 e 76 vietò agli Ecclesiastici il ballo, e punì poi anche severamente quei che per lo innanzi erano al ballo intervenuti. Che più? Non v'ha Sinodo diocesano in tutta l'Italia, in cui non venga agli Ecclesiastici interdetto rigorosamente il ballo sotto pena di sospensione o *latae*, o almeno *ferendae sententiae*, o abbiano essi ballato, o stati sieno al ballo presenti. E a tutta ragione certamente; perocchè se appena possono da peccato mortale scusarsi i secolari che danzano; quanto più ciò sarà

dannevole in una persona di Chiesa, mentre a tutto il rimanente s'aggiugne anche lo scandalo, in virtù di cui restano confermati i secolari nell'atto pravo e vizioso?

Se i teatri. IV. Anche l'assistere alle commedie, l'intervenire ai teatri, e ad altri pubblici spettacoli è generalmente agli Ecclesiastici vietato nell'Autentica de' Sanctiss. Episc. § *Interdicimus* cap. 1, dist. 37, e nel cap. *Quum decorum* 12, e nel cap. *clerici officia* 15, de *vita et honest. cleric.*, e dal Concilio Laodiceo del 372, inserito nel gius canonico cap. 54 de *consecrat.* dist. 5, can. 37, ove si dice: « Non oportet ministros Altaris, vel quoslibet clericos spectaculis aliquibus, quae in nuptiis, aut scenis exhibentur, interesse ». Quindi Benedetto XIV nella sua opera *de Syn.* lib. 7, cap. 10, n. 11, ed in due sue istruzioni o notificazioni 27 e 76, dopo aver provato co' testi del gius canonico questa stessa cosa, rigetta meritamente e riprova come lassa, erronea e scandalosa la dottrina del Ferrari, il quale insegna: « Si comoedie audiantur ob solam vanam curiositatem absque periculo probabili lapsus, etiamsi res turpes repraesententur, et modus repraesentandi sit turpis, probabilius est non esse peccatum mortale, cessante scandalo, quod modo videtur cessasse, et non esse, quia frequentissimum est clericis comoediis interesse ». Dica ciocchè vuole il Ferrari; ma pur troppo è vero, che i secolari si scandalizzano, quando veggono sedere nei palchetti o nella platea di teatro quegli stessi, i quali dovrebbero declamare contro i teatri, ed allontanare da essi i fedeli. Che direbbero poi, se sapessero questa essere una cosa non solo sconvenevole al loro stato, ma eziandio loro espressamente dai canoni vietata?

Se l'andare alle taverne. V. È pure vietato agli Ecclesiastici non solo il frequentar le taverne e l'osterie, ma pur anco l'andarvi, e l'entrarvi, salvochè nel caso di lungo viaggio per mangiare, bere, e riposare. Così prescrive il gius canonico nel cap. *Non oportet* 2, e nel cap. *Nulli clerico*, e nel cap. *clerici* 4, dist. 44, nell'ultimo de' quali parlasi così: « Clerici edendi et bibendi causa tabernas non ingrediantur, nisi peregrinatione, necessitate compulsi ». E nel

capo *clerici officia* 15, *de vit. et honest. cleric.* si dice espressamente: « Et tabernas prorsus evitent, nisi forte causa necessitatis in itinere constituti ». Non è adunque lecito agli Ecclesiastici l'andare all'osterie, se non puramente nel caso di viaggio per capo di necessità. E quindi molto meno sarà lecito ai preti di campagna il frequentare ogni festa, come pur troppo si pratica da taluni ne' villaggi, la taverna dopo le sagre funzioni, per passare il tempo e divertirsi con altri villani loro amici, che vi concorrono. Peccano questi Ecclesiastici contro la legge della Chiesa che loro vieta l'ingresso nell'osterie, a riserva del caso di viaggio, e molto più il frequentarle. E peccano altresì per l'ammirazione e scandalo che recano alla gente del paese, e forse a que' medesimi contadini, con cui alla bettola si divertono. E peccano anche finalmente perchè ciò non si può fare senza un ingiurioso avvillimento del loro grado e sagra carattere.

Oltre poi al peccato, avvertano bene, che incorrono anche la pena di sospensione, se trovansi in una di quelle diocesi, nelle quali è vietato agli Ecclesiastici sotto tal pena l'ingresso nelle taverne, o il frequentarle. Ma prescindendo anche da qualunque legge sinodale, egli è certo che può un Ecclesiastico di tal fatta essere dal suo Vescovo punito colla pena di sospensione, o con altre a suo arbitrio. Imperciocchè sebbene si dica, che non va alla taverna per ubbriarsi, ma a solo fine di ricrearsi e divertirsi, non manca però mai primamente il pericolo della ubbriachezza, per qual cagione nel gius comune viene interdetto agli Ecclesiastici sotto pena anche di deposizione l'ingresso nelle osterie senza necessità, come è il caso di chi trovasi in viaggio: e poi, come abbiam già notato, v'ha lo scandalo, v'ha l'indecenza, il deturpamento, l'avvilimento della dignità e del grado.

VI. Non è meno rigorosamente vietato agli Ecclesiastici il giuoco delle carte di quel che sia l'ubbricarsi, ed il frequentare le taverne. Ma siccome di questo punto abbiam trattato del tom. 6, trat. 8, par. 3, cap. 3, § 7, num. 11, così per non ridire le cose dette rimettiamo a questo luogo il lettore.

Se il giuoco delle carte.

Se il nego-  
ziare.

VII. È pur anche loro Interdetto il mercantare, ossia negoziare. Ma anche di questo abbiam detto quanto basta nel tom. 4, trat. 8, par. 1, cap. 8, num. 5 e seg., ove si dichiara quali sieno le negoziazioni loro vietate, e quali arti proibite, e al num. 12 si fa vedere essere interdetto agli Ecclesiastici il servire i laici nelle domestiche faccende; ed il prestare alle nobili signore quei servigi e quegli uffizi, che debbono e sogliono prestarsi dai camerieri. E qui soltanto aggiungeremo due cose.

Il fare il sen-  
sale.

La prima, che è anche loro vietato l'intromettersi negli altrui negozi in figura di sensall: in una parola è loro proibito far il sensale, ossia, come dicono a Venezia, il messetta; poichè ancor questo è negoziare, e certamente lo è anche in maniera più vile e più indegna dello stato

La tutela te-  
stamentaria.

chiericale. La 2, che è pur anco loro proibita la tutela testamentaria delle persone estranee; perchè così ha definito la Congregazione de' Vescovi o regolari in *Salernitana* 24 giugno 1619, e *Thelesina* 30 maggio 1626, e 13 giugno 1648, come può vedersi presso il Rota par. 4, tom. 2, recen. decis. num. 18, citato dal Ferrari v. *Clericus* art. 3, num. 83. Ed è stata fatta questa legge molto giustamente e sapientemente: perocchè la tutela e cura de' pupilli e de' minori seco necessariamente traendo l'amministrazione de' beni altrui, ed altresì il rendimento de' conti, e involupando conseguentemente negli affari del secolo un uomo di chiesa chiamato nella sorte del Signore, certamente, se nol costringa la grave necessità o la carità non lo esiga (cosa che spetta allo ordinario il giudicare) non è dicevole che un Ecclesiastico s'ingerisca in tal fatta d'occupazione. Quindi ai tempi di s. Cipriano, come osserva Benedetto XIV *de Syn. lib. 10, cap. 6, num. 1*, era una specie di delitto, se alcuno avesse istituito col suo testamento tutore un sacerdote.

Possono nondimeno, se vogliono, accettare ed esercitare la tutela dei consanguinei fino al quarto grado; il che viene loro permesso nell'Autent. *de Ss. Episc.*, e come anche si raccoglie dal *Peruenit* 26, dist. 86, e come insegnano il Turrocremata ed il Passerino *de stat.*

hom. tom. 2, q. 187, art. 2, num. 131, ed altri molti. Non debbono però assumerne l'amministrazione senza la previa licenza del superiore, come asseriscono i citati autori. Questa dai Vescovi suol concedersi; ma quanto alla tutela testamentaria per le persone estranee non vengono gli Ecclesiastici, dispensati dai Vescovi senza uno speciale indulto del Papa o della sagra Congregazione; nè tale dispensa si accorda se non se per povere, per orfane, per vedove, ed altre miserabili persone, per le quali, quando altro idoneo tutore non possa rinvenirsi, posson anche venir costretti ad assumere la tutela, come anche lo possono per quella de' consanguinei. Così si raccoglie dal cit. cap. *Pervenit* e dal cap. *Licet* 1, e dal cap. *Defensionis* 2, dist. 87, e da altri del gius.

VIII. È altresì vietato ai chierici il conversare familiarmente con donne. Così nel cap. *Volumus* 24, dist. 80: « Volumus, ut sacerdotes prohiberi debeant, ne cum mulieribus conversentur ». E nel cap. *Clericus* 10, dist. 81: « Clericus solus ad foeminae tabernaculum non accedat... nec solus presbyter cum sola foemina fabulas misceat ». E nel cap. *Clerici* 32, dist. 81: « Nec ipsi Episcopi et presbyteri soli habeant accessum ad hujusmodi foeminas, sed ubi aut clerici presentes sint, aut graves aliqui christiani ». E così pure è loro vietato il riceverle nelle proprie abitazioni secondo il precetto di s. Girolamo riferito nel gius canonico: « Hospitiolum tuum aut raro, aut nunquam mulierum pedes terant; quia non potest toto corde cum Deo habitare, qui foeminarum accessibus copulatur. Foemina conscientiam secum pariter habitantis exurit ». Quindi non possono gli Ecclesiastici con quelle femmine generalmente coabitare, che sono in qualche guisa sospette, e se ne han seco, debbono onninamente allontanarle, non solamente se sono estranee e serve, ma pur anco se sono strette parenti, consanguinee, o affini, e quand'anco fossero in età assai avanzata. Così si comanda nel cap. *Inhibendum* 1, de *cohabit. Cleric. et Mulier.* « Inhibendum est, ut nullus sacerdos foeminas, de quibus suspicio esse potest, retineat, sed neque illas quas canones concedunt, matrem, amitam, et soro-

Il conversare  
con donne.

rum 1, nel cap. *Quum a Judeis* 2, nel cap. *Quicumque ex Clero* 6; caus. 23, q. 8, nel cap. *clerici arma* 2, *de vita et hones. cleric.* nel cap. *in Audentia* 23, *de sen. Excom.*, e dalla Clementina 1, *de vit. et honest. cler.* Anzi è agli Ecclesiastici vietato il portar armi sotto pena di scomunica. Ecco il testo chiaro nel detto cap. *clerici arma, de vita et hon. cleric., clerici arma portantes excommunicentur*. Dal che con ogni ragione ne inferiscono i dottori che quegli Ecclesiastici, i quali portan armi contro il divieto de' canoni, peccano mortalmente: perchè la scomunica è una pena gravissima, che non s'impone, ancorchè sia *ferendae sententiae*, se non per un grave delitto, poichè come si dice nel gius canon. cap. *Nemo Episcopum* 41, caus. 2, q. 3. *Anathema aeternae est mortis damnatio, et non nisi pro mortali debet imponi crimine*. Le armi poi agli Ecclesiastici vietate, secondo i decreti di molti Sinodi, sono le spade, i pugnali, le aste, gli schioppi, le pistole, ed altre di simil fatta. Soltanto è loro conceduto di portarne per propria difesa in qualche viaggio pericoloso, come viene stabilito nel Concilio Mogontino dell'an. 1449. Fuori adunque di tal caso e di quello altresì di difendere sè medesimo ed il prossimo contro un ingiusto aggressore, non è mai lecito agli Ecclesiastici il portar armi.

X. Dal precedente stabilimento de' sagri Canoni, per cui agli Ecclesiastici è vietato il portar armi, viene in conseguenza che è loro anco interdetta la caccia. Egli è bensì vero, che non mancano e Canonisti e Teologi, i quali sostengono, che sebbene sia agli Ecclesiastici vietata la caccia strepitosa, che suol farsi con armi e cani e falconi e con clamori; tuttavia non sia loro proibita nè illecita la caccia modesta e privata. Ma questi autori, o almeno i principali, quando dicono essere talvolta loro lecita la caccia a titolo di sollievo o ricreamento, ciò intendono di quella sorta di caccia, o a meglio dire uccellagione, che si fa colle reti, co' lacci, col vischio, non già di quella che si fa coll'armi, come chiaro apparisce dalle proprie lor parole. Fra tutti sentiamo il Diana 3 q. trat. 6, *Miscellan. resol.* 19, ove dice: *Ego puto cum* La caccia.

*Panormitano venationem clericis recreationis causa non esse prohibitam, dummodo non sit clamorosa sed modesta, nempe cum retibus vel laqueis.* E così quasi tutt' i Teologi e Canonisti con uno stesso sentimento accordano ai chierici soltanto quella sorta di caccia, che fassi modestamente e moderatamente, e senz'armi, co' lacci e colle reti. Io non so poi se lecita sia la consuetudine invalsa anco nei chierici di uccellare collo schioppetto da caccia; e tocca ai Vescovi a decidere questo punto: ai Vescovi, io dico, i quali siccome possono per giusta e ragionevole causa dar licenza ai chierici di portar armi, così possono anche permettere ai medesimi di divertirsi, non già con troppa frequenza, ma con una discreta moderazione collo schioppetto alla caccia.

Gli uffizj di avvocato e di procuratore.

XI. Gli uffizj altresì di avvocato e di procuratore nel foro e tribunali secolari sono ai chierici del tutto vietati, salvocchè per difendere sè stessi o la propria Chiesa. « Ecco le parole del gius canonico nel cap. Clerici in subdiaconatu et supra... coram seculari Judice Advocati in negotiis secularibus fieri non praesumant, nisi propriam causam vel Ecclesiae suae fuerint prosecuti, aut pro miserabilibus forte personis, quae proprias causas administrare non possunt. » E nel cap. sacerdotibus: « Sacerdotibus et clericis denuncies publice, ne ministri laicorum fiant, nec in rebus eorum procuratores existant. » Quindi non possono essere nè procuratori de' villagi, nè cancellieri, o vicegerenti de' principi, nè giudici, nè loro uffiziali in qualsivoglia maniera. Anche questi uffizj diadicono allo stato chiericale, e perciò sono ai chierici apertamente vietati in molti statuti del gius canonico.

Gli ecclesiastici debbon essere lontani d'ogni vizio.

XII. Generalmente poi gli ecclesiastici debbon essere lontani e puri d'ogni vizio. Chi può mai dubitarne? Debbon essi astenersi fino da ogni apparenza di male; e come non dovranno esser esenti da ogni vizio e pravo abito? *clerici*, dice s. Tommaso 2, 2, q. 77, art. 4, al 3., « non solum debent abstinere ab his, quae sunt secundum se mala, sed etiam ab his, quae habent speciem mali. » E s. Bernardo lib. 3 de Consid. cap. 4. « Interroga majores tuos, et dicent tibi: ab omni specie mala abstinete

vos. » Quindi il Concilio di Trento nella sess. 22 *de Refor.* cap. 1 parla così: « Sic decet omnino Clericos in sortem Domini vocalos, vitam, meresque suos omnes componere, ut habitu, gestu, inessu, sermone, aliisque omnibus rebus nil, nisi grave, moderatum, ac religione plenum praeserant: levia etiam delicta, quae in ipsis maxima essent, effugiant. » Diffatti si detstano e si condanno nei chierici quelle cose, le quali negli altri si tollerano, o anche si permettono. « Plerumque (dice s. Gregorio lib. 8. Epist. 5.) quod in laicis culpa non est, hoc crimen est in sacro ordine constitutis. » E s. Bernardo nel lib. 2 *de Consider.* cap. 13. « Inter seculares nuzae sunt, in ore sacerdotis blasphemiae.

XIII. Siccome poi gli Ecclesiastici debbono allontanare da sè ogni vizio, così debbon amare ed esercitare costantemente ogni virtù. Convieno ad essi principalmente una fede viva ed intensa, una ferma speranza, una carità ardente, un gran zelo e premurs della propria ed altrui salute, lo spirito di religione e di orazione, la modestia, la mansuetudine, ed altre siffatte doti, cui non ci permette la brevità, che ci siamo prescritta, di tutte indagare. Diremo nondimeno poche parole di alcune cose particolari, che ci sembrano di grandissima importanza. La prima si è, che ogni Ecclesiastico deve con ogni studio e premurs in tutte le azioni sue, parole, gesti, o movimenti far apparire agli occhi di tutti l'amore alla castità. Coltivi prima in sè stesso questa bella virtù che a Dio conserva il corpo e la mente santa ed illibata, e la faccia trasparire per altrui edificazione anche al di fuori. Dovendo egli eseguire le funzioni degli Angioli al sagro Altare, avendo abbracciato uno stato, che seco porta il santo obbligo della continenza, ed inoltre dovendo servir Dio in mezzo ad un mondo corrotto e perverso, è necessario che coltivi con sommo studio ed assiduamente quest'angelica virtù. Così farà, se con fervorose preghiere chiederà a Dio questo gran dono, se venererà col dovuto culto la gran Vergine Regina; se veglierà sovra i suoi sentimenti, se farà uso parcamente del vino; se si asterrà dalla lettura de' romanzi e delle commedie; se sfuggirà

E coltivare  
ogni virtù.


il consorzio dei giovani scapestrati, ed eviterà la familiarità colle femmine anche divote e consanguinee.

La seconda si è di avere l'animo staccato dalle terrene cose e dai beni di questo mondo ed il core immune dal soverchio affetto ai parenti; perocchè chi è avido delle terrene cose, e attaccato tenacemente alla carne ed al sangue, non è del numero di quelli, per cui si opera l'altrui salute « *Perfectio tua Domine* (così nel Deuteron. 33. 8) et *doctrina tua viro sancto tuo*;....*qui dixit patri suo et matri suae nescio vos, et fratribus suis ignoro vos.* » Quest'è quell'odio santo tanto raccomandato da G. Cristo.

La terza si è la fuga dell'ozio, - padre di tutt'i vizj e di tutt'i mali; e quindi l'amore della fatica e dello studio. No, non è lecito al sacerdote lo starsene ozioso, poichè il servo inutile, il quale non aveva trafficato il talento a sè commesso, fu cacciato nelle tenebre esteriori. Quindi s. Bernardo dice: *Sola inutilitas sufficit ad damnationem.* Deve adunque l'uomo di Chiesa non istarsene a letto fino ad ora tarda, ma sorgere di buon mattino, applicarsi allo studio, attender all'orazione ed all'opre di pietà, astenersi dalle ciarle inutili, e da vani colloquj; e non perdonare a veruna pena ed incomodo per erudire sè stesso e gli altri.

La quarta finalmente è la santa umiltà, base, fondamento e sostegno di tutte le virtù. Oh Dio! quanto sta male la superbia in quelle persone, le quali sono istituite e tenute ad annunziare agli altri l'umiltà; e le quali non hanno ad ambire i primi posti, ma gl'infimi ed ultimi. Ha detto vero l'Ecclesiastico cap. 10, v. 15 quando disse: *Initium omnis peccati est superbia.* Questa fa sì che i chierici cerchino ed accettino uffizj che superano le loro forze, la loro abilità, i lor talenti, e talvolta anche con arti e maniere e per vie illecite e simoniache; che concepiscano invidia della gloria e sorte altrui; che si oppongano ai voleri dei superiori, e da loro si ribellino; e perfino che precipitino talvolta nell'eresia o nello scisma. Voglia Iddio signore, che tutti ascoltiamo questa voce del nostro divino Maestro; *Discite a me, quia mitis sum, et humilis corde.*

FINE DEL TOMO DECIMO



# INDICE

## DEL DECIMO TOMO

### TRATTATO NONO DEI SAGRAMENTI.

Cap. VIII. Delle censure in generale . . . . .	pag. 3
§ 1. Definizione della censura; sua divisione, e della potestà d'impor censura . . . . .	4
» 2. Dei motivi, per cui possono fulminarsi le cen- sure; e delle persone, che possono essere con esse punite. . . . .	12
» 3. Delle ragioni che scusano dall'incorrere le cen- sure . . . . .	18
» 4. Dell'assoluzione dalle censure; e di quei che possono impartirla . . . . .	26
Cap. IX. Delle censure in particolare. . . . .	» 33
§ 1. Della scomunica in generale. Sua definizione, e divisione. Beni dei quali sono privi gli sco- municati. Cosa sia; e come s'incorra la sco- munica minore . . . . .	ivi
» 2. Della scomunica contro i percussori del Chie- rici . . . . .	» 53
» 3. Della scomunica contro i duellanti. . . . .	» 61
» 4. Della sospensione, e della deposizione, e della degradazione . . . . .	» 65
» 5. Dell'interdetto, e della cessazione a Divinis. »	70
» 6. Delle irregolarità in generale . . . . .	» 84
» 7. Delle irregolarità per difetto . . . . .	» 91
» 8. Delle irregolarità per delitto . . . . .	»

### TRATTATO NONO DEI SAGRAMENTI.

#### PARTI SESTA — *Dell'estrema Unzione.*

Cap. I. Della natura, materia, forma, ministro, e sog- getto di questo Sacramento . . . . .	114
§ 1. Natura di questo Sacramento. Sua materia, e forma . . . . .	» ivi
§ 2. Del ministro e del soggetto. . . . .	» 221
Cap. II. Delle proprietà, e degli effetti di questo Sagra- mento . . . . .	» 227
§ 1. Necessità di questo Sacramento, e sua iterabi- lità . . . . .	» ivi

§ 2. Disposizione pel lecito e fruttuoso ricevimento di questo Sacramento: ed effetti del medesimo . . . . . pag. 231

TRATTATO DECIMO DELL'ORDINE E DEL MATRIMONIO.

*PARTE PRIMA — Del Sacramento dell'ordine.*

Cap. I.	Dell'ordine in generale . . . . .	» 138
§ 1.	Natura e dignità del Sacramento dell'ordine. Numero degli ordini . . . . .	» ivi
» 2.	Della materia e forma dell'ordine in generale.	» 144
» 3.	Del ministro dell'ordine . . . . .	» 149
» 4.	Del soggetto dell'ordine . . . . .	» 154
» 5.	Del tempo e luogo delle ordinazioni . . . . .	» 164
» 6.	Degli effetti del Sacramento dell'ordine.	» 174
Cap. II.	Della tonsura e degli ordini in particolare.	» 179
§ 1.	Della Tonsura . . . . .	» ivi
» 2.	Degli ordini minori . . . . .	» 187
» 3.	Del suddiaconato . . . . .	» 191
» 4.	Del titolo necessario al suddiaconato . . . . .	» 201
» 5.	Del diaconato . . . . .	» 209
» 6.	Del presbiterato . . . . .	» 214
» 7.	Del vescovado . . . . .	» 223
» 8.	Dei doveri degli ecclesiastici . . . . .	» 229